



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - MARTEDÌ, 9 DICEMBRE 2008

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Si comunica che i termini di scadenza per la consegna degli avvisi in pubblicazione sul B.U.R.L. – Serie Inserzioni e Concorsi – dovranno rispettare il seguente calendario:

N. 53 del 31 dicembre 2008

- Per gli STER chiusura venerdì 19.12 ore 12.00
- Per la postazione di Milano martedì 23.12 ore 12.00

N. 1 del 7 gennaio 2009

- Per gli STER chiusura martedì 23.12 ore 12.00
- Per la postazione di Milano martedì 30.12 ore 12.00

N. 2 del 14 gennaio 2009

- Per gli STER chiusura martedì 30.12 ore 12.00
- Per la postazione di Milano giovedì 8.1.09 ore 12.00

A) CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 18 NOVEMBRE 2008 - N. VIII/727 (4.0.0)	
Ordine del giorno concernente indirizzi e misure urgenti a sostegno dei redditi, delle famiglie, del lavoro e delle imprese lombarde a fronte della crisi economico-finanziaria	3569
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 18 NOVEMBRE 2008 - N. VIII/728 (4.0.0)	
Ordine del giorno concernente misure urgenti a tutela dei professionisti e delle micro-imprese a fronte della crisi economico-finanziaria	3569
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 18 NOVEMBRE 2008 - N. VIII/729 (1.1.3)	
Ordine del giorno concernente iniziative della Regione Lombardia nel contesto della crisi economico-finanziaria mondiale	3570

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 2 DICEMBRE 2008 - N. 14098 (1.8.0)	
Modifica decreti n. 19827 del 28 dicembre 2005 e n. 4138 del 23 aprile 2008 aventi ad oggetto «Nomina dei componenti della Commissione tecnica Malpensa, istituita ai sensi dell'art. 4 della l.r. 12 aprile 1999, n. 10»	3571

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 NOVEMBRE 2008 - N. 8/8451 (4.7.1)	
Programma regionale «Nuova generazione di idee – Le politiche e le linee di intervento per i giovani di Regione Lombardia» – Determinazioni in merito ai progetti cofinanziabili.	3571

4.0.0 SVILUPPO ECONOMICO
 1.1.3 ASSETTO ISTITUZIONALE / Profili generali / Affari di politica internazionale e comunitaria
 1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine
 4.7.1 SVILUPPO ECONOMICO / Lavoro / Occupazione giovanile

Anno XXXVIII - N. 252 - Poste Italiane - Speciazione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 26 NOVEMBRE 2008 - N. 8/8495	(5.1.1)	
Assegnazione di contributi straordinari per l'esecuzione di opere indifferibili di edilizia scolastica – Fondi bilancio 2008 (art. 4, comma 107 quater, l.r. n. 1/2000)		3573
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 26 NOVEMBRE 2008 - N. 8/8496	(3.1.0)	
Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto, e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità di offerta socio-sanitarie		3573
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 26 NOVEMBRE 2008 - N. 8/8504	(3.5.0)	
Individuazione degli interventi di valorizzazione del patrimonio archeologico lombardo – Ripartizione finanziaria per l'anno 2008		3592
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 26 NOVEMBRE 2008 - N. 8/8510	(4.6.4)	
Determinazioni in merito all'attuazione dei programmi di sviluppo turistico – Secondo provvedimento biennio 2007-2008 (art. 4, l.r. n. 15/2007)		3598
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 26 NOVEMBRE 2008 - N. 8/8511	(5.1.3)	
Modifiche delle previsioni del Piano di Tutela e Uso delle acque proposte dall'Autorità d'Ambito Ottimale di Pavia (l.r. 26/2003)		3604
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 26 NOVEMBRE 2008 - N. 8/8518	(5.1.0)	
Schema di Protocollo d'Intesa con il Consorzio di Gestione del Parco Regionale delle Orobie Bergamasche riguardante la sperimentazione di modalità di qualificazione ecologica degli strumenti urbanistici generali dei Comuni mediante l'elaborazione di un Piano Naturalistico Comunale		3610

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

Presidenza

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 20 NOVEMBRE 2008 - N. 13389	(4.3.0)	
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Organismo Pagatore Regionale – Riconoscimento provvisorio alla Società Agricola Cerioli Primo di Cerioli Alex & C. s.a.s. che utilizza materie prime per la produzione nella propria azienda di prodotti energetici		3612
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 20 NOVEMBRE 2008 - N. 13402	(4.3.0)	
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Organismo Pagatore Regionale – Riconoscimento provvisorio alla Savoia Società Agricola S.S. che utilizza materie prime per la produzione nella propria azienda di prodotti energetici		3613
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 20 NOVEMBRE 2008 - N. 13422	(4.3.0)	
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Organismo Pagatore Regionale – Riconoscimento provvisorio all'Azienda Agricola Carnevali Gaetano, Marco e Mauro S.S. che utilizza materie prime per la produzione di prodotti energetici nella propria azienda		3613
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 20 NOVEMBRE 2008 - N. 13424	(4.3.0)	
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Organismo Pagatore Regionale – Riconoscimento provvisorio alla Società Agricola La Castellana S.S. di Crivelli Franco & figli che utilizza materie prime per la produzione di prodotti energetici nella propria azienda		3614
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 20 NOVEMBRE 2008 - N. 13427	(4.3.0)	
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Organismo Pagatore Regionale – Riconoscimento provvisorio all'Azienda Agricola Bosisia Roberto che utilizza materie prime per la produzione di prodotti energetici nella propria azienda		3615
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 20 NOVEMBRE 2008 - N. 13433	(4.3.0)	
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Organismo Pagatore Regionale – Riconoscimento provvisorio alla Società Agricola Le Gerre di Rinaldi Paolo e Carlo S.S. che utilizza materie prime per la produzione nella propria azienda di prodotti energetici		3616
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 20 NOVEMBRE 2008 - N. 13435	(4.3.0)	
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Organismo Pagatore Regionale – Riconoscimento provvisorio alla Toninelli Fratelli Società Agricola che utilizza materie prime per la produzione di prodotti energetici nella propria azienda		3616
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 20 NOVEMBRE 2008 - N. 13442	(4.3.0)	
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Organismo Pagatore Regionale – Riconoscimento provvisorio alla Società Agricola Lucra 96 s.r.l. che utilizza materie prime per la produzione di prodotti energetici nella propria azienda		3617

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 20 NOVEMBRE 2008 - N. 13394	(5.1.2)	
Piano annuale di intervento ordinario per l'edilizia scolastica per la provincia di Milano anno 2008 formulato ai sensi dell'articolo 3 lett. b) della l.r. 70/80 – Assunzione impegno di € 939.793,00 a favore delle amministrazioni comunali beneficiarie a valere sul capitolo 2.5.1.2.3.78.428 – Impegno di € 135.060,00 a favore delle scuole dell'infanzia autonome beneficiarie a valere sul capitolo 2.5.2.3.78-6560 – Bilancio anno 2008		3618

D.G. Sanità

DECRETO DIRETTORE GENERALE 18 NOVEMBRE 2008 - N. 13237	(3.2.0)	
Approvazione del «Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto» e contestuale abrogazione dell'algoritmo per la valutazione delle coperture esterne in cemento amianto di cui alla d.g.r. n. 7/1439 del 4 ottobre 2000		3621

5.1.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Urbanistica ed edilizia privata
 3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza
 3.5.0 SERVIZI SOCIALI / Attività culturali
 4.6.4 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Turismo
 5.1.3 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Lavori pubblici ed espropri
 5.1.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio
 4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura
 5.1.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Edilizia economica, popolare e scolastica
 3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 28 NOVEMBRE 2008 - N. 13879 (3.2.0)
Influenza aviaria – Accasamento a sessi misti – Modifica ed integrazione del d.d.s. 1491/07 «Linee guida per la prevenzione ed il controllo dell'influenza aviaria in Lombardia – Revoca del d.d.s. 2565/06 e del d.d.s. 5646/06». 3622

CIRCOLARE REGIONALE 19 NOVEMBRE 2008 - N. 18 (3.2.0)
Recepimento della circolare ministeriale «Indicazioni per la compilazione e codifica delle informazioni anagrafiche ed amministrative contenute nel tracciato nazionale della scheda di dimissione ospedaliera (SDO)». 3627

D.G. Commercio, fiere e mercati

DECRETO DIRETTORE GENERALE 27 NOVEMBRE 2008 - N. 13853 (4.0.0)
L.r. 13/2000 – Bando «Innova Retail» per il sostegno all'innovazione tecnologica delle piccole imprese commerciali (asse 1 accordo di programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo) – 9° elenco domande ammesse 3630

D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 27 GIUGNO 2008 - N. 6989 (5.3.5)
Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta AMSA Azienda Milanese Servizi Ambientali s.p.a. – Insediamento Silla 2, ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.2, con sede legale in Milano, via Olgettina, n. 25 ed impianto in Milano, via Lucio Cornelio Silla, n. 249 3633

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 3 LUGLIO 2008 - N. 7238 (5.3.5)
Integrazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata alla ditta Zanetti Arturo & C. s.r.l. ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1, con sede legale in via Monviso, 13 – 24010 Sorisole (BG), ed impianto in via Strada Regia, 5 – 24030 Mapello (BG), con d.d.s. n. 12063 del 18 ottobre 2007 3633

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 28 LUGLIO 2008 - N. 8343 (5.3.5)
Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata alla ditta Sita Italia s.p.a. ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1, con sede legale ed impianto in via 2 Giugno n. 60, Peschiera Borromeo (MI), con d.d.s. n. 12017 del 17 ottobre 2007 3633

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 19 AGOSTO 2008 - N. 9177 (5.3.5)
Integrazione e volturazione a favore della ditta Aprica s.p.a. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata con d.d.s. n. 10396 del 21 settembre 2007, ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punti 5.1 e 5.3, con sede legale in via Lamarmora 230 – Brescia, ed impianto in via Goltara, 23 – Bergamo. 3634

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 28 AGOSTO 2008 - N. 9381 (5.3.5)
Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Broni-Stradella s.p.a., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.3, con sede legale in Stradella (PV), via Cavour 28, ed impianto in Stradella (PV), loc. Gioiello 3636

D.G. Infrastrutture e mobilità

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 19 NOVEMBRE 2008 - N. 13346 (5.2.0)
D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Provincia di Varese – Declassificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. 42 «Del Seprio» dal km 9 + 704 al km 10 + 653 per una estesa complessiva di m 949 circa nel comune di Castelseprio e classificazione a strada provinciale del tratto di strada denominata via Rovate compresa tra la rotonda sulla S.P. n. 20 Dir al km 2 + 650 (fine proprietà provinciale) e la rotonda di attestazione sulla S.P. 42 per un'estesa complessiva di circa 260 m 3637

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 19 NOVEMBRE 2008 - N. 13348 (5.2.0)
D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Provincia di Sondrio – Classificazione a strada provinciale della via Mulini nel comune di Ardenno e declassificazione a strada comunale della ex S.S. 404 «della Valmasino» dal km 0 + 000 al km 0 + 930 e dal km 1 + 090 al km 1 + 200 (SO) 3637

D.G. Qualità dell'ambiente

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 28 OTTOBRE 2008 - N. 12127 (5.3.1)
Approvazione ai sensi dell'art. 242, comma 7, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, delle modifiche ed integrazioni al Progetto operativo di bonifica dell'area dello stabilimento Farchemia in comune di Treviglio, approvato con decreto n. 9725 del 7 settembre 2007, e contestuale autorizzazione alla società Farchemia s.r.l. per la realizzazione degli interventi in esso previsti 3638

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 17 NOVEMBRE 2008 - N. 13108 (5.3.1)
Rinnovo dell'autorizzazione alla società ENI s.p.a. – Divisione Refining & Marketing, per il completamento degli interventi di bonifica previsti dal «Progetto definitivo di bonifica» da realizzarsi presso il sito del Deposito ex-Prail, ubicato nei comuni di Ferrera Erbognone e di Sannazzaro de' Burgondi, in provincia di Pavia 3639

D.G. Territorio e urbanistica

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 28 OTTOBRE 2008 - N. 12129 (5.0.0)
Progetto «Varianti delle piste di sci Deborah Compagnoni e della loro parte terminale in comune di Valfurva» – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, in conformità all'art. 4, comma 1 del d.lgs. 4/2008, e all'art. 35, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006, così come sostituito dal d.lgs. 4/2008 – Archiviazione istanza 3639

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 28 OTTOBRE 2008 - N. 12177 (5.3.5)
Progetto di ampliamento dell'attività di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nel comune di Caravaggio (BG) – Committente: R.G.F. servizi ambientali s.r.l. – Caravaggio – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, in conformità all'art. 4, comma 1 del d.lgs. 4/2008, e all'art. 35, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006, così come sostituito dal d.lgs. 4/2008 3640

3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità

4.0.0 SVILUPPO ECONOMICO

5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche

5.2.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione

5.3.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Beni ambientali e aree protette

5.0.0 AMBIENTE E TERRITORIO

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 31 OTTOBRE 2008 - N. 12448 (5.0.0)
Richiesta di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo con realizzazione di n. 2 nuovi pozzi in Comune di Castelleone (CR) – Committente: utenza Roggia Madonna Gaiazza – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 21 e seguenti del d.lgs. 152/06, così come modificati dal d.lgs. 4/08 3641

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 4 NOVEMBRE 2008 - N. 12523 (5.3.5)
Progetto di un impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi, in frazione Cantone, strada virgiliana, nel Comune di San Giovanni del Dosso (MN) – Committente: Padana Trasporti soc. coop. – Poggio Rusco (MN) – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 152/2006, come sostituito dal d.lgs. 4/2008 3641

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 OTTOBRE 2008
Interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015 (G.U. n. 277 del 26 novembre 2008) 3642

A) CONSIGLIO REGIONALE

(BUR2008011)

D.c.r. 18 novembre 2008 - n. VIII/727

(4.0.0)

Ordine del giorno concernente indirizzi e misure urgenti a sostegno dei redditi, delle famiglie, del lavoro e delle imprese lombarde a fronte della crisi economico-finanziaria

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1702 presentato in data 14 novembre 2008, collegato al dibattito concernente la crisi mondiale dell'autunno 2008, i suoi riflessi sull'economia lombarda e provvedimenti conseguenti;

A norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

– di approvare l'ordine del giorno n. 1702 concernente indirizzi e misure urgenti a sostegno dei redditi, delle famiglie, del lavoro e delle imprese lombarde a fronte della crisi economico-finanziaria, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Considerata la preoccupante crisi, originata negli Stati Uniti, che ha investito i mercati finanziari di tutto il mondo e che ovunque sta già facendo registrare un rallentamento della crescita economica, preannunciando un periodo non breve di recessione che sarà caratterizzato da prevedibili conseguenze negative per imprese, occupazione, redditi e consumi;

Consapevole del carattere inedito ed eccezionale di questa crisi, che per la prima volta vede sommarsi la crisi economico-finanziaria, le allarmanti condizioni ambientali del pianeta causate dalle attività umane e una competizione senza precedenti per accaparrarsi le limitate risorse energetiche;

Consapevole altresì delle condizioni di svantaggio del nostro Paese nei confronti dei principali partner europei dovute: al peso del debito pubblico, ai ritardi infrastrutturali, agli scarsi investimenti in ricerca e innovazione, alla insufficiente produttività della pubblica amministrazione, alla vetustà e progressiva iniquità dell'attuale modello di welfare;

Preoccupato delle conseguenze negative che tale situazione sta già producendo e genererà ulteriormente in Lombardia nel prossimo futuro, in termini di credito, attività imprenditoriali, quantità e qualità di occupazione, difficoltà per le famiglie, soprattutto considerando la concentrazione delle attività finanziarie nella nostra regione, l'esposizione alla concorrenza internazionale delle nostre imprese, l'elevato costo della vita che determina una crescente contrazione delle possibilità economiche della classe media e un preoccupante incremento delle aree di povertà più accentuato tra i giovani precari, le donne sole nel gestire i carichi familiari, gli anziani e le famiglie numerose;

Valutate le considerazioni e le proposte avanzate dalle associazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali e da altre rappresentanze istituzionali e sociali;

Si impegna e impegna la Giunta regionale

Ad adottare – riconoscendo la straordinarietà della situazione – nell'immediato e negli atti programmatori e di bilancio, i provvedimenti amministrativi e legislativi di rispettiva competenza che, in sintonia con i corrispondenti interventi che dovranno essere assunti dagli altri livelli istituzionali, siano utili a contrastare gli effetti negativi della crisi, a sostenere redditi, lavoro e imprese, contribuendo a ricercare fiducia e a reagire puntando su innovazione, ricerca, conoscenza, sostenibilità e qualità ambientale, e ad un nuovo welfare disegnato su individui, famiglie e territori;

Individua due assi di intervento prioritari:

a) tutela del lavoro tramite:

- il potenziamento delle funzioni dell'Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro, istituito con la legge 22/2006 e richiamato dalla l.r. 19 del 2007, per conseguire una maggiore tempestività nell'individuare le figure professionali più esposte alla crisi al fine di attivare un circuito virtuoso di orientamento, formazione e politiche attive del lavoro per far incontrare domanda/offerta e per ricollocare i lavoratori in difficoltà;
- una iniziativa nei confronti del Governo finalizzata, da un

lato all'attuazione della riforma degli ammortizzatori sociali che preveda l'estensione della copertura a tutti i lavoratori compresi gli atipici, gli interinali e quelli di cooperativa;

- la richiesta di un adeguato finanziamento per la Lombardia, da parte del Governo nazionale, per gli ammortizzatori sociali – in particolare quelli in deroga – per le piccole imprese;
 - lo stanziamento di risorse regionali, a sostegno del reddito e della ricollocazione per i lavoratori oggi esclusi dagli ammortizzatori sociali, anche tramite il finanziamento dell'ente Lombardo Bilaterale Artigianato;
- b) aiuto alle imprese tramite:
- interventi tempestivi agendo nei confronti del sistema bancario per assicurare l'accesso al credito, per moderare i tassi di interesse anche attraverso un adeguato finanziamento dei Fondi di Garanzia dei diversi settori economici;
 - concentrazione dell'impegno economico per interventi orientati all'innovazione tecnologica, alla ricerca e alla valorizzazione del capitale umano;
 - finanziamento significativo per le agevolazioni previste per le imprese, in applicazione della l.r. n. 1 del 2007 sulla competitività, ed in particolare per l'acquisizione di nuovi beni strumentali, l'abbattimento dei tassi di interesse e l'alimentazione del Fondo di Rotazione per l'innovazione per l'artigianato, lo sviluppo dei meta distretti;
 - finanziamento del Fondo di Rotazione per l'imprenditorialità (FRIM), facilitandone l'accesso, per favorire la capitalizzazione e la crescita dimensionale;
 - l'impegno affinché le infrastrutture realizzate in funzione dell'EXPO 2015 siano al contempo un volano per lo sviluppo e rappresentino un modello virtuoso sotto il profilo della sostenibilità ambientale, della sicurezza dei cantieri e del rispetto delle regole a tutela dei lavoratori».

Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Carlo Maccari – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2008012)

D.c.r. 18 novembre 2008 - n. VIII/728

(4.0.0)

Ordine del giorno concernente misure urgenti a tutela dei professionisti e delle micro-imprese a fronte della crisi economico-finanziaria

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1703 presentato in data 18 novembre 2008, collegato al dibattito concernente la crisi mondiale dell'autunno 2008, i suoi riflessi sull'economia lombarda e i provvedimenti conseguenti;

A norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

– di approvare l'ordine del giorno n. 1703 concernente misure urgenti a tutela dei professionisti e delle micro-imprese a fronte della crisi economico-finanziaria, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Preso atto della grave crisi dell'economia mondiale e delle sue ripercussioni sulla Lombardia;

Considerata la dichiarazione dello stato di recessione in cui versa il nostro Paese;

Valutata:

- la complessità e l'articolazione che ha assunto il mercato del lavoro in Lombardia, che sempre più utilizza i cosiddetti "lavoratori della conoscenza", auto imprenditori, consulenti freelance, lavoratori atipici e contratti flessibili;
- la condizione di sostanziale invisibilità di questi ultimi, costantemente esclusi da ogni forma di tutela di welfare, sebbene, soprattutto in Lombardia, rappresentino un asse portante per innovazione e produttività;

Si impegna e impegna la Giunta regionale

Ad attivare interventi legislativi atti a lenire gli effetti di questa crisi introducendo nuovi strumenti economici, finanziari e veri e

propri ammortizzatori sociali al fine di integrare tra i destinatari degli interventi anche le sopraccitate categorie di lavoratori;

Individualia come assi di intervento portanti:

1. interventi di finanziamento per il consolidamento e la sopravvivenza di quegli auto imprenditori che lavorano nell'ambito della conoscenza e in generale dei freelance;

2. un deciso coinvolgimento anche delle nuove categorie, attraverso il riconoscimento di proprie rappresentanze, nella "consulta delle professioni" in modo da coinvolgerli nello studio di interventi per rimodulare interventi pubblici per il settore».

Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Carlo Maccari – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2008013)

D.c.r. 18 novembre 2008 - n. VIII/729

Ordine del giorno concernente iniziative della Regione Lombardia nel contesto della crisi economico-finanziaria mondiale

(1.1.3)

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1705 presentato in data 18 novembre 2008, collegato al dibattito concernente la crisi mondiale dell'autunno 2008, i suoi riflessi sull'economia lombarda e provvedimenti conseguenti;

A norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

– di approvare l'ordine del giorno n. 1705 concernente indirizzi e misure urgenti a sostegno dei redditi, delle famiglie, del lavoro e delle imprese lombarde a fronte della crisi economico-finanziaria, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Considerati:

– la situazione di crisi economico-finanziaria che sta investendo l'intero sistema economico mondiale;

– il crollo dei principali mercati finanziari a cui stiamo assistendo;

– la problematica tenuta dell'economia reale che deve fare i conti con cambiamenti strutturali importanti;

– le ricadute in tema di crisi occupazionale, soprattutto sulle figure professionali non tutelate, di scarsa tenuta dei salari, di aumento dei prezzi di prodotti di prima necessità, che coinvolgeranno le famiglie lombarde;

Rilevato che la Regione Lombardia si è dotata di una legge 2 febbraio 2007, n. 1 che ha quale obiettivo principale il sostegno alla competitività del sistema produttivo per il quale rappresenta una straordinaria opportunità di sviluppo, soprattutto in questo momento di crisi;

Tenuto conto che la Giunta regionale ha già annunciato opportune iniziative per favorire risposte urgenti a questa situazione quali:

– una garanzia per il credito che prevede l'immissione a breve di 20 milioni nel sistema delle garanzie di secondo grado (Federfidi, artigiancredit) e, in seguito, ulteriori 30 milioni a valere sul fondo di garanzia Jeremie che si renderà attivo mediante evidenza pubblica, a favore di tutti i settori economici;

– un rifinanziamento del Fondo di rotazione per l'imprenditorialità (Frim), per un ammontare pari a 130 milioni a valere sui fondi della programmazione comunitaria 2007-2013 e sul Fondo unico nazionale, al fine di sostenere gli investimenti finalizzati allo sviluppo aziendale delle Micro e PMI tramite la concessione di prestiti agevolati (cofinanziamento a medio-termine, locazione finanziaria di beni strutturali e prestiti partecipativi);

– nei primi mesi del 2009, verrà attivato un Fondo Made in Lombardy, per un totale di 100 milioni di Finlombarda, oltre a 35 milioni di garanzie regionali a valere sulla programmazione comunitaria 2007-2013, in grado di attivare oltre 400 milioni di finanziamenti;

– un rifinanziamento di 48 milioni dal Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie dell'artigianato (misure A, B, C,) in grado di mobilitare almeno 400 milioni;

– iniziative di sostegno alle famiglie, soprattutto a quelle in situazioni di fragilità;

– sperimentazione di politiche attive sull'intero territorio regionale;

Consapevoli che tali strumenti devono essere sostenuti anche da interventi di respiro nazionale e internazionale;

Si impegna la Giunta regionale:

– a sostenere ulteriormente le famiglie lombarde partendo dalle fasce più deboli con particolare riguardo a quelle numerose e che sostengono gravosi impegni di cura;

– ad attivare, in particolare, misure aggiuntive specifiche per aiutare le famiglie a far fronte al problema del pagamento delle rate dei mutui casa o al rischio della perdita dell'immobile;

– ad implementare il fondo sostegno affitti, anche a seguito della riduzione del fondo nazionale deciso dal precedente governo;

– a proseguire nelle azioni di semplificazione secondo quanto indicato dalla legge regionale n. 1 del 2007, con particolare attenzione alle PMI e alle imprese artigiane e a dare seguito alle misure anti crisi annunciate per le imprese;

– a monitorare e riferire periodicamente in aula l'utilizzo dei fondi per le garanzie di secondo grado;

– a reperire nell'ambito del bilancio di previsione 2009 risorse che consentano di mantenere e incrementare i livelli di investimenti regionali, che, in questa fase di recessione, costituiscono ulteriore elemento di supporto al sistema economico;

– ad assumere le necessarie iniziative nei confronti del Governo:

• affinché siano garantiti al nostro sistema economico, con particolare attenzione al nostro sistema di PMI, strumenti di supporto e di incentivazione agli investimenti, utili per mantenere quei livelli di qualità che permettono di essere concorrenziali sui mercati internazionali;

• affinché siano incrementati gli strumenti mirati ad una migliore protezione sociale anche attraverso una cabina di regia denominata «Patto per il Lavoro» tra la Regione, le parti sociali ed economiche, tutto ciò in costante contatto con le competenti commissioni consiliari, e siano finanziate misure straordinarie di sostegno al reddito per le figure non tutelate dagli strumenti ordinari, promuovendo inoltre la stabilizzazione del lavoro e favorendo l'occupazione femminile;

• affinché siano rilanciati gli investimenti nell'ambito delle infrastrutture, prioritarie per la nostra Regione, anche tenendo conto della scadenza dell'EXPO 2015;

• affinché nell'ambito del settore del credito sia possibile proporre la sottoscrizione di un codice comportamentale nei confronti delle PMI, riservando alle stesse una quota costante dell'intero credito erogato dal sistema bancario;

• affinché venga attivato un severo controllo perché ad una riduzione dei tassi da parte della BCE, corrisponda una pronta riduzione da parte di tutto il sistema bancario;

• affinché nei provvedimenti anticrisi annunciati dal Governo ci sia un'attenzione particolare al sostegno degli affitti per le persone che gravano in situazioni di difficoltà;

– a sensibilizzare la Banca Europea per gli investimenti a mettere a disposizione del sistema economico lombardo strumenti finanziari facilmente fruibili anche dalle PMI;

– a verificare, attraverso le importanti relazioni internazionali che il Presidente Formigoni ha saputo promuovere e consolidare nel tempo, le sinergie tese a favorire la nascita di nuove opportunità di scambi commerciali;

– a proseguire le azioni avviate in questi anni a sostegno della ricerca, individuando strumenti sempre più efficaci di intesa con la Commissione Europea;

– a continuare l'azione tesa alla realizzazione, di concerto con il Governo, del federalismo quale strumento necessario e indispensabile per favorire gli interventi a sostegno della realtà socio-economica lombarda».

Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Carlo Maccari – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(BUR2008014)

D.p.g.r. 2 dicembre 2008 - n. 14098

(1.8.0)

Modifica decreti n. 19827 del 28 dicembre 2005 e n. 4138 del 23 aprile 2008 aventi ad oggetto «Nomina dei componenti della Commissione tecnica Malpensa, istituita ai sensi dell'art. 4 della l.r. 12 aprile 1999, n. 10»

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Richiamato il proprio precedente decreto n. 19827 del 28 dicembre 2005 con il quale sono stati nominati, come previsto dall'art. 4 della l.r. 12 aprile 1999, n. 10, i componenti della Commissione tecnica regionale Malpensa;

Richiamato altresì il proprio precedente decreto n. 4138 del 23 aprile 2008 che modifica il decreto prima richiamato, a motivo di sostituzione di alcuni componenti della Commissione tecnica regionale Malpensa;

Vista la d.g.r. n. 2 del 18 maggio 2005: «Costituzione delle Direzioni Generali, incarichi ed altre disposizioni organizzative – I provvedimento organizzativo 2005»;

Considerato che è necessario assicurare la presenza, nell'ambito della Commissione tecnica regionale Malpensa:

- di un dirigente di ciascuna delle Direzioni Generali regionali competenti in materia di territorio, urbanistica, ambiente, trasporti ed opere pubbliche;
 - di un tecnico o un esperto esterno in materie tecniche e legislative per ogni provincia interessata su designazione formalizzata dai competenti organi provinciali;
 - di un tecnico o un esperto esterno in materie tecniche e legislative indicato d'intesa dai sindaci dei Comuni inclusi nel Piano Territoriale d'Area Malpensa;
 - di quattro esperti esterni in materie tecniche e legislative;
- tutti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, in qualità di membro permanente;

Preso atto che:

– attualmente in seno alla Commissione tecnica regionale Malpensa, a seguito di riorganizzazione interna del personale, non risulta alcun rappresentante della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente nonché, a seguito delle ultime elezioni amministrative, non risulta alcun rappresentante della Provincia di Varese;

Preso inoltre atto che:

- la Provincia di Varese, con nota n. 19875 del 30 ottobre 2008, ha indicato il dott. Emanuele Monti quale membro permanente della Commissione tecnica regionale Malpensa;
- la Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, con nota n. 22391 del 21 novembre 2008, ha indicato la dott.ssa Anna Bonomo Dirigente della U.O. «Programmazione e progetti speciali di protezione ambientale», quale membro permanente della Commissione tecnica regionale Malpensa;

Ravvisata, conseguentemente, la necessità di modificare il punto 2. della parte dispositiva del decreto n. 19827 del 28 dicembre 2005 e del punto 1. del decreto n. 4138 del 23 aprile 2008, dando atto che i signori:

- Emanuele Monti è nominato membro permanente della Commissione tecnica Malpensa, quale rappresentante della Provincia di Varese, in sostituzione del signor Francesco Pintus;
- Anna Bonomo, Dirigente della U.O. «Programmazione e progetti speciali di protezione ambientale», è nominata membro permanente della Commissione tecnica Malpensa, quale rappresentante della Regione Lombardia, in sostituzione del signor Roberto Cova;

Decreta

1. di modificare, per quanto in premessa, il punto 2 del proprio precedente decreto n. 19827 del 28 dicembre 2005 ed il punto 1 del decreto n. 4138 del 23 aprile 2008, nominando i signori:
 - Emanuele Monti rappresentante designato dalla Provincia di Varese;
 - Anna Bonomo Dirigente della U.O. «Programmazione e progetti speciali di protezione ambientale» nominata dalla D.G. Qualità dell'Ambiente;

membri permanenti della Commissione tecnica regionale Malpensa;

2. di confermare in ogni loro parte i propri precedenti decreti n. 19827 del 28 dicembre 2005 e n. 4138 del 23 aprile 2008;

3. di notificare il presente decreto ai signori Emanuele Monti e Anna Bonomo e di inviarne copia a tutti i membri della Commissione tecnica regionale Malpensa;

4. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2008015)

D.g.r. 19 novembre 2008 - n. 8/8451

(4.7.1)

Programma regionale «Nuova generazione di idee – Le politiche e le linee di intervento per i giovani di Regione Lombardia» – Determinazioni in merito ai progetti cofinanziabili

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la d.g.r. n. 5323 del 2 agosto 2007 di presa d'atto della comunicazione alla Giunta Regionale dell'Assessore dott. Pier Gianni Prosperini avente ad oggetto: Documento programmatico sulle politiche giovanili: «Nuova generazione di idee. Le politiche e le linee d'intervento per i giovani di Regione Lombardia» che specifica obiettivi e strumenti per lo sviluppo di azioni innovative per i giovani;

Vista la d.g.r. n. 6108 del 12 dicembre 2007 che ha approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro in materia di politiche giovanili «Nuova generazione di idee» sottoscritto il 14 dicembre 2007 da Regione Lombardia, Ministero dello Sviluppo Economico e Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive (POGAS) della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dato atto che l'Accordo di Programma Quadro è uno degli strumenti di attuazione del piano regionale in materia di politiche giovanili e che prevede, prioritariamente, il cofinanziamento di progetti selezionati mediante l'attivazione di uno specifico invito a presentare proposte progettuali;

Vista la d.g.r. n. 6131 del 12 dicembre 2007 avente ad oggetto «Criteri per la selezione dei progetti in attuazione del programma «Nuova generazione di idee. Le politiche e le linee di intervento per i giovani di Regione Lombardia»;

Visto il decreto del dirigente dell'Unità Organizzativa Politiche per i Giovani n. 1278 del 14 febbraio 2008 con il quale è stato approvato l'invito alla presentazione di progetti integrati attuativi del suddetto programma;

Visto il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Giovani, Sport e Promozione Attività Turistica n. 6218 del 13 giugno 2008 con il quale è stato istituito il Nucleo Interdirezionale per la valutazione dei progetti integrati composto, oltre che dalla D.G. Giovani, Sport e Promozione Attività Turistica, dalle DD.GG Famiglia e Solidarietà Sociale, Istruzione, Formazione e Lavoro, Artigianato e Servizi, Presidenza – DC Programmazione Integrata, in quanto competenti nelle materie che riguardano gli obiettivi dell'invito e che coinvolgono le tematiche di maggiore rilevanza per lo sviluppo delle politiche giovanili;

Preso atto che con d.g.r. n. 7782 del 30 luglio 2008 la Direzione Generale Giovani, Sport e Promozione Attività Turistica è stata ridenominata Giovani, Sport, Turismo e Sicurezza ed è stato adeguato, con l'assegnazione della Struttura Sicurezza, l'incarico del Dirigente dell'Unità Organizzativa Politiche per i Giovani;

Vista l'Informativa alla Giunta dell'Assessore dott. Pier Gianni Prosperini del 19 settembre 2008 avente ad oggetto «Attuazione AdP Politiche Giovanili – Invito alla presentazione di progetti integrati in attuazione del programma «Nuova generazione di idee. Le politiche e le linee d'intervento per i giovani di Regione Lombardia» che evidenzia l'opportunità di cofinanziare tutti i progetti ammissibili;

Visto il decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa Giovani e Sicurezza n. 12994 del 13 novembre 2008 con il quale si approvano le risultanze delle attività svolte dal richiamato Nucleo Interdirezionale di valutazione, e si individuano n. 20 progetti ammissibili con punteggio pari o superiore a 60 punti, per una complessiva spesa di € 17.150.016,70, da realizzarsi nel rispetto di quanto stabilito nella d.g.r. n. 6131 del 12 dicembre 2007 e nel decreto n. 1278 del 14 febbraio 2008;

Ravvisata la necessità di dare attuazione a tutti i progetti sopra

riferiti al fine di non disperdere il patrimonio costituito da un alto livello progettuale e di consentire la sperimentazione delle azioni sull'intero territorio lombardo, che determinerà la messa a punto di modelli di intervento innovativi ed esportabili nonché permettere la nascita di nuove e più collaboranti aggregazioni che renderanno stabile la rete regionale delle politiche giovanili;

Ritenuto doversi procedere all'approvazione del piano di intervento dei progetti cofinanziabili per l'attuazione del programma regionale «Nuova Generazione di Idee» individuato nell'Allegato A (che forma parte integrante e sostanziale del presente atto) corrispondente alla realizzazione dei sopra riferiti 20 progetti i cui conseguenti oneri finanziari ammontanti complessivamente a € 17.150.016,00 saranno imputati per € 8.065.000,00 sul capitolo 2.6.1.2.239.7202 dell'esercizio finanziario in corso che presenta sufficiente disponibilità, per € 8.065.000,00 sul corrispondente capitolo del bilancio 2009, una volta integrato dalla quota di cofinanziamento di € 8.490.000,00 che perverrà dal Ministero dello Sviluppo Economico e per € 1.020.016,70 che troverà copertura sull'assegnazione dei Fondi FAS per l'anno 2009;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. Di approvare il piano di intervento dei progetti cofinanziabili relativi all'Invito alla presentazione di progetti integrati attuativi del Programma regionale «Nuova generazione di idee. Le politiche e le linee di intervento per i giovani di Regione Lombardia» individuato nell'allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di trasmettere al Dipartimento per la Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dello Sviluppo Economico il citato piano di intervento di cui all'allegato A per l'inserimento dei progetti nell'Accordo di Programma Quadro «Nuova Generazione di Idee».

3. Di dare atto che i conseguenti oneri finanziari ammontanti complessivamente a € 17.150.016,00 saranno imputati per € 8.065.000,00 sul capitolo 2.6.1.2.239.7202 dell'esercizio finanziario in corso che presenta sufficiente disponibilità, per € 8.065.000,00 sul corrispondente capitolo del bilancio 2009, una volta integrato dalla quota di cofinanziamento di € 8.490.000,00 che perverrà dal Ministero dello Sviluppo Economico e per € 1.020.016,70 che troverà copertura sull'assegnazione dei Fondi FAS per l'anno 2009.

4. L'attuazione della presente deliberazione sarà subordinata alla previsione di adeguata copertura finanziaria a valere sul bilancio 2009 che verrà approvato con legge e all'avvenuta assegnazione delle citate risorse da parte del Ministero competente.

5. Di disporre che i conseguenti provvedimenti di attuazione saranno adottati dal Dirigente dell'Unità Organizzativa Giovani e Sicurezza.

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO A

PIANO DI INTERVENTO DEI PROGETTI COFINANZIABILI

Pos.	N. prog.	Titolo	Capofila	Prov.	Tot.	A carico partenariato	Cofinanziamento Regione Lombardia	Tot. prog.	
1	21	Hubyoung – Piattaforma sussidiaria di valorizzazione del capitale umano dei giovani per azioni innovative nelle reti della provincia di Monza e Brianza	Comune di Monza	MI (MB)	86	1.592.846,00	1.031.698,00	2.624.544,00	
2	25	ST-ART UP: scegliere il futuro sperimentando il presente	Provincia di Milano	MI	79,5	2.262.592,00	1.211.388,00	3.473.980,00	
3	16	L'Officina dei Giovani	Comune di Milano -	MI	78	1.335.000,00	2.000.000,00	3.335.000,00	
4	1	Giovani Energie di Attivazione	SOL. CO. Solidarietà e Cooperazione	SO	75,5	420.000,00	401.000,00	821.000,00	
5	5	Musica in Rete	Provincia di Como	CO	75	1.191.350,00	1.139.700,00	2.331.050,00	
6	15	Lab.Com. Lo spazio dei giovani nella comunicazione	Provincia di Mantova	MN	74	644.000,00	941.000,00	1.585.000,00	
7	2	Crescere insieme per crescere tutti	Provincia di Pavia	PV	74	920.201,25	584.464,90	1.504.666,15	
8	3	Fuori Classe – Progetto per la valorizzazione delle competenze alla vita	Confcooperative di Brescia	BS	71	709.800,00	755.749,10	1.528.500,00	€ 8.065.000,00
			Confcooperative di Brescia (*)				62.950,90		
9	30	Pianeta Giovani: Creatività ed Opportunità	Comune di Cremona	CR	65,5	1.335.508,87	1.153.226,00	2.488.734,87	
10	19	Prospettive under 30	Comune di Desenzano del Garda	MN	64,5	540.240,00	659.760,00	1.200.000,00	
11	6	Hub Creativi per volare giovane: nuove idee dalle nuove generazioni	Consorzio SOL. CO. PRIULA	BG	62	700.000,00	1.030.227,80	1.730.227,80	
12	20	Retica	Università Cattolica del Sacro Cuore	MI	62	539.991,00	659.987,00	1.199.978,00	
13	17	Mosaico Giovani	Provincia di Varese	VA	62	1.634.806,00	1.342.933,00	2.977.739,00	
14	28	Walking on sunshine	Sci Club 90 Montecampione (BS)	BS	62	748.800,00	609.200,00	1.358.000,00	
15	7	I giovani nella rete della vita	Amico Charly ONLUS	MI	61,5	720.000,05	1.080.000,00	1.800.000,05	
16	27	La pratica ludica come paradigma della vita	Italia Ki-in Accademia dei giochi ONLUS	MI	61,5	385.000,00	445.000,00	830.000,00	
17	10	Touch Down	I.Re.F	MI	60,5	570.000,00	850.000,00	1.420.000,00	
18	4	Lavori in corso nel nord-ovest: cantieri creativi per la biennale dei giovani	Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme per lo sviluppo sociale	MI	60,5	240.000,00	360.000,00	600.000,00	
19	11	S.S.In. G. – Sistema territoriale per lo Sviluppo dell'Iniziativa Giovanile	Consorzio Consolida Soc. Coop. Sociale (LC)	LC	60,5	531.732,00	531.732,00	1.063.464,00	
20	29	Il territorio visto dai giovani: idee, progetti, sperimentazioni e lavoro	Istituto Sordomuti d'ambo i sessi (BG)	BG	60	200.000,00	300.000,00	500.000,00	€ 9.085.016,70
						17.221.867,17	17.150.016,70	34.371.883,87	
(*) Cofinanziamento rideterminabile eventualmente in € 818.700,00 (ulteriore quota di € 62.950,90) qualora dovessero rendersi disponibili ulteriori risorse									€ 17.150.016,70

(BUR2008016)

D.g.r. 26 novembre 2008 - n. 8/8495

(5.1.1)

Assegnazione di contributi straordinari per l'esecuzione di opere indifferibili di edilizia scolastica - Fondi bilancio 2008 (art. 4, comma 107 quater, l.r. n. 1/2000)**LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la l.r. 6 agosto 2007 n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e successive modificazione e integrazioni;

Considerato che l'art. 30 comma 7-bis della predetta legge prevede che fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'art. 7-bis della legge medesima, restano efficaci i provvedimenti relativi a interventi di edilizia scolastica adottati ai sensi delle ll.rr. n. 40/1974, n. 70/1980 e n. 1/2000;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1, art. 4, comma 107 quater il quale dispone che «oltre agli interventi di cui al comma 107, la Giunta regionale può procedere al finanziamento di opere edilizie che non possono essere differite per esigenze sorte a seguito di eventi che compromettano l'agibilità degli edifici scolastici e che non siano altrimenti finanziabili all'interno delle ordinarie procedure previste dalla Regione e dagli Enti Locali»;

Visto altresì il comma 107-quinquies dell'art. 4 della summenzionata l.r. 1/2000, il quale stabilisce che in applicazione dell'art. 5-bis della l.r. 70/1980, all'erogazione dei contributi relativi alle opere di edilizia scolastica, limitatamente alle province e ai comuni, provvede il direttore generale competente entro 30 giorni dall'approvazione dell'atto di concessione del beneficio - art. 17 della l.r. 12 luglio 1974, n. 40;

Vista la l.r. 18 giugno 2008, n. 17 «Assestamento di bilancio per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. del 13 giugno 2008, n. 7456 che, nel documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e bilancio pluriennale 2008/2010, all'UPB 2.1.1.3.278.5747 «Spese per opere di edilizia riguardanti edifici scolastici per interventi non differi-

bili a seguito di eventi imprevedibili che ne compromettano l'agibilità» ha previsto una disponibilità di competenza e di cassa di € 500.000,00 sull'esercizio finanziario dell'anno in corso;

Vista altresì la d.g.r. del 30 luglio 2008, n. 7755 di variazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2008, con cui all'UPB 2.1.1.3.278.5747 è stata incrementata la disponibilità di competenza e di cassa di € 300.000;

Visto l'art. 28-sexies della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 il quale stabilisce che l'ammontare dei contributi in capitale a fondo perduto è commisurato al valore delle opere ammesse a contributo e non può superare il 50% della spesa ritenuta ammissibile;

Preso atto delle richieste di contributo pervenute da parte degli Enti elencati nell'allegato «A», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, risultate complete della documentazione prevista e delle relazioni stilate, dopo sopralluogo, da funzionari delle competenti Sedi Territoriali della Regione Lombardia, attestante la reale necessità, urgenza e indifferibilità dell'intervento proposto;

Vista la d.g.r. del 6 agosto 2008, n. 7914 con la quale è stata disposta una prima assegnazione di contributi ai sensi della l.r. 1/2000 art. 4, comma 107-quater, per un importo complessivo di € 445.000,00;

Visti i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura»;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

Di assegnare agli Enti elencati nell'Allegato «A», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'importo complessivo di € 355.000,00, per l'esecuzione di opere di edilizia scolastica che non possono essere differite per esigenze di igiene e sicurezza al fine di garantire la piena funzionalità degli edifici, a valere sull'UPB 2.1.1.3.278 capitolo 5747 del Bilancio di previsione dell'esercizio 2008.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO «A»

L.r. 5 gennaio 2000 n. 1 art. 4, comma 107 quater

CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA IMPREVEDIBILI, URGENTI E INDIFFERIBILI - FONDI BILANCIO 2008

N. ord. e data richiesta	Ente beneficiario	Tipologia scuola	Opere ammesse a contributo	Data inizio, avanzamento e fine lavori	Contributo assegnato (€)
1 19.07.2008	Scuola Mat. Parr. «Maria Ausiliatrice» di Busto Arsizio (VA)	Infanzia	Adeguamento statico solai Sostituzione serramenti	01.10.2008 15.11.2008 20.12.2008	218.043,00
2 07.05.2008	Comune di Verrua Po (PV)	Secondaria	Sistemazione impianto termico Sistemazione impianto idrico-sanitario	30.09.2008 31.01.2009 30.09.2009	24.603,00
3 27.08.2008	Comune di Tartano (SO)	Infanzia/Primaria	Sistemazione tetto e bonifica murature	31.01.2009 31.03.2009 30.06.2009	96.000,00
4 27.08.2008	Comune di Ferno (VA)	Primaria/Secondaria	Sistemazione lucernari, controsoffitti, pluviali e intonaci	26.08.2008 26.11.2008 26.11.2008	7.104,00
5 08.10.2008	Comune di Robecco sul Naviglio (MI)	Primaria	Ripristino locali a seguito infiltrazioni d'acqua	22.12.2008 07.01.2009 07.01.2009	9.250,00

(BUR2008017)

D.g.r. 26 novembre 2008 - n. 8/8496

(3.1.0)

Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto, e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità di offerta socio-sanitarie**LA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 28 dello Statuto della Regione Lombardia che individua le funzioni della Giunta regionale ed, in particolare, la lettera l) che stabilisce che la Giunta regionale esercita le attribuzioni ad essa demandate dallo Statuto o dalle leggi e adotta ogni altro provvedimento per il quale la legge assegna, in via generale, la competenza alla Regione;

Richiamati gli artt. 11, 15 e 16 della l.r. 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;

Visto, in particolare, l'art. 11 che, alle lettere f), h), j), aa), attribuisce alla Giunta regionale le seguenti funzioni:

- determinazione degli schemi tipo dei contratti per l'acquisizione di prestazioni accreditate;
- individuazione degli indicatori per valutare l'efficacia e la qualità delle prestazioni erogate;
- definizione delle linee di indirizzo in materia di vigilanza e controllo;

Visto, altresì, l'art. 15 della medesima l.r. 3/2008, che disciplina le modalità di esercizio delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie e che, in particolare, per le unità di offerta socio sanitarie dispone che l'esercizio di queste è soggetto alla presentazione di una denuncia di inizio attività alla ASL competente per territorio;

Tenuto conto che l'art. 16, comma 2 della l.r. 3/2008 attribuisce alla Giunta regionale la disciplina delle modalità per la richiesta, la concessione e l'eventuale revoca dell'accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie, nonché per la verifica circa la permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento medesimo;

Considerato che, ai sensi della lettera b) dell'art. 14 della l.r. 3/2008, le ASL esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sulle unità di offerta pubbliche e private, sociali e sociosanitarie;

Dato atto altresì che, ai sensi dell'art. 4, comma 33 della l.r. n. 1/2000, le ASL esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste dagli artt. 23 e 25 del codice civile sulle persone giuridiche di diritto privato di cui al Libro primo, titolo secondo, che operano in ambito socio sanitario e socio assistenziale;

Vista la d.g.r. n. 7438 del 13 giugno 2008 che, in applicazione dell'art. 5, comma 2 della l.r. 3/2008, ha individuato le unità di offerta sociosanitarie che costituiscono la rete di cui all'articolo 1, comma 2 della l.r. n. 3/2008;

Ritenuto, pertanto, di dover emanare specifiche disposizioni in ordine alla applicazione delle norme citate di cui l.r. n. 3/08, al fine di disciplinare le modalità di esercizio e di accreditamento delle unità d'offerta sociosanitarie e di dettare linee di indirizzo alle ASL in ordine all'attività di vigilanza e controllo;

Ritenuto di approvare il documento allegato A) al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto «Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto, e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità di offerta sociosanitarie»;

Visto l'art. 30 della l.r. 3/2008 che fa salvi i provvedimenti emanati per effetto della l.r. 1/86 e 1/2000 ed in particolare i provvedimenti elencati nell'appendice b) dell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che lo schema tipo di contratto di accreditamento, di cui all'appendice D dell'allegato A), si applica con decorrenza immediata per le unità di offerta sociosanitarie soggette a nuovo accreditamento e, per le unità di offerta già accreditate e contrattate, con decorrenza dalla data di scadenza dei contratti in vigore;

Ritenuto altresì necessario prevedere la decorrenza del 1° gennaio 2009, ai fini dell'applicazione delle nuove procedure riguardanti l'accreditamento, previste nell'allegato A, al fine di consentirne l'effettiva capillare conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati;

Dato atto che, in conformità a quanto previsto dalle dd.g.r. 30 luglio 2008, n. 8/7797 «Rete dei servizi alla persona in ambito sociale socio-sanitario - Istituzione del tavolo di consultazione dei soggetti del Terzo settore (art. 11, comma 1, lettera m), l.r. n. 3/2008)» e n. 8/7798 «Rete dei servizi alla persona in ambito sociale socio-sanitario - Istituzione degli organismi di consultazione degli Enti Locali, dei soggetti di diritto pubblico e privato, delle Organizzazioni sindacali (art. 11, comma 1, lettera m), l.r. n. 3/2008)», il presente atto è stato sottoposto alla consultazione degli organismi istituiti con le citate deliberazioni, così come risulta dai verbali agli atti in data 8 ottobre 2008, 15 ottobre 2008 e 10 novembre 2008;

Visto il capitolo 4 del piano sociosanitario 2007/2009 che disciplina le regole di governo del sistema;

Visti i prodotti 5.2.1.3 e 5.2.1.5 relativi all'obiettivo della Giunta regionale 5.2.1 «Governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali» che riguardano rispettivamente:

- l'elaborazione di provvedimenti amministrativi di applicazione della l.r. n. 3/08 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario»;

- la definizione di criteri per l'attivazione di nuove forme di vigilanza e controllo della qualità in ambito socio-sanitario;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

Vista la l.r. n. 20/08 e i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Ravvisato di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, per la comunicazione al Consiglio regionale, nonché per la pubblicazione sul sito internet della Regione ai fini della più ampia diffusione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di emanare, in applicazione degli artt. 11, 15 e 16 della l.r. 3/2008 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario», disposizioni al fine di disciplinare le modalità di esercizio e di accreditamento delle unità d'offerta sociosanitarie e di dettare linee di indirizzo alle ASL in ordine all'attività di vigilanza;

2. di approvare il documento allegato A) avente ad oggetto «Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto, e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità di offerta sociosanitarie», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che lo schema tipo di contratto di accreditamento, di cui all'appendice D dell'Allegato A, si applica con decorrenza immediata per le unità di offerta sociosanitarie soggette a nuovo accreditamento e, per le unità di offerta già accreditate e contrattate, con decorrenza dalla data di scadenza dei contratti in vigore;

4. di stabilire la data del 1° gennaio 2009 come decorrenza ai fini dell'applicazione delle nuove procedure riguardanti l'accreditamento, procedure previste nell'allegato A, al fine di consentirne l'effettiva capillare conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, la comunicazione al Consiglio regionale, nonché la pubblicazione sul sito internet della Regione ai fini della più ampia diffusione.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO A

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO,
ACCREDITAMENTO, CONTRATTO
E LINEE DI INDIRIZZO PER LA VIGILANZA
ED IL CONTROLLO DELLE UNITÀ
D'OFFERTA SOCIOSANITARIE**

1. L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ E DIA
 - 1.1. Che cos'è una DIA
 - 1.2. Casi di utilizzo della DIA
 - 1.3. Casi di non utilizzo e procedimenti alternativi
 - 1.4. Chi presenta la DIA
 - 1.5. I requisiti di esercizio/autorizzazione
 - 1.6. I requisiti della struttura
 - 1.7. I requisiti gestionali
 - 1.8. Dove si presenta la DIA
 - 1.9. Come si presenta la DIA - Procedura
 2. L'ACCREDITAMENTO
 - 2.1. Che cos'è
 - 2.2. Chi presenta la richiesta di accreditamento
 - 2.3. I requisiti di accreditamento
 - 2.4. Dove e come si presenta
 - 2.5. Descrizione dell'iter di accreditamento - Procedura
 - 2.6. Quando è necessario rinnovare la procedura
 - 2.7. Quando è possibile l'utilizzo di strumenti semplificati della procedura
 - 2.8. La revoca dell'accreditamento
 3. IL CONTRATTO
 - 3.1. Che cos'è
 - 3.2. Chi lo sottoscrive
 - 3.3. Elementi essenziali ed aggiuntivi
 - 3.4. Il patto di accreditamento
 - 3.5. Obblighi discendenti dalla remunerazione delle prestazioni
 - 3.6. Cessione di crediti nascenti dal contratto di accreditamento
 - 3.7. Cause di risoluzione del contratto e del patto di accreditamento
 4. LA VIGILANZA
 - 4.1. Principi generali
 - 4.2. Vigilanza sugli aspetti amministrativi
 - 4.3. Vigilanza sugli aspetti tecnici
 - 4.4. I controlli sulle fondazioni che gestiscono unità d'offerta sociosanitarie
 5. IL CONTROLLO DI APPROPRIATEZZA
 - 5.1. Che cos'è
 - 5.2. Indicatori di rischio per il campionamento della verifica di appropriatezza delle prestazioni
 - 5.3. I controlli amministrativi
 - 5.4. L'organizzazione della attività di vigilanza e controllo
- APPENDICE A - Normativa ed aspetti giuridici relativi all'ente gestore
 APPENDICE B - Elenco provvedimenti requisiti esercizio e accreditamento
 APPENDICE C - Il responsabile del procedimento amministrativo
 APPENDICE D - Contratto tipo e clausole contrattuali per le specifiche unità d'offerta, certificazione rete ai fini fiscali

1. ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ E DIA

1.1 Che cos'è una DIA

La Denuncia di Inizio Attività è una dichiarazione di avvio di attività corredata da atti probanti il pieno possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa. Essa è stata introdotta dalla l.r. n. 8/2007, con integrazioni successive con l.r. n. 3/2008 (1), in sostituzione della precedente autorizzazione al funzionamento.

Allo stato attuale, e in virtù della d.g.r. n. 7438 del 13 giugno 2008 di applicazione dell'art. 5 comma 2° della l.r. n. 3/08, la DIA è prevista per le seguenti unità di offerta socio sanitarie:

- le residenze sanitarie assistenziali per anziani;
- i centri diurni integrati per anziani;
- le residenze sanitarie assistenziali per disabili;
- i centri diurni per disabili;
- gli hospice;
- i servizi che operano nel settore delle dipendenze;
- i consultori;
- le strutture di riabilitazione, con esclusione di quelle a regime di ricovero.

La presentazione della DIA abilita il gestore della unità d'offerta a porre in esercizio l'attività nel rispetto dei termini successivamente esplicitati. Essa comporta altresì una responsabilità diretta ed esclusiva del gestore, oltre che le inevitabili conseguenze sul piano amministrativo (2).

La DIA consente l'avvio di una unità d'offerta e, quindi, l'inserimento della stessa nella rete socio sanitaria; non è però sufficiente per operare per conto del servizio sanitario regionale, né per porre a carico dello stesso gli oneri.

1.2 Casi di utilizzo della DIA

Premesso che l'avvio di una nuova unità d'offerta socio sanitaria presuppone il pieno possesso di tutti i requisiti di funzionamento stabiliti dalla normativa vigente, la Denuncia di Inizio Attività viene utilizzata nei seguenti casi:

- a) messa in esercizio di unità d'offerta, da intendersi come allestimento di tutte le misure organizzative, gestionali, tecnologiche e strutturali necessarie per iniziare l'attività;
- b) variazione della capacità ricettiva o trasformazione di strutture esistenti, da intendersi come aumento o riduzione della capacità di accoglienza o di erogazione dei servizi o delle prestazioni, oppure come modifica della tipologia dell'unità d'offerta tra quelle individuate dalla Regione;
- c) trasferimento in altra sede di unità d'offerta esistenti, da intendersi come modifica della sede in cui è svolta l'attività, anche quando ciò avviene all'interno dello stesso Comune, a prescindere dalla sede legale dell'ente gestore;
- d) eventi estintivi dell'ente gestore: nel caso di persone giuridiche private può trattarsi delle ipotesi di scioglimento, fusione per incorporazione o mediante costituzione di un nuovo ente. Nel caso di enti pubblici, può trattarsi di successione tra enti, anche per effetto di intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento. Nel caso di soggetti del Terzo Settore, può trattarsi anche di modifiche dello statuto che intervengano sugli scopi sociali.

Nel caso di cambiamento del soggetto gestore, si dovrà procedere ad una volta della DIA che dovrà essere trasmessa alla Regione ed all'ASL competente anche per i provvedimenti descritti nel capitolo «Accreditamento», al paragrafo 2.7, nel caso di unità di offerta accreditate. Per questa tipologia, non rientrando nei casi previsti dall'art. 15 della l.r. 3/08, non devono trascorrere preventivamente 30 gg. per l'avvio dell'attività, salvo quanto specificamente previsto nel già richiamato paragrafo 2.7.

Per una disamina più approfondita delle fattispecie indicate ai punti c) e d) si rimanda alla appendice A.

1.3 Casi di non utilizzo della DIA e procedimenti alternativi

Nei seguenti casi non può essere utilizzata la DIA, pertanto il relativo procedimento va istruito e portato a compimento secondo le norme precedentemente in vigore e, quindi, mediante il rilascio del provvedimento di autorizzazione:

- a) strutture riabilitative a regime di ricovero;
- b) unità d'offerta per le quali siano state già presentate domande di autorizzazione alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 8/2007;
- c) unità d'offerta in possesso di autorizzazione provvisoria

comportante l'obbligo di attuazione del piano programma di adeguamento ai requisiti previsti, da compiersi entro i tempi stabiliti;

d) processi di trasformazione e riconversione da unità d'offerta sociosanitarie già autorizzate, laddove sia richiesta l'adozione di un piano programma per l'adeguamento ai requisiti previsti.

Nel caso, invece, di modificazione della persona del legale rappresentante o dell'amministratore del soggetto gestore, sulla base della comunicazione del nuovo gestore, è sufficiente l'annotazione negli atti esistenti.

Nel caso in cui l'ASL gestisca direttamente unità d'offerta, ed abbia assunto un modello organizzativo di netta separazione tra i compiti di programmazione/controllo delle unità d'offerta direttamente gestite ed i compiti di gestione/erogazione (la separazione di questi compiti deve risultare dal piano di organizzazione dell'ASL), il Direttore Generale dell'ASL adotta un apposito provvedimento, in cui prende atto delle verifiche condotte dalle strutture competenti della propria azienda in ordine alla presenza di tutti i requisiti previsti, precisando espressamente la netta separazione tra i compiti di programmazione /controllo e quelli di gestione/erogazione.

1.4 Chi presenta la DIA

La DIA è presentata dall'ente gestore attraverso il Legale rappresentante, che risponde della corretta gestione dell'unità d'offerta. Il legale rappresentante deve presentare il certificato penale. Nel caso di convenzioni tra Comune o ASL con Enti privati per la gestione dell'unità d'offerta, la DIA è presentata dal Legale rappresentante dell'ente privato convenzionato.

1.5 I requisiti di esercizio/autorizzazione

Ai fini dell'esercizio, l'unità d'offerta deve possedere i requisiti strutturali, gestionali, tecnologici ed organizzativi previsti dal d.P.R. 14 gennaio 1997, oltre che quelli previsti dalla specifica normativa regionale, indicati contestualmente a quelli di accreditamento nell'appendice B.

Per quanto riguarda le certificazioni previste dalla legge, si precisa che possono essere allegate alla DIA o ne può essere dichiarato il possesso, ai sensi della disciplina in materia di autocertificazione.

Schematicamente, i requisiti per l'esercizio della attività delle diverse unità di offerta riguardano i seguenti aspetti:

1. strutturali;
2. gestionali: standard assistenziali specifici;
3. tecnologici: impianti, arredi e attrezzature;
4. organizzativi.

(1) L.r. n. 3/2008

Art. 15 (Modalità di esercizio delle unità d'offerta)

1. L'esercizio delle strutture relative alle unità d'offerta della rete sociale di cui all'art. 4, comma 2, è soggetto alla presentazione di una comunicazione preventiva al Comune e alla ASL competente per territorio, che certifichi, da parte del gestore, il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali.

2. L'esercizio delle unità d'offerta sociosanitarie è soggetto alla presentazione di una denuncia di inizio attività alla ASL competente per territorio, fermo restando il possesso dei requisiti minimi stabiliti dalle disposizioni vigenti. In caso di apertura, modifica sostanziale, trasferimento in altra sede di unità d'offerta residenziali e semiresidenziali, *comprese quelle diurne, l'attività può essere intrapresa solo dopo che sia decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività.*

3. In caso di accertata carenza dei requisiti minimi previsti dalla vigente normativa, l'ASL o il Comune per quanto di competenza, previa diffida ed impartendo le eventuali prescrizioni, dispone la chiusura della struttura e la revoca dell'eventuale atto di accreditamento. In caso di accertato pericolo per la salute o per l'incolumità delle persone, l'autorità competente dispone l'immediata chiusura della struttura e prescrive le misure da adottare per la ripresa dell'attività.

(2) In questa materia trova applicazione il disposto di cui all'art. 21 comma 1° della legge n. 241/1990, che estende l'applicazione dell'art. 483 del codice penale ai casi di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni nell'ambito dei procedimenti relativi alle denunce di inizio attività. In questi casi, inoltre, gli effetti autorizzativi delle dichiarazioni rese vengono meno e quindi l'attività dovrà intendersi avviata abusivamente. Allo stesso modo trovano applicazione nella fattispecie le disposizioni dettate dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».

1.6 I requisiti strutturali

L'esercizio dell'attività deve essere compatibile con i vincoli posti sull'immobile in cui ha sede l'unità d'offerta, sia relativamente alla destinazione d'uso che per quanto riguarda eventuali vincoli derivanti da finanziamenti statali o regionali. Qualora l'unità di offerta sia stata realizzata con finanziamenti regionali o statali, si applicano le disposizioni di cui alla d.g.r. 5508/2007.

Nel caso la struttura non sia di proprietà del gestore, esso dovrà produrre idonea documentazione relativa al titolo di godimento dell'immobile che dovrà altresì essere compatibile con l'attività che si intende avviare.

1.7 I requisiti gestionali

In funzione della attività che si intende avviare deve risultare la adeguatezza quantitativa e qualitativa della dotazione di personale, e delle competenze e specifiche professionalità impiegate nell'unità d'offerta.

Si richiama qui, data l'importanza e la delicatezza della materia, il d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 che ha introdotto il vincolo per gli enti gestori di tutte le strutture residenziali equiparabili a quelle di ricovero e cura, sia pubbliche che private, con oltre 50 lavoratori, della istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda, e per queste il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno, quindi con contratto di lavoro subordinato.

1.8 Dove si presenta la DIA

La DIA deve essere presentata direttamente, oppure inviata, al competente ufficio/sportello/servizio dell'ASL di ubicazione dell'unità d'offerta; copia per conoscenza della sola istanza (esclusa la documentazione) deve essere trasmessa anche al Comune di ubicazione dell'unità d'offerta stessa ed alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

1.9 Come si presenta la DIA - procedura

La DIA è presentata con le stesse modalità impiegate per le istanze di autorizzazione al funzionamento di cui alla normativa precedente e, pertanto, deve essere corredata dalla documentazione prevista dalle vigenti disposizioni regionali concernenti i requisiti: strutturali, gestionali, tecnologici ed organizzativi, richiesti alle unità di offerta sociosanitarie.

Attenendosi ad una lettura coordinata delle norme di cui alla l.r. 8/2007 e l.r. 3/2008, il procedimento dovrà essere il seguente:

a) presentazione della DIA, attraverso la modulistica predisposta dall'ASL, direttamente allo sportello dell'ASL stessa, oppure mediante raccomandata a.r. o per posta elettronica certificata. Copia della DIA va inviata per conoscenza al Comune in cui si intende avviare l'attività ed alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

La decorrenza della DIA coincide con la registrazione di protocollo (fa testo il timbro di protocollo dell'ASL, la quale deve sapersi organizzare per evitare ritardi nell'istruttoria o nei controlli).

Il denunciante dovrà indicare il titolo di godimento dell'immobile in cui ha sede l'unità di offerta e che sia compatibile con la destinazione d'uso dello stesso;

b) nel caso di presentazione diretta della DIA all'ufficio competente dell'ASL, viene immediatamente verificata la completezza della documentazione e la ricevibilità della istanza. Nel caso di invio in altra forma, l'ufficio competente dell'ASL comunica all'interessato, entro un termine massimo di 5 giorni, l'avvio del procedimento amministrativo, con segnalazione del/i responsabile/i del procedimento e dell'istruttoria (vedi appendice C); richiede i documenti eventualmente mancanti;

c) l'ASL dovrà comunicare alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale l'esito del procedimento amministrativo.

Con riferimento alla procedura amministrativa inerente alla DIA, vengono rappresentate le casistiche maggiormente significative:

- avvio di una nuova unità d'offerta a carattere residenziale o semiresidenziale, oppure riconversione di unità d'offerta purché in possesso di tutti i requisiti: nel caso che la documentazione presentata sia completa, l'attività potrà essere avviata trascorsi 30 giorni dalla decorrenza della DIA. Entro i 30 giorni dovrà essere effettuato il sopralluogo di vigilanza per verificare il possesso dei requisiti, in caso di esito negativo della vigilanza, viene fissato un termine per l'adeguamento, e l'avvio dell'attività potrà avvenire solamente dopo che l'ente gestore abbia adempiuto a quanto prescritto dall'ASL e la stessa lo accerti.

Se la documentazione è incompleta, nella comunicazione al gestore viene fissato un termine massimo di 15 giorni per l'integrazione di quanto presentato. La richiesta di integrazione interrompe i termini del procedimento che decorreranno dal momento di presentazione della documentazione integrativa. Nel frattempo l'attività viene inibita e potrà essere avviata, in assenza di diverse disposizioni della ASL, decorsi 30 giorni dalla presentazione della documentazione integrativa. Per l'attività di vigilanza ed i relativi effetti, si riconferma quanto scritto sopra;

- avvio di una nuova unità d'offerta a carattere ambulatoriale: nel caso la documentazione presentata sia completa, l'attività potrà essere immediatamente avviata solo se la DIA viene presentata direttamente presso gli uffici competenti dell'ASL e sia stata accertata la completezza della documentazione. Nel caso che la DIA sia presentata mediante raccomandata a.r. o per posta elettronica certificata, l'avvio dell'attività potrà avvenire solo dopo aver ricevuto positiva comunicazione dell'ASL circa la protocollazione della DIA. In tutti questi casi è necessario che la visita di vigilanza sia effettuata il più presto possibile e, comunque, entro 30 giorni. In caso di esito negativo della vigilanza, viene fissato un termine per l'adeguamento, l'attività viene inibita e potrà essere riavviata solamente dopo che l'ente gestore abbia adempiuto a quanto prescritto dall'ASL e la stessa lo accerti.

Se la documentazione è incompleta, nella comunicazione al gestore viene fissato un termine massimo di 15 giorni per l'integrazione di quanto presentato. La richiesta di integrazione interrompe i termini del procedimento, pertanto, l'attività viene inibita e potrà essere avviata o riavviata, in assenza di diverse disposizioni della ASL, dalla presentazione della documentazione integrativa. Per l'attività di vigilanza ed i relativi effetti, si riconferma quanto scritto sopra;

- modifica sostanziale (3) o riconversione di un'unità d'offerta già attiva: in questi casi dovrà essere seguita la stessa procedura prevista nel caso di avvio di una nuova unità d'offerta e la DIA dovrà riguardare tutta la struttura interessata dalla modifica;

- modifica della sola capacità ricettiva di un'unità d'offerta già attiva a carattere residenziale, semiresidenziale, o ambulatoriale per strutture in possesso di autorizzazione definitiva o per cui sia già presentata DIA con esito positivo: in questi casi, in cui non si verifichino le condizioni di cui alla nota 3, dovrà essere seguita la stessa procedura prevista nel caso di avvio di una nuova unità d'offerta solo con riferimento ai nuovi posti/trattamenti che si andranno ad attivare. La variazione della capacità ricettiva per le strutture residenziali e semiresidenziali può essere agita dopo 30 giorni dalla decorrenza della DIA. La ASL è tenuta ad effettuare la vigilanza entro 30 giorni dal ricevimento della DIA;

- unità d'offerta gestita direttamente da ASL che non abbia assunto un modello organizzativo di netta separazione tra i compiti di programmazione/controllo delle unità d'offerta direttamente gestite ed i compiti di gestione/erogazione: il Direttore Generale della ASL di ubicazione dell'unità d'offerta, deve presentare la DIA alla ASL territorialmente competente ad effettuare l'attività di vigilanza incrociata (di norma da individuare nell'azienda confinante con maggiore popolazione residente o comunque in quella appositamente indicata dalla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale) e per conoscenza al Comune di ubicazione dell'unità d'offerta ed alla Regione. L'ASL competente per la vigilanza si atterrà alle stesse regole e tempi più sopra definiti, inviando comunicazione dell'esito della vigilanza all'ASL che ha presentato la DIA ed alla Regione;

- attività avviata non rispettando le modalità ed i tempi previsti nei diversi casi sopra indicati: l'ASL dovrà emettere provvedimento inibitorio ed adottare tutti gli atti inerenti l'esercizio abusivo di attività;

- perdita di un requisito o riscontro dell'insussistenza di un requisito successivamente all'inizio dell'attività: qualora non vengano a crearsi situazioni di rischio per l'utenza, l'ASL invita-diffida a ripristinare il requisito entro un termine massimo di 15 giorni, trascorso infruttuosamente tale termine, l'ASL pone in essere le procedure per la sospensione o chiusura dell'attività. Laddove si riscontri una situazione di rischio per l'utenza, si procede all'immediata chiusura dell'attività ed al trasferimento degli utenti in unità d'offerta idonea.

(3) Per modifica sostanziale si intende ogni modificazione di tipo strutturale che comporta variazioni catastali e/o pone l'obbligo di rilascio di nuove certificazioni (antincendio, agibilità, ...).

2. L'ACCREDITAMENTO

2.1 Che cos'è

L'accreditamento istituzionale è riconosciuto per effetto di un provvedimento amministrativo, è rilasciato a favore di un soggetto giuridico (soggetto accreditato), il quale viene abilitato ad erogare prestazioni per conto del servizio sociosanitario regionale. L'accreditamento è presupposto necessario per poter accedere al contratto e, quindi, per ottenere la remunerazione delle prestazioni da parte del sistema sociosanitario.

L'accreditamento istituzionale di una unità d'offerta si manifesta con un provvedimento regionale, a seguito di apposita istanza e compatibilmente con la programmazione regionale. L'accreditamento presuppone l'autorizzazione (oggi, la presentazione di una DIA completa ed il possesso dei requisiti dichiarati) ed è subordinato alla rispondenza del gestore dell'unità d'offerta ai requisiti ulteriori di qualificazione. (4)

La giurisprudenza esclude ogni automatismo nell'estensione del rapporto di accreditamento (anche in caso di successione tra enti), dovendosi sempre accertare i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa vigente (cfr. Cons. St., sez IV, 8 marzo 2001, n. 1349). (5)

Da quanto sopra consegue che:

a) l'oggetto dell'accreditamento è esattamente l'oggetto della DIA (o dell'autorizzazione), pur essendo possibile che il primo possa riguardare anche solo una parte della seconda;

b) DIA (o autorizzazione) ed accreditamento sono relativi al soggetto gestore, cioè alla persona giuridica o fisica titolare della unità d'offerta e che presenta la DIA e l'istanza di accreditamento;

c) se una persona giuridica o fisica gestisce più unità d'offerta, sono necessarie distinte DIA (o autorizzazioni) e, quindi, distinti accreditamenti;

d) ciò che rileva ai fini della DIA (o autorizzazione) e, quindi, dell'accreditamento è l'esercizio di quella attività condotta all'interno di quella specifica unità d'offerta, e non solo la sede in quanto tale;

e) gli atti tra privati che dovessero avere ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta e, quindi, il subentro di un soggetto ad un altro nella gestione non hanno efficacia ai fini dei rapporti con la pubblica amministrazione, con particolare riferimento all'accreditamento, in mancanza di uno specifico atto regionale che ne disponga la volta in capo al nuovo gestore, previa verifica dei requisiti soggettivi. In questi casi, la volta è disposta con decreto del Direttore Generale Famiglia e Solidarietà Sociale. Si ribadisce che comunque le volture possono essere approvate nei limiti previsti dalla d.g.r. n. 5508/07 richiamata nell'appendice A.

L'accreditamento implica un innalzamento dei livelli qualitativi del servizio rispetto all'autorizzazione e l'assunzione di una serie di obblighi nei confronti del servizio socio sanitario regionale.

2.2 Chi presenta la richiesta di accreditamento

La richiesta di accreditamento è presentata dall'ente gestore attraverso il Legale rappresentante, che risponde della corretta gestione dell'unità d'offerta e che deve attestare il possesso dei requisiti soggettivi previsti. Il legale rappresentante deve presentare il certificato penale.

Di seguito sono riportati i requisiti di onorabilità per l'esercizio in materia di unità d'offerta sociosanitarie, relativi alla persona fisica che rappresenta legalmente l'unità d'offerta o alla quale sono stati conferiti poteri di amministrazione, da attestare mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge:

- non aver riportato condanna definitiva (compresa la sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) per reati gravi (6) in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale;
- non aver riportato condanne penali per fatti imputabili all'esercizio di unità d'offerta del sistema sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale;
- non essere incorso nella applicazione della pena accessoria della interdizione da una professione o da un'arte e interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- non essere sottoposto a procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione;
- non avere provocato, per fatti imputabili a colpa del soggetto

gestore, accertata giudizialmente, la risoluzione dei contratti di accreditamento, stipulati negli ultimi dieci anni per la gestione della medesima unità d'offerta;

- di non essere soggetto rientrante nelle altre fattispecie previste dall'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006.

Non possono essere accreditati enti gestori che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

2.3 I requisiti di accreditamento

Schematicamente, i requisiti di accreditamento delle diverse unità di offerta, aggiuntivi o migliorativi, rispetto a quelli richiesti per l'esercizio dell'attività/autorizzazione, riguardano i seguenti aspetti:

1. strutturali: dimensioni/articolazione degli spazi, individuali e comuni;
2. gestionali: standard assistenziali differenti specifici e coerenti, con corretta applicazione del contratto collettivo al personale;
3. tecnologici: impianti, arredi e attrezzature (es. impianto gas medicale, letti a snodo ecc.);
4. organizzativi: carta dei servizi (contenente strumenti per la rilevazione della *customer satisfaction*), Piano Assistenza Individuale (PAI) e fascicoli sanitario assistenziali, linee guida, protocolli, attività progettuali, debito informativo, ivi compresa la scheda struttura.

L'art. 4 della l.r. n. 31/1997 attribuisce alla Giunta regionale il compito di fissare i criteri ed i requisiti strutturali, gestionali e di qualità richiesti per l'accreditamento delle unità d'offerta che erogano servizi sociosanitari integrati, di intesa con la competente commissione consiliare.

La Giunta regionale si è espressa sull'individuazione dei predetti requisiti di accreditamento, nonché di quelli di esercizio, con i provvedimenti citati nell'appendice B.

2.4 Dove e come si presenta

La richiesta di accreditamento è presentata alla Giunta regionale tramite la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale ed alla ASL territorialmente competente.

Può essere presentata direttamente agli sportelli, oppure mediante raccomandata a.r. o per posta elettronica certificata, secondo le modalità indicate dagli uffici competenti.

(4) Sul diritto all'accreditamento, si è pronunciato il Consiglio di Stato (sent. Cons. Stato n. 1349 dell'8 marzo 2001): «la struttura sanitaria che dimostri di possedere i requisiti ulteriori, non potrà ritenersi titolare di un diritto al rilascio dell'accreditamento; essa sarà, infatti, soggetta al giudizio discrezionale della Regione, la quale in una prima fase valuterà l'idoneità della struttura a osservare le prescrizioni regionali dettate in relazione al fabbisogno di assistenza e alla garanzia dei livelli essenziali ed uniformi, nonché degli eventuali livelli integrativi locali; successivamente, procederà all'accertamento della sua effettiva capacità di assicurare l'erogazione delle prestazioni nel rispetto di tali esigenze». Si veda anche Cons. St. 25 agosto 2008, n. 4076.

(5) Precisa il Consiglio di Stato: «Per il carattere strettamente personale e la rilevanza pubblicistica degli interessi in gioco, *id est* per la natura indisponibile dei rapporti giuridici cui afferiscono, l'autorizzazione e l'accreditamento non possono rientrare nel complesso dei beni aziendali suscettibili di trasferimento fra le parti con automatico subentro del cessionario, stante il principio, di ordine generale, di immutabilità dei soggetti autorizzati nei rapporti con la p.a., conformemente peraltro alla prescrizione dell'art. 2558 c.c., secondo cui il cessionario dell'azienda non può subentrare nei rapporti che abbiano carattere personale».

(6) Sulla gravità del reato la giurisprudenza ha elaborato alcuni parametri:

- a) trattasi di reati contro l'incolumità delle persone o contro la p.a.;
 - b) trattasi di reati direttamente connessi alla specifica attività lavorativa oggetto di contratto;
- In questi casi occorrerà tenere conto:
- a) se sia intervenuta o meno una sentenza di riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p.;
 - b) se siano state riconosciute o meno le circostanze attenuanti;
 - c) l'esistenza di recidiva, soprattutto specifica;
 - d) il tempo trascorso dall'ultima condanna dal momento della stipula del contratto.

Tutto ciò deve costituire oggetto di valutazione e di adeguata motivazione del provvedimento, preceduta da ampio contraddittorio, evitando automatismi.

2.5 Descrizione dell'iter di accreditamento - Procedura

Occorre ricordare che l'accreditamento può essere richiesto solo dopo che l'unità d'offerta abbia iniziato l'attività a seguito del completamento del procedimento di presentazione della DIA o di autorizzazione. L'istanza di accreditamento pertanto, non potrà essere presentata contestualmente alla DIA o richiesta di autorizzazione.

Per inizio dell'attività/esercizio si intende la capacità (strutturale, organizzativa, gestionale) di erogare le prestazioni o i servizi da accreditare. Non costituisce, invece, una condizione necessaria l'effettiva presenza degli ospiti all'interno della unità d'offerta.

L'iter da seguire è il seguente:

1. espressione di parere da parte dell'ASL o presentazione della perizia asseverata da parte del gestore. Nell'esprimere il parere l'ASL dovrà:

- accertare il titolo di legittimazione del legale rappresentante dell'ente gestore nonché i requisiti soggettivi (ivi compresi quelli di onorabilità), nei modi di cui all'art. 38 d.lgs. n. 163/2006;
- accertare i dati relativi al proprietario dell'immobile ed il titolo di godimento dell'immobile in cui ha sede l'unità d'offerta da parte del soggetto gestore (se diverso dal proprietario), dal quale risulti la disponibilità dell'immobile ai fini dell'esercizio dell'unità d'offerta per la quale si chiede l'accreditamento;
- accertare che l'ente gestore (e il proprietario dell'immobile in cui ha sede l'unità d'offerta) non sia sottoposto a procedure fallimentari.

Le procedure che precedono non si applicano nel caso in cui la domanda di accreditamento venga presentata immediatamente dopo la comunicazione della conclusione e dell'esito positivo del procedimento amministrativo di autorizzazione o di verifica della DIA da parte dell'ASL.

Inoltre, il parere dovrà dare atto:

- del possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa e verificati dall'ASL tramite uno o più sopralluoghi da effettuarsi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Nel caso di unità d'offerta a diretta gestione ASL, la verifica andrà fatta con le modalità già previste per la DIA nel capitolo precedente;
- dell'entità delle rette applicate (in tutti i casi in cui sia prevista la partecipazione ai costi da parte dell'utente), al netto dei futuri contributi a carico del Fondo sanitario regionale;
- della possibilità di procedere all'accreditamento, in coerenza con la programmazione regionale degli accreditamenti.

Il parere (decreto/determina o delibera) dovrà essere corredato dal verbale di sopralluogo.

2. Adozione della deliberazione di accreditamento da parte della Giunta regionale.

3. Provvedimento deliberativo dell'ASL di presa d'atto dell'accreditamento e stipula del relativo contratto. Se l'unità d'offerta accreditata è gestita direttamente dall'ASL, il contratto è sostituito da un atto del Direttore Generale comportante l'assunzione dell'impegno di rispettare i requisiti e gli standard di accreditamento, da sottoporre all'approvazione della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia. Il provvedimento dell'ASL dovrà tenere conto dei principi della negoziazione per obiettivi gestionali che riguardano gli ambiti di trattazione dello schema tipo di contratto.

4. Entro i 90 giorni successivi alla delibera regionale di accreditamento, sarà necessario ripetere il sopralluogo, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti, con particolare riferimento all'adeguamento delle unità di personale in relazione all'ingresso progressivo degli ospiti. Dell'esito del sopralluogo dovrà essere data comunicazione alla competente Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

2.6 Quando è necessario rinnovare la procedura

L'accreditamento deve essere nuovamente richiesto in tutti i casi in cui è necessaria la presentazione di una nuova DIA (paragrafo 1.2) o richiesta di nuova autorizzazione (paragrafo 1.3).

2.7. Quando è possibile l'utilizzo di strumenti semplificati della procedura

Nel caso di cambio dell'ente gestore di unità di offerta accreditata, la procedura, che investe anche la parte relativa alla DIA, è la seguente:

a) i legali rappresentanti dei gestori, uscente e subentrante, dovranno inviare alla Regione ed all'ASL una voltura della DIA;

b) se il nuovo gestore intende proseguire nel rapporto di accreditamento, egli deve inoltrare contestualmente istanza alla Regione e all'ASL per la voltura dell'accreditamento. La Regione, con decreto del Direttore Generale della Direzione competente, sulla base di parere favorevole dell'ASL, prenderà atto della DIA e procederà alla volturazione dell'accreditamento in capo al nuovo gestore;

c) l'effettivo subentro nella gestione decorrerà dalla data del Decreto regionale di volturazione.

Pertanto, quando si verifica il cambio del soggetto gestore, si specifica che, nel contratto preliminare di cessione o di affitto o, comunque, in altro strumento contrattuale, il gestore cedente dovrà impegnarsi a proseguire con la gestione per il tempo necessario perché il subentro sia perfezionato sul piano amministrativo sopra indicato.

L'accreditamento e l'eventuale contratto sottoscritto con l'ASL, rimangono efficaci sino al giorno in cui, a seguito di volturazione dell'accreditamento nei confronti del gestore subentrante, l'ASL sottoscriverà con esso il nuovo contratto. Ciò al fine di impedire l'eventuale sospensione dell'attività assistenziale o l'impossibilità di pagamento delle quote a carico del FSR.

Resta inteso che in tutti questi casi il subentro del nuovo soggetto gestore della unità d'offerta non avviene in deroga al blocco degli accreditamenti.

È inoltre possibile utilizzare una procedura semplificata nei seguenti casi:

- 1) quando cambia il legale rappresentante dell'ente gestore (previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi)
- 2) quando cambia il proprietario della struttura dove ha sede l'unità di offerta.

Nei casi 1) e 2) è sufficiente solo una comunicazione, nei confronti dell'ASL e della Regione a carico del gestore (7).

2.8 La revoca e la decadenza dell'accreditamento

La revoca del provvedimento di accreditamento è disposta con delibera della Giunta regionale, su proposta motivata dell'ASL, a causa della perdita, esperite inutilmente le procedure di ripristinabilità, di un requisito soggettivo od oggettivo - strutturale, gestionale, tecnologico ed organizzativo - previsto per l'accreditamento.

La decadenza dell'accreditamento è altresì disposta nel caso di cessazione dell'attività, decisa dal legale rappresentante dell'ente gestore, previa verifica da parte dell'ASL che siano state attivate le procedure per salvaguardare la continuità assistenziale degli utenti/ospiti dell'unità d'offerta da chiudere. In questo caso si ricorda che il contratto prevede un termine di 90 giorni di preavviso.

3. IL CONTRATTO

3.1 Che cos'è

Il contratto di accreditamento, introdotto dal d.lgs. n. 502/1992 s.m.i. e successive modificazioni e integrazioni, consente di porre a carico del Fondo Sanitario Regionale (FSR) le prestazioni erogate dalle unità di offerta socio sanitarie, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il contratto è possibile solo se l'unità di offerta è in possesso dei requisiti di esercizio (attestati con DIA o con autorizzazione) e di quelli di accreditamento ed è stata accreditata dalla Giunta regionale.

L'art. 8-quinquies, comma 2, del decreto medesimo, ha introdotto l'istituto dell'accordo, tra Regione o ASL e strutture pubbliche ed equiparate, e l'istituto del contratto tra i medesimi enti e le strutture private.

Il primo si colloca nel solco degli accordi tra pubbliche amministrazioni a cui, peraltro, fa riferimento l'art. 15 della legge 241/1990.

Il secondo si configura come un contratto di diritto pubblico, i cui elementi essenziali sono definiti dalla stessa legge (8).

(7) Per le strutture realizzate con finanziamenti statali o regionali si rinvia a quanto riportato nell'appendice A.

(8) La giurisprudenza ha elaborato una definizione di contratto di accreditamento equiparandolo alle concessioni di pubblico servizio (CS sez. IV 9 dic. 2002, n. 6693). Il TAR Lombardia, a proposito delle convenzioni *ex lege* n. 833/78, aveva parlato di contratti di diritto pubblico che danno vita a rapporti qualificabili come concessioni amministrative.

Con la presente delibera, si approva il testo tipo di contratto, a valere per tutte le unità di offerta socio sanitarie (appendice F) cui i soggetti sottoscrittori dovranno attenersi.

In tutti i casi in cui si rinvenga la necessità di apportarvi modifiche o integrazioni, apportando clausole integrative, queste, ancorché non snaturino il contenuto essenziale del rapporto intervenuto, dovranno preventivamente essere sottoposte all'autorizzazione della Regione.

Nei casi in cui, invece, occorra definire o perfezionare aspetti puramente attuativi dell'accordo originario, sarà possibile che le parti stipolino protocolli congiunti o lettere d'intenti, senza apportare integrazioni o modifiche al contratto e, quindi, senza necessità di preventivi assensi regionali. Tali atti, comunque, dovranno essere trasmessi alla Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale.

3.2 Chi lo sottoscrive

Il contratto è stipulato dal legale rappresentante del soggetto gestore accreditato della unità d'offerta o da persona fisica alla quale sono stati conferiti poteri di amministrazione, o da persona da lui delegata munita di procura, e dal Direttore generale dell'ASL o dal dirigente dotato dei previsti poteri di gestione.

3.3 Elementi essenziali ed aggiuntivi

Gli elementi essenziali del contratto di accreditamento sono:

- l'oggetto, che si identifica con la messa a disposizione nei confronti dell'ASL di una determinata quantità, tipologia e qualità di prestazioni socio sanitarie, prestazioni che vengono pertanto poste a totale o parziale carico del Fondo Sanitario Regionale, al fine di soddisfare i bisogni dei cittadini in condizioni di fragilità;
- la garanzia del mantenimento dei requisiti di esercizio ed accreditamento, dell'appropriatezza delle prestazioni, nonché l'impegno ad assumere quale obiettivo primario il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni;
- l'identificazione degli obblighi discendenti dal pagamento delle prestazioni;
- l'identificazione del sistema tariffario, di rendicontazione e di pagamento delle prestazioni;
- l'identificazione della retta assistenziale, laddove è prevista la compartecipazione da parte dell'utenza;
- la durata. Il contratto ha durata massima triennale, non può essere prorogato tacitamente né avere valenza retroattiva;
- la previsione di adeguamento automatico in relazione alla variazione della normativa regionale;
- le cause di risoluzione del contratto, nonché di soluzione di eventuali controversie.

3.4 Il patto di accreditamento

Per l'erogazione del voucher socio-sanitario si confermano i criteri, gli strumenti e le modalità previsti nella d.g.r. del 9 maggio 2003 n. 12902 «Modello Lombardo del Welfare: attivazione del voucher socio-sanitario per l'acquisto di prestazioni domiciliari socio sanitarie integrate».

In coerenza con quanto previsto dalla d.g.r. n. 5743/2007 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2008», si conferma che il voucher socio sanitario può essere erogato, sulla base di un progetto di assistenza, anche a favore di persone ospiti di contesti di residenzialità, anche collettiva, alternativa al proprio domicilio e, comunque, di tipo familiare (ivi comprese le comunità per minori, per disabili, mini alloggi, case albergo ecc. di natura socio assistenziale). Sono escluse le unità di offerta che beneficiano già di tariffe a carico del Fondo Sanitario Regionale.

Per l'erogazione del voucher socio sanitario di lungoassistenza a persone disabili ospiti di Comunità alloggio socio sanitarie si conferma quanto stabilito nell'allegato D della d.g.r. del 23 luglio 2004 n. 18333 «Definizione di una nuova unità d'offerta Comunità alloggio socio sanitaria per persone con disabilità (CSS): requisiti per l'accreditamento».

Possono essere elementi aggiuntivi del contratto e del patto gli allegati integrativi per:

- la definizione del budget annuale;
- la definizione dell'eventuale premio di qualità.

3.5 Obblighi discendenti dalla remunerazione delle prestazioni

A seconda della tipologia di unità di offerta, sono previsti ob-

blighi discendenti dal pagamento delle prestazioni, individuati nell'appendice F.

Si richiama inoltre l'obbligo, per tutte le unità di offerta nelle quali la normativa prevede la compartecipazione ai costi da parte dei cittadini/Comuni, del rilascio annuale della certificazione ai fini fiscali delle rette, le cui caratteristiche sono indicate nell'appendice F.

3.6 Cessione di crediti nascenti dal contratto di accreditamento

In materia continuano ad applicarsi le regole generali dettate dall'art. 9 della legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo, legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, ai sensi delle quali «sul prezzo dei contratti in corso non potrà convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata». La norma è dettata dalla esigenza di evitare che il creditore (nella fattispecie il soggetto accreditato) non abbia i mezzi per poter continuare ad erogare la prestazione nei termini pattuiti.

Con l'art. 117 del codice dei contratti pubblici, l'assenso espresso non è più richiesto essendo sufficiente che non intervenga il rifiuto con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.

In questi casi, l'ASL è tenuta a compiere una istruttoria sulle capacità (tecniche ed economiche) del soggetto gestore a continuare ad erogare la prestazione esattamente secondo gli standard ed i livelli di qualità dichiarati ed accertati.

Ai fini dell'opponibilità alla ASL le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle stesse.

3.7 Cause di risoluzione del contratto e del patto di accreditamento

Il contratto e il patto di accreditamento possono essere risolti nei seguenti casi:

- per la perdita, non ripristinata entro i termini fissati dalla ASL, di un requisito soggettivo o oggettivo: strutturale, gestionale, tecnologico ed organizzativo, previsto per l'accreditamento (9);
- a causa di subentro nella gestione dell'attività conseguente alla cessione del contratto (10), senza che siano state rispettate le procedure di cui al paragrafo 2.7. In questo caso l'ASL dovrà immediatamente darne informazione alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale perché sia avviato il procedimento di revoca dell'accreditamento. Il contratto non produrrà alcun effetto nei confronti dell'ASL, la quale dovrà disporre l'immediata sospensione dei pagamenti;
- a causa della cessione del patto, in mancanza di un preventivo atto dell'ASL che autorizzi la volturazione. In questo caso l'ASL dovrà immediatamente avviare il procedimento di revoca del patto. Il patto non produrrà alcun effetto nei confronti dell'ASL, la quale dovrà disporre l'immediata sospensione dei pagamenti;
- a causa della cessazione dell'attività per la quale, comunque, deve essere dato un preavviso di almeno 90 giorni. In questi casi, l'ASL, quale ente di governo dell'offerta sociosanitaria locale, si attiva per reperire soluzioni alternative nell'interesse degli assistiti.

Si ricorda che la revoca, o la decadenza del provvedimento di

Il Consiglio di Stato, a Sezioni Unite, è intervenuto precisando che «i rapporti fra gli enti pubblici preposti all'attività sanitaria e le strutture private..., anche dopo la soppressione del regime di convenzionamento..., non hanno visto mutare la loro natura concessoria, configurandosi ora come concessioni *ex lege* di servizio pubblico alle strutture autorizzate e accreditate» (Cons. St., sez. un., 14 gennaio 2005, n. 603).

(9) L'accertamento di ciò da parte dell'ASL determina l'avvio del procedimento per il ripristino della situazione fino alla eventuale revoca del provvedimento di accreditamento e alla risoluzione di diritto del contratto. Con riguardo alle specifiche fattispecie, l'ASL, nell'esercizio dell'attività di vigilanza, ove rinvenga la possibilità di un ripristino delle condizioni che danno origine al rapporto di accreditamento, può prescrivere il termine entro il quale il soggetto gestore regolarizzi la situazione, disponendo comunque la sospensione o l'eventuale decurtazione dei pagamenti delle prestazioni rese nel periodo in questione.

(10) La cessione del contratto è disciplinata, in via generale, dagli articoli 1406 e seguenti del codice civile. Perché ciò accada è necessario che l'altro contraente esprima il proprio consenso e che le prestazioni oggetto del contratto trasferito non siano state ancora eseguite.

In materia di accreditamento, per le ragioni che sono state ampiamente illustrate, non è configurabile l'applicazione di questo istituto.

accreditamento, è disposta su proposta motivata dell'ASL. Fin dall'avvio del relativo procedimento, il contratto è sospeso su iniziativa dell'ASL che ne dà formale comunicazione al soggetto gestore. A seguito della revoca o decadenza dell'accreditamento, l'ASL dovrà dare atto della risoluzione del contratto.

4. LA VIGILANZA

4.1 Principi generali

In linea generale, sia per l'attività di vigilanza dei requisiti strutturali, gestionali, tecnologici ed organizzativi, che per l'attività di controllo dell'appropriatezza, merita di essere evidenziata la necessità di un progressivo sviluppo del livello di corresponsabilità tra soggetto istituzionalmente preposto a queste attività e soggetto erogatore della prestazione. Ciò con l'obiettivo fondamentale di sostenere il costante miglioramento della qualità delle prestazioni. Devono pertanto essere ideate tutte quelle iniziative tese alla diffusione di forme di autocontrollo da parte dei gestori.

L'esercizio dell'attività di vigilanza è finalizzato a:

- tutelare i cittadini fruitori di unità d'offerta, soprattutto quelli in condizioni di maggior fragilità;
- tutelare l'uso appropriato delle risorse di sistema;
- tutelare la corretta competizione tra gli erogatori.

Alle ASL è assegnata la funzione di vigilanza delle unità d'offerta e delle prestazioni erogate al cittadino nei sistemi: sanitario, socio sanitario e socio assistenziale.

Conseguentemente, per il raggiungimento degli scopi richiamati, l'attività di vigilanza deve fare propri i seguenti elementi:

- conoscenza delle unità d'offerta;
- conoscenza delle regole di sistema;
- conoscenza delle strategie aziendali;
- conoscenza e revisione in progress degli strumenti volti a garantire procedimenti di valutazione oggettivi e trasparenti.

L'attività di vigilanza sulle unità d'offerta socio sanitarie deve rispondere ai seguenti principi di carattere generale:

- *programmazione*: l'attività di vigilanza deve essere programmata nell'ambito del piano annuale della vigilanza e dei controlli, approvato dal Direttore generale dell'ASL, e dal quale emergano con chiarezza le professionalità coinvolte, le procedure adottate sulla base di protocolli interni, la precisa identificazione dei compiti, i sistemi di rendicontazione;

- *integrazione*: il buon andamento dell'attività si misura in termini di semplificazione delle procedure e di integrazione tra le diverse strutture dell'ASL adibite ai controlli (prevenzione, accreditamento sanitario, vigilanza socio sanitaria, ecc.);

- *completezza*: i piani di vigilanza e di controllo devono comprendere le diverse tipologie previste dalla norma, quali il controllo sulle unità d'offerta (a seguito di DIA, sulle attività in esercizio, nell'ambito del procedimento di accreditamento), l'attività assegnata alle ASL in relazione agli artt. 23 e 25 del codice civile, l'attività di supporto alla commissione di controllo sulle ASP, prevista dall'art. 15 della l.r. 1/2003.

Le ASL devono predisporre regolamenti/protocolli e procedure che definiscano e rendano evidenti ai gestori, in base al principio di trasparenza, le modalità dello svolgimento dei sopralluoghi ispettivi riferiti alle unità d'offerta dell'area socio sanitaria.

La vigilanza riguarda tutte le unità d'offerta, rivolgendo l'attenzione principalmente a quelle che presentano, a livello territoriale, le maggiori criticità, sulla base di «codici di rischio» stabiliti attraverso l'esito dei controlli storicamente effettuati così come indicato nella l.r. 8/2007.

Confermando le disposizioni della d.g.r. n. 7929/08 che ha stabilito che i controlli di appropriatezza saranno svolti senza preavviso, si ritiene possibile e opportuno il preavviso ai gestori per le funzioni di vigilanza nei casi di seguito elencati:

- prima verifica del possesso dei requisiti di accreditamento, finalizzata all'espressione di parere dell'ASL alla Regione Lombardia;
- verifica dello stato di attuazione dei piani programma;
- verifica *in loco* di natura strettamente documentale.

Al termine della visita ispettiva l'ASL redige il verbale in contraddittorio con il gestore o con persona da esso incaricata, nel quale sono indicati i motivi del sopralluogo, i requisiti valutati, la documentazione acquisita dall'ASL. Tale verbale è congiuntamente sottoscritto dall'ASL e dal gestore o persona da esso incaricata. Nel caso in cui le azioni svolte ed i dati rilevati non con-

sentano l'immediata assunzione di decisioni in merito ad eventuali prescrizioni o provvedimenti, per tali aspetti, entro il termine massimo di 15 giorni, l'ASL predispose una comunicazione integrativa.

4.2 Vigilanza sugli aspetti amministrativi

In sede di vigilanza amministrativa, di natura precipuamente documentale, l'ASL dovrà:

- accertare la completezza dell'istanza e l'adeguatezza della documentazione probatoria;
- accertare il titolo di legittimazione del legale rappresentante dell'ente gestore nonché i requisiti soggettivi (ivi compresi quelli di onorabilità);
- accertare il titolo di godimento dell'immobile in cui ha sede l'unità d'offerta da parte del soggetto gestore (se diverso dal proprietario), dal quale risulti la disponibilità dell'immobile ai fini dell'esercizio dell'unità d'offerta per la quale si presenta la DIA;
- accertare che l'ente gestore (e il proprietario dell'immobile in cui ha sede l'unità d'offerta) non sia sottoposto a procedure fallimentari.

La programmazione della vigilanza dovrà riguardare anche l'attività svolta dalle Fondazioni che gestiscono unità d'offerta sociosanitarie, ai sensi dell'art. 25 del codice civile.

La verifica potrà avvenire sia mediante sopralluoghi di personale incaricato presso la sede dell'ente, di norma alla presenza del legale rappresentante e del responsabile delle attività dell'unità d'offerta, oppure mediante esame di documentazione, prevedendo, a tal fine, l'avvio di appositi flussi informativi con i vari enti, eventualmente da concordare mediante stipula di un protocollo congiunto.

Dovrà essere inviata scheda di rendicontazione, secondo le scadenze definite dagli uffici regionali, alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, nell'ambito del monitoraggio regionale come da nota regionale prot. n. A1.2006.73212 del 20 giugno 2006, che dovrà essere inserita nella reportistica vigilanza/controlli.

4.3 Vigilanza sugli aspetti tecnici

La vigilanza tecnica è un'attività che ha ad oggetto:

1. la verifica dei requisiti di esercizio ed accreditamento, per le unità d'offerta di nuova attivazione, sulla base della normativa di settore vigente, e con le modalità già specificate nel presente documento nei capitoli 1 e 2;
2. la verifica della permanenza dei requisiti di esercizio e di accreditamento, da effettuarsi annualmente.

Gli aspetti da tenere monitorati sono i seguenti:

- a) strutturali: dimensioni - articolazione degli spazi, individuali e comuni (standard strutturali);
- b) gestionali: quantità e tipologia del personale, rispetto della normativa, affidamento di prestazioni a terzi, presenza di volontariato, ecc. (standard gestionali);
- c) tecnologici: impianti, arredi e attrezzature;
- d) organizzativi: carta dei servizi, linee guida, protocolli, attività progettuali, debito informativo, customer, scheda struttura.

Per gli *standard strutturali*, tra gli aspetti da considerare si segnala:

- monitoraggio dei piani programma e dei loro stati di avanzamento con particolare riferimento alle strutture accreditate che hanno ottenuto l'autorizzazione al funzionamento in via provvisoria.

Per quanto riguarda lo *standard gestionale*

In linea generale, si chiede alle ASL di verificare la sussistenza degli standard di personale con particolare riguardo alla quantità riferita ai requisiti minimi di accreditamento, riconfermando che la stessa deve essere commisurata alle presenze degli utenti anche qualora non siano effettive nei casi previsti (es. assenze per ricoveri), al possesso delle professionalità previste dalla normativa di accreditamento e stabilite contrattualmente. Si chiarisce che gli standard minimi, laddove sono settimanali, anche se derivano da una media dei minutaggi garantiti alle singole persone, devono essere effettivamente garantiti in ogni settimana dell'anno. In particolare, per quanto riguarda gli operatori direttamente addetti all'assistenza degli ospiti, dovranno essere monitorati i casi in cui sono state concesse deroghe, ai sensi dei provvedimenti di individuazione dei requisiti di accreditamento, precisando che le deroghe possono essere sostenute solo per le moti-

vazioni espressamente in essi elencate. Qualora si rilevassero casi di deroghe non sostenute da motivazioni espressamente previste dalla normativa, l'ASL dovrà provvedere alla diffida al ripristino dei requisiti mancanti ed all'attivazione di quanto previsto dal contratto di accreditamento.

La verifica della sussistenza dello standard di personale deve essere condotta anche attraverso la verifica documentale con riguardo agli standard richiesti, la verifica del possesso delle qualifiche dichiarate, la presenza di eventuali condizioni di incompatibilità.

Si dovrà inoltre aver cura di verificare le turnazioni del personale di assistenza e le modalità con cui è garantita la reperibilità medica laddove prevista. A tale proposito si chiarisce che la reperibilità non può essere interpretata solo come reperibilità telefonica, e che il medico, se la situazione lo richiede, deve essere nelle condizioni di raggiungere la struttura entro 30 minuti. Si richiama in proposito integralmente quanto previsto dalla d.g.r. n. 12618/03 relativamente alle RSA, all'Allegato A nella parte relativa ai requisiti di accreditamento.

Inoltre si dovrà verificare che la materia della reperibilità medica e di come venga garantita la continuità dell'assistenza al paziente in caso di urgenze od eventi imprevisti (clinici, organizzativi, tecnologici ecc.) sia descritta all'interno dei documenti previsti dalla normativa addirittura come requisiti minimi di funzionamento (documentazione attestante la quantità di personale necessaria per la gestione dell'unità d'offerta, gestione dell'emergenza).

Dovranno inoltre essere monitorati l'utilizzo e la tipologia delle nuove professionalità recentemente acquisite all'interno del sistema. Sempre con riferimento al personale, dovrà essere individuato quello operante su più centri di costo e verificata la compatibilità, sia in termini quantitativi che qualitativi dell'utilizzo dello stesso (es. verifica monte ore annuo molto superiore alla media, verifica tipologia professionale indicata ecc.).

Laddove i requisiti gestionali di accreditamento prevedono la possibilità di disporre di personale qualificato per ogni possibile supporto alla persona in relazione ai Progetti/Piani Individuali si ritiene di precisare quanto segue. Le figure professionali aggiuntive, oltre a quelle indispensabili e previste dalle d.g.r. specifiche, che il gestore può autonomamente individuare in relazione alle necessità descritte nei Progetti/Piani individuali, sono da ritenersi, nelle d.g.r. medesime, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo.

Per quanto riguarda la rendicontazione del personale OSS, si stabilisce che, ai fini degli standard di accreditamento, tale personale potrà essere rendicontato come OSS solo in corrispondenza di un effettivo inquadramento contrattuale. Ciò significa che, nel caso un operatore sia inquadrato come ASA, sebbene in possesso di titolo OSS, dovrà essere rendicontato come ASA ed impiegato per le corrispondenti mansioni di ASA. Inoltre, è importante verificare che, ad esempio, durante il turno notturno, in assenza dell'infermiere, vi sia l'OSS e non l'ASA (per le RSA e le RSD).

Per il personale volontario si ribadisce che, ai fini della rendicontazione dello stesso nell'ambito degli standard di accreditamento, è necessario che sia in possesso dei requisiti professionali richiesti, e di norma appartenga ad associazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro e convenzionate con la struttura dove svolge l'attività. Tutti i volontari operanti come animatori/educatori o ausiliari addetti all'ospite, non in possesso di specifico requisito professionale, potranno essere rendicontati solo come «altro personale» e non contribuiscono al raggiungimento dello standard minimo di accreditamento.

Per il personale religioso in possesso dei requisiti professionali richiesti, residente nella struttura, ma non ospite con quota a carico del FSR, si riconferma la possibilità di rendicontazione di un orario teorico di 48 ore alla settimana per un massimo di 48 settimane l'anno ai fini degli standard di accreditamento.

Inoltre, per quanto riguarda l'utilizzo di personale pubblico e di medici di medicina generale in unità d'offerta sociosanitarie si rammenta quanto segue.

Ferma restando l'applicazione dei principi di unicità e di esclusività del rapporto di lavoro del personale dipendente del SSR e richiamata la disciplina in materia di libera professione, ai sensi della quale è, comunque, fatto divieto di svolgere attività nell'ambito di strutture accreditate, si ritiene di dover richiamare le ASL ad una particolare attenzione circa la presenza di situazioni di incompatibilità all'interno delle unità d'offerta accreditate.

Per tale motivo, si ritiene che il codice etico aziendale debba tenere conto anche di queste fattispecie.

Per i medici di medicina generale (MMG) si applicano le norme che discendono dagli accordi collettivi nazionali e dalla contrattazione integrativa, ai sensi della quale l'esercizio di attività all'interno di una RSA, nei limiti precisati dalla contrattazione, non configura una fattispecie di incompatibilità. Quando un utente del servizio sanitario nazionale viene ricoverato in una RSA/RSD su un posto accreditato, l'ente gestore deve provvedere alla sua cancellazione dagli elenchi del MMG ed alla contestuale richiesta di attribuzione allo stesso del codice di struttura della RSA/RSD alla quale la ASL di residenza dell'utente inserito su posto accreditato corrisponde una quota per l'assistenza medica di base, per l'assistenza farmaceutica e per una quota dell'assistenza protesica. È preciso onere del MMG che operi in una unità di offerta socio sanitaria, soprattutto se in veste di Direttore Sanitario, accertare che ciò accada.

Nel rispetto dei limiti che informano l'attività del datore di lavoro e di corrette relazioni sindacali, le ASL potranno avviare iniziative a tutela degli interessi aziendali e, comunque, rivolte a prevenire situazioni non corrette sul piano dell'etica aziendale a prescindere dai profili di liceità o di compatibilità previsti dalla normativa, anche contrattuale, vigente. In particolare, potranno essere promosse apposite ricognizioni rivolte a verificare la sussistenza delle seguenti fattispecie:

- personale dipendente che, anche previa autorizzazione aziendale, partecipi a consigli di amministrazione o ad organi direttivi di enti che gestiscono unità d'offerta sociosanitarie o sociali accreditate, operanti sul territorio aziendale o anche al di fuori di esso;
- personale dipendente che partecipi ad associazioni di volontariato o ad altre organizzazioni operanti nel settore sanitario, sociosanitario o sociale, precisandone con esattezza denominazione e sede legale. Tale disposizione deriva dall'art. 4 (11) del codice di comportamento dei pubblici dipendenti, allegato ai rispettivi CCNL.

L'attività di volontariato, in generale ed in particolare nel settore sociale e sociosanitario, va sempre favorita. Diversa è, invece, la situazione di quei dipendenti pubblici che, tramite associazioni di volontariato o di altri enti non profit, svolgono attività che, per tipo di mansioni, modalità e tempi di esecuzione, si configurano come veri e propri rapporti di lavoro. In tal senso, assume un particolare rilievo il controllo sui rapporti di lavoro (formali e di fatto) instaurati all'interno delle unità d'offerta.

Resta inteso che, per ogni ulteriore collaborazione, configurabile nell'ambito dei rapporti di lavoro, prestata dal personale dipendente presso altri soggetti pubblici o privati, fermo restando la disciplina in materia di libera professione ed i relativi limiti e divieti, è soggetta al generale principio della non cumulabilità dei rapporti di lavoro, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.

Per quanto riguarda eventuali adattamenti dell'unità d'offerta per meglio rispondere ai bisogni dei propri ospiti, si evidenziano i seguenti aspetti da rilevare, valutare e confrontare con il livello regionale:

- *adattamento dei requisiti all'evoluzione delle necessità assistenziali:* la rapida evoluzione delle necessità e dei desideri della popolazione servita, rende necessaria un'apertura nei confronti di eventuali proposte di modificazione/miglioramento rispetto ai requisiti previsti dalla normativa, che devono, pertanto, essere valutate, selezionate e proposte al programmatore regionale;
- *flessibilità per l'ideazione di nuove forme di assistenza:* devono essere ricercate le possibili soluzioni per l'adattamento degli standard esistenti a supporto di eventuali modalità assistenziali innovative, avendo cura di confrontarle con il livello regionale, a garanzia della più ampia omogeneità di comportamento su tutto il territorio regionale.

Per quanto riguarda le modalità organizzative, si ritiene debba essere attentamente vigilati i seguenti requisiti per i quali si

(11) Art. 4 - Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.

2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.

chiede di voler verificare l'adozione ed effettiva diffusione, nei casi previsti, da parte di tutte le unità d'offerta:

– *carta dei servizi*: per quanto riguarda le Carte dei Servizi si dovrà avere cura di verificare l'esposizione al pubblico, la loro distribuzione agli interessati e di valutare la loro coerenza con la normativa dell'accreditamento, la loro trasparenza con riferimenti all'entità delle rette e di quanto esse comprendono o escludono (e la conformità con l'entità delle rette dichiarate sui siti aziendali ASL, nonché sui contratti sottoscritti dagli ospiti) ed alle procedure di ammissione e di dimissione degli ospiti, nonché sui diritti delle persone assistite, e la effettiva distribuzione ad ospiti o famigliari. Sul punto, la l.r. n. 3/2008 ha modificato l'art. 11 della l.r. n. 31/1997. Inoltre, occorrerà tenere conto anche di quanto disposto dall'art. 8 della stessa legge, dove si prevedono alcuni obblighi a carico dei soggetti gestori in ordine all'informazione sulle rette praticate e sulla possibilità di accedere a contributi pubblici. Nessun corrispettivo deve essere chiesto per lo svolgimento di tutte le pratiche e procedure preliminari all'ingresso dell'utente. Da ultimo, va precisato che la carta dei servizi deve essere costantemente aggiornata in relazione alle possibili variazioni per alcune sue parti (es. servizi aggiuntivi, retta a carico dell'utente, ecc). Ogni qualvolta viene modificata, copia della carta dei servizi deve essere tempestivamente inviata alla Regione, alla ASL territorialmente competente ed agli utenti.

– *contratti di ingresso alle unità d'offerta*: la l.r. n. 3/2008, art. 7, pone in capo alla Regione il compito di fornire indicazioni in ordine alle modalità di accesso alle unità d'offerta. In particolare si ritiene opportuno evidenziare l'importanza che assume il contratto di ingresso, e ciò al fine di dare certezza ai rapporti che devono intercorrere tra le parti. Ciò non toglie che l'ente gestore debba correttamente e diligentemente assolvere a tutti gli obblighi che, a prescindere dal fatto che siano o meno richiamati nel contratto, derivano dalla l.r. n. 3/2008.

Qui di seguito si indicano i principali contenuti del contratto di ingresso:

a) individuazione del soggetto abilitato a firmarlo, tenuto conto che possono ricorrere diverse ipotesi (l'assistito personalmente, un terzo – parente o non parente –, il tutore o l'amministratore di sostegno, il Comune – sia quando assuma l'intero onere di pagare la retta direttamente sia quando disponga il ricovero per mezzo di propri provvedimenti);

b) le prestazioni a carico dell'ente gestore (ivi compresi gli obblighi di custodia di beni, di assicurazione, di rispetto della privacy, di rispetto dei protocolli assunti, di rendere nota la carta dei servizi, di costituire documentazione sanitaria o sociosanitaria, ecc.);

c) le prestazioni a carico dell'utente (tra cui il pagamento della retta e le relative modalità, anche nei casi di provvisoria assenza dalla unità d'offerta, il versamento di eventuali depositi pari al massimo ad una mensilità della compartecipazione richiesta);

d) il rilascio della certificazione delle rette ai fini fiscali, per i servizi che prevedono una compartecipazione al costo da parte dell'utente, entro i tempi utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi;

e) le ipotesi di recesso e di risoluzione del contratto, nonché di dimissioni, caso questo che, se determinato da ritardati o non avvenuti pagamenti della retta, potrà ricorrere a condizione che il soggetto erogatore abbia adempiuto ai propri obblighi normativamente sanciti e si sia attivato perché le dimissioni avvengano in forma assistita dal Comune e dall'ASL;

f) clausole in materia di rispetto della privacy e di contenzioso.

Nella stesura dei contratti in questione, le ASL potranno fornire, se richiesto, il necessario apporto collaborativo, senza invadere l'autonomia dei singoli enti gestori.

– *Piano di Assistenza Individuale e Fascicolo Socio-Sanitario*: si tratta di accertarne l'effettiva adozione. Si precisa che un primo PAI, anche se provvisorio e recante almeno una registrazione della fase di accoglienza in struttura, deve essere adottato entro una settimana dall'ingresso dell'ospite. Si sollecitano inoltre le ASL ad attivare iniziative e percorsi tesi ad evitare la standardizzazione dei PAI al fine di favorire una effettiva personalizzazione del piano di assistenza. Il PAI deve essere predisposto dalla équipe con la partecipazione o, comunque, la condivisione della persona e/o della sua famiglia.

Il fascicolo socio sanitario deve contenere il diario clinico nel quale sono documentati gli eventi riguardanti l'evoluzione dello

stato di salute dell'utente e sono registrati i trattamenti diagnostici, terapeutici, assistenziali, riabilitativi effettuati. Variazioni delle condizioni di salute dell'utente e le eventuali modifiche, motivate, al piano di cura devono essere segnalate tempestivamente. Ogni registrazione di diario deve essere corredata di data e ora, il redattore deve essere sempre identificabile. Gli operatori che hanno titolo a redigere il diario clinico sono: i medici, gli infermieri, i tecnici della riabilitazione, che sono chiamati ad assumere decisioni incidenti sull'assistito o ad attuare prestazioni a favore dello stesso; inoltre altre figure professionali di operatori definite negli standard gestionali (es. educatori, OSS/ASA/OTA, altre figure previste dalla normativa specifica dell'unità d'offerta), compatibilmente con le attribuzioni loro conferite dalla normativa vigente e da discipline regolamentari interne alle unità d'offerta.

Per quanto riguarda le *Strutture di Riabilitazione*: Progetto Riabilitativo di Struttura (PRS), Progetto Riabilitativo Individuale (PRI), Programma Riabilitativo Individuale (PRI) si tratta di accertare che questi documenti siano effettivamente adottati come previsto dalla d.g.r. n. 1375/2005 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2006» e che sia presente la cartella clinica così come è stata normata dalla Regione.

– *Linee guida/protocolli*: con riferimento alle linee guida delle RSA si precisa che quanto previsto all'ultimo punto del comma 3.3. della d.g.r. n. 7435/2001 deve intendersi più correttamente come adozione di linee guida per «l'applicazione di strumenti di protezione e tutela dell'ospite» anziché «mezzi di contenzione». Si prega di voler tener conto di ciò anche nominativamente nei verbali di vigilanza e nelle griglie di censimento dei requisiti di accreditamento.

La l.r. n. 3/2008 pone l'accento sul diritto al consenso informato della persona assistita e dei famigliari. Non solo, proprio perché l'informazione sia effettiva ed il consenso sia davvero informato è necessario che la persona assistita sia in grado di comprendere l'informazione e di esprimere il consenso. Quando ciò non è possibile, le ASL devono attivarsi perché siano promossi, fin dal momento in cui il bisogno assistenziale è stato individuato, i procedimenti per il riconoscimento della tutela o dell'amministrazione di sostegno. A tal fine, la l.r. n. 3/2008 prevede la costituzione all'interno di ogni ASL di un apposito ufficio.

– *Debito informativo* e dei flussi economici: ai fini della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento ed al pagamento delle prestazioni, si sottolineano l'importanza del corretto rispetto di questo adempimento e la necessità che, laddove presenti, le classificazioni vengano effettuate per tutti gli ospiti, compresi quelli per i quali si stanno ancora pagando prestazioni differenziate (ad es. Alzheimer o persone ex OP). In questi casi, attraverso la verifica di quanto dichiarato sulla Scheda Struttura, alle ASL spetta annualmente il compito di confermare o meno la permanenza dei requisiti di accreditamento delle singole unità d'offerta. Si invitano le ASL a voler promuovere ogni opportuna iniziativa informativa/formativa rivolta ai gestori, al fine di ottenere un miglioramento nelle modalità e nei tempi di compilazione delle Schede. Vale il principio che il riconoscimento di un eventuale premio qualità per il futuro, dovrà essere subordinato, oltre che al rispetto dei tempi di consegna del debito informativo, anche alla accuratezza delle informazioni in esso contenute.

– *Customer satisfaction*: si dovrà verificare che la customer sia stata fatta nei modi e tempi previsti dalla normativa di accreditamento e nel rispetto della normativa sulla privacy. La socializzazione dei risultati della customer deve essere fatta attraverso informazione scritta o attraverso momenti assembleari. In ogni caso il documento prodotto deve essere trasmesso al servizio di vigilanza dell'ASL.

– *Scheda struttura*: laddove già attivata come modalità di rendicontazione del servizio, ne deve essere verificata la coerenza in tutte le sue parti e deve essere trasmessa alla ASL e alla Regione nei tempi previsti.

Si prevede l'estensione della scheda struttura per tutte le unità d'offerta socio sanitarie. Nella scheda struttura devono essere riportati tutti i dati relativi agli aspetti strutturali, gestionali, tecnologici e di funzionamento delle unità d'offerta. La corretta, completa e puntuale compilazione della scheda struttura rientra tra gli obblighi di debito informativo a carico dell'ente gestore. È da considerarsi, alla stregua della scheda personale dell'utente/ospite, elemento determinante ai fini della conoscenza e del go-

verno del sistema. Da essa dovranno rilevarsi gli indicatori utili a definire, per ogni unità d'offerta, il relativo codice di rischio.

4.4 I controlli sulle fondazioni che gestiscono unità d'offerta sociosanitarie

Ai sensi dell'art. 4 comma 33° della l.r. n. 1/2000, le ASL esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste dagli artt. 23 e 25 del codice civile (12) sulle persone giuridiche di diritto privato di cui al Libro primo, titolo secondo, che operano in ambito socio-sanitario e socio-assistenziale.

Per le persone giuridiche il cui ambito di operatività è sovraprovinciale, le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sono esercitate dall'ASL in cui l'ente ha la sede legale.

Si tratta, pertanto, di un controllo sulla amministrazione della fondazione e sulla capacità di questa di operare in funzione dello scopo assegnato. In questo ambito, l'ASL dispone di un rilevante potere di intervento, sia nei confronti degli organi sia nei confronti degli atti adottati, pur sempre nei limiti stabiliti dalla norma.

Il controllo si esercita anche laddove le fondazioni gestiscano unità d'offerta non accreditate e può rivolgersi alla verifica degli atti principali di gestione del patrimonio, degli atti relativi alla costituzione ed al funzionamento degli organi coerentemente con le disposizioni statutarie (anche con riguardo a possibili condizioni di incompatibilità o comunque alla verifica dei requisiti prescritti dagli statuti), degli atti di gestione del personale, sempre con riguardo ai casi previsti dalla norma.

Una particolare attenzione andrà rivolta ai contratti di affidamento di servizi a terzi, soprattutto quando investono direttamente la specifica attività della unità d'offerta, anche con particolare riferimento al fenomeno delle anomalie contrattuali e salariali per le diverse tipologie di lavoratori operanti presso la stessa unità di offerta.

Proprio per rendere effettivo questo tipo di controllo si dispone che le ASL:

a) individuino all'interno della propria organizzazione, senza oneri aggiuntivi, una struttura od un organismo (commissione di controllo), comprendenti le necessarie professionalità interne, da reperire sia tra gli operatori tecnici sia tra gli operatori delle strutture amministrative (giuridico-economico-finanziario);

b) il piano dei controlli dovrà prevedere una percentuale annuale di enti da verificare, ed a tal fine si dispone un obbligo di rendicontazione alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale entro il 31 gennaio di ogni anno;

c) informino prima possibile la Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale relativamente all'avvio di procedure di vigilanza e controllo, cui possa conseguire un'eventuale attività diretta della Regione in riferimento alla gestione del Registro delle persone giuridiche private.

Il controllo potrà avvenire sia mediante sopralluoghi di personale incaricato presso la sede dell'ente, di norma alla presenza del legale rappresentante e del responsabile delle attività dell'unità d'offerta, oppure mediante esame di documentazione, prevenendo, a tal fine, l'avvio di appositi flussi informativi con i vari enti, eventualmente da concordare mediante stipula di un protocollo congiunto.

5. CONTROLLO DI APPROPRIATEZZA

5.1 Che cos'è

La verifica della appropriatezza si riferisce:

- all'utenza;
- alle prestazioni;
- al processo operativo;
- al funzionamento organizzativo.

Gli obiettivi quindi sono: la verifica del livello di adeguatezza e di qualità delle prestazioni erogate e l'impulso ad un ulteriore miglioramento, qualificando l'azione di controllo comprendendo i livelli sia formale che sostanziale.

Il controllo di appropriatezza intende stimolare nei gestori una modificazione del proprio comportamento, che conduca verso l'integrazione del sistema delle unità d'offerta sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali, in modo da dare risposte appropriate, tempestive ed economicamente sostenibili, alle domande di assistenza espresse dalla popolazione e garantire al cittadino fragile, la continuità delle cure.

Come effetto dell'azione di controllo, ci si attende, quindi, una

modificazione in senso positivo, che non si ottiene solo o soprattutto nel rilevare l'inadempienza per sanzionarla, ma orientando ed accompagnando i gestori, anche attraverso la ferma richiesta del rispetto delle norme stabilite e delle regole condivise.

Al momento si conferma che le verifiche dovranno interessare la documentazione (ivi comprese le classificazioni SOSIA o SIDI ove presenti, fascicoli socio sanitari congiuntamente ai PAI in carenza di classificazione) relativa all'utenza, secondo le indicazioni fornite dalla Regione.

Ciò significa che potranno esserci casi di verifiche superiori o inferiori alla quota definita a livello regionale, in relazione a quanto risultante dai «codici di rischio» o dall'esito dei controlli precedenti, o dall'individuazione/rilevazione di indicatori di rischio (eventi sentinella).

5.2 Indicatori di rischio per il campionamento della verifica di appropriatezza delle prestazioni

Il controllo riguarda tutte le unità d'offerta, rivolgendo l'attenzione principalmente a quelle che presentano, a livello territoriale, le maggiori criticità, sulla base di «codici di rischio» identificati attraverso l'esperienza derivante dai controlli storicamente effettuati.

Premesso che una completa e puntuale individuazione degli indicatori di rischio e degli aspetti da sottoporre a controllo mirato, avverrà solo a seguito di una adeguata elaborazione da parte di un gruppo di approfondimento tecnico, appositamente costituito, presso la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, a titolo esemplificativo, se ne indicano alcuni possibili:

- percentuale elevata di ospiti in condizioni di grave fragilità e bassa entità della spesa sanitaria;
- percentuale elevata di ospiti in condizione di grave fragilità e bassa dotazione di personale.

Con particolare riferimento alle RSA:

- percentuale di classi di maggiore fragilità SOSIA superiore a 80;
- percentuale di decessi superiore alla media e percentuale delle classi di maggiore fragilità inferiori alla media;
- percentuale delle classi di maggiore fragilità superiore alla media e percentuale di decessi inferiore alla media;

- percentuale di ospiti con decubiti;

- percentuale di ospiti soggetti all'applicazione di strumenti di protezione e tutela;

- percentuale di ospiti con cadute;

Con particolare riferimento agli Hospice:

- durata del ricovero.

Con particolare riferimento alle Strutture di riabilitazione:

- indice di rotazione su posto letto;

(12) Art. 23 - Annullamento e sospensione delle deliberazioni

Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (1445, 2377).

Il Presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che l'ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori (att. 10).

L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa (att. 9).

Art. 25 - Controllo sull'amministrazione delle fondazioni

L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della fondazione o della legge.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (1445, 2377).

Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.

- percentuale di ospiti con durata del trattamento pari al valore soglia.

Per quanto riguarda ad esempio RSA, RSD, CSS e CDD si deve verificare che l'indicazione dei livelli di fragilità dei parametri descritti nel SOSIA o nel SIDI sia sostenuta in modo congruente dalla documentazione raccolta nel fascicolo socio-sanitario e nel PAI.

Di norma, ciò non significa che l'équipe di controllo sia legittimata a compiere una valutazione rispettivamente clinica (SOSIA) e funzionale (SIDI), in sostituzione di quella condotta dal personale della RSA o delle unità d'offerta per disabili.

Se necessario, d'intesa con il medico di struttura, si potrà provvedere all'osservazione diretta dell'ospite, limitatamente a quegli iter previsti dai sistemi di classificazione, non chiaramente definibili o risultanti incongruenti dall'esame della documentazione.

Qualora non vi sia congruenza tra fascicolo socio-sanitario, PAI e SOSIA/SIDI, si dovrà procedere come segue:

a) nel caso di ospite ancora presente in struttura, SOSIA/SIDI dovrà essere rifatto;

b) nel caso di ospite non più presente in struttura, per quella prestazione non potrà essere riconosciuta una tariffa superiore a quella della classe di minore fragilità.

Qualora la ASL verifichi la non appropriatezza in una classe, ad es. classe 1 SOSIA attribuita dal Gestore al posto della corretta classe 3 SOSIA, la rideterminazione della tariffa dovrà essere fatta dal giorno in cui è iniziata la prestazione nella classe contestata. Se la ridefinizione è invece ad es. classe 1 SOSIA invece di classe 3 SOSIA, la rivalutazione tariffaria non potrà che essere fatta dal giorno della verifica dell'ASL.

Per quanto riguarda gli Hospice e i CDI, il controllo di appropriatezza verrà svolto attraverso la verifica congiunta del fascicolo socio sanitario e dei relativi piani individuali di trattamento. Per le Strutture di riabilitazione il controllo di appropriatezza verrà svolto attraverso la verifica congiunta della cartella clinica e dei relativi progetti/programmi individuali riabilitativi.

Per i Consultori familiari si deve verificare la congruità fra le prestazioni sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria riportate nella cartella e quelle registrate nel flusso 13 FAM e, dove richiesta, la multiprofessionalità nelle prestazioni rese, rilevabile dalla cartella. Il controllo va effettuato secondo le indicazioni regionali dei nuovi utenti che abbiano usufruito di prestazioni sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria.

Per i Servizi Territoriali Dipendenze/Servizi Multidisciplinari Integrati si deve verificare la congruità fra le prestazioni riportate nella cartella e quelle registrate nel flusso del Sistema Informativo Dipendenze. Il controllo va effettuato secondo le indicazioni regionali.

Per i Servizi Residenziali e Semiresidenziali delle Dipendenze si deve verificare la corrispondenza fra la tipologia del servizio in cui è inserito l'utente e la tipologia indicata nella certificazione rilasciata dai Servizi Territoriali Dipendenze/Servizi Multidisciplinari Integrati. Il controllo va effettuato su tutti gli utenti.

Inoltre si deve verificare che il numero massimo di presenze non superi il volume accreditato.

Si ribadisce, considerato l'obiettivo della collaborazione con i gestori, per garantire il miglioramento della qualità, la opportunità/obbligatorietà del preavviso ai gestori in occasione della prima azione di controllo. Per le verifiche successive la opportunità/utilità del preavviso o meno, potrebbe essere conseguente alle situazioni ed agli esiti riscontrati in occasione dei controlli precedenti.

Oltre ai controlli previsti per gli aspetti ordinari, sono da considerare i controlli inerenti gli obiettivi aggiuntivi, le attività, le prestazioni o la qualità aggiuntiva che fossero previsti negli allegati integrativi di budget o per l'erogazione delle Risorse Aggiuntive Regionali (R.A.R.) o per i premi qualità.

5.3 I controlli amministrativi

I controlli devono tenere conto anche dei flussi informativi: si dovranno analizzare i flussi di pagamento delle prestazioni utilizzando le specifiche forme di rendicontazione della spesa per le prestazioni socio-sanitarie integrate (cfr. modelli RSA1, CD11, TOX1, RSD1, RIA1, CSS1, Hospice1 e 13FAM per i Consultori).

In particolare si dovrà verificare che:

- l'importo delle tariffe corrisponda alle classi/tipologia di ospiti o di prestazioni rendicontate;

- il numero totale delle giornate fatturate in un trimestre (nelle unità d'offerta residenziali e semi residenziali) non sia mai superiore al numero di posti accreditati moltiplicato per il numero delle giornate riferite allo stesso trimestre, fatti salvi i casi previsti espressamente dalla Regione;

- le fatturazioni inerenti le persone decedute corrispondano alle effettive prestazioni erogate fino alla data del decesso.

Per tutti i servizi (budgetizzati e non) il numero di giornate trimestralmente erogabili dai gestori non può eccedere il volume complessivo accreditato, anche nel caso in cui non sussistano limiti di budgetizzazione.

In tal senso, a titolo esemplificativo, si precisa che né le giornate di assistenza prestate nelle unità d'offerta accreditate ad utenti dimessi da OP, né le prestazioni rivolte ad utenza extraregionale, possono essere considerate come aggiuntive ai limiti definiti dai provvedimenti di accreditamento.

Si ricorda che le presenze giornaliere a carico del FSR non possono mai essere superiori ai posti accreditati.

5.4 L'organizzazione delle attività di vigilanza e controllo

Le ASL organizzano l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo con metodologie operative funzionalmente orientate alla conoscenza della complessità del sistema delle unità d'offerta socio-sanitarie di competenza.

La complessità del sistema è determinata anche dal mutamento delle caratteristiche epidemiologiche dell'utenza a cui si devono accompagnare logici mutamenti dell'approccio alla gestione da parte del gestore, fatto salvo l'assenso della Regione.

I servizi vigilanza delle ASL che, hanno come primo obiettivo la tutela del cittadino, specie nelle condizioni di maggior fragilità, devono orientare il sistema di intervento verso l'appropriatezza delle realtà assistenziali.

Pertanto, pur nel rispetto dei modelli organizzativi aziendali, è opportuno affermare che la «funzione» di vigilanza deve essere gestita dalle Aziende Sanitarie Locali in modo «strategico», funzionale ed integrato tra i dipartimenti, i servizi, le unità operative e tutte le articolazioni aziendali interessate dalla stessa.

I sopralluoghi ispettivi si devono quindi orientare alla rilevazione di indicatori che rappresentino il grado di assistenza fornito, tenendo conto anche degli aspetti di appropriata collocazione dell'utenza, della idoneità e adeguata manutenzione degli ambienti, dell'utilizzo delle risorse umane nel costante rispetto delle disposizioni contrattuali, rispetto delle misure di sicurezza per gli ospiti e per i lavoratori addetti, utilizzo di modelli organizzativi che accolgano le esigenze, nonché le dovute garanzie di equità e pari dignità dei cittadini.

Come stabilito nella d.g.r. 5743/2007 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2006» l'attività dei controlli deve essere programmata nell'ambito del piano annuale dell'ASL per la vigilanza ed il controllo.

Si sottolinea ancora che, in qualsiasi modello organizzativo indicato dalle ASL, devono emergere con chiarezza le professionalità coinvolte, atte a soddisfare tutte le esigenze dettate dallo svolgimento della funzione di vigilanza e controllo istituzionalmente dovuta.

Altresì, per le équipe che esercitano funzioni di vigilanza e controllo devono essere previste al minimo due persone, con professionalità e competenze coerenti con l'unità d'offerta vigilata ed in relazione agli obiettivi del controllo.

Si ribadisce la predisposizione di regolamenti/protocolli, procedure, strumenti di rilevazione omogenei per l'ambito aziendale, che definiscano e rendano evidente ai gestori, in base al principio di trasparenza, le modalità dello svolgimento dell'azione nel contesto socio sanitario, anche a sostegno del percorso di risk management intrapreso dalle ASL della Lombardia.

APPENDICE A

Limitazioni o divieti di trasferimento di proprietà o di diritti reali o in caso di modificazione della destinazione d'uso di immobili finanziati dallo Stato o dalla Regione Lombardia

La d.g.r. n. 5508 del 10 ottobre 2007 è intervenuta a porre alcune limitazioni o divieti di trasferimento di proprietà o di diritti reali o in caso di modificazione della destinazione d'uso di immobili finanziati dallo Stato o dalla Regione Lombardia.

I contenuti della deliberazione sono qui ripresi e confermati, con le seguenti precisazioni e modificazioni:

- non rientrano nelle disposizioni in esame i diritti reali di garanzia;
- la restituzione integrale del finanziamento pubblico comporta l'esclusione della applicazione della d.g.r.;
- la realizzazione di una nuova unità d'offerta in sostituzione di quella finanziata ed accreditata può comportare l'alienazione della proprietà di quest'ultima, previa autorizzazione dell'ente che ha erogato il finanziamento;
- la d.g.r. non si applica nei casi in cui il soggetto beneficiario del contributo abbia dato in gestione l'unità d'offerta ad altro soggetto appositamente costituito, con salvaguardia delle finalità di assegnazione del contributo;

La deliberazione, al punto 1 del dispositivo, stabilisce che la richiesta di accreditamento deve essere avanzata dal legale rappresentante del soggetto che ha beneficiato del finanziamento pubblico, il quale è poi abilitato alla sottoscrizione del relativo contratto con l'ASL di ubicazione.

Stabilisce inoltre, sempre per le unità d'offerta di cui sopra, che il provvedimento di accreditamento è adottato solo dopo che la relativa istruttoria abbia accertato l'avvenuto finanziamento pubblico e siano stati approvati, dalla competente struttura regionale, il collaudo delle opere e la liquidazione del saldo del contributo concesso.

I punti 2, 3 e 4 del dispositivo della deliberazione attengono al divieto, di efficacia generale, di alienazione della proprietà e di diritti reali sui beni che hanno costituito oggetto di finanziamento pubblico e di modifica della destinazione d'uso degli stessi, stabilendo l'obbligo di integrazione dei contratti di accreditamento con l'introduzione di una specifica clausola. Per i contratti già sottoscritti alla data di emanazione della d.g.r. si è posto l'obbligo di integrazione entro la data del 31 dicembre 2007.

Si ribadisce che il punto 4 del dispositivo, che contiene una disposizione avente efficacia sui contratti vigenti, è riferito alla sola disposizione circa l'integrazione dei contratti in ordine al divieto in parola. Le clausole inserite nei contratti di accreditamento, conseguenti alla d.g.r. in esame, mantengono efficacia fino alla stipulazione dei nuovi contratti sulla base dello schema tipo allegato al presente atto.

Rispetto a queste disposizioni occorre aggiungere che, fatte salve le precisazioni sopra riportate:

- il divieto è assoluto e riguarda unità d'offerta già realizzate con fondi statali;
- per le unità d'offerta realizzate con fondi regionali viene meno il divieto al termine dell'obbligo della restituzione del contributo;
- il rifiuto di approvare la clausola in questione determina la risoluzione del contratto di accreditamento da parte dell'ASL;
- il divieto si riferisce anche all'ipotesi di modifica della destinazione d'uso, intendendosi la destinazione prevista nell'atto di finanziamento;
- rimangono in vigore per le unità d'offerta realizzate con fondi regionali le disposizioni che consentono eventuali deroghe relativamente al cambio di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 4, comma 88 della l.r. n. 1 del 5 gennaio 2000. Oggi si applicano le disposizioni di cui ai commi 3° e 4° dell'art. 25 della l.r. n. 3/2008.

Altre situazioni particolari potranno essere prese in considerazione di volta in volta e, comunque, essere sottoposte all'esame della Giunta regionale.

Eventi che comportano il trasferimento della gestione della unità d'offerta

È senza dubbio l'ipotesi più rilevante e delicata. Questi casi possono essere determinati dalla cessione o dall'affitto dell'azienda o di ramo d'azienda oppure da altro atto.

L'azienda è il complesso dei beni, mobili e immobili, materiali e immateriali, organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (art. 2555 cod. civ.; cfr. anche art. 2112 cod. civ.). Pertanto, si ha cessione d'azienda quando l'insieme dei beni ceduti costituisce un complesso idoneo all'esercizio di un'attività d'impresa. Il ramo d'azienda è una parte dell'intera azienda, costituita da un complesso di beni organizzati, a sua volta idoneo all'esercizio di un'attività d'impresa.

L'art. 32 del decreto lgs. n. 276/2003 ha riscritto parzialmente il comma 5° dell'art. 2112 c.c. «Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione,

comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato, ivi compreso l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento». La Corte di Cassazione, con la sentenza 17 ottobre 2005, n. 20012, ha escluso che il ramo d'azienda possa essere identificato come tale solo al momento della cessione. La norma quindi va interpretata nel senso di prevedere che le parti possano individuare la parte di azienda oggetto di cessione, dando per assodato che questa parte abbia già le caratteristiche del ramo d'azienda.

Nel settore dell'accREDITamento, quindi, il ramo d'azienda va individuato nella unità d'offerta in quanto tale e come risultante dalla DIA e dall'atto di accREDITamento.

Inoltre in questi casi può rientrare anche il trasferimento a terzi della unità d'offerta da parte di enti pubblici, mediante vari processi di «esternalizzazione» (l.r. 3/2003 - art. 113 t.u.e.l. - contratto di appalto - collaborazioni con soggetti del terzo settore - sperimentazioni gestionali).

L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, nella relazione per l'anno 2006, ha avuto occasione di richiamare l'attenzione delle pubbliche amministrazioni sui trasferimenti di azienda, i quali, a volte, sono stipulati al solo scopo di eludere il rispetto dei requisiti soggettivi per accedere ad una gara o per l'esecuzione di un contratto.

Ora, stante il divieto generale di trasferire rapporti di autorizzazione/esercizio e di accREDITamento in capo a terzi (salvo i casi espressamente previsti dalla legge), queste fattispecie possono avere efficacia ai fini dei rapporti con la pubblica amministrazione solo a condizione che intervenga il preventivo assenso della Regione, titolare e committente del servizio pubblico dato in cessione.

È evidente che la Regione non ha titolo per ingerirsi nei rapporti tra privati. Questione diversa è il riconoscimento della volontà dell'accREDITamento in capo al nuovo gestore. Le presenti direttive hanno pertanto come obiettivo, nel caso in esame, di assicurare continuità nella erogazione del servizio pubblico mediante un nuovo provvedimento di accREDITamento e la stipulazione di un nuovo contratto con l'ASL.

Affidamento della gestione di unità d'offerta da parte di enti pubblici

Nel caso di enti pubblici è possibile che l'unità d'offerta sia affidata in gestione ad un ente strumentale, anche mediante il trasferimento della proprietà dei beni. In questo caso, il soggetto gestore è l'ente strumentale e, quindi, sarà questo a presentare la DIA e la domanda di accREDITamento.

Nel contempo, il soggetto gestore è l'appaltatore del servizio affidato dall'ente pubblico.

Un'altra fattispecie è quella dell'affidamento diretto a soggetti del terzo settore coi quali l'ente pubblico avvii una collaborazione o forme di sperimentazione gestionale.

Sul punto si rinvia al decreto del D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale del 15 giugno 2007, n. 6507, avente ad oggetto «Direttive in materia di collaborazioni tra aziende sanitarie pubbliche e soggetti del terzo settore» (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 25 giugno 2007 n. 26), mentre, per quanto concerne gli enti locali si rinvia al d.p.c.m. 30 marzo 2001.

L'art. 7 comma 9° della l.r. n. 1/2003 attribuisce alle ASP la facoltà di costituire cooperative sociali ed altri enti senza scopo di lucro aventi finalità istituzionali analoghe, affini o strumentali agli scopi statutari propri dell'azienda.

L'art. 26 della l.r. n. 3/2008 ha introdotto l'art. 7-bis della l.r. n. 1/2003, ai cui commi 2, 3, 4 e 5 si prevede la possibilità che la Giunta regionale costituisca nuove ASP per la gestione di unità d'offerta sociosanitarie di proprietà di aziende sanitarie o comunque da questa gestite.

Occorre, inoltre, tenere presente che, ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 3/2003, le ASL possono costituire fondazioni per l'esercizio di unità d'offerta sociosanitarie.

Con l'abrogazione dell'art. 113-bis del t.u.e.l., i Comuni possono ricorrere a svariate possibili formule gestionali. Quindi l'affi-

damento *in house* (1) (cioè senza la gara ad un soggetto diverso, ma rientrante nella sua sfera di influenza) di un servizio pubblico alla persona può avvenire anche tramite una fondazione.

La fondazione è «un'organizzazione per la gestione di un patrimonio autonomo destinato e vincolato, in modo tendenzialmente perpetuo, al perseguimento di uno scopo socialmente rilevante prestabilito dal fondatore».

Il patrimonio è l'essenza della fondazione, tant'è che il controllo governativo (oggi dell'ASL) sulle persone giuridiche di diritto privato è tutto incentrato sulla capacità della fondazione di raggiungere il proprio scopo mediante il proprio patrimonio.

(1) Sull'affidamento in house è intervenuta la Corte dei Conti - sezione del controllo Sardegna - con il parere n. 9 del 2007.

«Si parla di affidamento «in house» nelle ipotesi in cui un Ente locale (o altra amministrazione pubblica) aggiudica senza gara ad una entità giuridicamente separata, ma rientrante nella sua sfera di influenza, il compito di eseguire una prestazione (di norma di servizi) a proprio favore (c.d. affidamenti «quasi in house» o affidamenti «in house in senso lato»). La normativa comunitaria non disciplina l'istituto, che, invece, ha trovato riconoscimento esplicito da parte del legislatore italiano nel testo, attualmente vigente (sebbene dichiarato in parte costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 272 del 27 luglio 2004), dell'art. 113 del t.u.e.l. 267/2000 e in quello (non più in vigore a seguito dell'intervento della Corte costituzionale con la citata sentenza), dell'art. 113-bis dello stesso t.u.e.l., come modificati dal legislatore nazionale (con d.l. 269/2003, convertito in legge 326/2003) al fine di adeguare la disciplina interna alla giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunità europea. Tra le pronunce emesse in materia dalla Corte di giustizia assumono fondamentale rilievo la sentenza Tecal, causa C-107/98, del 18 novembre 1999, la sentenza Stadt Halle, causa C-26/03, dell'11 gennaio 2005 e la sentenza Parking Brixen, causa C-458/03, del 13 ottobre 2005. È importante sottolineare che la Corte di giustizia, chiamata a risolvere contrasti riguardanti prestazioni affidate senza ricorrere a procedimenti ad evidenza pubblica, ha rinunciato a colmare le lacune della legislazione comunitaria, limitandosi ad individuare i requisiti indispensabili affinché sia giustificabile la mancata applicazione dei principi in materia di evidenza pubblica. L'amministrazione pubblica può affidare direttamente l'incarico di fornire una prestazione o un servizio ad un soggetto giuridicamente distinto se il capitale del soggetto affidatario (di solito una società) è interamente pubblico, se esercita sul soggetto affidatario un «controllo analogo» a quello esercitato sui propri servizi e se il soggetto fornitore realizza la propria attività prevalentemente con l'ente pubblico che lo controlla. Con la locuzione «controllo analogo» si fa riferimento ad «un rapporto che determina, da parte dell'amministrazione controllante, un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipante e che riguarda l'insieme dei più importanti atti di gestione del medesimo. In virtù di tale rapporto il soggetto partecipante, non possedendo alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione, si configura come un'entità distinta solo formalmente dall'amministrazione, ma che in concreto continua a costituire parte della stessa... solo a tali condizioni si può ritenere che fra amministrazione e aggiudicatario non sussista, agli effetti pratici, un rapporto di terzietà rilevante ai fini dell'applicazione delle regole comunitarie in materia di appalti pubblici.» (Commissione europea, nota 26 giugno 2002, indirizzata al Governo italiano).»

«La caducazione della norma di rango statale, che dettava, con elencazione ritenuta tassativa, le modalità di gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica e prevedeva l'obbligo di disciplinare i rapporti tra Ente locale e soggetto erogatore dei servizi tramite contratto di servizio, ha determinato, al di là dell'ampliamento della potestà normativa regionale e locale, il venir meno di un principio di tipicità delle formule organizzative gestionali, e la possibilità, per gli Enti locali, di ricorrere, anche in analogia con soluzioni già introdotte nell'ordinamento dalla normativa relativa a settori specifici (cfr. artt. 112 e 115 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, come modificati dal d.lgs. 256 del 2006), a svariate possibili formule gestionali. In particolare l'affidamento diretto ad associazioni o fondazioni costituite o partecipate dall'ente locale, che l'art. 113-bis prevedeva con esclusivo riferimento ai servizi culturali e del tempo libero (a differenza di quello ad istituzioni, aziende speciali e società a capitale interamente pubblico, previsto in generale per tutti i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica), dovrebbe poter trovare applicazione con riferimento a qualsiasi tipologia di servizio privo di rilevanza economica.»

«Occorre considerare, inoltre, che gli indirizzi dettati, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 328 del 2000 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», dal d.p.c.m. 30 marzo 2001, includono tra i soggetti del c.d. «Terzo Settore», ai quali i Comuni possono affidare l'organizzazione complessiva di servizi sociali, le fondazioni, anche se prevedono che si privilegino procedure di aggiudicazione ristrette e negoziate.

Con riferimento all'autonomia patrimoniale della fondazione può solo dirsi che, in assenza di una disciplina speciale (quale, ad esempio, quella delle fondazioni bancarie o delle fondazioni universitarie), la fondazione è regolata in tutti i suoi aspetti dal diritto privato, anche quando, come nel caso in esame, la «partecipazione» dell'ente locale è totalitaria, gli organi di amministrazione sono formati da soggetti designati

dall'ente pubblico e la fondazione assume, pertanto, ai sensi della normativa comunitaria, lo status di organismo di diritto pubblico».

APPENDICE B

Elenco provvedimenti relativi all'individuazione dei requisiti di esercizio e di accreditamento delle unità di offerta socio sanitarie

Consultori familiari

Deliberazioni della Giunta regionale

- 11 dicembre 2000 n. 2594 «Determinazioni in materia di autorizzazione al funzionamento del servizio per le attività consultoriali in ambito materno infantile»

- 26 gennaio 2001 n. 3264 «Determinazioni in materia di accreditamento del servizio per le attività consultoriali in ambito materno infantile a seguito della l.r. 12 agosto 1999 n. 15, della l.r. 6 dicembre 1999 n. 23, della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 e conseguente revoca della d.g.r. 24 settembre 1999 n. 45251 «Determinazioni in merito all'art. 8, commi 4 e 7 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche relative agli istituti dell'autorizzazione e dell'accreditamento dei consultori familiari pubblici e privati», e a seguito delle disposizioni normative in materia».

Circolari e note

- n. 27 del 2 maggio 2001 (autorizzazione e accreditamento)
- n. 46 del 30 luglio 2001 (flusso informativo)

Residenze sanitario assistenziali per anziani RSA:

Deliberazioni della Giunta regionale

- 14 dicembre 2001, n. 7435: «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani (RSA)»;

- 7 aprile 2003, n. 12618: «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435)»;

Circolari

- n. 12 del 12 febbraio 2002 relativa a d.g.r. n. 7435/2001
- n. 33 del 10 luglio 2002 relativa a d.g.r. n. 7435/2001 e d.g.r. n. 8494/2002
- n. 2 del 27 gennaio 2003 (scheda struttura)
- n. 7 del 4 marzo 2003 (utilizzo palestre)
- n. 31 del 22 ottobre 2003 (standard personale)
- n. 12 del 3 marzo 2004 (scheda struttura)
- n. 24 del 15 luglio 2003 (standard personale)
- n. 26 del 16 giugno 2005 (scheda struttura)
- n. 29 del 7 luglio 2005 (standard personale)
- n. 2 del 12 gennaio 2006 (camere mortuarie)
- n. 12 dell'11 aprile 2007 (malati di AIDS)
- n. 36 del 15 novembre 2007 (malati di AIDS)

Centri diurni integrati per anziani CDI

Deliberazioni della Giunta regionale

- 22 marzo 2002 n. 8494, «Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento dei Centri diurni integrati (C.D.I.)»;

- 9 maggio 2003 n. 12903: «Indirizzi e criteri per la remunerazione regionale dei Centri Diurni Integrati accreditati in attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494».

Circolari e note

- n. 33 del 10 luglio 2002 relativa a d.g.r. n. 7435/2001 e d.g.r. n. 8494/2002;
- n. 35 del 21 novembre 2003 «Finanziamento Centri Diurni Integrati per anziani anno 2003» con chiarimenti sul tempo di accoglienza garantito dal servizio da indicare nel contratto;
- n. 7 del 4 marzo 2003 (utilizzo palestre);
- nota del Direttore generale Famiglia e Solidarietà Sociale alle ASL del 19 marzo 2004 (prot. G1.2004.4932) «Debito informativo: aggiornamento dei prospetti di rendicontazione della spesa per le prestazioni socio-sanitarie integrate», con indicazioni circa il conteggio come giornate di presenza limitatamente alle assenze per ricoveri ospedalieri.

Hospice**Deliberazioni della Giunta regionale**

- 7 aprile 2003, n. 12619: «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31. Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Strutture Residenziali per pazienti terminali, altrimenti dette Hospice»

Circolari e note

- n. 19 del 10 giugno 2003 relativa a d.g.r. n. 12619/2003
- nota 9231 del 13 febbraio 2004 (malati di AIDS)
- n. 26 del 14 luglio 2004 (scheda struttura)
- nota 8041 dell'8 giugno 2005 (standard personale)
- n. 1 del 10 gennaio 2006 (scheda struttura)

Servizi che operano nel settore delle dipendenze**Deliberazioni della Giunta regionale**

- 7 aprile 2003 n. 12621 «Determinazione dei requisiti standard per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei servizi privati e pubblici per l'assistenza alle persone dipendenti da sostanze illecite e lecite (art. 12 comma 3 e 4 l.r. 31/1997) e indirizzi programmatici e direttive sull'organizzazione dei servizi territoriali dipendenze nelle ASL: Progetto Regionale Dipendenze» dicembre «Determinazioni in materia di autorizzazione al funzionamento del servizio per le attività consultoriale in ambito materno infantile»

- 11 febbraio 2005 n. 20586 (flussi informativi);
- 10 ottobre 2007 n. 5509 (riorganizzazione sistema dipendenze)

Circolari e note

- n. 23 dell'1 luglio 2003 (autorizzazione e accreditamento);
- n. 29 dell'11 agosto 2003 (standard di personale);
- n. 50 del 9 novembre 2005 (accreditamento accoglienza notturna);
- nota prot. n. 20510 del 24 dicembre 2007 «d.g.r. 5509/2007 - prime indicazioni»;
- n. 18 dell'8 aprile 2005 (flussi informativi)

Residenze sanitario assistenziali per disabili RSD**Deliberazioni della Giunta regionale**

- 7 aprile 2003 n. 12620 «definizione della nuova unità di offerta "Residenza Sanitario Assistenziale per persone con disabilità" (RSD). Attuazione dell'art. 12, comma 2 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31».

Centri diurni per disabili CDD**Deliberazioni della Giunta regionale**

- 23 luglio 2004 n. 18334 «Definizione delle nuove unità di offerta Centro diurno per persone con disabilità (CDD): requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento»

- 16 dicembre 2004 n. 19874: «Prima definizione del sistema tariffario delle CSS e dei CDD in attuazione delle dd.g.r. nn. 18333 e 18334 del 23 luglio 2004»

Comunità socio sanitarie CSS**Deliberazioni della Giunta regionale**

- 23 luglio 2004 n. 18333 «Definizione della nuova unità di offerta Comunità Alloggio socio sanitaria per persone con disabilità (CSS): requisiti per l'accreditamento»

RSD - CDD e CSS**Circolari e note**

- circolare n. 28 del 7 agosto 2003 «Disposizioni in materia di autorizzazione e di accreditamento delle Residenze sanitario assistenziali per disabili in applicazione della d.g.r. n. 12620 del 7 aprile 2003
- nota tecnica prot. 21423 del 9 dicembre 2003 «Ulteriori disposizioni in attuazione della d.g.r. n. 12620 del 7 aprile 2003»
- nota prot. 11519 del 23 giugno 2004 «Chiarimenti sulla concorrenza dell'OSS al raggiungimento dello standard di assistenza»
- nota prot. 17755 del 20 ottobre 2004 «standard di assistenza prescritti per le RSD» (infermiere)
- nota prot. n. 19004 del 15 novembre 2004 «Utenti ex O.P. di Residenze sanitario assistenziali per disabili accreditate»
- nota prot. n. 1398 del 25 gennaio 2008 «Strutture socio sanitarie per disabili. Adeguamenti strutturali».

- nota prot. n. 9465 del 5 luglio 2005 «Precisazioni sull'accreditamento delle Comunità Socio Sanitarie per persone Disabili e sull'attuazione del Patto tra ASL e CSS, nonché sui Centri diurni per disabili (CDD) e le Residenze sanitario assistenziali per disabili (RSD)

- nota prot. n. 3934 del 12 marzo 2008 «accoglienza minori in CDD»

- circolare n. 33 del 3 agosto 2004 «Disposizioni in materia di accreditamento delle Comunità socio sanitarie in applicazione della d.g.r. n. 18333 del 23 luglio 2004»

- nota prot. n. 18983 del 15 novembre 2004 «Risposta ai quesiti su CDD e CSS».

- nota prot. n. 4324 del 30 marzo 2005 «Indicazioni attuative sull'accreditamento delle Comunità Socio Sanitarie per persone con disabilità»

- nota prot. n. 9465 del 5 luglio 2005 «Precisazioni sull'accreditamento delle Comunità Socio Sanitarie per persone Disabili e sull'attuazione del Patto tra ASL e CSS, nonché sui Centri diurni per disabili (CDD) e le Residenze sanitario assistenziali per disabili (RSD)»

- nota prot. n. 1398 del 25 gennaio 2008 «Strutture socio sanitarie per disabili. Adeguamenti strutturali»

- nota prot. n. 3930 del 12 marzo 2008 «Accoglienza di minori in CSS».

Voucher socio-sanitario**Deliberazioni della Giunta regionale**

- d.g.r. n. 12902 del 9 maggio 2003 «Modello Lombardo del Welfare: attivazione del voucher socio-sanitario per l'acquisto di prestazioni domiciliari socio-sanitarie integrate»

Circolari e note

- n. 26 del 6 novembre 2006 «Criteri e modalità di rilevazione omogenea della *customer satisfaction* degli utenti del voucher socio-sanitario»

- n. 40 del 19 dicembre 2007 «Criteri e modalità di utilizzo omogeneo del tracciato-record regionale per la *customer satisfaction* degli utenti del voucher socio-sanitario»

- n. 36 del 15 novembre 2007 (malati di AIDS)

Strutture di riabilitazione extraospedaliera**Deliberazioni della Giunta regionale**

- 16 dicembre 2004 n. 19883 «Riordino della rete delle attività di riabilitazione»

- 14 dicembre 2005 n. 1375 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2006»

- 12 luglio 2006 n. 2938: Schema tipo di contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Locale e gli Enti Gestori di strutture di riabilitazione

- 1 agosto 2006 n. 3111: «Modifiche dell'erogabilità a carico del Servizio Sanitario Nazionale di alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale ai sensi del d.p.c.m. 29 novembre 2001 sui LEA e ulteriori determinazioni relative all'appropriata erogazione delle prestazioni di Day hospital ed alle attività di controllo»

- 13 dicembre 2006 n. 3776 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2007»

- 28 marzo 2007 n. 4438 «Ulteriori determinazioni in ordine alle attività di riabilitazione»

- 26 giugno 2007 n. 5000 «Determinazioni relative alla assistenza di persone disabili presenti in strutture di riabilitazione»

- 31 ottobre 2007 n. 5743 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2008»

Circolari e note

- nota prot. n. 16522 del 10 novembre 2005 «Chiarimenti rispetto alla procedura di presentazione delle istanze di autorizzazione e di accreditamento da parte degli IDR ex art. 26, legge 833/78 per riordinare le proprie attività ai sensi della d.g.r. n. 19883/2004»

- nota del 26 ottobre 2006 «Indicazioni per la riforma dei servizi di riabilitazione extraospedaliera»

- nota del 30 marzo 2007: «Indicazioni in ordine alle attività di riabilitazione extraospedaliera»

- nota prot. 13074 del 25 luglio 2007: Indicazioni in ordine applicazione della d.g.r. 26 giugno 2007, n. 5000 «Determinazio-

ni relative alla assistenza di persone disabili presenti in strutture di riabilitazione»

- nota prot. n. 16590 del 4 ottobre 2007. «Chiarimenti in ordine a quesiti previsti sull'applicazione della d.g.r. 26 giugno 2007, n. 5000 «Determinazioni relative alla assistenza di persone disabili presenti in strutture riabilitative»

Provvedimenti aventi carattere generale in materia di autorizzazione, accreditamento

Deliberazioni della Giunta regionale

- 6 febbraio 2004 n. 16264 «Riconduzione alle tipologie di residenzialità socio-sanitaria RSA e RSD delle strutture gestite dalle Aziende Sanitarie Locali per pazienti dimessi dagli ex Ospedali Psichiatrici e classificati in fascia B»

- 16 dicembre 2004, n. 19878: «Individuazione di percorsi di semplificazione in ordine ai processi di autorizzazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»

- 7 febbraio 2005, n. 20465: «Ulteriori determinazioni procedurali in ordine ai percorsi di semplificazione per le unità d'offerta socio sanitarie»

- 1 agosto 2006, n. 3059: «Disposizioni in merito alle remunerazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale nelle residenze sanitarie assistenziali accreditate»

- 4 ottobre 2006, n. 3257: «Identificazione, a domanda, in capo ad un unico soggetto gestore di una pluralità di strutture socio-sanitarie accreditate»

- 10 ottobre 2007, n. 5508: «Procedura per l'accreditamento e la successiva contrattazione di servizi socio-sanitari realizzati con finanziamenti pubblici statali o regionali»

- 19 dicembre 2007 n. 6220 «Determinazioni in ordine alla assistenza di persone in stato vegetativo nelle strutture di competenza della direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale. Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale»

- 6 agosto 2008, n. 7915 «Determinazioni in ordine al miglioramento quali - quantitativo dell'assistenza garantita a persone affette da SLA e a persone che si trovano nella fase terminale della vita, con particolare attenzione alla terapia del dolore ed alle cure palliative a favore di pazienti oncologici»;

- 6 agosto 2008 n. 7929 «Determinazioni in merito ai controlli di appropriatezza nei servizi socio sanitaria accreditati»

Circolari e note

- n. 22 del 21 giugno 2004 «Vigilanza e controllo delle ASL sui servizi socio-sanitari integrati accreditati» e nota alle ASL del 24 marzo 2005 pari oggetto (prot. G1.2005.4131);

- n. 10 del 16 febbraio 2005 «Chiarimenti sulle ll.rr. 1 febbraio 2005 n. 1 e 8 febbraio 2005 n. 6 (trasferimento autorizzazioni);

- n. 14 del 18 aprile 2007 «Prime indicazioni operative inerenti l'art. 4 della legge regionale n. 8 del 27 marzo 2007 Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie - Collegato» (abolizione autorizzazione);

- n. 21 del 5 luglio 2007 Chiarimenti in ordine alla d.g.r. n. 3257 del 4 ottobre 2006 «Identificazione, a domanda, in capo ad un unico soggetto gestore di una pluralità di strutture socio-sanitarie accreditate» (ente unico);

- n. 38 del 5 dicembre 2007 «Attuazione d.g.r. n. 5508 del 10 ottobre 2007 Procedura per l'accreditamento e la successiva contrattazione, di servizi socio sanitari realizzati con finanziamenti pubblici statali o regionali»;

- 2 del 28 gennaio 2008 «Indicazioni in ordine all'applicazione della d.g.r. 19 dicembre 2007 n. 6220 Determinazioni in ordine all'assistenza di persone in stato vegetativo nelle strutture di competenza della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale».

Provvedimenti relativi alle Associazioni e alle Fondazioni

- regolamento regionale 2/2001 circo iscrizione delle persone giuridiche di diritto privato al registro

- circolare D.G. Famiglia n. 10 del 16 febbraio 2005

- d.d.g.r nn. 1648 e 1692 del 29 dicembre 2005 relative al trasferimento delle funzioni di vigilanza

- decreto D.G. Famiglia n. 514 del 20 gennaio 2006 attuativo delle due precedenti dd.g.r.

- nota prot. n. A1.2006.73212 del 20 giugno 2006 prime indicazioni operative per le Funzioni amministrative di vigilanza e controllo ex artt. 23 e 25 del c.c. sulle persone giuridiche di diritto

privato - art. 4, comma 33, l.r. 1/2000 e successive modificazioni

Tutti i precedenti atti sono confermati, nella parti compatibili e coerenti con le disposizioni del presente provvedimento.

APPENDICE C

Il responsabile del procedimento: identificazione, compiti, responsabilità, rapporti gerarchici

Al responsabile del procedimento è affidata la gestione complessiva del procedimento amministrativo - o di una singola fase di esso o di un sub-procedimento - che deve portare celermente a conclusione anche sollecitando gli adempimenti necessari richiesti ad altri organi od uffici della stessa amministrazione cui appartiene.

Il dirigente del dipartimento/servizio/unità organizzativa/unità operativa, qualora non ritenga di trattare personalmente la pratica, provvede ad assegnare ad altro dipendente della sua area organizzativa, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché la responsabilità di promuovere, da parte del soggetto competente, l'adozione del provvedimento finale.

L'assegnazione risulta da apposito atto scritto o da annotazione apposta sulla pratica stessa o, ancora, da apposita registrazione telematica.

L'affidamento di ogni singolo procedimento avviene previa valutazione delle competenze e delle esperienze maturate da ciascun operatore in rapporto alla complessità della pratica, nel rispetto dell'organizzazione del lavoro e dei carichi di lavoro di ciascuno.

Resta fermo che in capo al dirigente rimane il dovere - potere di vigilare sull'operato del responsabile del procedimento, soprattutto con riguardo al rispetto dei tempi stabiliti a pena di decadenza per i vari adempimenti e del termine di conclusione del procedimento.

Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione, o in assenza di essa, è considerato responsabile del singolo procedimento il dirigente stesso, cui istituzionalmente compete la trattazione della pratica.

Il dirigente del dipartimento/servizio/unità organizzativa/unità operativa, anche in un momento successivo all'assegnazione ad altri, può sempre per ragioni di coordinamento o di buon andamento dell'azione amministrativa avocare a sé la responsabilità del procedimento.

In ipotesi di procedimento che si articola in fasi o in sub-procedimenti, il dirigente del dipartimento/servizio/unità organizzativa/unità operativa, qualora ritenga necessario individuare più funzionari responsabili delle diverse fasi o sub-procedimenti, è tenuto a specificare gli atti, le fasi istruttorie e gli adempimenti assegnati ai singoli funzionari, nel rispetto delle mansioni relative alla qualifica ricoperta. In tale ipotesi la responsabilità del procedimento verso l'esterno resta, comunque, unica ed è propria del funzionario individuato quale responsabile dell'intero procedimento.

Il responsabile del procedimento svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) presa in carico del procedimento amministrativo;

b) avvio dell'attività istruttoria, attraverso la valutazione delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento finale, coniugando un rigoroso controllo di legittimità ad una valutazione di merito sulla pratica;

c) indizione, ove opportuno, di conferenze di servizi ed acquisizione di atti, documenti, informazioni ritenuti necessari per l'istruttoria;

d) formulazione della proposta di provvedimento finale o, ove ne abbia competenza, adozione del provvedimento finale;

e) cura delle formalità di comunicazione (avvio del procedimento, comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza), pubblicazione e notificazione previste dalle leggi e dai regolamenti;

f) esecuzione, una volta adottato il provvedimento, degli atti inerenti alla fase integrativa di efficacia (pubblicazione, ecc.) - direttamente e/o attraverso l'ufficio apposito - e compimento di tutti gli atti necessari per la successiva fase dell'esecuzione fino alla completa conclusione e archiviazione finale;

- g) comunicazioni agli interessati;
- h) trasmissione del fascicolo a chi di competenza una volta completata l'istruttoria, qualora non sia competente all'adozione del provvedimento finale.

Per conseguire maggiore efficienza nella propria attività, il responsabile del procedimento utilizza nei rapporti interni, con le altre amministrazioni ed i privati, ogni volta che ciò sia possibile e senza pregiudizio della certezza delle comunicazioni, gli strumenti telematici che l'azienda mette a disposizione.

Resta fermo l'obbligo in capo al responsabile del procedimento di riferire al dirigente del dipartimento/servizio/unità organizzativa/unità operativa in ordine all'andamento dell'iter procedimentale, soprattutto con riguardo ai motivi ostativi al rilascio del provvedimento ovvero all'esercizio dell'attività.

La responsabilità è strettamente connessa ai compiti assegnati al responsabile del procedimento, in primo luogo al rispetto dei tempi previsti per la conclusione dello stesso.

Il responsabile del procedimento, nell'ambito dell'attività amministrativa, risponde al proprio superiore gerarchico cui riferisce periodicamente in ordine all'andamento delle pratiche assegnategli ed ogni volta che circostanze o fatti rilevanti ritengano opportuno un confronto.

Il mancato rispetto dei tempi di conclusione del procedimento amministrativo, qualora imputabile a comportamento negligente del responsabile, è passibile di procedimento disciplinare con applicazione delle sanzioni contrattualmente stabilite, oltre che fonte di responsabilità dirigenziale.

Sul punto, si richiama il contenuto della Direttiva dello Stato - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 6 dicembre 2007, n. 8, avente ad oggetto: «Principi di valutazione dei comportamenti nelle pubbliche amministrazioni - responsabilità disciplinare».

APPENDICE D

SCHEMA TIPO DI CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE (ASL) E LE UNITÀ D'OFFERTA SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE

Tra

L'azienda sanitaria locale (ASL)
con sede legale a in via n.
codice fiscale, nella persona del direttore generale,
legale rappresentante pro-tempore,
domiciliato per la carica presso la sede dell'ASL, con l'assistenza
del direttore sociale;

e l'ente gestore

.....
con sede legale a in via, codice fiscale,
nella persona del sig., in qualità di legale
rappresentante pro-tempore/amministratore, per l'unità d'offerta
socio-sanitaria denominata
con sede a in via, codice di struttura n.;

Premesso che:

- l'ASL, di seguito denominata ASL, intende avvalersi di (ente gestore), di seguito denominato ente gestore, che gestisce l'unità d'offerta socio-sanitaria denominata ubicata nel Comune di in via, per l'erogazione di prestazioni/servizi a beneficio delle persone
- l'ente gestore ha presentato la DIA per l'esercizio della unità d'offerta con atto in data (oppure è in possesso di autorizzazione, nel rispetto delle disposizioni regionali e della vigente normativa, relativamente a
- con d.g.r. in data n., l'ente gestore è stato accreditato per l'esercizio della unità d'offerta denominata, per, e che pertanto la medesima unità d'offerta risulta iscritta nel registro regionale istituito presso la direzione generale Famiglia e Solidarietà Sociale della regione Lombardia;
- l'ente gestore, pertanto, intende mettere a disposizione dell'ASL n. posti/prestazioni (inserire se è il caso anche la riserva di posti di sollievo) autorizzati/accreditati;

- l'ente gestore ha comunicato che le rette giornaliere (chiarire se trattasi di retta unica e/o rette massima, media, minima) praticate agli ospiti della unità d'offerta, alla data di stipulazione del presente atto, sono le seguenti e si impegna a comunicare alla ASL annualmente le variazioni;

Tutto ciò premesso, si stipula quanto segue

ART. 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Oggetto

1. Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dalla erogazione di prestazioni socio-sanitarie da parte dell'ente gestore, in relazione all'esercizio dell'unità d'offerta denominata, con oneri a carico dell'ASL, nei limiti stabiliti dalla Regione Lombardia e fatta salva la partecipazione ai costi da parte dell'utente, ai sensi della vigente normativa.

2. L'ASL si avvale pertanto dell'ente gestore per l'assistenza

3. L'ente gestore garantisce le prestazioni di assistenza, mediante l'unità d'offerta denominata, e utilizzando le strutture, le attrezzature, i servizi, il personale secondo i criteri e gli standard definiti dalla Regione Lombardia.

ART. 3

Mantenimento dei requisiti e vigilanza

1. L'ente gestore si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando il numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato nella unità d'offerta.

2. L'ente gestore si impegna a comunicare tempestivamente all'ASL ogni eventuale variazione che dovesse intervenire, così rilevante da incidere sul possesso dei requisiti o sull'organizzazione, e autocertifica, annualmente entro il 31 gennaio, il mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di esercizio e di accreditamento della unità d'offerta.

3. L'ASL, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, può accedere a tutti i locali della unità d'offerta ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari; può accedere alla documentazione relativa al rapporto di accreditamento o, comunque, rilevante ai fini dell'esercizio dell'unità d'offerta, al fine di verificare quanto dichiarato dall'ente gestore. Al termine del sopralluogo, l'ASL redige il verbale in contraddittorio con il gestore o persona incaricata dall'ente gestore, nel quale sono indicati i motivi del sopralluogo, i requisiti valutati, la documentazione acquisita dall'ASL. Tale verbale è congiuntamente sottoscritto dall'ASL e dal gestore o persona da esso incaricata. Nel caso in cui le azioni svolte ed i dati rilevati non consentano l'immediata assunzione di decisioni in merito ad eventuali prescrizioni o provvedimenti, per tali aspetti, entro il termine massimo di 15 giorni, l'ASL predisponde una comunicazione integrativa. In ogni caso è prevista la possibilità di controdeduzioni da parte del Legale Rappresentante, entro 15 gg dalla data del sopralluogo.

4. Le parti danno atto che l'esito dell'accertamento determina l'adozione dei provvedimenti previsti dalle linee guida regionali in materia di vigilanza sulle unità d'offerta socio-sanitarie, con gli eventuali conseguenti effetti nei confronti del presente contratto.

ART. 4

Obblighi di carattere generale

1. L'ente gestore si impegna a:
 - a) rispettare tutti gli adempimenti previsti come requisiti per l'esercizio e l'accREDITAMENTO delle unità d'offerta socio sanitarie indicati e richiamati nella d.g.r. n. del
 - b) concorrere al rispetto ed alla attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti previsti nella l.r. 3/2008 a carico degli enti gestori;

In particolare, l'ente gestore si impegna a:

- a) rispettare i criteri di accesso prioritario alle prestazioni definiti a livello locale, in attesa delle disposizioni applicative, di cui all'art. 6, comma 3°, della l.r. 12 marzo 2008, n. 3, stabilite dalla Regione;

b) verificare che all'atto dell'accesso, gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d'offerta gestito;

c) assicurare che la presa in carico della persona assistita avvenga secondo criteri di appropriatezza e favorendo la continuità assistenziale, segnalando eventuali situazioni complesse all'ASL ed al Comune;

d) informare le persone e le famiglie sulle prestazioni offerte, sulle condizioni per accedervi, sulla possibilità di accedere ad altre unità d'offerta accreditate in ragione dei bisogni personali di assistenza espressi e nei limiti delle informazioni ricavabili dal sistema informativo regionale, sulle modalità per esprimere il consenso informato, sulle rette praticate e sulle modalità per accedere a forme di integrazione economica o ad altri benefici;

e) prendere in carico l'assistito in maniera personalizzata e continuativa e coinvolgerlo nella formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione o dall'ASL;

f) fornire all'assistito una valutazione globale, scritta, del proprio stato di bisogno;

g) informare il Comune di residenza dell'assistito dell'accesso alla unità d'offerta o, nei casi in cui l'accesso sia disposto d'urgenza, dell'accettazione del ricovero;

h) informare il competente ufficio dell'ASL sulle condizioni psico-fisiche dell'assistito qualora si rinvenga la necessità della nomina di un tutore o di un amministratore di sostegno;

i) assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia da loro delegate e assicurare la costante informazione sulla condizione degli assistiti e sulla assistenza praticata nel rispetto delle norme in materia di tutela della privacy;

j) assicurare l'accesso alla unità d'offerta dei ministri di culto, dei volontari e delle altre persone la cui presenza sia richiesta dagli utenti, nel rispetto dei protocolli vigenti nella unità d'offerta;

k) informare l'assistito, il suo legale rappresentante e i suoi familiari, in modo chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso, circa la possibilità di chiedere l'intervento del difensore civico del Comune in cui ha sede legale l'unità d'offerta, in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni nonché per ogni eventuale necessità, informarlo della possibilità di accedere all'ufficio di Relazioni con il Pubblico e all'ufficio di Pubblica Tutela dell'ASL competente;

l) dotarsi della carta dei servizi che deve essere tenuta aggiornata e distribuita;

m) dotarsi di sistemi di contabilità analitica, nei termini stabiliti dalla Regione, al fine di dimostrare il corretto rapporto tra risorse impiegate e prestazioni erogate; promuovere sistemi di controllo di gestione ed altri eventuali metodi di valutazione dei risultati, dandone informazione all'ASL;

n) partecipare ad iniziative promosse dall'ASL o previste nei piani di zona, rivolte ad attuare l'integrazione tra la programmazione della rete di offerta sociale e la rete di offerta sociosanitaria e tese al miglioramento della qualità del servizio;

o) dotarsi di un codice etico, dandone atto nella carta dei servizi, la cui violazione contestata per iscritto ed in assenza di giustificazioni ritenute valide, ad insindacabile e motivato giudizio dell'ASL, costituirà causa di risoluzione di diritto del presente contratto;

p) a garanzia di sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, si impegna a stipulare idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile esonerando l'ASL da ogni responsabilità a riguardo;

q) redigere e rilasciare, nei casi di compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini, la certificazione delle rette ai fini fiscali;

r) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e procedure preliminari all'ingresso dell'utente.

ART. 5

Sistema tariffario e pagamenti

1. L'ASL è tenuta ad erogare all'ente gestore delle unità d'offerta, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, le tariffe previste dalla Regione Lombardia, salvo diversa indicazione per le unità d'offerta soggette a contratto di budget.

2. L'ASL anticipa mensilmente acconti, pari all'85% di un dodicesimo del fatturato dell'anno precedente oppure, in caso di unità d'offerta nuova, del fatturato teorico comunque coerente

con il piano di inserimento degli ospiti, e garantisce inoltre l'erogazione del saldo trimestrale spettante, entro i successivi 90 giorni dall'avvenuto ricevimento della fattura.

3. L'avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d'offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

4. L'ente gestore si impegna ad emettere mensilmente fatture, o altra documentazione contabile idonea, al fine del pagamento degli acconti, e ad emettere, entro il mese successivo alla scadenza di ogni trimestre, le fatture relative ai saldi trimestrali, recanti le classificazioni dei singoli ospiti desunte dal sistema informativo in vigore, secondo la modulistica regionale.

5. Ferma restando la possibilità di decurtare, recuperare o ridurre le somme previste a titolo di tariffa, sulla base di provvedimenti assunti dall'ASL al termine di accertamenti condotti sulla unità d'offerta, è fatta salva la facoltà della stessa ASL di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l'esercizio e per l'accreditamento, delle clausole per presente contratto.

6. Per i servizi residenziali, le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come un'unica giornata, quindi dovrà essere pagata solo la giornata di accettazione. Analogamente, per i periodi di assenza, sono considerate come unica giornata quella di uscita e quella di rientro, quindi dovrà essere pagata solo quella di rientro, e sono calcolati come assenze i giorni tra queste due date.

7. Con riferimento alle unità di offerta sottoposte a budget, si dovrà sottoscrivere un allegato, parte integrante del presente contratto, in ottemperanza alle disposizioni regionali.

8. L'eventuale remunerazione aggiuntiva di qualità, sarà erogata in ottemperanza alle disposizioni regionali.

ART. 6

Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni

1. L'ente gestore si impegna a compilare, conservare e trasmettere la documentazione sociosanitaria relativa alla unità d'offerta, nel rispetto delle indicazioni regionali e della normativa in materia di tutela della privacy.

2. L'ASL, nell'ambito dell'attività di vigilanza, compie i controlli sulla appropriatezza delle prestazioni e l'aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella documentazione relativa ai fascicoli sociale e sanitario.

3. I controlli previsti dal presente articolo sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con la persona incaricata dall'ente gestore, con l'eventuale assistenza dei membri dell'equipe sociosanitaria responsabile della tenuta della documentazione.

4. L'ente gestore si impegna ad adempiere al debito informativo nei confronti dell'ASL e della Regione Lombardia, che costituisce condizione per l'accesso alle risorse regionali, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla Regione e dall'ASL.

ART. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire secondo criteri di piena collaborazione. L'ente gestore si impegna a sviluppare un sistema aziendale di miglioramento della qualità, in coerenza con la normativa di accreditamento secondo le direttive definite dalla Regione Lombardia ed in relazione alla programmazione territoriale. Tale miglioramento deve essere finalizzato ad una progressiva personalizzazione dell'assistenza e sviluppo dei livelli di corresponsabilità nel controllo dell'appropriatezza delle prestazioni erogate.

ART. 8

Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto

1. L'ente gestore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto, ed in particolare che:

a) l'accreditamento, alla pari dell'autorizzazione (o della DIA), non è cedibile a terzi, in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi la volturazione;

b) i requisiti dell'autorizzazione (o della DIA) e dell'accreditamento sono condizione indispensabile perché il presente contratto produca effetti tra le parti;

c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo – strutturale, gestionale, tecnologico ed organizzativo – previamente accertato dall'ASL, determina la revoca del provvedimento di accreditamento, che è disposta con delibera della Giunta Regionale e la risoluzione di diritto del contratto. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accREDITAMENTO, il contratto è sospeso. Con riguardo a specifiche fattispecie, l'ASL, ove rinvenga la possibilità di un ripristino delle condizioni che danno origine al rapporto di accreditamento, può prescrivere un termine per la regolarizzazione della situazione, disponendo comunque la sospensione o la decurtazione dei pagamenti delle prestazioni rese nel periodo in questione;

d) con la sola eccezione della modificazione della persona del legale rappresentante o dell'amministratore dell'ente gestore e della trasformazione di una società (es. da società di capitali a società di persona o viceversa), ogni evento che dovesse comportare lo scioglimento, la fusione o il cambio dell'ente gestore comporta la necessità di stipulare un nuovo contratto di accreditamento e quindi la decadenza del presente contratto;

e) l'affidamento a terzi della gestione dell'unità d'offerta determina l'obbligo della volturazione della DIA e dell'accREDITAMENTO ed un nuovo contratto di accreditamento e, quindi, comporta la decadenza del presente contratto;

f) la cessione del contratto a terzi senza il consenso dell'ASL non produce effetti nei confronti di questa e determina la revoca dell'accREDITAMENTO e la risoluzione di diritto del presente contratto;

g) la cessione di crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici.

ART. 9

(riferito esclusivamente alle unità di offerta realizzate con finanziamenti pubblici, statali o regionali)

Ipotesi di unità d'offerta di proprietà del soggetto accreditato

Il soggetto accreditato (gestore dell'unità d'offerta) si impegna, per tutta la durata del contratto di accreditamento, a non alienare a terzi la proprietà e i diritti reali sull'immobile relativo alla unità d'offerta accreditata e che ha costituito oggetto di finanziamento pubblico. Il soggetto accreditato si impegna, inoltre, a non modificare la destinazione d'uso del medesimo bene finanziato. Le parti convengono che l'alienazione della proprietà o di diritti reali sul bene finanziato o la modifica della destinazione d'uso del bene medesimo comporta la risoluzione di diritto del contratto di accreditamento, ai sensi dell'art. 1456 c.c. salvo le eccezioni previste dalla Linee guida.

Ipotesi di unità d'offerta di proprietà di soggetto diverso dal soggetto accreditato

Le parti convengono che l'alienazione a terzi della proprietà o di diritti reali sul bene immobile relativo alla unità d'offerta accreditata ovvero la modifica della sua destinazione d'uso, che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente contratto, per fatti anche non imputabili al soggetto accreditato, comporta la risoluzione di diritto del contratto medesimo, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 10

Controversie

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente contratto è competente il Foro di

ART. 11

Durata

1. Il presente contratto ha validità di tre anni con decorrenza dalla data di stipulazione. Novanta giorni prima della scadenza, ricorrendone i presupposti, in relazione alla permanenza dei requisiti ed agli obiettivi della programmazione sociosanitaria regionale e locale, le parti si impegnano a negoziare i contenuti del nuovo contratto.

2. In caso di cessazione dell'attività, corre l'obbligo per il gestore di darne preventiva comunicazione all'ASL con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

ART. 12

Clausola penale

1. Le parti convengono che, in caso di inadempimento da parte del gestore delle obbligazioni di cui all'art. 4 del presente con-

tratto, che non costituisca causa di risoluzione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, la parte inadempiente è tenuta a pagare all'ASL a titolo di penale la somma di € 3.000 (tremila).

ART. 13

Allegati

1. Il contratto è redatto in triplice copia, di cui una da trasmettere alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia a cura dell'ASL.

2. L'allegato 1 (o gli allegati) relativo (o relativi) al (budget annuale o al premio qualità) costituisce parte integrante del presente contratto.

ART. 14

Recepimento di disposizioni regionali e accordi applicativi

1. Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute disposizioni regionali il cui contenuto comunque deve essere formalmente reso noto dall'ASL all'ente gestore, con indicazione dei termini relativi alle diverse obbligazioni.

2. In tutti i casi in cui si rinvenga la necessità di apportare modifiche o integrazioni al presente contratto, per mezzo di clausole integrative, queste dovranno preventivamente essere sottoposte all'autorizzazione della Regione.

ART. 15

Norma di rinvio

1. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla disciplina normativa di settore.

Clausole da inserire nei contratti in relazione alle specifiche unità d'offerta

Remunerazione delle prestazioni. Regole ed adempimenti specifici ad integrazione dei corrispondenti articoli del contratto tipo

Lo schema tipo di contratto di accreditamento, proposto con il presente provvedimento, andrà integrato mediante l'inserimento di clausole specifiche dedicate a singole tipologie di unità d'offerta.

«Oggetto»

«Il Centro è aperto n. X giorni alla settimana, dal al, ed osserva il seguente orario di funzionamento: (descrizione). È prevista/non è prevista una chiusura per le vacanze, di n. X settimane nell'anno». (a valere per CDD e CDI)

«Obblighi di carattere generale»

«Il gestore provvede alla cancellazione degli ospiti dagli elenchi dei rispettivi medici di medicina generale a partire dal giorno dell'ingresso o comunque dalla data di sottoscrizione del contratto se successivo ed alla adozione del codice relativo». (a valere per le RSA – RSD ivi compresi i disabili ex d.g.r. n. 5000/2007)

«Sistema tariffario e pagamenti»

«Le assenze temporanee di tutti gli ospiti delle residenze, dovute a ricoveri ospedalieri, rientri in famiglia per festività, vacanze ecc., possono essere esposte come giornate di presenza entro il limite massimo di 15 gg., a condizione che venga garantito all'ospite il mantenimento dello stesso posto letto che non deve essere occupato da altro utente durante il periodo di assenza» (a valere per RSA – RSD, disabili ex d.g.r. n. 5000/2007 e Comunità per Tossicodipendenti)

«Le assenze temporanee degli ospiti dei CDD dovute a malattie, possono essere esposte come giornate di presenza entro il limite massimo di 10 gg consecutivi». (a valere per CDD ivi compresi i disabili ex d.g.r. n. 5000/2007)

«Le assenze per ricoveri ospedalieri degli ospiti dei CDI, possono essere esposte come giornate di presenza entro il limite massimo di 15 giorni consecutivi». (a valere per CDI ivi compresi i disabili ex d.g.r. n. 5000/2007)

«Per i posti letto di sollievo accreditati messi a disposizione con il presente contratto, l'ASL si impegna al pagamento della tariffa base anche per i giorni nei quali i posti letto dovessero rimanere non occupati». (a valere per RSA – RSD)

«Possono essere retribuite prestazioni erogate con la modalità del soggiorno climatico, indipendentemente dal periodo nel quale viene svolto, a condizione che:

– il soggiorno sia organizzato direttamente dal gestore e sia previsto nel P.A.I. della persona assistita

– sia garantito anche presso la destinazione climatica lo standard di personale previsto dall'accreditamento

– non venga superato il budget annuale» **(a valere per CDD e CDI ivi compresi i disabili ex d.g.r. n. 5000/2007)**

«Per i minori disabili, per i quali il programma personalizzato preveda un raccordo con la scuola, dove sono inseriti, e si renda necessario un intervento degli educatori del centro presso la scuola stessa, è possibile rendicontare la frequenza scolastica ai fini delle presenze e provvedere alla conseguente remunerazione». **(a valere per CDD)**

«In caso di apertura giornaliera superiore alle 8 ore verrà riconosciuta la tariffa massima equivalente ad una giornata/persona, anche per un utente che ne usufruisca per poche ore. L'unico vincolo è che alla somma di più part-time che si alternano nella stessa giornata senza che ciò comporti uno splanfonamento rispetto al n. di posti accreditati (purché non superino il totale delle ore di apertura giornaliera del servizio) verrà comunque riconosciuta una sola giornata/persona nella misura della tariffa massima prevista». **(a valere per CDI)**

«Non saranno pagate prestazioni nei confronti di persone temporaneamente assistite da altro servizio socio sanitario a meno che non sia certificata l'impossibilità da parte di tale servizio di erogare la prestazione in quanto non riconducibile ad una riabilitazione di mantenimento che la struttura deve garantire, a condizione che vi sia un piano riabilitativo sottoscritto dalla struttura riabilitativa con l'altra struttura socio sanitaria». **(a valere per Strutture di riabilitazione per persone già utenti di RSA, RSD CDD, CDI)**

«È riconosciuto il pagamento della prestazione relativa a regime diurno continuo, purché il ciclo sia stato svolto per almeno l'80%».

«In caso di ricovero di paziente minore:

– per il genitore accompagnatore è previsto il posto letto e questo, in analogia con quanto già previsto per ricovero ospedaliero di paziente minore disabile con genitore accompagnatore, è remunerato ai sensi della d.g.r. n. 29480/1997 per l'accompagnatore, riconfermata con d.g.r. n. 35597/1998»

– gli eventuali rientri in famiglia devono essere previsti dal Piano e dal Programma Riabilitativo Individuale, concordati con la famiglia e, se necessario, sostenuti con la messa a disposizione di un operatore da parte del gestore della struttura».

«Sono rendicontabili e remunerabili le prime visite cui segue una presa in carico riabilitativa in regime ambulatoriale o domiciliare». **(a valere per le Strutture di riabilitazione)**

La certificazione delle rette ai fini fiscali

La certificazione avente ad oggetto il pagamento della retta e la sua composizione, a cura dei soggetti gestori, è stata introdotta dalla d.g.r. 21 marzo 1997, n. 26316, ai sensi della quale la parte sanitaria della retta viene determinata al fine di consentirne la deduzione o la detrazione fiscale.

Infatti, la disciplina fiscale prevede espressamente che, in caso di ricovero di un anziano o di persona con invalidità civile riconosciuta o con handicap in istituto di assistenza non sia possibile portare in detrazione o deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifiche e a tal fine si prevede il rilascio di apposita attestazione da parte dell'istituto di assistenza.

I modelli unico e 730, con le relative istruzioni, sono approvati con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato sulla G.U. (per l'anno 2006, si veda G.U. 8 febbraio 2007, n. 31).

Testualmente le istruzioni del rigo E1 colonna 2: «In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'istituto (nel caso di ricovero di anziano portatore di handicap vedere le istruzioni del rigo E21)». Il rigo E21 tratta la deducibilità delle spese mediche della retta.

Quindi: un anziano non invalido ricoverato può detrarre le spese mediche della retta, mentre un anziano invalido (in genere non autosufficiente con o senza indennità di accompagnamento) può dedurre le spese mediche della retta.

In ogni caso, quindi, si dà atto che la retta è composta da una quota di costi sanitari.

I cedolini hanno una finalità meramente fiscale e costituiscono la prova che la retta è composta da una quota corrispondente ai costi sanitari. Se così non fosse, non avrebbero ragione di essere, poiché la disciplina fiscale prevede la deducibilità o detraibilità delle spese sanitarie sostenute, anche nell'interesse dei familiari, per il ricovero in un istituto di assistenza.

Le istruzioni per la compilazione del modello 730 prevedono espressamente l'obbligo della certificazione a carico dell'istituto.

Il principio trova fondamento nell'art. 10 (Oneri deducibili) del d.P.R. n. 917/86, di approvazione del t.u. delle imposte sui redditi.

In un parere reso dall'Agenzia delle entrate della Direzione regionale del Veneto in data 27 aprile 2004 pr. 907-7329, si legge testualmente: «Con riferimento alle spese sostenute per il ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, le istruzioni per la compilazione dei modelli Unico 2004 e 730 2004 precisano che la detrazione, o deduzione, nei casi di anziani portatori di handicap, non spetta per la retta di ricovero, ma solo per le spese mediche e di assistenza specifica (cfr. la c.m. 12 maggio 2000 n. 95/E, punto 1.1.8.), indicate separatamente nella documentazione rilasciata dall'Istituto. Tanto premesso, non essendoci alcuna specifica indicazione in merito alle modalità di determinazione delle spese sanitarie, deducibili o detraibili ai sensi degli artt. 10 e 15 del d.P.R. 917/1986, si ritiene che la somma da indicare separatamente nella documentazione rilasciata agli ospiti delle strutture gestite da», possa essere determinata sulla base dei rendiconti disposti ai sensi della normativa della Regione Veneto, adottando un criterio che determini in modo preciso e certo dette spese».

Quindi compete alla Regione fissare i criteri per la compilazione della dichiarazione e ciò è stato fatto con una deliberazione del 1997.

Gli enti gestori, a fronte del mancato pagamento delle rette, non possono che rivalersi sui soggetti che hanno assunto l'impegno contrattuale, ricordando che al momento dell'ingresso nella unità d'offerta compete ai medesimi enti rilevare le condizioni che danno diritto all'eventuale integrazione economica della retta, ai sensi della disciplina in materia di ISEE, da parte del comune di residenza, che deve essere immediatamente informato. In caso di mancato pagamento, l'integrazione economica della retta è un obbligo del Comune, sussistendone i presupposti, e non degli enti del SSR, a cui compete far fronte ai costi di gestione nei limiti stabiliti dalla normativa sui Livelli Essenziali di Assistenza.

(BUR2008018)

D.g.r. 26 novembre 2008 - n. 8/8504

(3.5.0)

Individuazione degli interventi di valorizzazione del patrimonio archeologico lombardo – Ripartizione finanziaria per l'anno 2008

LA GIUNTA REGIONALE

Viste le leggi regionali 6 agosto 1984, n. 39 «Interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, architettonico, artistico ed archeologico» e 19 dicembre 1991 n. 39 «Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani»;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo dell'VIII legislatura, approvato con d.c.r. 26 ottobre 2005, n. 25, con particolare riferimento all'asse di intervento 2.3.1. «Valorizzazione del Patrimonio culturale», il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria Regionale, approvato con d.g.r. 27 giugno 2008, n. 8/7505, con particolare riferimento al punto 2.3. «Cultura, identità e autonomie», nonché la risoluzione sul medesimo DPEFR assunta con d.c.r. 29 luglio 2008 n. VIII/685 con particolare riferimento al punto 2) «Area persona, capitale umano e patrimonio culturale»;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 2003 n. 7/13797 «Modalità e termini per la presentazione e valutazione di progetti e interventi in materia di beni e attività culturali in attuazione dell'art. 4, comma 9 della l.r. 3 aprile 2001 n. 6»;

Visto il d.d.s. 18 giugno 2008 n. 6487 «Bando per la promozione di interventi di valorizzazione del patrimonio archeologico lombardo per l'anno 2008»;

Dato atto che sono pervenute 50 domande sul bando emanato ai sensi delle l.r. 39/91 «Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani» e l.r. 39/84 «Interventi

regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, architettonico, artistico ed archeologico»;

Atteso che la Struttura Patrimonio Artistico e Nuovi Linguaggi, ha verificato tali progetti ai fini di valutare la loro ammissibilità alla fase istruttoria e che sono risultati non ammissibili 7 progetti, 5 inoltrati da soggetti pubblici e 2 inoltrati da soggetti privati, per i motivi puntualmente specificati nella relazione conclusiva (allegato A);

Dato atto che è stata effettuata l'istruttoria di valutazione dei restanti 43 progetti secondo i parametri e i punteggi di cui al succitato d.d.u.o. n. 6487/2008 e che tale istruttoria ha prodotto due graduatorie distinte:

- progetti inoltrati da soggetti pubblici;
- progetti inoltrati da soggetti privati;

Visto l'allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione nel quale sono contenuti:

- relazione conclusiva;
- elenchi delle richieste presentate da soggetti pubblici e privati;
- elenchi delle richieste non ammissibili presentate da soggetti pubblici e privati, con motivazioni di esclusione;
- elenchi e graduatorie dei progetti ammissibili e finanziabili presentati da soggetti pubblici e privati;
- elenchi e graduatorie dei progetti ammissibili e non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili, presentate da soggetti pubblici e privati;

Considerato opportuno, sulla base delle richieste pervenute e della disponibilità finanziaria, assegnare contributi a 34 progetti, secondo quanto contenuto negli elenchi e graduatorie dei progetti ammissibili e finanziabili presentati da soggetti pubblici e privati contenuti nell'allegato A;

Ritenuto di procedere, nel caso di rinuncia, riduzione o revoca di contributi assegnati, al reimpiego delle somme, finanziando nell'ordine di graduatoria i progetti contenuti negli elenchi e graduatorie dei progetti ammissibili e non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili, presentate da soggetti pubblici e privati contenuti nell'allegato A;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente la «Relazione conclusiva del bando anno 2008 ll.rr. 39/84 e 39/91»;

2. di individuare gli interventi e assegnare i contributi secondo quanto espresso nell'allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di ripartire i finanziamenti previsti dal bando come di seguito:

- per i finanziamenti relativi ai progetti presentati da soggetti pubblici un importo pari ad € 1.771.993,00 a valere per € 1.000.000,00 sull'UPB 2.3.1.3.56 cap. 1486 e per € 771.993,00 sull'UPB 2.3.1.3.56 cap. 3260 del bilancio 2008;
- per i finanziamenti relativi ai progetti presentati da soggetti privati un importo pari ad € 650.000,00 a valere sull'UPB 2.3.1.3.56 cap. 6549 del bilancio 2008;

4. di provvedere con successivi atti del dirigente competente all'assunzione degli impegni di spesa ed alle liquidazioni dei singoli contributi;

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO A

«Bando per la promozione di interventi di valorizzazione del patrimonio archeologico lombardo per l'anno 2008» ai sensi delle ll.rr. 39/91 e 39/84

RELAZIONE CONCLUSIVA

Bando per la promozione di interventi di valorizzazione del patrimonio archeologico lombardo per l'anno 2008 ai sensi delle ll.rr. 39/91 e 39/84

Premessa

Tra gli obiettivi gestionali assegnati alla Direzione Generale

Culture, Identità e Autonomie della Lombardia sono comprese le attività «Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani» (l.r. 19 dicembre 1991, n. 39) e «Interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, architettonico, artistico ed archeologico» (l.r. 6 agosto 1984, n. 39).

Il 18 giugno 2008, ai sensi di tali leggi e in attuazione della d.g.r. 25 luglio 2003, n. 13797 («Modalità e termini per la presentazione e valutazione di progetti e interventi in materia di beni e attività culturali in attuazione dell'art. 4, comma 9, della l.r. 3 aprile 2001, n. 6» - Allegato A «Beni culturali») è stato approvato il bando per il finanziamento di interventi di valorizzazione del patrimonio archeologico lombardo (decreto dirigente di unità organizzativa 18 giugno 2008, n. 6487).

L'iniziativa costituisce una forma di attuazione del Programma Regionale di Sviluppo dell'VIII Legislatura, approvato con d.c.r. 26 ottobre 2005, n. 25, con particolare riferimento all'asse di intervento 2.3.1. «Valorizzazione del Patrimonio culturale», e del Documento di Programmazione Economica e Finanziaria Regionale, approvato con d.g.r. 27 giugno 2008, n. 8/7505, nonché della risoluzione sul medesimo DPEFR assunta con d.c.r. 29 luglio 2008 n. VIII/685 con particolare riferimento al punto 2.3. «Culture, Identità e autonomie»;

Nell'ambito della D.G. Culture Identità e Autonomie della Lombardia, la Struttura Patrimonio Artistico e Nuovi linguaggi, unità operativa Valorizzazione Aree Parchi archeologici e Complessi monumentali, ha svolto l'istruttoria relativa alle domande presentate.

Elementi caratterizzanti il bando 2008

Lo schema fondamentale del bando e gli elementi che hanno determinato il quadro di riferimento del lavoro istruttorio per l'esame delle richieste presentate sono i seguenti:

Finalità: promuovere gli interventi di valorizzazione, conoscenza e fruizione pubblica del patrimonio archeologico lombardo.

Beneficiari: soggetti pubblici e privati che hanno la disponibilità del bene oggetto dell'intervento.

Dotazione finanziaria: l'importo messo a bando per l'anno 2008, verificate le disponibilità di bilancio, è di € 2.421.993,00 di cui:

- € 1.771.993,00 destinati agli interventi promossi dagli soggetti pubblici (cap. 1486 e 3260);
- € 650.000,00 destinati agli interventi promossi dai soggetti privati (cap. 6549).

Soglie minime e massime: il costo totale del progetto deve essere compreso tra un ammontare minimo di € 15.000,00 e un massimo di € 350.000,00.

Caratteristiche del contributo e del cofinanziamento:

- il contributo può essere concesso fino ad un massimo del 70% del costo complessivo del progetto per i soggetti pubblici e fino ad un massimo del 50% per i soggetti privati;
- il cofinanziamento da parte dei richiedenti deve coprire almeno il 30% del costo del progetto per i soggetti pubblici e almeno il 50% per i soggetti privati.

Termine di presentazione delle richieste: ore 16.30 del 31 luglio 2008.

Criteri dell'istruttoria: la verifica dell'ammissibilità delle richieste pervenute e la valutazione dei progetti sono state condotte secondo i «Requisiti di ammissibilità» e i «Parametri di valutazione» di cui al bando.

Sono state ritenute ammissibili a contributo solo le spese attinenti in modo specifico ai beni archeologici.

Esito dell'istruttoria

Richieste pervenute

Le richieste pervenute alla Direzione Culture, Identità e Autonomie della Lombardia entro il termine previsto, sono state complessivamente 50 (38 presentate da soggetti pubblici, 12 presentate da soggetti privati).

RICHIESTE INVIATE DA SOGGETTI PUBBLICI

N.	SEDE INTERVENTO	PR	RICHIEDENTE	INTERVENTO
13	MILANO	MI	CIVICHE RACCOLTE ARCHEOLOGICHE E NUMISMATICHE DI MILANO	RESTITUZIONE DEL COMPLESSO ARCHEOLOGICO DEL MONASTERO MAGGIORE: VALORIZZAZIONE E PRESENTAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA
14	ALBAVILLA	CO	COMUNE DI ALBAVILLA	MOLENA ARCHEOLOGIA
15	PASTURO	LC	COMUNE DI PASTURO	VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DELLA ROCCA DI BAIEDO
16	CORNAREDO	MI	COMUNE DI CORNAREDO	INTERVENTO DI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO, VALORIZZAZIONE ARCHITETTONICA E ARCHEOLOGICA DELLA CHIESA VECCHIA DI SAN PIETRO ALL'OLMO
17	BAGNOLO SAN VITO	MN	COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO	POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE PARCO DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE
18	PARRE	BG	COMUNE DI PARRE	VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE SITO ARCHEOLOGICO IN LOCALITÀ CASTELLO - LOTTO DI COMPLETAMENTO
19	CARONA	BG	COMUNE DI CARONA	REALIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI CARONA
20	BODIO LOMNAGO	VA	COMUNE DI BODIO LOMNAGO	REALIZZAZIONE DI UN PARCO ARCHEOLOGICO DENOMINATO «NEO - BODIO»
21	VARESE	VA	COMUNE DI VARESE	PROSECUZIONE RICERCHE ALL'ISOLINO VIRGINIA
22	VIGGIÙ	VA	COMUNE DI VIGGIÙ	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL SITO FOSSILIFERO DEL TRIASSICO MEDIO DEL MONTE SAN GIORGIO - MONTE PRAVELLO - MONTE ORSA - OBIETTIVO UNESCO
23	TIRANO	SO	COMUNE DI TIRANO	LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL CROTTO DI PIATTAMALA
25	COSIO VALTELLINO	SO	COMUNE DI COSIO VALTELLINO	INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO IN COMUNE DI COSIO VALTELLINO, ABBAZIA DI S. PIETRO IN VALLATE
26	POLPENAZZE DEL GARDA	BS	COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA	LE PALAFITTE DELL'AREA GARDESANA. SECONDO PROGETTO DI STUDIO E VALORIZZAZIONE DI ALCUNI COMPLESSI PALAFITTICOLI LOMBARDI. AREA ARCHEOLOGICA LUCONE DI POLPENAZZE DEL GARDA
27	POLPENAZZE DEL GARDA	BS	COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA	CONSERVAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE MURA DEL CASTELLO
28	MANERBA DEL GARDA	BS	COMUNE DI MANERBA DEL GARDA	INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DEI SITI ARCHEOLOGICI DEL LAGO DI GARDA
29	MANERBA DEL GARDA	BS	COMUNE DI MANERBA DEL GARDA	INTERVENTO DI RESTAURO DELLE MURA DI CINTA DELLA ROCCA DI MANERBA DEL GARDA
30	MALONNO	BS	COMUNE DI MALONNO	ATTIVITÀ DI DOCUMENTAZIONE E RICERCA PATRIMONIO ARCHEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE
31	TOSCOLANO MADERNO	BS	COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO DELLA VILLA ROMANA DEI NONII ARRI
32	CHIARI	BS	COMUNE DI CHIARI	«LONGOBARDIA FERTILIS - PROGETTO PER LA CAMPAGNA DI INDAGINI ARCHEOLOGICHE NEL TERRITORIO DI CHIARI»
33	VALVERDE	PV	COMUNE DI VALVERDE	DAI CELTI DI GOLASECCA AI MONACI CELTI DI SAN COLOMBANO. PROGETTO DI STUDIO PER UNA PIÙ DETTAGLIATA CONOSCENZA DEL PASSATO REMOTO DI CASTELVERDE DALL'ETÀ DEL FERRO ALLA FINE DELL'ALTO MEDIOEVO IN FUNZIONE DI UNA SUA VALORIZZAZIONE ALL'INTERNO DI UN'AREA PARCO
34	DARFO BOARIO TERME	BS	COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRO INFORMATIVO SUL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO DEL PLIS DEL PARCO DEL LAGO MORO - SITO UNESCO «ARTE RUPESTRE IN VALLE CAMONICA»
35	CIVIDATE CAMUNO	BS	COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO	SCAVO ARCHEOLOGICO E TUTELA STRUTTURE ANTICHE
36	BORNO	BS	COMUNE DI BORNO	INDAGINE E VALORIZZAZIONE DI UN SANTUARIO MEGALITICO DEL III MILLENNIO A.C.
37	MARONE	BS	COMUNE DI MARONE	LA VILLA ROMANA DI MARONE CASO - STUDIO ARCHEOLOGICO NEL SISTEMA E NELL'EVOLUZIONE DEGLI INSEDIAMENTI DEI LAGHI LOMBARDI
38	CASTELSEPRIO	VA	PROVINCIA DI VARESE	VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI CASTELSEPRIO. RICOGNIZIONE DELLE EVIDENZE ARCHEOLOGICHE PRESENTI NELL'AREA DEL BORGO E CREAZIONE DI UN PERCORSO DI VISITA CON RIPRISTINO DEGLI ANTICHI PERCORSI VIARI
39	CIMBERGO	BS	CONSORZIO PER LE INCISIONI RUPESTRI DI CETO CIMBERGO E PASPARDO	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO - ARCHEOLOGICO DELLA RISERVA: AMBITO PREISTORICO - ROMANO - MEDIOEVALE DEL CASTELLO DI CIMBERGO E COLLEGATA AREA ISTORIATA CON ARTE RUPESTRE DI CAMPANINE
40	SELLERO	BS	COMUNE DI SELLERO	PARCO ARCHEOLOGICO - MINERARIO DI SELLERO - AREA DI FRADEL E BARNIL. INTERVENTI DOTATIVI SUI PERCORSI E PER LA FRUIZIONE CULTURALE DELL'AREA ARCHEOLOGICA
41	CAZZAGO SAN MARTINO	BS	COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO	PIEVE DI S. BARTOLOMEO BORNATO: CONSOLIDAMENTO MURATURE - REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA - INDAGINE ARCHEOLOGICA
42	OSSUCCIO	CO	COMUNE DI OSSUCCIO	PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE AREE ARCHEOLOGICHE DELL'ISOLA COMACINA
43	GALBIATE	LC	CONSORZIO PARCO MONTE BARRO	PARCO ARCHEOLOGICO DEL MONTE BARRO

N.	SEDE INTERVENTO	PR	RICHIEDENTE	INTERVENTO
44	MONTEVECCHIA	LC	PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA E VALLE DEL CURONE	60.000 ANNI DI PREISTORIA NEL PARCO DI MONTEVECCHIA PROGETTO DI APPROFONDIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE RICERCHE SUL TERRITORIO
45	RAMPONIO VERNA	CO	COMUNE DI RAMPONIO VERNA	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL CASTELLIERE PREISTORICO DEL MONTE CASLÈ - 2° LOTTO
46	SAN SIRO	CO	COMUNE DI SAN SIRO	COMPLETAMENTO LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL SITO ARCHEOLOGICO «FORTEZZA TARDOROMANA DI SAN SIRO»
48	CREMONA	CR	COMUNE DI CREMONA	PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA DOMUS ROMANA DI VIA PLASIO A CREMONA
49	LAINO INTELVI	CO	COMUNE DI COMO - MUSEI CIVICI	INDAGINI ARCHEOLOGICHE IN LOCALITÀ LAINO INTELVI (CO) PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN INSEDIAMENTO FORTIFICATO D'ETA' ALTOMEDIEVALE
50	PARCO SPINA VERDE	CO	COMUNE DI COMO - MUSEI CIVICI	CASTEL BARADELLO: UNA FORTEZZA PER TUTTE LE ETÀ

RICHIESTE INVIATE DA SOGGETTI PRIVATI

N.	SEDE INTERVENTO	PR	RICHIEDENTE	INTERVENTO
1	LOMELLO	PV	PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO E S. MARIA MAGGIORE	PROGETTO DI RESTAURO FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO BATTISTERO S. MICHELE AD FONTES
2	MILANO	MI	VENERANDA BIBLIOTECA AMBROSIANA	APRIAMO IL FORO ALLA CITTÀ
3	GORNATE O.	VA	F.A.I.	MONASTERO DI TORBA
4	MILANO	MI	VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO	VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELL'AREA ARCHEOLOGICA PALEOCRISTIANA
5	MILANO	MI	CARMINATI FABIO ALESSANDRO	RECUPERO TORRI E PERTINENZE NELLA CORTE DI SANT'AMBROGIO - OLGINATE (LC)
6	CITTIGLIO	VA	PARROCCHIA DI SAN GIULIO PRETE	REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DI CONSOLIDAMENTO, REALIZZAZIONE DI SUPPORTI INFORMATIVI E ATTIVITÀ DI DOCUMENTAZIONE E RICERCA
7	ANGERA	VA	FEDERICO MARCANTONIO BORROMEO - ARESE BORROMEO	LA TANA DEL LUPO. VALORIZZAZIONE E RECUPERO ALLA FRUIZIONE PUBBLICA DI UN'AREA RITUALE ROMANA E DEL SUO CONTESTO ARCHEOLOGICO
8	BERGAMO	BG	OPERA S. ALESSANDRO	INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO SULLA FACCIATA EDIFICIO C
9	MILANO	MI	PARROCCHIA DI S. EUSTORGIO	MUSEO DI SANT'EUSTORGIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA ARCHEOLOGICA
10	LENO	BS	FONDAZIONE DOMINATO LEONENSE	RECUPERO STRUTTURALE E VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA DEI SS. NAZZARO E CELSO
11	COMO	CO	VALDUCE SERVIZI S.P.A. A SOCIO UNICO	PROGETTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE TERME DI PLINIO
12	CIVATE	LC	FONDAZIONE CASA DEL CIECO MONS. EDOARDO GILARDI ONLUS	SCAVO ARCHEOLOGICO E RESTAURO DELLE EMERGENZE ARCHEOLOGICHE, DELL'ABSIDE DELLA NAVATA SETTENTRIONALE DELLA CHIESA DI S. CALOGERO IN CIVATE

Le richieste non ammissibili al finanziamento ammontano a 7 (5 presentate da soggetti pubblici, 2 presentate da soggetti privati).

RICHIESTE NON AMMISSIBILI PRESENTATE DA SOGGETTI PUBBLICI

N.	SEDE INTERVENTO	PR	RICHIEDENTE	INTERVENTO	MOTIVO DI NON AMMISSIBILITÀ
15	PASTURO	LC	COMUNE DI PASTURO	VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DELLA ROCCA DI BAIEDO	Non rispondenza alle tipologie di intervento previste dal bando (intervento non relativo a beni immobili archeologici)
20	BODIO LOMNAGO	VA	COMUNE DI BODIO LOMNAGO	REALIZZAZIONE DI UN PARCO ARCHEOLOGICO DENOMINATO «NEO - BODIO»	Non rispondenza alle tipologie di intervento previste dal bando
25	COSIO VALTELLINO	SO	COMUNE DI COSIO VALTELLINO	INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO IN COMUNE DI COSIO VALTELLINO, ABBAZIA DI S. PIETRO IN VALLATE	Non rispondenza alle tipologie di intervento previste dal bando (intervento non relativo a beni immobili archeologici)
27	POLPENAZZE DEL GARDA	BS	COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA	CONSERVAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE MURA DEL CASTELLO	Non rispondenza alle tipologie di intervento previste dal bando (intervento non relativo a beni immobili archeologici)
30	MALONNO	BS	COMUNE DI MALONNO	ATTIVITÀ DI DOCUMENTAZIONE E RICERCA PATRIMONIO ARCHEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE	Il richiedente non ha disponibilità del bene

RICHIESTE NON AMMISSIBILI PRESENTATE DA SOGGETTI PRIVATI

N.	SEDE INTERVENTO	PR	RICHIEDENTE	INTERVENTO	MOTIVO DI NON AMMISSIBILITÀ
8	BERGAMO	BG	OPERA S. ALESSANDRO	INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO SULLA FACCIATA EDIFICIO C	Non rispondenza alle tipologie di intervento previste dal bando (intervento non relativo a beni immobili archeologici)

N.	SEDE INTERVENTO	PR	RICHIEDENTE	INTERVENTO	MOTIVO DI NON AMMISSIBILITÀ
12	CIVATE	LC	FONDAZIONE CASA DEL CIECO MONS. EDOARDO GILARDI ONLUS	SCAVO ARCHEOLOGICO E RESTAURO DELLE EMERGENZE ARCHEOLOGICHE, DELL'ABSIDE DELLA NAVATA SETTENTRIONALE DELLA CHIESA DI S. CALOGERO IN CIVATE	Progetto in corso di realizzazione alla data di pubblicazione del Bando Documentazione incompleta

GRADUATORIA DELLE RICHIESTE AMMESSE

Le richieste ammesse sono 43

33 richieste presentate da soggetti pubblici 24 delle quali finanziabili

10 richieste presentate da soggetti privati 10 delle quali finanziabili

RICHIESTE AMMISSIBILI E FINANZIABILI PRESENTATE DA SOGGETTI PUBBLICI

N.	Sede dell'intervento	PR	Richiedente	Intervento	Costo complessivo presentato (€)	Costo complessivo ammesso a contributo (€)	Finanziamento concesso (€)	Punti
31	TOSCOLANO MADERNO	BS	COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO DELLA VILLA ROMANA DEI NONII ARRI	350.000,00	327.665,06	218.666,00	67
38	VARESE	VA	PROVINCIA DI VARESE	VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI CASTELSEPIRO. RICOGNIZIONE DELLE EVIDENZE ARCHEOLOGICHE PRESENTI NELL'AREA DEL BORGO E CREAZIONE DI UN PERCORSO DI VISITA CON RIPRISTINO DEGLI ANTICHI PERCORSI VIARI	100.000,00	100.000,00	70.000,00	66
17	BAGNOLO SAN VITO	MN	COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO	POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE PARCO DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE	220.000,00	191.681,00	122.581,00	63
13	MILANO	MI	CIVICHE RACCOLTE ARCHEOLOGICHE E NUMISMATICHE DI MILANO	RESTITUZIONE DEL COMPLESSO ARCHEOLOGICO DEL MONASTERO MAGGIORE: VALORIZZAZIONE E PRESENTAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA	245.265,00	245.265,00	160.000,00	62
29	MANERBA DEL GARDA	BS	COMUNE DI MANERBA DEL GARDA	INTERVENTO DI RESTAURO DELLE MURA DI CINTA DELLA ROCCA DI MANERBA DEL GARDA	27.100,00	27.100,00	18.100,00	57
23	TIRANO	SO	COMUNE DI TIRANO	LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL CROTTO DI PIATTAMALA	110.000,00	110.000,00	60.000,00	54
43	GALBIATE	LC	CONSORZIO PARCO MONTE BARRO	PARCO ARCHEOLOGICO DEL MONTE BARRO	50.000,00	50.000,00	35.000,00	53
39	NADRO DI CETO	BS	CONSORZIO PER LE INCISIONI RUPESTRI DI CETO CIMBERGO E PASPARDO	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO - ARCHEOLOGICO DELLA RISERVA: AMBITO PREISTORICO - ROMANO - MEDIOEVALE DEL CASTELLO DI CIMBERGO E COLLEGATA AREA ISTORIATA CON ARTE RUPESTRE DI CAMPANINE	345.024,23	195.141,54	88.184,00	53
47	CREMONA	CR	COMUNE DI CREMONA	PROGETTO DI RESTAURO, VALORIZZAZIONE E DIVULGAZIONE DELLA DOMUS DI PIAZZA MARCONI A CREMONA	113.392,80	113.392,80	79.375,00	51
26	POLPENAZZE DEL GARDA	BS	COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA	LE PALAFITTE DELL'AREA GARDESANA. SECONDO PROGETTO DI STUDIO E VALORIZZAZIONE DI ALCUNI COMPLESSI PALAFITTICOLI LOMBARDI. AREA ARCHEOLOGICA LUCONE DI POLPENAZZE DEL GARDA	178.562,00	178.562,00	122.662,00	51
21	VARESE	VA	COMUNE DI VARESE	PROSECUZIONE RICERCHE ALL'ISOLINO VIRGINIA	40.000,00	40.000,00	24.000,00	48
48	CREMONA	CR	COMUNE DI CREMONA	PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA DOMUS ROMANA DI VIA PLASIO A CREMONA	31.050,00	31.050,00	21.735,00	45

N.	Sede dell'intervento	PR	Richiedente	Intervento	Costo complessivo presentato (€)	Costo complessivo ammesso a contributo (€)	Finanziamento concesso (€)	Punti
34	DARFO BOARIO TERME	BS	COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRO INFORMATIVO SUL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO DEL PLIS DEL PARCO DEL LAGO MORO - SITO UNESCO «ARTE RUPESTRE IN VALLE CAMONICA»	330.000,00	330.000,00	231.000,00	45
36	BORNO	BS	COMUNE DI BORNO	INDAGINE E VALORIZZAZIONE DI UN SANTUARIO MEGALITICO DEL III MILLENNIO A.C.	49.640,00	49.640,00	34.748,00	44
49	COMO	CO	COMUNE DI COMO - MUSEI CIVICI	INDAGINI ARCHEOLOGICHE IN LOCALITÀ LAINO INTELVI (CO) PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN INSEDIAMENTO FORTIFICATO D'ETÀ ALTOMEDIEVALE	16.032,00	16.032,00	11.063,00	44
35	CIVIDATE CAMUNO	BS	COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO	SCAVO ARCHEOLOGICO E TUTELA STRUTTURE ANTICHE	266.942,00	266.942,00	181.942,00	43
42	OSSUCCIO	CO	COMUNE DI OSSUCCIO	PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE AREE ARCHEOLOGICHE DELL'ISOLA COMACINA	105.000,00	51.500,00	20.108,00	43
32	CHIARI	BS	COMUNE DI CHIARI	«LONGBORDIA FERTILIS - PROGETTO PER LA CAMPAGNA DI INDAGINI ARCHEOLOGICHE NEL TERRITORIO DI CHIARI»	132.000,00	69.600,00	30.000,00	42
24	LODI VECCHIO	LO	COMUNE DI LODI VECCHIO	LAUS POMPEIA - LA RISCOPERTA DELLE PROPRIE RADICI - COMPLETAMENTO SAGGI ARCHEOLOGICI	33.000,00	30.750,00	20.750,00	42
28	MANERBA DEL GARDA	BS	COMUNE DI MANERBA DEL GARDA	INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DEI SITI ARCHEOLOGICI DEL LAGO DI GARDA	78.000,00	78.000,00	52.300,00	42
18	PARRE	BG	COMUNE DI PARRE	VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE SITO ARCHEOLOGICO IN LOCALITÀ CASTELLO - LOTTO DI COMPLETAMENTO	120.000,00	88.100,00	52.100,00	41
45	RAMPONIO VERNA	CO	COMUNE DI RAMPONIO VERNA	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL CASTELLIERE PREISTORICO DEL MONTE CASLÈ - 2° LOTTO	35.424,00	35.424,00	23.424,00	41
50	COMO	CO	COMUNE DI COMO - MUSEI CIVICI	CASTEL BARADELLO: UNA FORTEZZA PER TUTTE LE ETÀ	21.000,00	21.000,00	14.490,00	40
22	VIGGIÙ	VA	COMUNE DI VIGGIÙ	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL SITO FOSSILIFERO DEL TRIASSICO MEDIO DEL MONTE SAN GIORGIO - MONTE PRAVELLO - MONTE ORSA OBIETTIVO UNESCO	198.672,00	198.672,00	79.765,00	39

RICHIESTE AMMISSIBILI E NON FINANZIABILI PER ESAURIMENTO RISORSE PRESENTATE DA SOGGETTI PUBBLICI

N.	Comune sede dell'intervento	PR	Richiedente	Intervento	Costo complessivo (€)	Punti
40	SELLERO	BS	COMUNE DI SELLERO	PARCO ARCHEOLOGICO - MINERARIO DI SELLERO - AREA DI FRADEL E BARNIL. INTERVENTI DOTATIVI SUI PERCORSI E PER LA FRUIZIONE CULTURALE DELL'AREA ARCHEOLOGICA	47.653,04	35
44	MONTEVECCHIA	LC	PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA E VALLE DEL CURONE	60.000 ANNI DI PREISTORIA NEL PARCO DI MONTEVECCHIA PROGETTO DI APPROFONDIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE RICERCHE SUL TERRITORIO	40.000,00	34
46	COMO	CO	COMUNE DI SAN SIRO	COMPLETAMENTO LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL SITO ARCHEOLOGICO «FORTEZZA TARDOROMANA DI SAN SIRO»	110.000,00	33
19	CARONA	BG	COMUNE DI CARONA	REALIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI CARONA	231.740,00	32
41	CAZZAGO SAN MARTINO	BS	COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO	PIEVE DI S. BARTOLOMEO BORNATO: CONSOLIDAMENTO MURATURE - REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA - INDAGINE ARCHEOLOGICA	341.000,00	32
37	MARONE	BS	COMUNE DI MARONE	LA VILLA ROMANA DI MARONE CASO - STUDIO ARCHEOLOGICO NEL SISTEMA E NELL'EVOLUZIONE DEGLI INSEDIAMENTI DEI LAGHI LOMBARDI	107.760,00	32
16	CORNAREDO	MI	COMUNE DI CORNAREDO	INTERVENTO DI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO, VALORIZZAZIONE ARCHITETTONICA E ARCHEOLOGICA DELLA CHIESA VECCHIA DI SAN PIETRO ALL'OLMO	260.000,00	24

N.	Comune sede dell'intervento	PR	Richiedente	Intervento	Costo complessivo (€)	Punti
14	ALBAVILLA	CO	COMUNE DI ALBAVILLA	MOLENA ARCHEOLOGIA	31.597,19	18
33	VALVERDE	PV	COMUNE DI VALVERDE	DAI CELTI DI GOLASECCA AI MONACI CELTI DI SAN COLOMBANO.	25.000,00	16

RICHIESTE AMMISSIBILI E FINANZIABILI PRESENTATE DA SOGGETTI PRIVATI

N.	Ubicazione intervento	PR	Richiedente	Intervento	Costo complessivo (€)	Finanziamento concesso (€)	Punti
3	GORNATE OLONA	VA	F.A.I.	MONASTERO DI TORBA (VA)	162.446,40	81.223,00	62
1	LOMELLO	PV	PARROCCHIA DI S.MICHELE ARCANGELO E S. MARIA MAGGIORE	PROGETTO DI RESTAURO FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO BATTISTERO S.MICHELE AD FONTES	230.110,56	112.754,00	55
9	MILANO	MI	PARROCCHIA DI S. EUSTORGIO	MUSEO DI SANT'EUSTORGIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA ARCHEOLOGICA	70.818,00	33.993,00	48
2	MILANO	MI	VENERANDA BIBLIOTECA AMBROSIANA	APRIAMO IL FORO ALLA CITTÀ	23.090,00	11.545,00	45
4	MILANO	MI	VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO	VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELL'AREA ARCHEOLOGICA PALEOCRISTIANA	285.000,00	142.500,00	44
11	COMO	CO	VALDUCE SERVIZI S.P.A. A SOCIO UNICO	PROGETTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE TERME DI PLINIO	348.000,00	174.000,00	33
5	OLGINATE	LC	CARMINATI FABIO ALESSANDRO	RECUPERO TORRI E PERTINENZE NELLA CORTE DI SANT'AMBROGIO - OLGINATE (LC)	60.322,00	24.322,00	29
7	ANGERA	VA	FEDERICO MARCANTONIO BORROMEO - ARESE BORROMEO	LA TANA DEL LUPO. VALORIZZAZIONE E RECUPERO ALLA FRUIZIONE PUBBLICA DI UN'AREA RITUALE ROMANA E DEL SUO CONTESTO ARCHEOLOGICO	15.000,00	7.500,00	28
10	LENO	BS	FONDAZIONE DOMINATO LEONENSE	RECUPERO STRUTTURALE E VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA DEI SS. NAZZARO E CELSO	150.684,10	50.000,00	21
6	CITTIGLIO	VA	PARROCCHIA DI SAN GIULIO PRETE	REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DI CONSOLIDAMENTO, REALIZZAZIONE DI SUPPORTI INFORMATIVI E ATTIVITÀ DI DOCUMENTAZIONE E RICERCA	34.200,00	12.163,00	19

Data la disponibilità economica e le percentuali di finanziamento applicate risultano finanziabili 34 progetti sui 43 ammissibili.

Dei 34 progetti finanziabili 24 sono presentati da soggetti pubblici e 10 da soggetti privati.

Il finanziamento complessivo regionale ammonta ad € 2.421.993,00, ripartito in € 1.771.993,00 per i soggetti pubblici ed € 650.000,00 per i soggetti privati.

Il Responsabile della Struttura Patrimonio Artistico e Nuovi Linguaggi: Claudio Gamba

(BUR2008019)

D.g.r. 26 novembre 2008 - n. 8/8510

Determinazioni in merito all'attuazione dei programmi di sviluppo turistico - Secondo provvedimento biennio 2007-2008 (art. 4, l.r. n. 15/2007)

(4.6.4)

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati

- la l.r. 16 luglio 2007, n. 15 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo»;

- la d.g.r. n. 8/5255 del 2 agosto 2007 «Modalità per l'aggiornamento e la presentazione dei programmi di sviluppo turistico, per la valutazione e l'attribuzione del riconoscimento ai sistemi turistici (art. 4 l.r. n. 15/2007 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo»);

- la d.g.r. n. 8/5754 del 31 ottobre 2007 «Criteri per l'attuazione dei programmi di sviluppo turistico e per l'ammissione al cofinanziamento dei progetti, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 16 luglio 2007, n. 15 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo»»;

Considerato che i criteri di cui alla soprarichiamata d.g.r. n. 5754/2007 individuano i piani di intervento a regia regionale quali strumenti prioritari per l'attuazione dei programmi di sviluppo turistico, ai fini dell'ammissione al cofinanziamento regionale di progetti significativi per i rispettivi sistemi turistici;

Rilevato che la selezione di detti progetti deve essere effettuata tra quei progetti già previsti dai programmi di sviluppo turistico, che prevedano la realizzazione di specifiche tipologie di intervento e che siano stati altresì validati in sede di Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale o di tavoli Territoriali di Confronto, nonché di Accordi, intese e progetti di rilevanza sovra regionale;

Visti gli esiti della ricognizione dei progetti in possesso dei soprarichiamati requisiti, effettuata alla data del 31 luglio 2008 dagli uffici della Direzione Generale competente, riportata nelle schede di sintesi relative a ciascun progetto candidato, di cui all'allegato 1) parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che detta ricognizione ha dato luogo, sulla base dell'istruttoria della documentazione inoltrata dai soggetti proponenti e dei criteri di valutazione previsti dalla d.g.r. n. 5754/2007, all'elenco dei progetti di interventi cofinanziabili con indicazione delle quote di cofinanziamento per ciascun progetto, come riportato nell'allegato A) parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di disporre, in considerazione del ruolo significativo degli interventi proposti nell'ambito dei rispettivi programmi di sviluppo turistico nonché della partecipazione finanziaria prevista da parte degli Enti attuatori, il cofinanziamento regionale nella misura pari al 50% del costo ammissibile di ciascun progetto individuato;

Ritenuto, altresì, di procedere all'approvazione del Piano di Intervento a regia regionale per il cofinanziamento, secondo le quote a margine di ciascun progetto indicate, di tutti gli interventi elencati nel suddetto allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista l'autorizzazione di spesa relativamente al capitolo 3.4.1.3.361.6539 «Spese per la realizzazione di programmi presentati dai sistemi turistici, autonomie locali e altri soggetti pubblici, finalizzati alla valorizzazione del territorio» per il 2008 e 2009, con possibilità di impegno sugli esercizi in corso e successivi, disposta dalla l.r. 29 dicembre 2007 n. 36 di approvazione «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 a legislazione vigente e programmatico»;

Considerato che la realizzazione delle opere e le relative spese inerenti gli interventi di cui al Piano di Intervento in argomento sono previste per il corrente esercizio finanziario e per il successivo 2009;

Ritenuto, inoltre, di disporre che con successivo atto dirigenziale si provveda alla concessione dei rispettivi contributi ai soggetti pubblici attuatori degli interventi, nonché alla contestuale erogazione a titolo di anticipazione, al fine di consentire il rapido avvio dei lavori e su richiesta degli interessati, di una quota del contributo in misura non superiore al 70% della somma assegnata;

Dato atto che con il medesimo provvedimento dirigenziale, come previsto dalla d.g.r. n. 5754/2007 sopra richiamata, saranno definiti gli obblighi a carico dei soggetti beneficiari, nonché i tempi per la realizzazione degli interventi;

Riscontrato che le risorse necessarie per l'attuazione del Piano di Intervento approvato con il presente provvedimento ammontano ad € 3.124.427,94 da imputare sul capitolo 3.4.1.3.361.6539 per € 3.055.053,91 sul bilancio regionale dell'anno in corso e per € 69.374,03 sul bilancio del successivo esercizio finanziario 2009, che presentano la necessaria disponibilità;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di approvare, sulla base di quanto esposto in premessa, il Piano di Intervento a regia regionale per il cofinanziamento, secondo le quote a margine di ciascun progetto indicate, degli interventi elencati nel suddetto allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre che la concessione del cofinanziamento regionale sia determinata con successivo atto dirigenziale, con il quale verranno anche definiti gli obblighi a carico dei soggetti beneficiari, nonché i tempi per la realizzazione degli interventi;

3. di disporre, inoltre, che il predetto atto dirigenziale preveda, su richiesta dei soggetti beneficiari pubblici, l'erogazione a titolo di anticipazione di una quota del cofinanziamento fino alla concorrenza del 70% della somma assegnata, per le motivazioni espresse in premessa;

4. di stabilire che agli oneri derivanti dai disposti del presente provvedimento si farà fronte con le risorse di cui al capitolo 3.4.1.3.361.6539, così suddivise: per € 3.055.053,91 sul bilancio regionale dell'anno in corso e per € 69.374,03 sul bilancio del successivo esercizio finanziario 2009, che presentano la necessaria disponibilità;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito regionale www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Pilloni

— • —

ALLEGATO 1)

**PIANO DI INTERVENTO A REGIA REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO TURISTICO
SECONDO PROVVEDIMENTO**

Progetti ammissibili a seguito della ricognizione alla data del 31 luglio 2008

INDICE DELLE SCHEDE INTERVENTO:

- **PROGRAMMA DI SVILUPPO TURISTICO «SUBLIMAZIONE DELL'ACQUA»**- **PROGRAMMA DI SVILUPPO TURISTICO «OROBIE BERGAMASCHE»**

Scheda intervento n. 1 Progetto Programma di recupero di un sistema antropico-naturale dismesso: la via Mala - 1° lotto

- **PROGRAMMA DI SVILUPPO TURISTICO «ADAMELLO»**

Scheda intervento n. 2 Progetto Realizzazione nuovo percorso ciclopedonale nel territorio dei Comuni dell'Alta Val Camonica - via Valeriana

- **PROGRAMMA DI SVILUPPO TURISTICO «PO DI LOMBARDIA»**

Scheda intervento n. 3 Progetto Percorso ciclabile dell'«Antica Strada Postumia»

Scheda intervento n. 4 Progetto Percorso ciclabile Cremona - Parco Oglio Sud Tratto ciclo pedonale Po - Oglio

Scheda intervento n. 5 Progetto Progetto promozionale «Terra d'acqua, strade di storia» Il piacere della scoperta ... in bicicletta

PROGRAMMA DI SVILUPPO TURISTICO «SUBLIMAZIONE DELL'ACQUA» E «OROBIE BERGAMASCHE»

SCHEDE INTERVENTO N. 1

Titolo intervento: Programma di recupero di un sistema antropico-naturale dismesso: la via Mala 1° lotto*Soggetto proponente:* Comunità Montana Val di Scalve*Soggetto attuatore pubblico:* Comunità Montana Val di Scalve**Requisiti di ammissibilità:**

Progetto presente nel Programma di Sviluppo del Sistema Turistico	«Sublimazione dell'acqua» «Orobie Bergamasche»
Progetto validato in sede di	AQST della Provincia di Bergamo sottoscritto in data 20 febbraio 2008 - D.g.r. n. 6630
Livello di progettazione (minimo preliminare) Estremi atto di approvazione del progetto	Progetto Preliminare Delibera del Consiglio Direttivo della Comunità Montana di Scalve n. 123 del 22 ottobre 2008

Requisiti di priorità:

Valenza del progetto a scala sovra regionale	NO
Valenza del progetto in relazione al Sistema Turistico	SI
Cantierabilità dell'intervento	Progetto Preliminare
Percentuale di cofinanziamento a carico del soggette proponente	50%
<ul style="list-style-type: none"> • Costo complessivo di progetto: € 2.512.120,00 • Costo ammissibile di progetto: € 2.447.543,00 • Finanziamento richiesto: € 1.468.525,80 • Finanziamento ammissibile: € 1.233.771,50 	

Descrizione sintetica dell'intervento

La via Mala rappresenta un suggestivo esempio di arteria montana caratterizzata da due elementi di eccezione: l'ubicazione, a mezza costa lungo la forra della valle, e le modalità costruttive adottate nella fase di realizzazione risalente al 1861, in alcuni tratti scavata nella roccia.

Nell'ambito dei Sistemi Turistici di riferimento questo tracciato, ed il suo recupero per una fruizione di luoghi ad alto valore ambientale e paesaggistico, rappresenta un elemento significativo per la costituzione di reti strategiche di percorsi alternativi alla viabilità ordinaria. La collocazione della Val di Scalve quale territorio di connessione dei due sistemi, inoltre, contribuisce a valorizzare il ruolo interprovinciale del tracciato storico ai fini dell'individuazione di un prodotto turistico orientato alla promozione di attività sportive e di percorsi didattico-sociali.

Il tratto in progetto, della lunghezza di circa 1km, costituisce il primo di quattro interventi previsti per il recupero di altrettanti tratti dismessi.

PROGRAMMA DI SVILUPPO TURISTICO «ADAMELLO»

SCHEDE INTERVENTO N. 2

Titolo intervento: Realizzazione nuovo percorso ciclopedonale nel territorio dei Comuni dell'Alta Val Camonica - via Valeriana*Soggetto proponente:* Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica*Soggetto attuatore pubblico:* Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica**Requisiti di ammissibilità:**

Progetto presente nel Programma di Sviluppo del Sistema Turistico	«Adamello»
Progetto validato in sede di	AQST della Provincia di Brescia sottoscritto in data 25 luglio 2007 - D.g.r. n. 5151 Aggiornamento del Comitato di Coordinamento nella seduta del 13 giugno 2008

Livello di progettazione (minimo preliminare) Estremi atto di approvazione del progetto	Progetto Preliminare Delibera della Giunta dell'Unione n. 25 del 23 ottobre 2008
--	---

Requisiti di priorità:

Valenza del progetto a scala sovra regionale	SI
Valenza del progetto in relazione al Sistema Turistico	SI
Cantierabilità dell'intervento	Progetto Preliminare
Percentuale di cofinanziamento a carico del soggette proponente	50%
<ul style="list-style-type: none"> • Costo complessivo di progetto: € 1.500.000,00 • Costo ammissibile di progetto: € 1.443.000,00 • Finanziamento richiesto: € 750.000,00 • Finanziamento ammissibile: € 721.500,00 	

Descrizione sintetica dell'intervento

Tratto di percorso ciclopedonale che, recuperando l'antico percorso della via Valeriana, si inserisce nel Piano della rete ciclabile di contesto interregionale (tra le province di Brescia e Trento) e si configura quale progetto strategico inserito nel Programma di sviluppo del Sistema Turistico «Adamello», interessato da una vasta rete di percorsi.

In particolare, l'intervento si ricollega ad azioni già avviate sul territorio quale ad esempio il progetto interregionale 2 «Itinerari della Grande Guerra – Un viaggio nella storia» in corso di realizzazione.

Il progetto prevede la realizzazione di una «greenway» lungo il corso del fiume Oglio per un lunghezza di circa 15 km ed è orientato alla costituzione di un'offerta turistica differenziata e sostenibile, nell'ottica assunta dai Comuni dell'Alta Valle Camonica, recentemente interessata da significativi investimenti nel settore degli sport invernali, di diversificazione dell'offerta turistica al fine di perseguire una progressiva destagionalizzazione dei flussi turistici.

PROGRAMMA DI SVILUPPO TURISTICO «PO DI LOMBARDIA»

SCHEDE INTERVENTO N. 3

Titolo intervento: Percorso ciclabile «Antica Postumia»

Soggetto proponente: Provincia di Cremona

Soggetto attuatore pubblico: Provincia di Cremona

Requisiti di ammissibilità:

Progetto presente nel Programma di Sviluppo del Sistema Turistico	«Po di Lombardia»
Progetto validato in sede di	AQST della Provincia di Cremona sottoscritto in data 30 luglio 2008 – D.g.r. n. 7783
Livello di progettazione (minimo preliminare) Estremi atto di approvazione del progetto generale di cui l'intervento è parte	Progetto Preliminare Delibera di Giunta Provinciale n. 380 del 25 luglio 2000 Aggiornamento con programma triennale 2009-2011 Delibera di Giunta Provinciale n. 573 del 15 ottobre 2008

Requisiti di priorità:

Valenza del progetto a scala sovra regionale	NO
Valenza del progetto in relazione al Sistema Turistico	SI
Cantierabilità dell'intervento	Progetto Preliminare
Percentuale di cofinanziamento a carico del soggette proponente	50%
<ul style="list-style-type: none"> • Costo complessivo di progetto: € 2.041.575,5 • Costo ammissibile di progetto: € 2.041.575,5 • Finanziamento richiesto: € 1.020.787,75 • Finanziamento ammissibile: € 1.020.787,75 	

Descrizione sintetica dell'intervento

Tratto di percorso ciclopedonale che si inserisce nel Piano della rete ciclabile della Provincia di Cremona, progetto strategico inserito nel Programma di sviluppo del Sistema Turistico «Po di Lombardia» che interessa una vasta rete di percorsi tra le province aderenti al Sistema e di collegamento anche con tracciati di livello europeo.

Il progetto generale provinciale, già approvato nell'anno 2000 ed in corso di realizzazione, individua i seguenti principali percorsi: Strada Postumia km 41,200 – via Alzaia Canale Vacchelli km 35,54 – Antica Strada Regina km 24,00

Il tratto oggetto del presente progetto interessa un percorso di km 13,450 da Cremona a Malagnino e a Gazzo, attraversando un territorio prevalentemente agricolo e di interesse storico ambientale per la presenza del Parco Oglio Sud, di luoghi archeologici, di testimonianze di edilizia rurale e di oasi naturalistiche.

SCHEDE INTERVENTO N. 4

Titolo intervento: Percorso ciclabile «Cremona-Parco Oglio Sud» – Tratto ciclo pedonale Po – Oglio

Soggetto proponente: Provincia di Cremona

Soggetto attuatore pubblico: Provincia di Cremona

Requisiti di ammissibilità:

Progetto presente nel Programma di Sviluppo del Sistema Turistico	«Po di Lombardia»
---	-------------------

Progetto validato in sede di	AQST della Provincia di Cremona sottoscritto in data 30 luglio 2008 – D.g.r. n. 7783
Livello di progettazione (minimo preliminare) Estremi atto di approvazione del progetto	Progetto Preliminare Delibera di Giunta Provinciale n. 337 del 4 novembre 2005

Requisiti di priorità:

Valenza del progetto a scala sovra regionale	NO
Valenza del progetto in relazione al Sistema Turistico	SI
Cantierabilità dell'intervento	Progetto Preliminare
Percentuale di cofinanziamento a carico del soggette proponente	50%
<ul style="list-style-type: none"> • Costo complessivo di progetto: € 217.737,37 • Costo ammissibile di progetto: € 217.737,37 • Finanziamento richiesto: € 108.868,69 • Finanziamento ammissibile: € 108.868,69 	

Descrizione sintetica dell'intervento

Tratto di percorso ciclopedonale, di collegamento interprovinciale, che si inserisce nel Piano della rete ciclabile della Provincia di Cremona, progetto strategico inserito nel Programma di sviluppo del Sistema Turistico «Po di Lombardia».

L'intervento, che interessa il tratto Brazzuoli – Robecco d'Oglio, è realizzato nell'ottica di completamento della rete di collegamento della città capoluogo al Parco Oglio Sud ed alla rete delle piste ciclabili della provincia di Brescia.

Oltre a garantire una migliore fruibilità del territorio, l'intervento mira a valorizzare un'interessante area della provincia di Cremona con particolari pregi ambientali e paesaggistici, nonché il patrimonio storico architettonico presente nell'area.

AZIONI COMPLEMENTARI AGLI INTERVENTI N. 3-4

Titolo intervento: Il piacere della scoperta.....in bicicletta

Soggetto proponente: Provincia di Cremona

Soggetto attuatore pubblico: Provincia di Cremona (in qualità di coordinatore del Sistema Turistico)

Requisiti di ammissibilità:

Progetto presente nel Programma di Sviluppo del Sistema Turistico	«Po di Lombardia»
---	-------------------

Azione complementare ai progetti della Provincia di Cremona di cui agli interventi n. 3 e 4 nonché della rete ciclabile dell'intero sistema turistico.

- Costo complessivo: € 100.000,00
- Finanziamento complessivo richiesto: € 50.000,00
- Finanziamento ammissibile: € 50.000,00

Descrizione sintetica dell'intervento

Progetto di Comunicazione relativo alla promozione integrata dei percorsi ciclopedonali del Sistema Turistico «Po di Lombardia» con specifico riferimento ai progetti presentati, ai fini dell'inserimento nel Piano di Intervento a regia regionale, dalla provincia di Cremona.

Il piano promozionale si configura come progetto di sistema che, attraverso la valorizzazione della vasta rete ciclabile, realizzata ed in corso di completamento, propone la conoscenza delle risorse culturali ed ambientali dei territori di interesse del Sistema Turistico.

Il piano prevede la realizzazione delle seguenti azioni:

- Integrazione della Collana editoriale «Il piacere della scoperta in bicicletta» dedicata a pubblicazioni monografiche (Città in bici – Borghi a velo – Ruote in verde – Barche e pedali – Pedalando nella storia – Il gusto di pedalare – La pista dell'antica Roma – Terre d'acqua in bici)
- Ristampa delle guide provinciali «Un Po di bicicletta»
- Costituzione del data base delle principali piste ciclabili e sua pubblicizzazione via web.

**PIANO DI INTERVENTO A REGIA REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO TURISTICO
SECONDO PROVVEDIMENTO**

<i>N. scheda</i>	<i>Proponente</i>	<i>Titolo progetto</i>	<i>Sistema turistico di appartenenza</i>	<i>Beneficiario attuatore</i>	<i>Intervento in progetto</i>	<i>Costo totale di progetto</i>	<i>Costo ammissibile</i>	<i>Costo infrastrutture</i>	<i>Costo azioni complementari</i>	<i>Contributo ammissibile</i>
1	Comunità Montana Val di Scalve	Programma di recupero di un sistema antropico-naturale dismesso: la Via Mala – 1° lotto	SUBLIMAZIONE DELL'ACQUA OROBIE BERGAMASCHE	Comunità Montana Val di Scalve	Riqualificazione ambientale e geotecnica del tratto in località Vallone da quota m. 680 a quota m. 723	€ 2.512.120,00	€ 2.447.543,00	€ 2.447.543,00		€ 1.223.771,50
2	Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica	Realizzazione nuovo percorso ciclopedonale nel territorio dei comuni dell'Alta Val Camonica	ADAMELLO	Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica	Percorso ciclo pedonale da Ponte di Legno a Incudine – recupero antica via Valeriana	€ 1.500.000,00	€ 1.443.000,00	€ 1.443.000,00		€ 721.000,00
3	Provincia di Cremona	Percorso ciclabile «Antica Postumia»	PO DI LOMBARDIA	Provincia di Cremona	Tratto di Ciclabile previsto dal Piano della rete ciclopedonale della Provincia di Cremona	€ 2.041.575,50	€ 2.041.575,50	€ 2.041.575,50		€ 1.020.787,75
4	Provincia di Cremona	Percorso ciclabile «Cremona-Parco Oglio Sud»		Provincia di Cremona	Tratto di Ciclabile previsto dal Piano della rete ciclopedonale della Provincia di Cremona	€ 217.737,37	€ 217.737,37	€ 217.737,37		€ 108.868,69
5	Provincia di Cremona	Progetto promozionale «Terra d'acqua, strade di storia		Provincia di Cremona	Il piacere della scoperta ... in bicicletta	€ 100.000,00	€ 100.000,00		€ 100.000,00	€ 50.000,00
						€ 6.371.432,87	€ 6.249.855,87	€ 6.149.855,87	€ 100.000,00	€ 3.124.427,94

(BUR20080110)

D.g.r. 26 novembre 2008 - n. 8/8511

(5.1.3)

Modifiche delle previsioni del Piano di Tutela e Uso delle acque proposte dall'Autorità d'Ambito Ottimale di Pavia (l.r. 26/2003)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», art. 121 che definisce il Piano di Tutela delle Acque quale uno specifico piano di settore che contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del sopracitato decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico;

Richiamato l'art. 121, comma 2 del predetto d.lgs. 152/06, che pone a carico delle Regioni l'elaborazione del Piano di Tutela delle Acque (PTUA), in conformità agli obiettivi su scala di distretto e alle priorità d'interventi definiti dalle Autorità di Bacino;

Vista la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. «Disciplina dei servizi di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e risorse idriche» ed in particolare:

– l'art. 45, comma 1, che individua nel Piano di gestione del bacino idrografico, di cui all'art. 13 della direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, lo strumento regionale per la pianificazione della tutela e dell'uso delle acque;

– l'art. 45, comma 3, ai sensi del quale il citato Piano di gestione è costituito dall'Atto di indirizzi, approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale, e dal Programma di Tutela e uso delle Acque, approvato dalla Giunta Regionale, con il quale sono individuate le azioni per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell'Atto di Indirizzi;

– l'art. 45, comma 4, che prevede l'integrazione del Programma di Tutela e Uso delle Acque con la valutazione ambientale, condotta secondo i contenuti e le procedure di cui agli articoli da 4 a 9 della direttiva 2001/42/CE;

– l'art. 55, comma 19, ai sensi del quale la Giunta regionale, deliberata la proposta di programma di tutela e uso delle acque e disposta la pubblicazione per la consultazione, una volta acquisite le osservazioni sulla stessa, adotta il Programma di tutela e uso delle acque e lo trasmette all'Autorità di bacino per l'espressione del parere. La Giunta regionale, recepito il parere dell'Autorità di bacino, approva il Programma;

Vista la d.g.r. 29 marzo 2006, n. 2244 con cui è stato approvato, ai sensi dell'art. 55, comma 19 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, il Programma di tutela e uso delle acque (PTUA), costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Generale,
- Relazione di Sintesi,
- Norme Tecniche di Attuazione (NTA) e relative appendici,
- Cartografie di Piano (Tavole),
- Rapporto ambientale (VAS),
- Studio di Incidenza;

Richiamato l'art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTUA «Varianti e modificazioni al PTUA» che definisce le procedure di variante e di modificazione agli schemi depurativi e di collettamento del PTUA;

Richiamata la direttiva in ordine alla individuazione degli agglomerati, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. c) della l.r. n. 26/2003, approvata con d.g.r. n. 2557 del 17 maggio 2006 e, in particolare, il punto 6 della direttiva, che definisce specificamente la procedura da seguire e i contenuti da evidenziare per richiedere le varianti al PTUA;

Richiamata la nota Q1.2006.21995 del 12 ottobre 2006 del Dirigente dell'Unità Organizzativa Reti e Infrastrutture – D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile – con cui è stata rammentata alle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (A.ATO) la procedura da seguire per la richiesta di varianti al PTUA e le integrazioni che devono essere fornite alla Regione per poterle valutare;

Acquisite da parte del Dirigente dell'Unità organizzativa Reti ed Infrastrutture, proponente il presente atto, le valutazioni in ordine alle proposte di modifica degli schemi di collettamento previsti dal PTUA, formulate da A.ATO di Pavia con nota in atti regionali n. Q1.2008.0016849 del 22 luglio 2008 e successive integrazioni;

Vagliate ed assunte come proprie da parte del Dirigente dell'U-

nità Organizzativa Reti ed Infrastrutture, proponente il presente atto, le considerazioni formulate da A.ATO di Pavia in ordine alle proposte di modifica delle previsioni del PTUA, specificate nella scheda di cui all'Allegato A, costituente parte integrante del presente atto;

Valutato che, nelle more dell'adozione del Piano di Gestione ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 152/2006 e del conseguente aggiornamento delle previsioni del PTUA relative agli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale fissati per i corpi idrici significativi, le varianti proposte non comportano modifiche sostanziali ai sensi dell'art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTUA sopra richiamato;

Ritenuto necessario dal sopracitato Dirigente apportare le modifiche, derivanti dalle varianti proposte al PTUA, ai seguenti fogli della cartografia (Allegato B) – costituente parte integrante del presente atto – relativa allo stato di fatto delle reti fognarie, dei collettori e dei depuratori comunali e intercomunali – e previsione di collettamento e depurazione (allegato 6 alla Relazione Generale del PTUA «Infrastrutture Idriche e altri interventi di tutela»):

- Foglio n. A7 – Allegato n. 6 «Mortara – Vigevano»
- Foglio n. A8 – Allegato n. 6 «Bassa Lomellina»
- Foglio n. B7 – Allegato n. 6 «Pavia».

Ritenuto dal sopracitato Dirigente di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, dando atto che la documentazione è comunque a disposizione, ai sensi della l. 241/90, presso i competenti uffici regionali;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

Per i motivi in premessa indicati e qui integralmente richiamati

1) di prendere atto dell'esito dell'istruttoria e delle valutazioni formulate da Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (A.ATO) di Pavia in ordine alle proposte di modifica delle previsioni del Piano di tutela e uso delle Acque (PTUA), specificate nella documentazione («Allegato A»), costituente parte integrante del presente atto;

2) di approvare le modifiche delle previsioni del Piano di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) – Allegato 6 alla Relazione Generale «Infrastrutture idriche e altri interventi di tutela» presentate da A.ATO di Pavia e specificate nell'Allegato A di cui sopra nelle more dell'adozione del Piano di Gestione ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 152/2006 e del conseguente aggiornamento delle previsioni del PTUA relative agli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale fissati per i corpi idrici significativi;

3) di approvare le modifiche, derivanti dalle varianti proposte al PTUA, ai seguenti fogli della cartografia («allegato B») (*omissis*) – costituente parte integrante del presente atto – relativa allo stato di fatto delle reti fognarie, dei collettori e dei depuratori comunali e intercomunali – e previsione di collettamento e depurazione (allegato 6 alla Relazione Generale del PTUA «Infrastrutture Idriche e altri interventi di tutela»):

- Foglio n. A7 – Allegato n. 6 «Mortara – Vigevano»
- Foglio n. A8 – Allegato n. 6 «Bassa Lomellina»
- Foglio n. B7 – Allegato n. 6 «Pavia»

4) di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, dando atto che la documentazione è comunque a disposizione, ai sensi della l. 241/90, presso i competenti uffici regionali.

Il segretario: Pilloni

_____ • _____

PROGRAMMA DI TUTELA E USO DELLE ACQUE - ALLEGATO 6 - INFRASTRUTTURE IDRICHE**Soggetto Proponente**

Consorzio «Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Pavia»

Titolo della proposta della variante

Variante V01

Stato di fatto

Allo stato attuale:

- il Capoluogo del comune di Albonese (agglomerato di Albonese AG01800301) è attualmente non servito da impianto di depurazione;
- il Capoluogo del comune di Mortara (agglomerato di Mortara AG01810201) è servito da un impianto di depurazione;
- la frazione Madonna del Campo del comune di Mortara (agglomerato di Mortara-Madonna del Campo AG01810202) non è servita da impianto di depurazione;
- il Capoluogo del comune di Parona (agglomerato di Parona AG01810901) è servito da un impianto di depurazione;
- l'Area Industriale del comune di Parona (agglomerato Parona-Area Industriale AG01810902) è servita da un impianto di depurazione;

Previsioni di intervento del PTUA

Il PTUA prevede:

- il mantenimento dell'impianto di depurazione di Mortara, al servizio degli agglomerati di Mortara, di Mortara-Madonna del Campo, di Albonese e di Parona;
- il mantenimento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Parona-Area Industriale;

Sintesi della variante proposta al PTUA

Sulla base dalla ricognizione delle infrastrutture esistenti e dei criteri tecnico-economici utilizzati per la predisposizione del redigendo Piano d'Ambito «Pilota tipo-regionale», è stata individuata la seguente variante, che propone:

- la realizzazione di un impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Albonese;
- la realizzazione di un impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Mortara-Madonna del Campo;
- il mantenimento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Mortara;
- la dismissione dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Parona e il collettamento dei reflui all'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Parona-Area Industriale;

Sintesi aspetti ambientali

È stato verificato che tale variante non inficia il rispetto degli obiettivi imposti dal Programma di Tutela e Uso delle Acque sui corpi idrici significativi.

Analizzando i carichi in ingresso gravanti sui torrenti Agogna e Terdoppio nelle sezioni interessate dalla variante si può vedere come questi risultino superiori a quelli riportati nell'ipotesi del PTUA:

AGGLOMERATI > 300 A.E.	PTUA (A.E. SCHEMA 2016)	VARIANTE (A.E. AGGLOMERATO 2016)
Albonese		639
Mortara	86.000	86.000
Parona-area ind.le	600	16.000
SOMMA	86.600	104.820

Non avendo il PTUA effettuato modellazioni sui torrenti Agogna e Terdoppio, la verifica dei carichi sversati, effettuata imponendo il rispetto delle normative vigenti relative ai limiti allo scarico, è stata compiuta sull'intera porzione lombarda dell'Area idrografica Agogna-Terdoppio, considerando nel contempo i carichi derivanti dalla variante V12, presentata contestualmente alla presente.

Si riportano di seguito i risultati ottenuti, da cui si evince una complessiva diminuzione dei carichi sversati in corpo idrico rispetto ai valori sulla base dei quali era stato definito il raggiungimento degli obiettivi di qualità da parte del PTUA:

Parametro	Valori in t/a		
	PTUA	Variante AATO	Differenza %
BOD ₅	456,7	291,5	- 36%
COD	2.278,1	1.511,6	- 34%
Tot N	303,9	274,3	- 10%
Tot P	45,0	33,6	- 25%

Elaborati soggetti a revisioni

Tavola A7

Allegato n. 6

Codici e denominazione impianti di depurazione interessati dalla variante

Impianti di depurazione esistenti, previsti dal PTUA e confermati dalla Variante

Depuratori comunali:

Comune di Mortara (la variante richiesta prevede che non sia più intercomunale, ma comunale):

- Mortara - DP01810201

Comune di Parona (a servizio anche del Capoluogo del comune di Parona):

- Parona-Area Ind.le – DP01810902

Nuovi impianti di depurazione:

Depuratori comunali

Comune di Albonese:

- Albonese

Comune di Mortara:

- Mortara-Madonna del Campo

Impianti di depurazione esistenti, non previsti dal PTUA e da dismettere:

Depuratori comunali

Comune di Parona:

- Parona (Capoluogo)

Soggetto Proponente

Consorzio «Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Pavia»

Titolo della proposta della variante

Variante V06

Stato di fatto

Allo stato attuale:

- il Capoluogo e le frazioni Cantone Tre Miglia e Porta d'Agosto del comune di Borgarello, il Capoluogo (Torre del Mangano) e le frazioni Boschetto e Torriano del comune di Certosa di Pavia, il Capoluogo e le frazioni Baselica Bologna, Carpignano, Casatico, Nivolto e Villanova de' Beretti del comune di Giussago, il Capoluogo e le frazioni di Ca' della Terra, Cantone Tre Miglia, Cassinino e Fossarmato del comune di Pavia, il Capoluogo del comune di San Genesio ed Uniti e la frazione Massaua del comune di Torre d'Isola (agglomerato di Pavia AG01811001) sono serviti da un impianto di depurazione localizzato in Comune di Pavia;
- le frazioni Gualdrasco e Chiesa di Gualdrasco del comune di Bornasco (agglomerato di Bornasco-Gualdrasco AG01801901) sono attualmente non servite da impianto di depurazione;
- il Capoluogo del comune di Bornasco (agglomerato di Bornasco AG01801902) è attualmente non servito da impianto di depurazione;
- la frazione Misano Olona del comune di Bornasco (agglomerato di Bornasco-Misano Olona AG01801903) è attualmente non servita da impianto di depurazione;
- il Capoluogo del comune di Ceranova e la frazione San Rocco del comune di Bornasco (agglomerato di Ceranova AG01804301) sono attualmente serviti da impianto di depurazione;
- la frazione Cascine Calderari del comune di Certosa di Pavia (agglomerato di Certosa di Pavia-Cascina Calderari AG01804602) è attualmente non servita da impianto di depurazione (collettamento all'impianto di depurazione di Pavia in corso di realizzazione);
- la frazione Samperone del comune di Certosa di Pavia (agglomerato di Certosa di Pavia-Samperone AG01804601) è attualmente servita da impianto di depurazione;
- la frazione Prado, in parte del comune di Cura Carpignano e in parte del comune di Pavia (agglomerato di Cura Carpignano-Prado AG01806003) è attualmente servita da impianto di depurazione;
- la frazione Turago Bordone del comune di Giussago (agglomerato Giussago-Turago Bordone AG01807201) è attualmente non servita da impianto di depurazione;
- le frazioni Moriago e Novedo del comune di Giussago (agglomerato Giussago-Moriago, Novedo AG01807202) sono attualmente non servite da impianto di depurazione;
- la frazione Guinzano del comune di Giussago (agglomerato Giussago-Guinzano AG01807203) è attualmente servita da impianto di depurazione;
- il Capoluogo del comune di Lardirago (agglomerato di Lardirago AG0180801) è attualmente non servito da impianto di depurazione;
- il Capoluogo del comune di Marcignago (agglomerato di Marcignago AG01808601) è attualmente servito da impianto di depurazione;
- la frazione Cassinino del comune di Pavia (agglomerato Pavia-Cassinino AG0181105) è attualmente non servita da impianto di depurazione;
- il Capoluogo del comune di Rognano (agglomerato di Rognano AG01812702) è attualmente servito da impianto di depurazione;
- la frazione Due Porte di San Genesio ed Uniti (agglomerato di San Genesio ed Uniti-Due Porte AG01813501) è attualmente servita da un impianto di depurazione (dello stesso agglomerato fa parte la frazione Ca' dé Zetti del comune di Sant'Alessio con Vialone, attualmente non servita);
- la frazione Ponte Carate del comune di San Genesio ed Uniti (agglomerato di San Genesio ed Uniti- Ponte Carate AG01813502) è attualmente servita da un impianto di depurazione;
- il Capoluogo del comune di San Martino Siccomario e la frazione Rotta del comune di Travacò Siccomario (agglomerato di Travacò Siccomario-Rotta AG01816206) sono attualmente serviti da un impianto di depurazione localizzato in frazione Rotta del comune di Travacò Siccomario;
- il Capoluogo del comune di Sant'Alessio con Vialone (agglomerato di Sant'Alessio con Vialone AG01814101) è attualmente servito da un impianto di depurazione;
- la frazione San Varese del comune di Torre d'Isola (parte dell'agglomerato di Torre d'Isola-San Varese AG01815901, di cui fa parte anche la frazione Vigna del Pero del comune di Bereguardo) è attualmente servita da impianto di depurazione;
- la frazione Casottole del comune di Torre d'Isola (agglomerato di Torre d'Isola-Casottole AG01815904) è attualmente servita da impianto di depurazione;
- il Capoluogo del comune di Torre d'Isola (agglomerato di Torre d'Isola AG01815905) è attualmente servito da impianto di depurazione;
- la Cascina Santa Sofia del comune di Torre d'Isola è attualmente non servita;
- la frazione Chiavica del comune di Travacò Siccomario (agglomerato di Travacò Siccomario-Chiavica AG01816201) è attualmente servita da un impianto di depurazione;
- la frazione Battella del comune di Travacò Siccomario (agglomerato di Travacò Siccomario-Battella AG01816202) è attualmente servita da un impianto di depurazione;

- il Capoluogo del comune di Travacò Siccomario (agglomerato di Travacò Siccomario AG01816203) è attualmente servito da un impianto di depurazione;
- la frazione Boschi del comune di Travacò Siccomario (agglomerato di Travacò Siccomario-Boschi AG01816204) è attualmente servita da un impianto di depurazione;
- la frazione Colonne del comune di Travacò Siccomario (agglomerato di Travacò Siccomario-Colonne AG01816205) è attualmente servita da un impianto di depurazione;
- il Capoluogo del comune di Vellezzo Bellini (agglomerato di Vellezzo Bellini AG01817301) è attualmente servito da un impianto di depurazione;
- la frazione Giovenzano del comune di Vellezzo Bellini (agglomerato Vellezzo Bellini-Giovenzano AG01817302) è attualmente servita da un impianto di depurazione;
- il Capoluogo e la frazione Mandrino del comune di Vidigulfo (agglomerato di Vidigulfo AG01817602) sono attualmente non serviti da impianto di depurazione;
- la frazione Pontelungo del comune di Vidigulfo (agglomerato di Vidigulfo-Pontelungo AG01817603) è attualmente non servita da impianto di depurazione;
- il Capoluogo e la frazione Villareggio del comune di Zeccone (agglomerato di Zeccone AG01818501) sono attualmente serviti da impianto di depurazione;

Previsioni di intervento del PTUA

Il PTUA prevede:

- il mantenimento dell'impianto di depurazione di Pavia, al servizio dell'agglomerato di Pavia, dell'agglomerato di Bornasco-Gualdrasco, dell'agglomerato di Bornasco, dell'agglomerato di Bornasco-Misano Olona, dell'agglomerato di Ceranova, dell'agglomerato di Certosa di Pavia-Samperone, dell'agglomerato di Giussago-Turago Bordone, dell'agglomerato di Giussago-Moriago, Novedo, dell'agglomerato di Giussago-Giunzano, dell'agglomerato di Lardirago, dell'agglomerato di Marcignago, dell'agglomerato di Pavia-Cassinino, dell'agglomerato di Rognano, dell'agglomerato di San Genesio ed Uniti-Due Porte, dell'agglomerato di San Genesio ed Uniti-Ponte Carate, dell'agglomerato di San Genesio ed Uniti, dell'agglomerato di Sant'Alessio con Vialone, della frazione San Varese del comune di Torre d'Isola, dell'agglomerato di Torre d'Isola-Casottole, dell'agglomerato di Torre d'Isola, dell'agglomerato di Travacò Siccomario-Rotta, dell'agglomerato di Travacò Siccomario-Boschi, dell'agglomerato di Travacò Siccomario-Colonne, dell'agglomerato di Travacò Siccomario, dell'agglomerato di Vellezzo Bellini, dell'agglomerato di Vellezzo Bellini-Giovenzano, dell'agglomerato Vidigulfo, dell'agglomerato di Vidigulfo-Pontelungo, dell'agglomerato di Zeccone;
- il mantenimento dell'impianto di depurazione della frazione Prado del comune di Cura Carpignano al servizio della frazione Prado del comune di Cura Carpignano;

Sintesi della variante proposta al PTUA

Sulla base dalla ricognizione delle infrastrutture esistenti e dei criteri tecnico-economici utilizzati per la predisposizione del redigendo Piano d'Ambito «Pilota tipo-regionale», è stata individuata la seguente variante, che propone:

- il mantenimento dell'impianto di depurazione di Pavia, al servizio dell'agglomerato di Pavia e anche: dell'agglomerato di Certosa di Pavia-Cascine Calderari, dell'agglomerato di Certosa di Pavia-Samperone, dell'agglomerato di Cura Carpignano-Prado, dell'agglomerato di Giussago-Turago Bordone, dell'agglomerato di Giussago-Moriago, Novedo, dell'agglomerato di Giussago-Giunzano, dell'agglomerato di Marcignago, dell'agglomerato di Pavia-Cassinino, dell'agglomerato di San Genesio ed Uniti-Ponte Carate, dell'agglomerato di Travacò Siccomario-Rotta, della frazione Cascina Santa Sofia del comune di Torre d'Isola, dell'agglomerato di Travacò Siccomario, dell'agglomerato di Travacò Siccomario-Battella, dell'agglomerato di Travacò Siccomario-Chiavica; dell'agglomerato di Vellezzo Bellini, dell'agglomerato di Vellezzo Bellini-Giovenzano, dell'agglomerato di Zeccone;
- realizzazione di un nuovo impianto di depurazione sito presso la frazione Gualdrasco del comune di Bornasco al servizio dell'agglomerato di Bornasco-Gualdrasco e dell'agglomerato di Vidigulfo-Pontelungo;
- la realizzazione di un impianto di depurazione sito presso il Capoluogo del comune di Bornasco al servizio dell'agglomerato di Bornasco e dell'agglomerato di Bornasco-Misano Olona;
- il mantenimento dell'impianto di depurazione al servizio dell'agglomerato di Ceranova;
- la realizzazione di un impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Lardirago;
- il mantenimento dell'impianto di depurazione al servizio dell'agglomerato di Rognano (< 300 a.e.);
- il mantenimento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Sant'Alessio con Vialone;
- il mantenimento dell'impianto di depurazione al servizio dell'agglomerato di Torre d'Isola-Casottole,
- il mantenimento dell'impianto di depurazione al servizio dell'agglomerato di Torre d'Isola (< 300 a.e.);
- realizzazione di un nuovo impianto di depurazione al servizio dell'agglomerato di Vidigulfo;
- il mantenimento o la realizzazione di impianti localizzati altrove.

Sintesi aspetti ambientali

È stato verificato che tale variante non inficia il rispetto degli obiettivi imposti dal Programma di Tutela e Uso delle Acque sui corpi idrici significativi.

Difatti, già analizzando i carichi in ingresso gravanti sul fiume Ticino nella sezione interessata dalla variante si può vedere come questi risultino inferiori a quelli riportati nell'ipotesi del PTUA:

AGGLOMERATI > 300 A.E.	PTUA (A.E. SCHEMA 2016)	VARIANTE (A.E. AGGLOMERATO 2016)
Pavia	194.270	160.000
Cura Carpignano-Prado	322	
Torre d'Isola-Casottole		680
SOMMA	194.592	160.680

Da una simulazione effettuata imponendo il rispetto delle normative vigenti relative ai limiti allo scarico, si è potuto notare come anche i carichi sversati siano notevolmente inferiori ai valori sulla base dei quali era stato definito il raggiungimento degli obiettivi di qualità da parte del PTUA:

Parametro	Valori in t/a		Differenza %
	PTUA	Variante AATO	
BOD ₅	444,6	148,5	- 67%
COD	2.223,2	885,9	- 60%
Tot N	267,1	147,7	- 45%
Tot P	35,7	14,9	- 58%

Elaborati soggetti a revisioni

Tavola B7

Allegato n. 6

Codici e denominazione impianti di depurazione interessati dalla variante**Impianti di depurazione esistenti, previsti dal PTUA e confermati dalla Variante***Depuratori intercomunali*

Comune di Pavia:

- Pavia – DP01811001

Impianti di depurazione previsti dal PTUA e non confermati dalla Variante*Depuratori comunali:*

Comune di Cura Carpignano:

- Cura Carpignano-Prado – DP01806002

Impianti di depurazione non previsti dal PTUA e confermati dalla Variante*Depuratori intercomunali*

Comune di Ceranova:

- Ceranova

Depuratori comunali:

Comune di Sant'Alessio con Vialone

- Sant'Alessio con Vialone

Comune di Torre d'Isola:

- Torre d'Isola-Casottole

Nuovi impianti di depurazione:*Depuratori intercomunali*

Comune di Bornasco:

- Bornasco-Gualdrasco

Depuratori comunali:

Comune di Bornasco:

- Bornasco

Comune di Lardirago:

- Lardirago

Comune di Vidigulfo:

- Vidigulfo

Soggetto Proponente

Consorzio «Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Pavia»

Titolo della proposta della variante

Variante V12

Stato di fatto

Allo stato attuale:

- il Capoluogo del comune di Cilavegna (agglomerato di Cilavegna AG01805001) è attualmente servito da impianto di depurazione;
- il Capoluogo del comune di Gravellona Lomellina (agglomerato di Gravellona Lomellina AG01807501) è attualmente servito da un impianto di depurazione;

Previsioni di intervento del PTUA

Il PTUA prevede:

- il mantenimento dell'impianto di depurazione di Cilavegna, anche al servizio dell'agglomerato di Gravellona Lomellina;

Sintesi della variante proposta al PTUA

Sulla base della ricognizione delle infrastrutture esistenti e dei criteri tecnico-economici utilizzati per la predisposizione del redigendo Piano d'Ambito «Pilota tipo-regionale», è stata individuata la seguente variante, che propone:

- il mantenimento dell'impianto di depurazione del comune di Cilavegna;
- il mantenimento dell'impianto di depurazione del comune di Gravellona Lomellina;

Sintesi aspetti ambientali

È stato verificato che tale variante non inficia il rispetto degli obiettivi imposti dal Programma di Tutela e Uso delle Acque sui corpi idrici significativi.

Analizzando i carichi in ingresso gravanti sul torrente Terdoppio nella sezione interessata dalla variante si può vedere come questi risultino inferiori a quelli riportati nell'ipotesi del PTUA:

AGGLOMERATI > 300 A.E.	PTUA (A.E. SCHEMA 2016)	VARIANTE (A.E. AGGLOMERATO 2016)
Cilavegna	18.654	6.825
Gravellona Lomellina		4.000
SOMMA	18.654	10.825

Considerato però che la variante propone la realizzazione di due diversi impianti di potenzialità < 10.000 a.e. e quindi non soggetti a limiti più restrittivi su azoto e fosforo, si è ugualmente compiuta una verifica dei carichi sversati.

Non avendo il PTUA effettuato modellazioni sul torrente Terdoppio, la verifica, effettuata imponendo il rispetto delle normative vigenti relative ai limiti allo scarico, è stata compiuta sull'intera porzione lombarda dell'Area idrografica Agogna-Terdoppio, considerando nel contempo i carichi derivanti dalla variante V01, presentata contestualmente alla presente.

Si riportano di seguito i risultati ottenuti, da cui si evince una complessiva diminuzione dei carichi sversati in corpo idrico rispetto ai valori sulla base dei quali era stato definito il raggiungimento degli obiettivi di qualità da parte del PTUA:

Parametro	Valori in t/a		
	PTUA	Variante AATO	Differenza %
BOD ₅	456,7	291,5	- 36%
COD	2.278,1	1.511,6	- 34%
Tot N	303,9	274,3	- 10%
Tot P	45,0	33,6	- 25%

Elaborati soggetti a revisioni

Tavola A7

Allegato n. 6

Codici e denominazione impianti di depurazione interessati dalla variante

Impianti di depurazione esistenti, previsti dal PTUA e confermati dalla Variante

Depuratori comunali (la variante richiesta prevede che non sia più intercomunale, ma comunale):

Comune di Cilavegna:

- Cilavegna – DP01803901

Impianti di depurazione non previsti dal PTUA e confermati dalla Variante

Depuratori comunali

Comune di Gravellona Lomellina:

- Gravellona Lomellina

Soggetto Proponente

Consorzio «Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Pavia»

Titolo della proposta della variante

Variante V23

Stato di fatto

Allo stato attuale:

- il Capoluogo e la frazione Cascinotto Mensa del comune di Pieve Albignola (agglomerato di Pieve Albignola AG01811201) sono attualmente serviti da un impianto di depurazione;
- il Capoluogo del comune di Ferrera Erbognone, le frazioni Balossa Bigli e Case Moncalieri del comune di Mezzana Bigli, il Capoluogo e le frazioni Savasini, Buscarella e Mezzano del comune di Sannazzaro de' Burgondi e il Capoluogo del comune di Scaldasole (agglomerato di Sannazzaro de' Burgondi AG01813801) sono serviti da un impianto di depurazione;
- il Capoluogo (Zinasco Vecchio) e la frazione Zinasco Nuovo del comune di Zinasco (agglomerato di Zinasco AG01819001) sono servite da un impianto di depurazione;
- la frazione Sairano del comune di Zinasco (agglomerato di Zinasco-Sairano AG01819002) è servita da un impianto di depurazione;

Previsioni di intervento del PTUA

Il PTUA prevede:

- il mantenimento dell'impianto di depurazione di Sannazzaro de' Burgondi al servizio dell'agglomerato di Sannazzaro de' Burgondi;
- il mantenimento dell'impianto di depurazione di Pieve Albignola al servizio dell'agglomerato di Pieve Albignola;
- il mantenimento dell'impianto di depurazione di Zinasco al servizio dell'agglomerato di Zinasco;
- il mantenimento dell'impianto di depurazione della frazione Sairano del comune di Zinasco al servizio dell'agglomerato di Zinasco-Sairano;

Sintesi della variante proposta al PTUA

Sulla base della ricognizione delle infrastrutture esistenti e dei criteri tecnico-economici utilizzati per la predisposizione del redigendo Piano d'Ambito «Pilota tipo-regionale», è stata individuata la seguente variante, che propone:

- il mantenimento dell'impianto di depurazione di Sannazzaro de' Burgondi anche al servizio degli agglomerati di Pieve Albignola, Zinasco, Zinasco-Sairano (gli abitanti equivalenti attribuiti dal PTUA risultavano sovrastimati in quanto ipotizzavano l'allacciamento della raffineria, dotata di un proprio trattamento);

Sintesi aspetti ambientali

È stato verificato che tale variante non inficia il rispetto degli obiettivi imposti dal Programma di Tutela e Uso delle Acque sui corpi idrici significativi.

Difatti, già la dimensione dello schema depurativo previsto dal PTUA erroneamente considerava da collettarsi all'impianto di depurazione

di Sannazzaro de' Burgondi il carico aggiuntivo proveniente da un consistente insediamento produttivo sito nello stesso Comune, attualmente servito da un proprio impianto di trattamento.

Quindi analizzando i carichi in ingresso gravanti sul fiume Po nella sezione interessata dalla variante si può vedere come questi risultino notevolmente inferiori a quelli riportati nell'ipotesi del PTUA:

AGGLOMERATI > 300 A.E.	PTUA (A.E. SCHEMA 2016)	VARIANTE (A.E. AGGLOMERATO 2016)
Sannazzaro de' Burgondi	52.038	14.264
Pieve Albignola	1.305	
Zinasco (Vecchio, Nuovo)	1.586	
Zinasco	1.340	
SOMMA	56.269	14.264

Si segnala che il collettamento all'impianto di depurazione di Sannazzaro de' Burgondi dei reflui attualmente trattati dai due impianti siti in Comune di Zinasco, va altresì a ridurre il carico gravante sul Torrente Terdoppio.

Elaborati soggetti a revisioni

Tavole A7, A8 e B7

Allegato n. 6

Codici e denominazione impianti di depurazione interessati dalla variante

Impianti di depurazione esistenti, previsti dal PTUA e confermati dalla Variante

Depuratori intercomunali:

Comune di Sannazzaro de' Burgondi:

- Sannazzaro de' Burgondi – DP01813801

Impianti di depurazione previsti dal PTUA e non confermati dalla Variante

Depuratori comunali:

Comune di Pieve Albignola:

- Pieve Albignola – DP01811201

Comune di Zinasco:

- Zinasco-Zinasco Vecchio, Zinasco Nuovo – DP01819001
- Zinasco – DP01819002

(BUR20080111)

(5.1.0)

D.g.r. 26 novembre 2008 - n. 8/8518

Schema di Protocollo d'Intesa con il Consorzio di Gestione del Parco Regionale delle Orobie Bergamasche riguardante la sperimentazione di modalità di qualificazione ecologica degli strumenti urbanistici generali dei Comuni mediante l'elaborazione di un Piano Naturalistico Comunale

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 «legge per il governo del territorio»:

– individua nel Piano di Governo del Territorio il nuovo strumento di pianificazione che definisce l'assetto dell'intero territorio comunale (artt. 6 e 7);

– stabilisce che la Giunta regionale possa promuovere iniziative per l'applicazione e la divulgazione dei contenuti, delle procedure e degli strumenti previsti dalla legge (art. 23);

Considerato che:

– i documenti di programmazione regionale evidenziano come necessità non più procrastinabile per un corretto sviluppo del territorio lombardo e conseguentemente come azione strategica dell'attuale legislatura, l'adozione di politiche e di «pratiche» tese al miglioramento della qualità di vita dei cittadini e all'attiva salvaguardia e tutela dell'ambiente. In questo senso, particolarmente qualificanti appaiono le iniziative di progettazione integrata territoriale che assumono criteri di qualità paesistico-ambientale e di tutela delle risorse naturali;

– nel quadro sopra delineato un'importante iniziativa che dà concretamente avvio ad interventi di miglioramento ambientale e paesistico del territorio lombardo è rappresentata dal Protocollo d'Intesa relativo alla «Sperimentazione di modalità di qualificazione ecologica degli strumenti urbanistici generali dei Comuni mediante l'elaborazione di un Piano Naturalistico Comunale»;

– che il Piano Naturalistico Comunale potrà costituire un documento preliminare e funzionale alla qualificazione ecologica del Piano di Governo del Territorio comunale; le singole Amministrazioni Comunali potranno in tal modo cogliere l'opportunità della integrazione dei contenuti e delle proposte del PNC nel proprio PGT o nei suoi singoli atti costitutivi (Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole).

Preso atto che:

– il Parco delle Orobie Bergamasche, con deliberazione di Assemblea Consortile n. 7 dell'8 maggio 2008 ha avviato il progetto «Piano Naturalistico» il cui fine è sperimentare modalità innovative di elaborazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco di cui alla l.r. 86/83, oltreché sperimentare modalità di qualificazione ecologica degli strumenti urbanistici generali dei Comuni;

– Regione Lombardia e Parco Regionale delle Orobie Bergamasche intendono conseguire le descritte finalità attraverso un processo definito d'intesa, graduale e volontario;

– il Parco delle Orobie Bergamasche, con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 44 del 2 ottobre 2008, ha approvato lo schema di Protocollo d'Intesa allegato alla presente deliberazione;

Valutato che:

– nel contesto specifico delle politiche territoriali regionali, e segnatamente in relazione alle elaborazioni e approfondimenti in corso per il Piano Territoriale Regionale, le azioni previste nel Protocollo d'Intesa, rappresentano, nell'ambito dei processi di sperimentazione dei nuovi principi previsti dalla l.r. 12/2005 (pianificazione sostenibile, qualificazione ecologica dei piani, compensazione territoriale), un caso significativo di promozione della riqualificazione e valorizzazione territoriale e paesistica, replicabile anche in altri contesti regionali;

– il Protocollo d'Intesa rappresenta peraltro un significativo esempio di efficiente e concreta collaborazione interistituzionale, attivando sinergicamente Amministrazioni Pubbliche, aventi competenza in campo di pianificazione territoriale, a scale diverse;

– per attivare la concreta realizzazione della sperimentazione prevista dal Protocollo d'Intesa, è necessario mettere a disposizione del Parco Regionale delle Orobie Bergamasche un sostegno di carattere finanziario, quantificabile in € 30.000,00;

– tale risorsa finanziaria è disponibile sul cap. 6.5.2.2.109.5963 «Spese per la predisposizione del PTR, dei Piani Territoriali Regionali d'Area e relativi aggiornamenti», che presenta la necessaria disponibilità di cassa nel bilancio 2008;

Ritenuto di dover approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra

Regione Lombardia e Consorzio di Gestione del Parco Regionale delle Orobie Bergamasche riguardante la sperimentazione di modalità di qualificazione ecologica degli strumenti urbanistici generali dei Comuni mediante l'elaborazione di un Piano Naturalistico Comunale, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che l'attività di cui trattasi trova specifico riferimento nel PRS dell'VIII Legislatura nonché nel DPEFR 2009-2013 che individua l'asse 6.5.2 Pianificazione territoriale e difesa del suolo;

A voti unanimi espressi secondo le modalità di legge

Delibera

1) Di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia e Consorzio di Gestione del Parco Regionale delle Orobie Bergamasche riguardante la sperimentazione di modalità di qualificazione ecologica degli strumenti urbanistici generali dei Comuni mediante l'elaborazione di un Piano Naturalistico Comunale, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2) Di demandare all'Assessore al Territorio e Urbanistica la sottoscrizione del Protocollo di Intesa.

3) Di stabilire che l'impegno finanziario e relativa liquidazione, quantificabile in € 30.000,00, a favore del Parco Regionale delle Orobie Bergamasche, per l'attivazione della sperimentazione prevista dal Protocollo d'Intesa, avverrà entro l'esercizio finanziario 2008, a sottoscrizione avvenuta del Protocollo, con decreto dirigenziale, a valere sul capitolo 6.5.2.2.109.5963 «Spese per la predisposizione del PTR, dei Piani Territoriali Regionali d'Area e relativi aggiornamenti», che presenta la necessaria disponibilità di cassa nel bilancio 2008.

4) Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

PROTOCOLLO D'INTESA TRA

REGIONE LOMBARDIA E IL CONSORZIO DI GESTIONE DEL PARCO REGIONALE DELLE OROBIE BERGAMASCHE riguardante

la sperimentazione di modalità di qualificazione ecologica degli strumenti urbanistici generali dei Comuni mediante l'elaborazione di un Piano Naturalistico Comunale

Premesso che:

- Regione Lombardia è interessata a sperimentare forme innovative di pianificazione urbanistica che, nell'ambito delle disposizioni di cui alla l.r. 12/2005, diano concreta applicazione ai principi di trasparenza e sussidiarietà, anche ai fini della semplificazione delle procedure e dell'interazione sinergica tra Enti territoriali a diverso livello (Province, Parchi, Comunità Montane, Comuni);

- il Consorzio Parco delle Orobie bergamasche, interessando la D.G. Qualità dell'Ambiente della Regione Lombardia, con deliberazione di Assemblea Consortile n. 7 dell'8 maggio 2008, ha avviato il progetto «Piano Naturalistico», il cui fine è sperimentare modalità innovative di elaborazione del Piano Territoriale di Coordinamento di cui alla l.r. 86/83;

- su proposta del Consorzio Parco delle Orobie bergamasche, la Comunità Montana di Scalve ha approvato con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 61 del 9 maggio 2008 il «Protocollo di intesa per la qualificazione ecologica degli strumenti urbanistici comunali», finalizzato all'avvio della sperimentazione del Piano Naturalistico in tutti i Comuni della Comunità Montana;

- il Consorzio Parco delle Orobie bergamasche ha provveduto alla redazione di una prima bozza delle «Linee guida per la redazione dei Piani Naturalistici Comunali» e previsto che la redazione del Piano Naturalistico del Parco avvenga tramite un processo condiviso con tutti i Comuni del Parco, caratterizzato dalla più ampia collaborazione tra Parco e Comuni;

- la D.G. Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia è interessata a collaborare alla sperimentazione proposta dal Parco delle Orobie bergamasche, in particolare consentendo la concreta verifica con i Comuni interessati delle potenzialità del Piano Naturalistico, quale componente di qualificazione ecologica nell'ambito dei PGT;

- Regione Lombardia ed il Parco Regionale delle Orobie bergamasche intendono conseguire la descritta finalità attraverso un processo definito d'intesa, graduale e volontario;

- il metodo, i contenuti e la collaborazione interistituzionale sottese al presente Protocollo costituiscono azioni pilota per declinare e sperimentare concretamente sul territorio, strumenti e procedure innovative nell'ambito dell'applicazione della l.r. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni;

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'anno 2008 (duemilaotto), il giorno ... (.....), del mese di, negli uffici della Regione Lombardia, le Amministrazioni Pubbliche

• Regione Lombardia, in persona dell'Assessore al Territorio e Urbanistica Davide Boni,

• Consorzio Parco Regionale delle Orobie bergamasche, in persona del Presidente Franco Grassi,

di seguito denominati «Enti firmatari»

CONCORDANO E DEFINISCONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Obiettivi)

La finalità del presente protocollo è sperimentare la possibilità di qualificazione ecologica dei Piani di Governo del Territorio (PGT) dei Comuni compresi nel territorio del Parco Regionale delle Orobie bergamasche attraverso:

• la definizione, avvalendosi in via prioritaria di dati ed elaborazioni reperibili nei sistemi informativi di livello sovracomunale, del quadro conoscitivo del territorio comunale;

• l'individuazione degli obiettivi generali di conservazione, miglioramento e sviluppo per la politica territoriale del Comune;

• la definizione di misure di salvaguardia e di valorizzazione per le aree di rilevanza paesistico-ambientale e per quelle di valore ecologico.

Scopo ultimo della sperimentazione è verificare l'efficacia di una qualificazione ecologica dei PGT e, insieme, nuove modalità di elaborazione del PTC del Parco, anche tenuto conto di quanto segue:

• la gestione da parte del Parco del Piano di Indirizzo Forestale ai sensi della l.r. 27/2005 e delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi della l.r. 12/2004 sono già, di per sé, strumenti forti di controllo delle trasformazioni del territorio;

• la definizione e l'adozione di un Piano Naturalistico (inteso come innovativa componente di espressione del PTC del Parco), che prenda le mosse dal coordinamento e dal potenziamento dei Piani di Gestione di SIC e ZPS attualmente in corso di ultimazione nel Parco delle Orobie bergamasche, deve valorizzare le potenzialità che di fatto già esistono negli strumenti normativi comunitari, nazionali e regionali;

• la gestione delle azioni di intervento nel territorio del Parco secondo un processo condiviso con i Comuni può consentire di rimettere al Comune la gestione di buona parte delle incombenze di carattere strettamente urbanistico, a patto di integrare il Piano di Governo del Territorio con il Piano Naturalistico;

Articolo 2 (Oggetto e contenuti della sperimentazione del Piano Naturalistico Comunale)

Al fine di avviare la sperimentazione del Piano Naturalistico Comunale, saranno selezionati, secondo la disponibilità dei Comuni, una o più situazioni-pilota in cui sarà predisposto, con l'assistenza del Parco, il Piano Naturalistico Comunale (PNC) per la protezione, la cura e lo sviluppo dei beni naturali presenti sul territorio.

Il PNC sarà costituito da un testo e da una cartografia, suddivisi nelle tre parti essenziali dell'inventario, e cioè della rilevazione dei beni naturali esistenti, della valutazione, e cioè dell'identificazione dei conflitti esistenti e potenziali tra i beni naturali e gli usi del territorio, della proposta, e cioè dell'individuazione delle misure di protezione, cura e sviluppo della natura.

Il PNC costituirà un documento preliminare e funzionale alla qualificazione ecologica del PGT comunale; le singole Amministrazioni Comunali potranno in tal modo cogliere l'opportunità dell'integrazione dei contenuti e delle proposte del PNC nel proprio PGT o nei suoi singoli atti costitutivi (Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole).

Il PNC potrà costituire la base per l'applicazione dei procedimenti amministrativi finalizzati a valutare, prevenire e/o riparare i danni provocati da singoli progetti od interventi ai beni naturali.

Articolo 3 (Modalità della sperimentazione)

Per il conseguimento della finalità del presente protocollo, il Parco si impegna a costituire un Gruppo di Supporto ai Comuni, costituito dal Direttore del Parco e da un paesaggista, un giurista,

un naturalista, un rappresentante dell'Università di Bergamo. Compito del Gruppo di Supporto è trasmettere ogni dato ed informazione di carattere naturalistico ai Comuni ed inoltre verificare la concreta applicabilità del processo di cui al presente protocollo.

Più in particolare il Parco si impegna a:

- diffondere le informazioni relative al processo di qualificazione ecologica dei PGT dei Comuni;
- mettere a disposizione del suddetto processo i necessari strumenti conoscitivi anche con riferimento a banche dati specialistiche;
- fornire la consulenza tecnica specialistica, con particolare riferimento agli aspetti concernenti la tutela del parco e delle aree ricomprese nella rete ecologica europea «Natura 2000»;
- monitorare il patrimonio naturale per verificarne lo stato di conservazione e sviluppo;
- fornire i dati per la predisposizione di una Carta comunale delle unità ambientali, che individui in forma semplificata gli habitat e gli usi del suolo;
- formulare le eventuali proposte di integrazione dei contenuti del PNC negli atti costitutivi del PGT.

I Comuni potranno liberamente attingere ad ogni documentazione acquisita nell'ambito del presente Protocollo per quanto di competenza nell'ambito della VAS dei propri strumenti urbanistici.

Al termine della sperimentazione, la quale dovrà concludersi non oltre il **30 giugno 2009** il Parco consegnerà alla Regione una relazione inerente l'esito della sperimentazione, in cui sarà in particolare evidenziata la possibilità concreta di integrazione nei PGT del Piano Naturalistico Comunale quale premessa alla redazione del PTC del Parco.

Previa richiesta, alle riunioni del Gruppo di Supporto parteciperanno gli amministratori comunali ed i tecnici incaricati della redazione del PGT.

Articolo 4 (Organismo di monitoraggio e controllo (Segreteria Tecnica))

Al Gruppo di Supporto di cui al precedente articolo è affiancata una Segreteria Tecnica, composta dai rappresentanti nominati dagli Enti firmatari con il compito di monitorare l'attuazione di quanto previsto dal presente Protocollo d'Intesa nonché esercitare le funzioni di raccordo tecnico con le rispettive Amministrazioni.

Articolo 5 (Oneri finanziari)

Regione Lombardia Assessorato Territorio e Urbanistica si impegna a reperire e rendere disponibili, mediante specifico atto, le risorse economiche necessarie per la sperimentazione del Piano Naturalistico Comunale, quantificabili in € 30.000,00 complessive, a valere sulla UPB 6.5.2.2.109.5963 che presenta la necessaria disponibilità di cassa sull'esercizio finanziario 2008.

Il presente Protocollo d'Intesa è redatto in 2 originali.

Letto, confermato e sottoscritto:

Regione Lombardia: *Davide Boni*

Parco delle Orobie Bergamasche: *Franco Grassi*

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

Presidenza

(BUR20080112)

D.d.u.o. 20 novembre 2008 - n. 13389

(4.3.0)

Direzione Centrale Programmazione Integrata – Organismo Pagatore Regionale – Riconoscimento provvisorio alla Società Agricola Cerioli Primo di Cerioli Alex & C. s.a.s. che utilizza materie prime per la produzione nella propria azienda di prodotti energetici

IL DIRETTORE

Visti:

- il Regolamento CE 1782/03 del 29 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni, definito regolamento orizzontale, che stabilisce le norme comuni relative ai regimi di sostegno nell'ambito della PAC e a favore degli agricoltori, modificato da ultimo dal Reg. (CE) n. 118/2005 del 26 gennaio 2005;
- il Reg. (CE) n. 1973/2004 del 29 ottobre 2004 recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui al Titolo IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime;
- il Reg. (CE) n. 270/2007 del 13 marzo 2007 e il Reg. (CE) 993/07 del 27 agosto 2007 concernenti, rispettivamente, il regime di aiuto per le colture energetiche e per il regime di aiuto per le colture no-food, recanti modifiche del Regolamento (CE) n. 1973/2004;
- il d.m. 15 marzo 2005 recante disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1782/2003 e n. 1973/2004, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime;
- il d.m. prot. n. D/624 8 novembre 2006, Modificazioni al d.m. 15 marzo 2005 in materia di norme comuni relative ai regimi di aiuto per le colture energetiche e all'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime;
- il d.m. 2 gennaio 2008, Modificazioni al d.m. 15 marzo 2005 in materia di regime di aiuto per le colture energetiche e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime da destinare principalmente al settore non alimentare;
- la Circolare MiPAAF n. 1 del 9 marzo 2005 – Prescrizioni attuative concernenti l'applicazione del d.m. 15 marzo 2005, modificato da ultimo dal d.m. 8 novembre 2006, in materia di norme comuni del regime di aiuto per colture energetiche, ai sensi del Regolamento (CE) 1973/2004;

Richiamato il decreto MiPAF n. 3458 datato 26 settembre 2008 che ha proceduto al riconoscimento, ai sensi del Reg. CE n. 1290/2005 e del Reg. CE n. 885/2006, dell'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, di seguito OPR, per il territorio di competenza, alla gestione ed ai pagamenti degli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007-2013;

Richiamata la circolare AGEA n. ACIU. 2008.1049 datata 11 dicembre 2007 Campagna 2008/2009 – Settori energetico e no-food. Modalità per l'accreditamento dei collettori, dei primi trasformatori.

Vista la domanda, prot. n. X1.2008.0006334 del 2 ottobre 2008, della Società Agricola Cerioli Primo di Cerioli Alex & C. s.a.s. – Partita IVA: 02188850206, con sede legale in via Cadeghisi, 1 – fraz. Cogozzo – 46019 Viadana (MN), di seguito Società Agricola, intesa ad ottenere il riconoscimento per l'attività di trasformazione nella propria azienda delle materie prime per la produzione di prodotti energetici;

Rilevato che AGEA dovrà provvedere all'attribuzione del numero di riconoscimento definitivo alla Società Agricola per quanto attiene l'attività di autoconsumo dei prodotti energetici;

Considerato che:

- la richiesta della Società Agricola intesa ad essere riconosciuta a svolgere l'attività di autoconsumo dei prodotti energetici deve essere presentata, ai sensi del d.m. 15 marzo 2005, all'OPR competente, individuato in base alla sede legale, se l'impresa è costituita da persona giuridica, o residenza, se la medesima è costituita da persona fisica;
- la domanda, contenente l'indicazione delle materie prime impiegate «mais granello, mais ceroso e girasole», ed il processo pro-

duttivo adottato, risulta rispondente a quanto richiesto dalla normativa vigente;

– l'OPR si avvale delle procedure di AGEA relative all'attività di accertamento dei requisiti necessari ai fini del riconoscimento;

Visto:

– le competenze proprie dei dirigenti di cui al Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale n. 20 del 7 luglio 2008;

– il decreto del Segretario Generale n. 7201 del 2 luglio 2008 di approvazione delle modalità operative della struttura amministrativa e delle procedure di verifica e di controllo interno dell'OPR;

Decreta

recepisce le premesse:

1. di attribuire il riconoscimento provvisorio alla Società Agricola sottoindicata per l'attività di autoconsumo dei prodotti energetici, sino all'assegnazione del numero di riconoscimento da parte di AGEA, che verrà attribuito dalla stessa al termine dei controlli di competenza, con l'avvertenza che detto riconoscimento potrà essere revocato nel caso di inosservanza degli obblighi prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale di settore e/o potrà essere modificato con successivi provvedimenti di OPR a seguito di variazioni:

Denominazione/ragione sociale: Società Agricola Cerioli Primo di Cerioli Alex e C. s.a.s.

Rappresentante legale: Cerioli Alex

P. IVA: 02188850206

Sede legale e sede impianti: via Cadeghisi, 1 – fraz. Cogozzo – 46019 Viadana (MN)

Tipologia di prodotto: Mais granella, Mais ceroso, Girasole

Codice riconoscimento: da assegnare

2. di inviare il presente decreto ad AGEA Coordinamento e ad AGEA – Area Controlli – Servizio Tecnico per gli adempimenti di rispettiva competenza;

3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Manuela Giaretta

(BUR20080113)

(4.3.0)

D.d.u.o. 20 novembre 2008 - n. 13402

Direzione Centrale Programmazione Integrata – Organismo Pagatore Regionale – Riconoscimento provvisorio alla Savoia Società Agricola S.S. che utilizza materie prime per la produzione nella propria azienda di prodotti energetici

IL DIRETTORE

Visti:

• il Regolamento CE 1782/03 del 29 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni, definito regolamento orizzontale, che stabilisce le norme comuni relative ai regimi di sostegno nell'ambito della PAC e a favore degli agricoltori, modificato da ultimo dal Reg. (CE) n. 118/2005 del 26 gennaio 2005;

• il Reg. (CE) n. 1973/2004 del 29 ottobre 2004 recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui al Titolo IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime;

• il Reg. (CE) n. 270/2007 del 13 marzo 2007 e il Reg. (CE) 993/07 del 27 agosto 2007 concernenti, rispettivamente, il regime di aiuto per le colture energetiche e per il regime di aiuto per le colture no-food, recanti modifiche del Regolamento (CE) n. 1973/2004;

• il d.m. 15 marzo 2005 recante disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1782/2003 e n. 1973/2004, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime;

• il d.m. prot. n. D/624 8 novembre 2006, Modificazioni al d.m. 15 marzo 2005 in materia di norme comuni relative ai regimi di aiuto per le colture energetiche e all'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime;

• il d.m. 2 gennaio 2008, Modificazioni al d.m. 15 marzo 2005 in materia di regime di aiuto per le colture energetiche e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime da destinare principalmente al settore non alimentare;

– la Circolare MiPAAF n. 1 del 9 marzo 2005 – Prescrizioni attuative concernenti l'applicazione del d.m. 15 marzo 2005, modi-

ficato da ultimo dal d.m. 8 novembre 2006, in materia di norme comuni del regime di aiuto per colture energetiche, ai sensi del Regolamento (CE) 1973/2004;

Richiamato il decreto MiPAF n. 3458 datato 26 settembre 2008 che ha proceduto al riconoscimento, ai sensi del Reg. CE n. 1290/2005 e del Reg. CE n. 885/2006, dell'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, di seguito OPR, per il territorio di competenza, alla gestione ed ai pagamenti degli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007-2013;

Richiamata la circolare AGEA n. ACIU. 2008.1049 datata 11 dicembre 2007 Campagna 2008/2009 – Settori energetico e no-food. Modalità per l'accreditamento dei collettori, dei primi trasformatori;

Vista la domanda, prot. n. X1.2008.0006334 del 2 ottobre 2008, della Savoia Società Agricola S.S. – Partita IVA: 01599960208, con sede legale in via Marconi, 21 – 46025 Poggio Rusco (MN), di seguito Società Agricola, intesa ad ottenere il riconoscimento per l'attività di trasformazione nella propria azienda delle materie prime per la produzione di prodotti energetici;

Rilevato che AGEA dovrà provvedere all'attribuzione del numero di riconoscimento definitivo alla Società Agricola per quanto attiene l'attività di autoconsumo dei prodotti energetici;

Considerato che:

– la richiesta della Società Agricola intesa ad essere riconosciuta a svolgere l'attività di autoconsumo dei prodotti energetici deve essere presentata, ai sensi del d.m. 15 marzo 2005, all'OPR competente, individuato in base alla sede legale, se l'impresa è costituita da persona giuridica, o residenza, se la medesima è costituita da persona fisica;

– la domanda, contenente l'indicazione della materia prima impiegata «mais granella», ed il processo produttivo adottato, risulta rispondente a quanto richiesto dalla normativa vigente;

– l'OPR si avvale delle procedure di AGEA relative all'attività di accertamento dei requisiti necessari ai fini del riconoscimento;

Visto:

– le competenze proprie dei dirigenti di cui al Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale n. 20 del 7 luglio 2008;

– il decreto del Segretario Generale n. 7201 del 2 luglio 2008 di approvazione delle modalità operative della struttura amministrativa e delle procedure di verifica e di controllo interno dell'OPR;

Decreta

recepisce le premesse:

1. di attribuire il riconoscimento provvisorio alla Società Agricola sottoindicata per l'attività di autoconsumo del prodotto energetico, sino all'assegnazione del numero di riconoscimento da parte di AGEA, che verrà attribuito dalla stessa al termine dei controlli di competenza, con l'avvertenza che detto riconoscimento potrà essere revocato nel caso di inosservanza degli obblighi prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale di settore e/o potrà essere modificato con successivi provvedimenti di OPR a seguito di variazioni:

Denominazione/ragione sociale: Savoia Società Agricola S.S.

Rappresentante legale: Savoia Luca

P. IVA: 01599960208

Sede legale e sede impianti: via Marconi, 21 – 46025 Poggio Rusco (MN)

Tipologia di prodotto: Mais granella

Codice riconoscimento: da assegnare

2. di inviare il presente decreto ad AGEA Coordinamento e ad AGEA – Area Controlli – Servizio Tecnico per gli adempimenti di rispettiva competenza;

3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Manuela Giaretta

(BUR20080114)

(4.3.0)

D.d.u.o. 20 novembre 2008 - n. 13422

Direzione Centrale Programmazione Integrata – Organismo Pagatore Regionale – Riconoscimento provvisorio all'Azienda Agricola Carnevali Gaetano, Marco e Mauro S.S. che utilizza materie prime per la produzione di prodotti energetici nella propria azienda

IL DIRETTORE

Visti:

- il Regolamento CE 1782/03 del 29 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni, definito regolamento orizzontale, che stabilisce le norme comuni relative ai regimi di sostegno nell'ambito della PAC e a favore degli agricoltori, modificato da ultimo dal Reg. (CE) n. 118/2005 del 26 gennaio 2005;

- il Reg. (CE) n. 1973/2004 del 29 ottobre 2004 recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui al Titolo IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime;

- il Reg. (CE) n. 270/2007 del 13 marzo 2007 e il Reg. (CE) 993/07 del 27 agosto 2007 concernenti, rispettivamente, il regime di aiuto per le colture energetiche e per il regime di aiuto per le colture no-food, recanti modifiche del Regolamento (CE) n. 1973/2004;

- Il d.m. 15 marzo 2005 recante disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1782/2003 e n. 1973/2004, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime;

- Il d.m. prot. n. D/624 8 novembre 2006, Modificazioni al d.m. 15 marzo 2005 in materia di norme comuni relative ai regimi di aiuto per le colture energetiche e all'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime;

- Il d.m. 2 gennaio 2008, Modificazioni al d.m. 15 marzo 2005 in materia di regime di aiuto per le colture energetiche e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime da destinare principalmente al settore non alimentare;

- la Circolare MiPAAF n. 1 del 9 marzo 2005 - Prescrizioni attuative concernenti l'applicazione del d.m. 15 marzo 2005, modificato da ultimo dal d.m. 8 novembre 2006, in materia di norme comuni del regime di aiuto per colture energetiche, ai sensi del Regolamento (CE) 1973/2004;

Richiamato il decreto MiPAF n. 3458 datato 26 settembre 2008 che ha proceduto al riconoscimento, ai sensi del Reg. CE n. 1290/2005 e del Reg. CE n. 885/2006, dell'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, di seguito OPR, per il territorio di competenza, alla gestione ed ai pagamenti degli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007-2013;

Richiamata la circolare AGEA n. ACIU. 2008.1049 datata 11 dicembre 2007 Campagna 2008/2009 - Settori energetico e no-food. Modalità per l'accreditamento dei collettori, dei primi trasformatori;

Vista la domanda, prot. n. X1.2008.0006334 del 2 ottobre 2008, dell'Azienda Agricola Carnevali Gaetano, Marco e Mauro S.S. - Partita IVA: 00574330205, con sede legale in via Leopardi, 169 - Loc. Bellaguarda - 46019 Viadana (MN), di seguito Azienda Agricola, intesa ad ottenere il riconoscimento per l'attività di trasformazione nella propria azienda delle materie prime per la produzione di prodotti energetici;

Rilevato che AGEA dovrà provvedere all'attribuzione del numero di riconoscimento definitivo all'Azienda Agricola per quanto attiene l'attività di autoconsumo dei prodotti energetici;

Considerato che:

- la richiesta dell'Azienda Agricola intesa ad essere riconosciuta a svolgere l'attività di autoconsumo dei prodotti energetici deve essere presentata, ai sensi del d.m. 15 marzo 2005, all'OPR competente, individuato in base alla sede legale, se l'impresa è costituita da persona giuridica, o residenza, se la medesima è costituita da persona fisica;

- la domanda, contenente l'indicazione della materia prima impiegata «mais ceroso», ed il processo produttivo adottato, risulta rispondente a quanto richiesto dalla normativa vigente;

- l'OPR si avvale delle procedure di AGEA relative all'attività di accertamento dei requisiti necessari ai fini del riconoscimento;

Visto:

- le competenze proprie dei dirigenti di cui al Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale n. 20 del 7 luglio 2008;

- il decreto del Segretario Generale n. 7201 del 2 luglio 2008 di approvazione delle modalità operative della struttura amministrativa e delle procedure di verifica e di controllo interno dell'OPR;

Decreta

recepisce le premesse:

1. di attribuire il riconoscimento provvisorio all'Azienda Agricola

la sottoindicata per l'attività di autoconsumo del prodotto energetico, sino all'assegnazione del numero di riconoscimento da parte di AGEA, che verrà attribuito dalla stessa al termine dei controlli di competenza, con l'avvertenza che detto riconoscimento potrà essere revocato nel caso di inosservanza degli obblighi prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale di settore e/o potrà essere modificato con successivi provvedimenti di OPR a seguito di variazioni:

Denominazione/ragione sociale: Azienda Agricola Carnevali Gaetano, Marco e Mauro S.S.

Rappresentante legale: Carnevali Gaetano

P. IVA: 00574330205

Sede legale e sede impianti: via Leopardi, 169 - Loc. Bellaguarda - 46019 Viadana (MN)

Tipologia di prodotto: Mais ceroso

Codice riconoscimento: da assegnare

2. di inviare il presente decreto ad AGEA Coordinamento e ad AGEA - Area Controlli - Servizio Tecnico per gli adempimenti di rispettiva competenza;

3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Manuela Giarretta

(BUR20080115)

D.d.u.o. 20 novembre 2008 - n. 13424

(4.3.0)

Direzione Centrale Programmazione Integrata - Organismo Pagatore Regionale - Riconoscimento provvisorio alla Società Agricola La Castellana S.S. di Crivelli Franco & figli che utilizza materie prime per la produzione di prodotti energetici nella propria azienda

IL DIRETTORE

Visti:

- il Regolamento CE 1782/03 del 29 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni, definito regolamento orizzontale, che stabilisce le norme comuni relative ai regimi di sostegno nell'ambito della PAC e a favore degli agricoltori, modificato da ultimo dal Reg. (CE) n. 118/2005 del 26 gennaio 2005;

- il Reg. (CE) n. 1973/2004 del 29 ottobre 2004 recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui al Titolo IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime;

- il Reg. (CE) n. 270/2007 del 13 marzo 2007 e il Reg. (CE) 993/07 del 27 agosto 2007 concernenti, rispettivamente, il regime di aiuto per le colture energetiche e per il regime di aiuto per le colture no-food, recanti modifiche del Regolamento (CE) n. 1973/2004;

- il d.m. 15 marzo 2005 recante disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1782/2003 e n. 1973/2004, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime;

- il d.m. prot. n. D/624 8 novembre 2006, Modificazioni al d.m. 15 marzo 2005 in materia di norme comuni relative ai regimi di aiuto per le colture energetiche e all'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime;

- il d.m. 2 gennaio 2008, Modificazioni al d.m. 15 marzo 2005 in materia di regime di aiuto per le colture energetiche e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime da destinare principalmente al settore non alimentare;

- la Circolare MiPAAF n. 1 del 9 marzo 2005 - Prescrizioni attuative concernenti l'applicazione del d.m. 15 marzo 2005, modificato da ultimo dal d.m. 8 novembre 2006, in materia di norme comuni del regime di aiuto per colture energetiche, ai sensi del Regolamento (CE) 1973/2004;

Richiamato il decreto MiPAF n. 3458 datato 26 settembre 2008 che ha proceduto al riconoscimento, ai sensi del Reg. CE n. 1290/2005 e del Reg. CE n. 885/2006, dell'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, di seguito OPR, per il territorio di competenza, alla gestione ed ai pagamenti degli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007-2013;

Richiamata la circolare AGEA n. ACIU. 2008.1049 datata 11 dicembre 2007 Campagna 2008/2009 - Settori energetico e no-food. Modalità per l'accreditamento dei collettori, dei primi trasformatori.

Vista la domanda, prot. n. X1.2008.0006194 del 25 settembre 2008, della Società Agricola La Castellana S.S. di Crivelli Franco & figli - Partita IVA: 11880890154, con sede legale in via Della Marzorata, 10 - 20011 Corbetta (MI), di seguito Società Agricola, intesa ad ottenere il riconoscimento per l'attività di trasformazione nella propria azienda delle materie prime per la produzione di prodotti energetici;

Rilevato che AGEA dovrà provvedere all'attribuzione del numero di riconoscimento definitivo alla Società Agricola per quanto attiene l'attività di autoconsumo dei prodotti energetici;

Considerato che:

- la richiesta della Società Agricola intesa ad essere riconosciuta a svolgere l'attività di autoconsumo dei prodotti energetici deve essere presentata, ai sensi del d.m. 15 marzo 2005, all'OPR competente, individuato in base alla sede legale, se l'impresa è costituita da persona giuridica, o residenza, se la medesima è costituita da persona fisica;

- la domanda, contenente l'indicazione delle materie prime impiegate «cereali per biogas», ed il processo produttivo adottato, risulta rispondente a quanto richiesto dalla normativa vigente;

- l'OPR si avvale delle procedure di AGEA relative all'attività di accertamento dei requisiti necessari ai fini del riconoscimento;

Visto:

- le competenze proprie dei dirigenti di cui al Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale n. 20 del 7 luglio 2008;

- il decreto del Segretario Generale n. 7201 del 2 luglio 2008 di approvazione delle modalità operative della struttura amministrativa e delle procedure di verifica e di controllo interno dell'OPR;

Decreta

recepite le premesse:

1. di attribuire il riconoscimento provvisorio alla Società Agricola sottoindicata per l'attività di autoconsumo dei prodotti energetici, sino all'assegnazione del numero di riconoscimento da parte di AGEA, che verrà attribuito dalla stessa al termine dei controlli di competenza, con l'avvertenza che detto riconoscimento potrà essere revocato nel caso di inosservanza degli obblighi prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale di settore e/o potrà essere modificato con successivi provvedimenti di OPR a seguito di variazioni:

Denominazione/ragione sociale: Società Agricola La Castellana S.S. di Crivelli Franco & figli

Rappresentante legale: Crivelli Mauro

P. IVA: 11880890154

Sede legale e sede impianti: via Della Marzorata, 10 - 20011 Corbetta (MI)

Tipologia di prodotto: Cereali per biogas

Codice riconoscimento: da assegnare

2. di inviare il presente decreto ad AGEA Coordinamento e ad AGEA - Area Controlli - Servizio Tecnico per gli adempimenti di rispettiva competenza;

3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Manuela Giaretta

(BUR20080116)

D.d.u.o. 20 novembre 2008 - n. 13427

(4.3.0)

Direzione Centrale Programmazione Integrata - Organismo Pagatore Regionale - Riconoscimento provvisorio all'Azienda Agricola Bosia Roberto che utilizza materie prime per la produzione di prodotti energetici nella propria azienda

IL DIRETTORE

Visti:

• il Regolamento CE 1782/03 del 29 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni, definito regolamento orizzontale, che stabilisce le norme comuni relative ai regimi di sostegno nell'ambito della PAC e a favore degli agricoltori, modificato da ultimo dal Reg. (CE) n. 118/2005 del 26 gennaio 2005;

• il Reg. (CE) n. 1973/2004 del 29 ottobre 2004 recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui al Titolo IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime;

• il Reg. (CE) n. 270/2007 del 13 marzo 2007 e il Reg. (CE)

993/07 del 27 agosto 2007 concernenti, rispettivamente, il regime di aiuto per le colture energetiche e per il regime di aiuto per le colture no-food, recanti modifiche del Regolamento (CE) n. 1973/2004;

• il d.m. 15 marzo 2005 recante disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1782/2003 e n. 1973/2004, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime;

• il d.m. prot. n. D/624 8 novembre 2006, Modificazioni al d.m. 15 marzo 2005 in materia di norme comuni relative ai regimi di aiuto per le colture energetiche e all'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime;

• il d.m. 2 gennaio 2008, Modificazioni al d.m. 15 marzo 2005 in materia di regime di aiuto per le colture energetiche e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime da destinare principalmente al settore non alimentare;

• la Circolare MiPAAF n. 1 del 9 marzo 2005 - Prescrizioni attuative concernenti l'applicazione del d.m. 15 marzo 2005, modificato da ultimo dal d.m. 8 novembre 2006, in materia di norme comuni del regime di aiuto per colture energetiche, ai sensi del Regolamento (CE) 1973/2004;

Richiamato il decreto MiPAF n. 3458 datato 26 settembre 2008 che ha proceduto al riconoscimento, ai sensi del Reg. CE n. 1290/2005 e del Reg. CE n. 885/2006, dell'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, di seguito OPR, per il territorio di competenza, alla gestione ed ai pagamenti degli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007-2013;

Richiamata la circolare AGEA n. ACIU. 2008.1049 datata 11 dicembre 2007 Campagna 2008/2009 - Settori energetico e no-food. Modalità per l'accREDITAMENTO dei collettori, dei primi trasformatori.

Vista la domanda, prot. n. X1.2008.0006334 del 2 ottobre 2008, dell'Azienda Agricola Bosia Roberto - Partita IVA: 00881630180, con sede legale in via Costa, 8 - 27015 Landriano (PV), di seguito Azienda Agricola, intesa ad ottenere il riconoscimento per l'attività di trasformazione nella propria azienda delle materie prime per la produzione di prodotti energetici;

Rilevato che AGEA dovrà provvedere all'attribuzione del numero di riconoscimento definitivo all'Azienda Agricola per quanto attiene l'attività di autoconsumo dei prodotti energetici;

Considerato che:

- la richiesta dell'Azienda Agricola intesa ad essere riconosciuta a svolgere l'attività di autoconsumo dei prodotti energetici deve essere presentata, ai sensi del d.m. 15 marzo 2005, all'OPR competente, individuato in base alla sede legale, se l'impresa è costituita da persona giuridica, o residenza, se la medesima è costituita da persona fisica;

- la domanda, contenente l'indicazione della materia prima impiegata «Trinciato di Mais», ed il processo produttivo adottato, risulta rispondente a quanto richiesto dalla normativa vigente;

- l'OPR si avvale delle procedure di AGEA relative all'attività di accertamento dei requisiti necessari ai fini del riconoscimento;

Visto:

- le competenze proprie dei dirigenti di cui al Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale n. 20 del 7 luglio 2008;

- il decreto del Segretario Generale n. 7201 del 2 luglio 2008 di approvazione delle modalità operative della struttura amministrativa e delle procedure di verifica e di controllo interno dell'OPR;

Decreta

recepite le premesse:

1. di attribuire il riconoscimento provvisorio all'Azienda Agricola sottoindicata per l'attività di autoconsumo del prodotto energetico, sino all'assegnazione del numero di riconoscimento da parte di AGEA, che verrà attribuito dalla stessa al termine dei controlli di competenza, con l'avvertenza che detto riconoscimento potrà essere revocato nel caso di inosservanza degli obblighi prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale di settore e/o potrà essere modificato con successivi provvedimenti di OPR a seguito di variazioni:

Denominazione/ragione sociale: Azienda Agricola Bosia Roberto

Rappresentante legale: Bosia Roberto

P. IVA: 00881630180

Sede legale e sede impianti: via Costa, 8 – 27015 Landriano (PV)

Tipologia di prodotto: Trinciato di Mais

Codice riconoscimento: da assegnare

2. di inviare il presente decreto ad AGEA Coordinamento e ad AGEA – Area Controlli – Servizio Tecnico per gli adempimenti di rispettiva competenza;

3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Manuela Giaretta

(BUR20080117)

D.d.u.o. 20 novembre 2008 - n. 13433

(4.3.0)

Direzione Centrale Programmazione Integrata – Organismo Pagatore Regionale – Riconoscimento provvisorio alla Società Agricola Le Gerre di Rinaldi Paolo e Carlo S.S. che utilizza materie prime per la produzione nella propria azienda di prodotti energetici

IL DIRETTORE

Visti:

- il Regolamento CE 1782/03 del 29 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni, definito regolamento orizzontale, che stabilisce le norme comuni relative ai regimi di sostegno nell'ambito della PAC e a favore degli agricoltori, modificato da ultimo dal Reg. (CE) n. 118/2005 del 26 gennaio 2005;

- il Reg. (CE) n. 1973/2004 del 29 ottobre 2004 recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui al Titolo IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime;

- il Reg. (CE) n. 270/2007 del 13 marzo 2007 e il Reg. (CE) 993/07 del 27 agosto 2007 concernenti, rispettivamente, il regime di aiuto per le colture energetiche e per il regime di aiuto per le colture no-food, recanti modifiche del regolamento (CE) n. 1973/2004;

- il d.m. 15 marzo 2005 recante disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1782/2003 e n. 1973/2004, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime;

- il d.m. prot. n. D/624 8 novembre 2006, Modificazioni al d.m. 15 marzo 2005 in materia di norme comuni relative ai regimi di aiuto per le colture energetiche e all'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime;

- il d.m. 2 gennaio 2008, Modificazioni al d.m. 15 marzo 2005 in materia di regime di aiuto per le colture energetiche e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime da destinare principalmente al settore non alimentare;

- la Circolare MiPAAF n. 1 del 9 marzo 2005 – Prescrizioni attuative concernenti l'applicazione del d.m. 15 marzo 2005, modificato da ultimo dal d.m. 8 novembre 2006, in materia di norme comuni del regime di aiuto per colture energetiche, ai sensi del Regolamento (CE) 1973/2004;

Richiamato il decreto MiPAF n. 3458 datato 26 settembre 2008 che ha proceduto al riconoscimento, ai sensi del Reg. CE n. 1290/2005 e del Reg. CE n. 885/2006, dell'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, di seguito OPR, per il territorio di competenza, alla gestione ed ai pagamenti degli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007-2013;

Richiamata la circolare AGEA n. ACIU. 2008.1049 datata 11 dicembre 2007 Campagna 2008/2009 – Settori energetico e no-food. Modalità per l'accreditamento dei collettori, dei primi trasformatori;

Vista la domanda, prot. n. X1.2008.0008826 del 18 novembre 2008, della Società Agricola Le Gerre di Rinaldi Paolo e Carlo S.S. – Partita IVA: 01319090195, con sede legale in loc. Cascina Le Gerre – 26020 Crotta d'Adda (CR), di seguito Società Agricola, intesa ad ottenere il riconoscimento per l'attività di trasformazione nella propria azienda delle materie prime per la produzione di prodotti energetici;

Rilevato che AGEA dovrà provvedere all'attribuzione del numero di riconoscimento definitivo alla Società Agricola per quanto attiene l'attività di autoconsumo dei prodotti energetici;

Considerato che:

- la richiesta della Società Agricola intesa ad essere riconosciuta a svolgere l'attività di autoconsumo dei prodotti energetici deve

essere presentata, ai sensi del d.m. 15 marzo 2005, all'OPR competente, individuato in base alla sede legale, se l'impresa è costituita da persona giuridica, o residenza, se la medesima è costituita da persona fisica;

- la domanda, contenente l'indicazione delle materie prime impiegate «mais, triticale e frumento tenero», ed il processo produttivo adottato, risulta rispondente a quanto richiesto dalla normativa vigente;

- l'OPR si avvale delle procedure di AGEA relative all'attività di accertamento dei requisiti necessari ai fini del riconoscimento;

Visto:

- le competenze proprie dei dirigenti di cui al Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale n. 20 del 7 luglio 2008;

- il decreto del Segretario Generale n. 7201 del 2 luglio 2008 di approvazione delle modalità operative della struttura amministrativa e delle procedure di verifica e di controllo interno dell'OPR;

Decreta

recepisce le premesse:

1. di attribuire il riconoscimento provvisorio alla Società Agricola sottoindicata per l'attività di autoconsumo dei prodotti energetici, sino all'assegnazione del numero di riconoscimento da parte di AGEA, che verrà attribuito dalla stessa al termine dei controlli di competenza, con l'avvertenza che detto riconoscimento potrà essere revocato nel caso di inosservanza degli obblighi prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale di settore e/o potrà essere modificato con successivi provvedimenti di OPR a seguito di variazioni;

Denominazione/ragione sociale: Società Agricola Le Gerre di Rinaldi Paolo e Carlo S.S.

Rappresentante legale: Rinaldi Paolo Luigi

P. IVA: 01319090195

Sede legale e sede impianti: Cascina Le Gerre – 26020 Crotta d'Adda (CR)

Tipologia di prodotto: Mais, Triticale, Frumento tenero

Codice riconoscimento: da assegnare

2. di inviare il presente decreto ad AGEA Coordinamento e ad AGEA – Area Controlli – Servizio Tecnico per gli adempimenti di rispettiva competenza;

3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Manuela Giaretta

(BUR20080118)

D.d.u.o. 20 novembre 2008 - n. 13435

Direzione Centrale Programmazione Integrata – Organismo Pagatore Regionale – Riconoscimento provvisorio alla Toninelli Fratelli Società Agricola che utilizza materie prime per la produzione di prodotti energetici nella propria azienda

(4.3.0)

IL DIRETTORE

Visti:

- il Regolamento CE 1782/03 del 29 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni, definito regolamento orizzontale, che stabilisce le norme comuni relative ai regimi di sostegno nell'ambito della PAC e a favore degli agricoltori, modificato da ultimo dal Reg. (CE) n. 118/2005 del 26 gennaio 2005;

- il Reg. (CE) n. 1973/2004 del 29 ottobre 2004 recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui al Titolo IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime;

- il Reg. (CE) n. 270/2007 del 13 marzo 2007 e il Reg. (CE) 993/07 del 27 agosto 2007 concernenti, rispettivamente, il regime di aiuto per le colture energetiche e per il regime di aiuto per le colture no-food, recanti modifiche del Regolamento (CE) n. 1973/2004;

- il d.m. 15 marzo 2005 recante disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1782/2003 e n. 1973/2004, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime;

- Il d.m. prot. n. D/624 8 novembre 2006, Modificazioni al d.m. 15 marzo 2005 in materia di norme comuni relative ai regimi di aiuto per le colture energetiche e all'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime;

- il d.m. 2 gennaio 2008, Modificazioni al d.m. 15 marzo 2005 in materia di regime di aiuto per le colture energetiche e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime da destinare principalmente al settore non alimentare;

- la Circolare MiPAAF n. 1 del 9 marzo 2005 – Prescrizioni attuative concernenti l'applicazione del d.m. 15 marzo 2005, modificato da ultimo dal d.m. 8 novembre 2006, in materia di norme comuni del regime di aiuto per colture energetiche, ai sensi del Regolamento (CE) 1973/2004;

Richiamato il decreto MiPAF n. 3458 datato 26 settembre 2008 che ha proceduto al riconoscimento, ai sensi del Reg. CE n. 1290/2005 e del Reg. CE n. 885/2006, dell'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, di seguito OPR, per il territorio di competenza, alla gestione ed ai pagamenti degli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007-2013;

Richiamata la circolare AGEA n. ACIU. 2008.1049 datata 11 dicembre 2007 Campagna 2008/2009 – Settori energetico e no-food. Modalità per l'accreditamento dei collettori, dei primi trasformatori.

Vista la domanda, prot. n. X1.2008.0006194 del 25 settembre 2008, della Toninelli Fratelli Società Agricola – Partita IVA: 10130940157, con sede legale in loc. Cascina Castagna – 26854 Pieve Fissiraga (LO), di seguito Società Agricola, intesa ad ottenere il riconoscimento per l'attività di trasformazione nella propria azienda delle materie prime per la produzione di prodotti energetici;

Rilevato che AGEA dovrà provvedere all'attribuzione del numero di riconoscimento definitivo alla Società Agricola per quanto attiene l'attività di autoconsumo dei prodotti energetici;

Considerato che:

- la richiesta della Società Agricola intesa ad essere riconosciuta a svolgere l'attività di autoconsumo dei prodotti energetici deve essere presentata, ai sensi del d.m. 15 marzo 2005, all'OPR competente, individuato in base alla sede legale, se l'impresa è costituita da persona giuridica, o residenza, se la medesima è costituita da persona fisica;

- la domanda, contenente l'indicazione delle materie prime impiegate «mais e orzo», ed il processo produttivo adottato, risulta rispondente a quanto richiesto dalla normativa vigente;

- l'OPR si avvale delle procedure di AGEA relative all'attività di accertamento dei requisiti necessari ai fini del riconoscimento;

Visto:

- le competenze proprie dei dirigenti di cui al Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale n. 20 del 7 luglio 2008;

- il decreto del Segretario Generale n. 7201 del 2 luglio 2008 di approvazione delle modalità operative della struttura amministrativa e delle procedure di verifica e di controllo interno dell'OPR;

Decreta

recepisce le premesse:

1. di attribuire il riconoscimento provvisorio alla Società Agricola sottoindicata per l'attività di autoconsumo dei prodotti energetici, sino all'assegnazione del numero di riconoscimento da parte di AGEA, che verrà attribuito dalla stessa al termine dei controlli di competenza, con l'avvertenza che detto riconoscimento potrà essere revocato nel caso di inosservanza degli obblighi prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale di settore e/o potrà essere modificato con successivi provvedimenti di OPR a seguito di variazioni:

Denominazione/ragione sociale: Toninelli Fratelli Società Agricola

Rappresentante legale: Toninelli Giuliano

P. IVA: 10130940157

Sede legale e sede impianti: Cascina Castagna – 26854 Pieve Fissiraga (LO)

Tipologia di prodotto: Mais, Orzo

Codice riconoscimento: da assegnare

2. di inviare il presente decreto ad AGEA Coordinamento e ad AGEA – Area Controlli – Servizio Tecnico per gli adempimenti di rispettiva competenza;

3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Manuela Giaretta

(BUR20080119)

D.d.u.o. 20 novembre 2008 - n. 13442

(4.3.0)

Direzione Centrale Programmazione Integrata – Organismo Pagatore Regionale – Riconoscimento provvisorio alla Società Agricola Lucra 96 s.r.l. che utilizza materie prime per la produzione di prodotti energetici nella propria azienda

IL DIRETTORE

Visti:

- il Regolamento CE 1782/03 del 29 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni, definito regolamento orizzontale, che stabilisce le norme comuni relative ai regimi di sostegno nell'ambito della PAC e a favore degli agricoltori, modificato da ultimo dal Reg. (CE) n. 118/2005 del 26 gennaio 2005;

- il Reg. (CE) n. 1973/2004 del 29 ottobre 2004 recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui al Titolo IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime;

- il Reg. (CE) n. 270/2007 del 13 marzo 2007 e il Reg. (CE) 993/07 del 27 agosto 2007 concernenti, rispettivamente, il regime di aiuto per le colture energetiche e per il regime di aiuto per le colture no-food, recanti modifiche del regolamento (CE) n. 1973/2004;

- il d.m. 15 marzo 2005 recante disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1782/2003 e n. 1973/2004, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime;

- il d.m. prot. n. D/624 8 novembre 2006, Modificazioni al d.m. 15 marzo 2005 in materia di norme comuni relative ai regimi di aiuto per le colture energetiche e all'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime;

- il d.m. 2 gennaio 2008, Modificazioni al d.m. 15 marzo 2005 in materia di regime di aiuto per le colture energetiche e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime da destinare principalmente al settore non alimentare;

- la Circolare MiPAAF n. 1 del 9 marzo 2005 – Prescrizioni attuative concernenti l'applicazione del d.m. 15 marzo 2005, modificato da ultimo dal d.m. 8 novembre 2006, in materia di norme comuni del regime di aiuto per colture energetiche, ai sensi del Regolamento (CE) 1973/2004;

Richiamato il decreto MiPAF n. 3458 datato 26 settembre 2008 che ha proceduto al riconoscimento, ai sensi del Reg. CE n. 1290/2005 e del Reg. CE n. 885/2006, dell'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, di seguito OPR, per il territorio di competenza, alla gestione ed ai pagamenti degli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007-2013;

Richiamata la circolare AGEA n. ACIU. 2008.1049 datata 11 dicembre 2007 Campagna 2008/2009 – Settori energetico e no-food. Modalità per l'accreditamento dei collettori, dei primi trasformatori;

Vista la domanda, prot. n. X1.2008.0006194 del 25 settembre 2008, della Società Agricola Lucra 96 s.r.l. – Partita IVA: 11902730156, con sede legale in loc. Cascina Postino – 26818 Villanova del Sillaro (LO), di seguito Società Agricola, intesa ad ottenere il riconoscimento per l'attività di trasformazione nella propria azienda delle materie prime per la produzione di prodotti energetici;

Rilevato che AGEA dovrà provvedere all'attribuzione del numero di riconoscimento definitivo alla Società Agricola per quanto attiene l'attività di autoconsumo dei prodotti energetici;

Considerato che:

- la richiesta della Società Agricola intesa ad essere riconosciuta a svolgere l'attività di autoconsumo dei prodotti energetici deve essere presentata, ai sensi del d.m. 15 marzo 2005, all'OPR competente, individuato in base alla sede legale, se l'impresa è costituita da persona giuridica, o residenza, se la medesima è costituita da persona fisica;

- la domanda, contenente l'indicazione della materia prima impiegata «mais», ed il processo produttivo adottato, risulta rispondente a quanto richiesto dalla normativa vigente;

- l'OPR si avvale delle procedure di AGEA relative all'attività di accertamento dei requisiti necessari ai fini del riconoscimento;

Visto:

- le competenze proprie dei dirigenti di cui al Testo Unico delle

leggi regionali in materia di organizzazione e personale n. 20 del 7 luglio 2008;

– il decreto del Segretario Generale n. 7201 del 2 luglio 2008 di approvazione delle modalità operative della struttura amministrativa e delle procedure di verifica e di controllo interno dell'OPR;

Decreta

recepisce le premesse:

1. di attribuire il riconoscimento provvisorio alla Società Agricola sottoindicata per l'attività di autoconsumo del prodotto energetico, sino all'assegnazione del numero di riconoscimento da parte di AGEA, che verrà attribuito dalla stessa al termine dei controlli di competenza, con l'avvertenza che detto riconoscimento potrà essere revocato nel caso di inosservanza degli obblighi prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale di settore e/o potrà essere modificato con successivi provvedimenti di OPR a seguito di variazioni:

Denominazione/ragione sociale: Società Agricola Lucra 96 s.r.l.

Rappresentante legale: Toninelli Giuliano

P. IVA: 11902730156

Sede legale e sede impianti: Cascina Postino – 26818 Villanova del Sillaro (LO)

Tipologia di prodotto: Mais

Codice riconoscimento: da assegnare

2. di inviare il presente decreto ad AGEA Coordinamento e ad AGEA – Area Controlli – Servizio Tecnico per gli adempimenti di rispettiva competenza;

3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Manuela Giaretta

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

(BUR20080120)

(5.1.2)

D.d.s. 20 novembre 2008 - n. 13394

Piano annuale di intervento ordinario per l'edilizia scolastica per la provincia di Milano anno 2008 formulato ai sensi dell'articolo 3 lett. b) della l.r. 70/80 – Assunzione impegno di € 939.793,00 a favore delle amministrazioni comunali beneficiarie a valere sul capitolo 2.5.1.2.3.78.428 – Impegno di € 135.060,00 a favore delle scuole dell'infanzia autonome beneficiarie a valere sul capitolo 2.5.2.3.78-6560 – Bilancio anno 2008

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PARITÀ E DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la legge regionale 6 agosto 2007 n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia e successive modificazione e integrazioni»;

Considerato che l'art. 30 comma 7-bis della predetta legge prevede che fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'art. 7-bis della legge medesima, restano efficaci i provvedimenti relativi a interventi di edilizia scolastica adottati ai sensi delle ll.rr. n. 40/1974, n. 70/1980 e n. 1/2000;

Vista la legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1, articolo 4, comma 107;

Vista la legge regionale 6 giugno 1980 n. 70, articolo 3, lettera b) e art. 4;

Vista la d.c.r. n. VIII/149 dell'11 aprile 2006, relativa alla «Linee di indirizzo per la predisposizione del Piano generale triennale di programmazione degli interventi di edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996 n. 23 e della legge regionale 5 gennaio 2002 n. 1»;

Considerato che la deliberazione della Giunta regionale n. 8/7456 del 13 giugno 2008, nel documento tecnico di accompagnamento all'asestamento di bilancio dell'esercizio finanziario 2008, all'UPB 2.1.2.3.78, ha previsto lo stanziamento di €. 10.350.000,00, al capitolo 428 «Spese per interventi urgenti e di ristrutturazione di edifici scolastici pubblici e per l'acquisto di mezzi di trasporto collettivo scolastico» (ll.rr. 70/1980 e 11/2004) e €. 1.500.000,00, al capitolo 6560 «Spese per interventi urgenti e di ristrutturazione di scuole per l'infanzia di enti privati senza scopo di lucro» (l.r. 70/1980);

Vista la d.g.r. n. 8/7604 dell'11 luglio 2008 avente per oggetto

«Determinazioni in merito ad interventi di edilizia scolastica e all'acquisto di mezzi di trasporto scolastico collettivo» con la quale la Giunta regionale ha approvato la destinazione dello stanziamento come segue:

- € 8.350.000,00 – cap. 428 per interventi di ristrutturazione di edifici scolastici pubblici (art. 3 lett. b, l.r. 70/80)
- € 1.000.000,00 – cap. 428 per interventi urgenti su edifici scolastici pubblici (art. 3 lett. a, l.r. 70/80)
- € 1.000.000,00 – cap. 428 per l'acquisto di mezzi di trasporto collettivo scolastico (artt. 5 e 11, l.r. 11/04)
- € 1.200.000,00 – cap. 6560 per interventi di ristrutturazione di scuole per l'infanzia di enti privati senza scopo di lucro (art. 3 lett. b, l.r. 70/80)
- € 300.000,00 – cap. 6560 per interventi urgenti destinati a scuole per l'infanzia di enti privati senza scopo di lucro (art. 3 lett. a, l.r. 70/80);

Visto altresì il prospetto allegato «A» che costituisce parte integrante e sostanziale della succitata d.g.r. n. 8/7604 dell'11 luglio 2008, nel quale sono stati quantificati gli importi destinati alle singole Province;

Vista la circolare regionale n. 13 del 14 luglio 2008, concernente l'individuazione dei fabbisogni in materia di edilizia scolastica, inviata agli Enti interessati e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 30 del 21 luglio 2008;

Viste e valutate le richieste di contributo pervenute ai sensi della citata circolare regionale n. 13/2008 e nel rispetto delle modalità approvate con la sopra richiamata d.g.r. n. 8/7604 dell'11 luglio 2008;

Visto il decreto del Dirigente di Struttura n. 12760 del 10 novembre 2008 con il quale è stato approvato il Piano di riparto per l'anno 2008, a esclusione della Provincia di Milano che non aveva provveduto a deliberare l'approvazione delle graduatorie di propria competenza, e sono stati contestualmente assunti impegni di spesa per €. 7.410.207,00 a favore delle amministrazioni comunali beneficiarie a valere sul capitolo 2.5.1.2.3.78.428 e per €. 1.064.940,00 a favore delle Scuole dell'Infanzia autonome beneficiarie a valere sul capitolo 2.5.2.3.78.6560 – Bilancio 2008;

Preso atto delle graduatorie formulate e approvate dall'Amministrazione Provinciale di Milano con delibera Giunta provinciale n. 819 del 10 novembre 2008;

Ritenuto di dover procedere alla formulazione della proposta di Piano di riparto ai sensi della l.r. 70/80 per l'anno 2008 limitatamente alla Provincia di Milano;

Visto il Piano di riparto per la Provincia di Milano, allegato «A», parte integrante e sostanziale del presente decreto, inerente l'assegnazione dei contributi di cui alla lettera b) dell'articolo 3 della l.r. 70/1980, per un importo di €. 939.793,00 per le amministrazioni comunali e €. 135.060,00 per le scuole dell'infanzia di enti privati senza scopo di lucro, il quale è stato formulato secondo l'ordine di graduatoria approvata con la succitata delibera di Giunta provinciale, nel rispetto delle modalità definite dalla predetta d.g.r. n. 8/7604 dell'11 luglio 2008, applicando, per il calcolo dell'entità dei contributi le percentuali massime e i limiti massimi di contribuzione previsti nella stessa, fino alla concorrenza dello stanziamento definito per tale Provincia;

Ritenuto necessario procedere, con il presente atto, alla formale assunzione dell'impegno di spesa di €. 939.793,00 a favore delle amministrazioni comunali riportate nel prospetto di assegnazione dei contributi indicato come allegato «B» parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Ritenuto necessario inoltre procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di €. 135.060,00, a favore delle Scuole dell'infanzia di enti privati senza scopo di lucro, riportate nel prospetto di assegnazione dei contributi indicato come allegato «C», parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Verificato che le predette somme di €. 939.793,00 e €. 135.060,00, rientrano tra le tipologie di spese imputabili ai capitoli di spesa indicati in oggetto e che questi ultimi presentano la necessaria disponibilità;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la legge regionale n. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Visto il d.d.g. Istruzione, Formazione e Lavoro n. 186 del 16 gen-

naio 2008 inerente l'assegnazione delle risorse finanziarie dell'esercizio 2008 ai dirigenti delle Strutture e delle U.O.

Decreta

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 4, comma 107 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 il Piano di riparto per gli interventi ordinari di edilizia scolastica per l'esercizio 2008, limitatamente alla

Provincia di Milano, formulato ai sensi dell'art. 3 lett. b) della legge regionale 6 giugno 1980 n. 70 e conformemente a quanto disposto con d.c.r. n. VIII/149 dell'11 aprile 2006 e con d.g.r. n. 8/7604 dell'11 luglio 2008, così come indicato nel prospetto allegato «A» che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente, con imputazione ai capitoli ivi indicati:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
COMUNI BENEFICIARI PROV. MI L.R. 70/80 PIANO 2008	33099	2.1.1.3.278.428	939.793	0	0
MATERNE BENEFICIARIE PROV. MI 70/80 ANNO 2008	33094	2.1.1.3.278.6560	135.060	0	0

3. di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente atto scade entro il termine dell'esercizio finanziario in corso;

4. di rinviare a successivo decreto l'approvazione di eventuali variazioni che fossero richieste dagli Enti beneficiari indicati nel predetto allegato «B», nei casi in cui si rendessero necessarie per le sole tipologie di intervento previste dalla d.g.r. n. 8/7604 dell'11 luglio 2008;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
parità e il diritto allo studio:
Enzo Galbiati

ALLEGATO «A»

Legge regionale 70/80 art. 3 lett. b)

PIANO DI RIPARTO ANNO 2008

INTERVENTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA

PROVINCIA DI MILANO

Amministrazioni comunali

Grad.	BENEFICIARIO	TIPO DI SCUOLA E OPERE AMMESSE
1	AMM. COM. CARNATE Data inizio lavori 31/05/09 Data avanzamento lavori 30/09/09 Data fine lavori 31/12/09	Primaria via Don Magni Importo opere ammesse € 244.127,00 Contributo concesso € 122.063,00 Formazione scala di sicurezza Rifacimento/sistemazione intonaci Coibentazioni interne ed esterne Sistemazione/sostituzione serramenti Sistemazione/rifacimento impianto idrico-sanitario Formazione impianto antincendio Sistemazione area esterna Adattamento spazi per ricavare nuove aule
2	AMM. COM. ROBECCO SUL NAVIGLIO Data inizio lavori 28/07/08 Data avanzamento lavori 27/10/08 Data fine lavori 31/12/08	Primaria via XVI Aprile Importo opere ammesse € 103.000,00 Contributo concesso € 51.500,00 Formazione scala di sicurezza Sistemazione/sostituzione serramenti Sistemazione/rifacimento impianto elettrico Formazione impianto ascensore/montascale
3	AMM. COM. BERNAREGGIO Data inizio lavori 31/05/09 Data avanzamento lavori 30/09/09 Data fine lavori 30/09/09	Primaria via Petrarca Importo opere ammesse € 70.995,00 Contributo concesso € 35.497,00 Rifacimento/sistemazione intonaci Sistemazione/rifacimento pavimentazioni Sistemazione/rifacimento servizi igienici
4	AMM. COM. LACCHIARELLA Data inizio lavori 31/01/09 Data avanzamento lavori 30/04/09 Data fine lavori 30/06/09	Primaria via Dante Importo opere ammesse € 74.050,00 Contributo concesso € 37.025,00 Sistemazione/sostituzione corpi scaldanti Sistemazione/sostituzione caldaia Sistemazione/rifacimento impianto elettrico
5	AMM. COM. PREGNANA MILANESE Data inizio lavori 30/04/09 Data avanzamento lavori 30/09/09 Data fine lavori 30/09/09	Primaria via Vittorio Emanuele Importo opere ammesse € 600.000,00 Contributo concesso € 300.000,00 Interventi vari di adattamento spazi
6	AMM. COM. BUSNAGO Data inizio lavori 30/06/09 Data avanzamento lavori 30/09/09 Data fine lavori 30/09/10	Secondaria via del Campo Importo opere ammesse € 600.000,00 Contributo concesso € 300.000,00 Coibentazione coperture Sistemazione/rifacimento impianto termico Sistemazione/rifacimento servizi igienici

Grad.	BENEFICIARIO	TIPO DI SCUOLA E OPERE AMMESSE
7	AMM. COM. VANZAGHELLO Data inizio lavori 31/01/09 Data avanzamento lavori 30/09/09 Data fine lavori 30/09/09	Primaria via Rosmini Importo opere ammesse € 187.420,00 Contributo concesso € 93.708,00 Rifacimento/consolidamento strutture portanti Rifacimento/coibentazione solai Rifacimento/sistemazione coperture Coibentazioni interne ed esterne
Importo delle assegnazioni a Amministrazioni comunali della Provincia di Milano: 939.793,00		

Enti privati

Grad.	BENEFICIARIO	OPERE AMMESSE
1	SCUOLA MATERNA «REGINA MARGHERITA» Data inizio lavori 01/09/08 Data avanzamento lavori 31/07/09 Data fine lavori 31/08/09	VERANO BRIANZA Importo opere ammesse € 38.000,00 Contributo concesso € 19.000,00 Sistemazione/sostituzione serramenti Formazione uscite di sicurezza Formazione impianto antincendio
2	SCUOLA MATERNA «TORNAGHI» Data inizio lavori 04/09/08 Data avanzamento lavori 15/10/08 Data fine lavori 15/11/08	BERNAREGGIO Importo opere ammesse € 58.000,00 Contributo concesso € 29.000,00 Rifacimento/sistemazione coperture Opere da lattoniere Formazione rampe per portatori di handicap Sistemazione area esterna
3	SCUOLA MAT. «COLLEGIO SANT'ANTONIO» Data inizio lavori 22/08/08 Data avanzamento lavori 15/09/08 Data fine lavori 31/12/08	BUSNAGO Importo opere ammesse € 86.300,00 Contributo concesso € 43.150,00 Formazione impianto ascensore/montascale Adattamento spazi per ricavare nuove aule
4	SCUOLA INFANZIA «VITTORIO EMANUELE III» Data inizio lavori 18/05/09 Data avanzamento lavori 31/07/09 Data fine lavori 15/09/09	BRIOSCO Importo opere ammesse € 88.000,00 Contributo concesso € 43.910,00 Rifacimento/sistemazione coperture Coibentazione coperture Opere da lattoniere Rifacimento/sistemazione intonaci
Importo delle assegnazioni a Enti privati della Provincia di Milano: 135.060,00		

ALLEGATO «B»

**Contributi assegnati ai sensi della l.r. 70/80 con il Piano annuale 2008
da impegnare sul capitolo 2.1.2.3.78/428 – Bilancio 2008**

N.	Amministrazione comunale beneficiaria	Prov.	Codice beneficiario	Contributo euro
1	CARNATE	MI	10937	122.063
2	ROBECCO SUL NAVIGLIO	MI	11072	51.500
3	BERNAREGGIO	MI	10906	35.497
4	LACCHIARELLA	MI	11003	37.025
5	PREGNANA MILANESE	MI	11067	300.000
6	BUSNAGO	MI	10927	300.000
7	VANZAGHELLO	MI	11118	93.708
IMPORTO TOTALE DA IMPEGNARE				939.793

ALLEGATO «C»

**Contributi assegnati ai sensi della l.r. 70/80 con il Piano annuale anno 2008
da impegnare e liquidare sul capitolo 2.1.2.3.78/6560 – bilancio 2008**

N.	ENTE BENEFICIARIO	Codice beneficiario	Contributo euro
1	SCUOLA MATERNA «REGINA MARGHERITA» – VERANO BRIANZA (MI)	243740	19.000
2	SCUOLA MATERNA «TORNAGHI» – BERNAREGGIO (MI)	158522	29.000
3	SCUOLA MATRINA «COLLEGIO SANT'ANTONIO» – BUSNAGO (MI)	137088	43.150
4	SCUOLA INFANZIA «VITTORIO EMANUELE III» – BRIOSCO (MI)	110447	43.910
IMPORTO TOTALE DA IMPEGNARE			135.060

D.G. Sanità

(BUR20080121)

D.d.g. 18 novembre 2008 - n. 13237

(3.2.0)

Approvazione del «Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto» e contestuale abrogazione dell'algoritmo per la valutazione delle coperture esterne in cemento amianto di cui alla d.g.r. n. 7/1439 del 4 ottobre 2000**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE SANITÀ**

Premesso che la Regione Lombardia è impegnata nella prevenzione sanitaria dei rischi legati alla esposizione delle fibre di amianto sia in ambienti aperti che in ambienti lavorativi e ha in particolare:

- sviluppato il ruolo di indirizzo e coordinamento delle attività di controllo delle ASL lombarde attraverso l'emanazione di specifiche linee guida al fine di fornire criteri e uniformità delle azioni di prevenzione sanitaria sul territorio lombardo;
- individuato l'obiettivo strategico, nell'ambito del Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL), approvato con d.g.r. 22 dicembre 2005, n. 8/1526, la rimozione dell'amianto dal territorio lombardo entro il 2016;
- sviluppato strumenti per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture esterne in cemento amianto;

Richiamata la d.g.r. n. 7/1439 del 4 ottobre 2000 «Approvazione delle Linee guida relative alle modalità attuative degli obiettivi strategici e dei progetti speciali previsti dal progetto obiettivo - Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro in Regione Lombardia 1998-2000» contenente, tra l'altro, l'algoritmo per la valutazione delle coperture esterne in cemento amianto;

Richiamati i d.d.g. n. 20018 del 29 dicembre 2005 e n. 1669 del 10 febbraio 2007 di costituzione del Gruppo di Lavoro Nucleo Amianto, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 17/2003, con il compito di sovrintendere e monitorare la realizzazione delle azioni previste dal PRAL cui hanno partecipato anche le DD.GG. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile e Qualità dell'Ambiente;

Valutata la necessità da parte del gruppo di lavoro Nucleo Amianto di aggiornare l'algoritmo sopracitato in quanto non più coerente con l'obiettivo strategico del Piano Regionale Amianto di rimozione dell'amianto dal territorio lombardo entro il 2016, di non semplice utilizzo e non sufficientemente discriminante lo stato di degrado delle coperture di cemento amianto;

Richiamata la d.g.r. 17 marzo 2008, n. 6/36262 con cui sono state approvate le «Linee guida per la gestione del rischio amianto» che demanda al Direttore Generale Sanità, con proprio atto, l'approvazione dell'aggiornamento della citata procedura;

Dato atto che il Gruppo di lavoro Nucleo Amianto in data 8 ottobre 2008 in seduta plenaria ha approvato il Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto;

Dato atto altresì, che il Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, risponde alle citate esigenze e sostituisce integralmente l'algoritmo per la valutazione delle coperture esterne in cemento amianto di cui alla d.g.r. 4 ottobre 2000 n. 7/1439;

Visto il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il DPEFR 2008-2010 che specifica gli obiettivi operativi 5.1.3.2 Individuazione e applicazione degli interventi di prevenzione ritenuti più efficaci per la riduzione degli infortuni sul lavoro e il miglioramento della sicurezza negli ambienti di vita e 5.1.3.3 Attuazione di progetti di semplificazione e sburocratizzazione in materia di sanità pubblica e veterinaria;

Vista la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio collegate. Collegato» che avvia la revisione delle attività di prevenzione sulla base dell'evidenza scientifica, sull'efficacia e sulla semplificazione dell'azione amministrativa e sulla razionalizzazione del sistema sanitario regionale;

Visto il PRS dell'VIII legislatura che individua l'asse 5.1.3 «Prevenzione»;

Richiamata la d.g.r. 22 dicembre 2005, n. 8/1526 «Approvazione del Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) di cui alla l.r. 29 settembre 2003 n. 17»;

Vista la l.r. 29 settembre 2003, n. 17 «Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto»;

Visto il d.m. 6 settembre 1994 «Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto»;

Ritenuto infine di disporre la pubblicazione del presente atto, completo del proprio allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità www.sanita.regione.lombardia.it;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione del personale» nonché i provvedimenti organizzativi dall'VIII legislatura;

Decreta

1. di approvare il Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che sostituisce l'algoritmo per la valutazione delle coperture esterne in cemento amianto di cui alla d.g.r. n. 7/1439 del 4 ottobre 2000;

2. di pubblicare il presente atto, completo del proprio allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità www.sanita.regione.lombardia.it.

Il direttore generale sanità:
Carlo Lucchina

ALLEGATO A**Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto**

Il presente Protocollo ha lo scopo di fornire uno strumento operativo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto ed è utile al fine di indirizzare le conseguenti azioni di monitoraggio e/o di bonifica che sono a carico del proprietario dell'immobile e/o del responsabile dell'attività che vi svolge.

La valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto è effettuata tramite l'applicazione dell'Indice di Degrado (ID) ed è condotta attraverso l'ispezione del manufatto.

Se il manufatto presenta una superficie danneggiata - ovvero quando sono presenti danni evidenti ed indiscutibili come ad esempio crepe, fessure evidenti e rotture - in misura superiore al 10% della sua estensione, si procede alla bonifica come indicato dal d.m. 6 settembre 1994, privilegiando l'intervento di rimozione.

Se il danno è meno evidente e la superficie della copertura in cemento-amianto appare integra all'ispezione visiva, è necessario quantificare lo stato di conservazione attraverso l'applicazione dell'Indice di Degrado.

Il risultato dell'applicazione dell'ID è un valore numerico a cui corrispondono azioni conseguenti che il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge, dovrà attuare.

Qualora il risultato dell'Indice di Degrado produca un valore che non prevede la rimozione della copertura entro i dodici mesi, il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge, ai sensi del d.m. 6 settembre 1994 dovrà comunque:

- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- tenere un'adeguata documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto;
- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi di manutentivi e in occasione di ogni evento che possa causare un disturbo ai materiali contenenti amianto;
- fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile.

Indice di degrado per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto (ID)

A) Grado di consistenza del materiale (da valutare con tempo asciutto, utilizzando una pinza da meccanici o attrezzo simile) si dà valore:

- 1 se un angolo flesso con una pinza si rompe nettamente con suono secco

2 se la rottura è facile, sfrangiata, con un suono sordo

B) Presenza di fessurazioni/sfaldamenti/crepe, si dà valore:

- 0 se assenti
- 2 se rare
- 3 se numerose

C) Presenza di stalattiti ai punti di gocciolamento, si dà valore:

- 0 se assenti
- 3 se presenti

D) Friabilità/scretolamento, si dà valore:

- 1 se i fasci di fibre sono inglobati completamente
- 2 se i fasci di fibre sono inglobati solo parzialmente
- 3 se i fasci di fibre sono facilmente asportabili

E) Ventilazione, si dà valore:

- 1 la copertura **non si trova** in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d'aria
- 2 la copertura **si trova** in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d'aria

F) Luogo di vitallavoro, si dà valore:

- 1 copertura **non visibile** dal sotto (presenza di controsoffitto e/o soletta)
- 2 copertura **a vista** dall'interno

G) Distanza da finestre/balconi/terrazze, si dà valore:

- 1 se la copertura è distante più di 5 m. da finestre/terrazze/balconi
- 2 se vi sono finestre/terrazze/balconi prospicienti ed attigue

H) Aree sensibili, si dà valore:

- 1 assenza, nel raggio di 300 m, di aree scolastiche/luoghi di cura
- 3 vicinanza ad aree scolastiche/luoghi di cura

I) Vetustà (in anni) fattore moltiplicatore, si dà valore:

- 2 se la copertura è stata installata dopo il 1990
- 3 se la copertura è stata installata tra il 1980 e il 1990
- 4 se la copertura è installata prima del 1980

Nel caso sia difficoltoso risalire alla vetustà della copertura in cemento amianto si farà riferimento alla data di realizzazione dell'edificio.

$$ID = (A + B + C + D + E + F + G + H) \times I \text{ (vetustà)}$$

Risultato:

1) *ID inferiore o uguale a 25*: nessun intervento di bonifica. È prevista la rivalutazione dell'indice di degrado con frequenza biennale;

2) *ID compreso tra 25 e 44*: esecuzione della bonifica* entro 3 anni;

3) *ID uguale o maggiore a 45*: rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi.

LEGENDA:

* I metodi di **bonifica** previsti dalla normativa sono la **sovracopertura, l'incapsulamento e la rimozione**.

La **sopracopertura** consiste in un intervento di confinamento che si ottiene installando una nuova copertura al di sopra di quella in cemento-cemento che viene lasciata in sede quando la struttura portante sia idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo. Per ricorrere a tale tipo di bonifica, il costruttore o il committente devono fornire il calcolo delle portate dei sovraccarichi accidentali previsti dalla nuova struttura.

L'**incapsulamento** prevede l'utilizzo di prodotti ricoprenti la copertura in cemento-cemento; preliminarmente all'applicazione di tali prodotti si rende necessario un trattamento della superficie del materiale, al fine di pulirla e garantire l'adesione del prodotto incapsulante.

Il trattamento finale dovrà essere certificato dall'impresa esecutrice.

Tale intervento non desime il committente dall'obbligo di verificarne lo stato di conservazione.

La **rimozione** prevede un intervento di asportazione totale della copertura in cemento amianto e sua sostituzione con altra copertura.

(BUR20080122)

(3.2.0)

D.d.u.o. 28 novembre 2008 - n. 13879

Influenza aviaria - Accasamento a sessi misti - Modifica ed integrazione del d.d.s. 1491/07 «Linee guida per la prevenzione

ed il controllo dell'influenza aviaria in Lombardia - Revoca del d.d.s. 2565/06 e del d.d.s. 5646/06»

IL DIRIGENTE DELL'U.O. VETERINARIA

Richiamati:

- il d.d.s. n. 10632 del 27 settembre 2006 «Influenza aviaria - Individuazione delle zone ad alta densità produttiva in regione Lombardia»;

- il d.d.s. n. 1491 del 19 febbraio 2007 «Linee guida per la prevenzione ed il controllo dell'influenza aviaria in Lombardia - revoca del d.d.s. 2565/06 e del d.d.s. 5646/06»;

Visti:

- l'o.m. 10 ottobre 2005 «Modifiche ed integrazioni all'Ordinanza del 26 agosto 2005 concernente misure di polizia veterinari in materia infettiva e diffusive dei volatili dei cortili»;

- la circolare del 7 dicembre DGVA.VIII/43685/P-I.8.d/108 «Influenza aviaria - Circolare esplicativa»;

- il d.m. 2 maggio 2006 «Disposizioni applicative dei commi 8, 10 e 11 dell'articolo 1-bis della legge 11 marzo 2006 n. 81, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa»;

Considerato che in regione Lombardia vi sono zone nelle quali la densità produttiva e la situazione epidemiologica pregressa costituiscono comunque un fattore di rischio, in particolare nei confronti della diffusione del virus dell'influenza aviaria e che tali aree coincidono con le aree della ex ZVE di cui all'allegato I del d.d.s. 1491/07;

Considerato il potenziale rischio sanitario collegato al maggior movimento di persone ed automezzi nella gestione di allevamenti che accasano sia maschi che femmine (sessi misti);

Valutata favorevolmente la situazione epidemiologica nei confronti dell'influenza aviaria;

Ritenuto di poter autorizzare la pratica dell'allevamento a sessi misti sono in determinate aree, con l'esclusione assoluta delle aree a maggior rischio sanitario (Allegato I del d.d.s. 1491/07) e subordinare tale pratica di allevamento a specifiche condizioni sanitarie, con particolare riferimento alle misure di biosicurezza, di all'Allegato A del presente provvedimento, che costituisce parte integrante dello stesso;

Considerato che il d.d.s. 1491/07 stabilisce il divieto di tale pratica di allevamento non solo nella ex ZVE ma anche nell'area di monitoraggio intensivo di cui all'Allegato I-a del d.d.s. 1491/07;

Ritenuto di dover modificare il d.d.s. 1491/07 relativamente a tale divieto e nel contempo integrarlo con specifiche disposizioni sanitarie per l'effettuazione della pratica di allevamento a sessi misti, nonché provvedimenti sanzionatori in caso di violazioni a tali disposizioni;

Sentito il parere dei rappresentanti delle filiere avicole interessate;

Ritenuto che in caso di violazione alle disposizioni del presente provvedimento si applica l'art. 16 del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 225;

Ritenuto di pubblicare tale provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web della D.G. Sanità;

Vista la l.r. 20/08 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di autorizzare la pratica dell'allevamento a sessi misti solo in determinate aree, con l'esclusione assoluta delle aree a maggior rischio sanitario (allegato I del d.d.s. 1491/07) e subordinare tale pratica di allevamento a specifiche condizioni sanitarie, con particolare riferimento alle misure di biosicurezza, di cui all'Allegato A del presente provvedimento, che costituisce parte integrante dello stesso;

2. modificare ed integrare il punto 4 e il punto 7 del d.d.s. 1491/07 e di integrarlo con la sezione H;

3. di stabilire che, in caso di violazione alle misure sanitarie disposte dal presente decreto, si applica l'art. 16 del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 225;

4. di pubblicare tale provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web della D.G. Sanità.

Il dirigente dell'U.O. veterinaria:
Mario Astuti

Modifica del punto 4 del d.d.s. 1491/07**4. Accasamento/svuotamento degli allevamenti intensivi di tacchini da carne**

In tutto il territorio Regionale consentito esclusivamente:

- l'accasamento di tacchinotti di 1 giorno provenienti direttamente dall'incubatoio;
- il carico per il macello (di animali dello stesso sesso) nell'arco massimo di 10 giorni.

In deroga al quest'ultimo punto il Servizio Veterinario può autorizzare l'invio al macello in più soluzioni dopo la verifica della scrupolosa applicazione delle norme di biosicurezza e una valutazione epidemiologica complessiva.

Inoltre:

- le aziende interessate devono presentare al competente Servizio Veterinario la richiesta di accasamento tramite il modello di cui all'Allegato VI (ex d.d.s. 1491/07);
- l'accasamento deve:
 - essere autorizzato (Allegato VII, ex d.d.s. 1491/07) dal competente Servizio Veterinario previa verifica dei requisiti di biosicurezza (All. III, ex d.d.s. 1491/07), dell'avvenuta pulizia e disinfezione dei locali di allevamento e nel caso di accasamento a sessi misti in aree omogenee del rispetto delle condizioni di cui al successivo punto 4.a;
 - avvenire, nelle varie unità produttive di ciascun allevamento, nel tempo massimo di 6 giorni (lavorativi).

Nelle zone della ex area di vaccinazione

- l'accasamento deve avvenire per *aree omogenee*, in modo tale da garantire in ciascuna di tali aree lo svuotamento degli allevamenti in modo sincrono all'epoca della macellazione;
- è consentito esclusivamente l'accasamento di tacchini a sessi separati (solo maschi o solo femmine).

4.a Accasamento di tacchini a sessi misti all'interno dello stesso allevamento

Tale modalità di accasamento è consentita:

- solo negli allevamenti ubicati al di fuori della ex area di vaccinazione;

inoltre

- negli allevamenti facenti parte di una delle aree omogenee di cui all'Allegato I b dove le filiere coinvolte concordano di attuare l'accasamento a sessi misti, le condizioni specifiche, alle quali è autorizzato tale tipo di accasamento sono che:

- l'accasamento degli animali deve avvenire in modo tale da garantire, in tutti gli allevamenti presenti in quella medesima area, l'invio alla macellazione degli animali dello stesso sesso in modo sincrono;

oppure, solo per gli allevamenti che allevano solo femmine; l'accasamento può essere effettuato in modo che la macellazione degli animali sia sincrona con lo svuotamento dell'area.

Ai fini autorizzativi, tale programma di accasamento deve essere comunicato preventivamente al competente Servizio Veterinario;

- in tutti gli allevamenti l'accasamento deve avvenire in un tempo max di 6 gg. (lavorativi);
- la filiera/allevatore garantisce che gli automezzi utilizzati, negli allevamenti a sessi misti, per il carico delle femmine:
 - siano muniti del certificato di avvenuta pulizia e disinfezione (Allegato V ex d.d.s. 1491/07), controfirmato dal Veterinario Ufficiale competente sul punto di disinfezione;
 - nel periodo in cui avviene il carico delle femmine di una determinata area omogenea non siano utilizzati al di fuori di tale area oppure, dopo il carico delle femmine in un allevamento, siano utilizzati, per un successivo carico, unicamente per lo svuotamento di un allevamento;
- la filiera/allevatore garantisce che le squadre di carico utilizzate per tali operazioni all'interno di un'area omogenea non siano utilizzate, fino al loro completamento, per interventi in altri allevamenti.

A tal fine, il rilascio della certificazione veterinaria per l'invio al macello degli animali è subordinata alla registrazione, sull'Allegato IV a ex d.d.s. 1491/07, dei nominativi dei componenti di tali squadre; l'assenza di tali registrazioni

comporta il mancato rilascio della certificazione veterinaria.

Nelle aree omogenee nelle quali viene rilevata per più di due volte tale irregolarità, il Servizio Veterinario revoca l'autorizzazione all'accasamento a sessi misti, per almeno il ciclo successivo.

La Regione/OEVR effettua periodiche ispezioni negli allevamenti al fine di verificare il rispetto di tali specifiche disposizioni.

Modifica del punto 7 del d.d.s. 1491/07 «Monitoraggio negli allevamenti avicoli presenti nei territori della ex area di vaccinazione e monitoraggio intensivo»

Tacchini da carne (dove si attua l'accasamento a sessi separati): prelievo sierologico di 5 animali per capannone (10 nel caso in cui l'allevamento fosse costituito da un unico capannone) a metà ciclo (40/50 gg. nelle femmine; 60/70 gg. nei maschi) e nei 10 giorni precedenti il primo carico verso il macello.

Tacchini da carne (dove si attua l'accasamento a sessi misti) prelievo sierologico di 5 animali per capannone (10 nel caso in cui l'allevamento fosse costituito da un unico capannone) a:


- 5-10 giorni precedenti il primo carico delle femmine (1° prelievo);
- trascorsi 10 giorni dalla fine del carico delle femmine (2° prelievo). Gli oneri economici di questo prelievo sono a carico degli allevatori;
- 5-10 giorni precedenti il primo carico dei maschi (3° prelievo).

**Integrazione del d.d.s. 1491/07 con la:
SEZIONE H - Sanzioni**

In caso di violazione delle disposizioni previste dal presente provvedimento, si applica l'art. 16 del d.lgs. 9 luglio 2003. Inoltre se tali violazioni sono correlate all'insorgenza di focolai di Influenza Aviaria determinano la perdita del diritto di beneficiare delle forme di indennizzo previste dalla norma.

ZONA	Area omage	ASL	COD ASL	DISTRETTO	COMUNE	CODICE	SOTTO COD	DENOMINAZIONE	GRUPPO	SPECIE	TIPOLOGIA	ATTIVITÀ	CAPI	CT EST	CT NORD	APERTURA
monit	BG-03	BG	301	ROMANO DI LOMBARDIA	COLOGNO AL SERIO	079BG601	2	SOC. AGRICOLA LA PELLEGRINA S.P.A. - AGRIFER	Avicoli	Tacchini	Produzione carne	Allevamenti	13000	1557196	5047081	2004-12-31
monit	BG-03	BG	301	ROMANO DI LOMBARDIA	COLOGNO AL SERIO	079BG602	6	SOC. AGR. LA PELLEGRINA (SOCIETÀ AGRICOLA CASCINA PALAZZO S.R.L.)	Avicoli	Tacchini	Produzione carne	Allevamenti	200000	1556964	5047748	2007-01-02
monit	BG-06	BG	301	ROMANO DI LOMBARDIA	CORTENUOVA	083BG603	1	AVICOLA SCALIGERA S.R.L. (COLOMBO CARLO ENRICO)	Avicoli	Tacchini	Produzione carne	Allevamenti	10500	1563495	5042998	1992-01-01
monit	BG-06	BG	301	ROMANO DI LOMBARDIA	CORTENUOVA	083BG603	2	AVICOLA SCALIGERA S.R.L. (COMINARDI ROSETTA)	Avicoli	Tacchini	Produzione carne	Allevamenti	10500	1563495	5042998	1992-01-01
monit	BS-02	BS	302	CHIARI	COLOGNE	059BS105	1	INTERNATIONAL BROILERS S.N.C.	Avicoli	Tacchini	Produzione carne	Allevamenti	10000	1573083	5046383	1990-01-01
monit	BS-02	BS	302	CHIARI	COLOGNE	059BS108	1	AZ. AGR. S. BONIFACIO S.N.C.	Avicoli	Tacchini	Produzione carne	Allevamenti	12000	1572850	5046150	1990-01-01
monit	BS-02	BS	302	CHIARI	COLOGNE	059BS109	1	AZ. AGR. SAN MASSIMO S.A.S.	Avicoli	Tacchini	Produzione carne	Allevamenti	12000	1573267	5046850	1990-01-01
out	BS-03	BS	302	CHIARI	CAZZAGO SAN MARTINO	046BS121	1	AVICOLA FRANCESCA DI SAVOLDINI & C. S.N.C.	Avicoli	Tacchini	Produzione carne	Allevamenti	16500	1581650	5048266	1980-01-01
out	BS-03	BS	302	CHIARI	CAZZAGO SAN MARTINO	046BS122	1	COMATI GIANNI	Avicoli	Tacchini	Produzione carne	Allevamenti	11000	1582383	5047650	1980-01-01
out	BS-03	BS	302	CHIARI	CAZZAGO SAN MARTINO	046BS128	1	AGRICOLA COMATI GIANNI	Avicoli	Tacchini	Produzione carne	Allevamenti	10000	1580867	5048000	1980-01-01
monit	BS-08	BS	302	BRESCIA - GARDONE V.T.	RONCADELLE	165BS006	2	CRESCENTI MICHELA VERONICA	Avicoli	Tacchini	Produzione carne	Allevamenti	25000	1587971	5043283	2007-12-06
monit	BS-08	BS	302	BRESCIA - GARDONE V.T.	RONCADELLE	165BS042	1	CRESCENTI GIUSEPPE	Avicoli	Tacchini	Produzione carne	Allevamenti	22000	1588031	5042976	2003-02-01
monit	BS-08	BS	302	BRESCIA - GARDONE V.T.	RONCADELLE	165BS101	1	AVICOLA S. GIULIA DI VALTELLINI CARLA & C.	Avicoli	Tacchini	Produzione carne	Allevamenti	27000	1587790	5042671	2001-01-01
monit	BS-08	BS	302	BRESCIA - GARDONE V.T.	RONCADELLE	165BS102	1	CRESCENTI FRANCESCA	Avicoli	Tacchini	Produzione carne	Allevamenti	37000	1587838	5043257	2000-01-24
monit	BS-12	BS	302	ORZINUOVI	ORZINUOVI	125BS094	3	SOC. AGR. GIEFFEGI DI FORLONI GIOVANNI E GIORGIO S.S.	Avicoli	Tacchini	Produzione carne	Allevamenti	14300	1574556	5028973	2004-06-14
monit	BS-12	BS	302	ORZINUOVI	ORZINUOVI	125BS095	2	AGRICOLA IL GABBIANO S.S.	Avicoli	Tacchini	Produzione carne	Allevamenti	13100	1574359	5029127	2006-12-12
out	BS-41	BS	302	CHIARI	ADRO	002BS131	1	RAIMONDI MARIO (VIA DON GAVAZZI 29 - 24029 VERDELLO)	Avicoli	Tacchini	Produzione carne	Allevamenti	0	1573783	5052550	2007-09-28
out	BS-41	BS	302	CHIARI	ADRO	002BS132	1	GATTI GAETANO	Avicoli	Tacchini	Produzione carne	Allevamenti	11000	1573683	5052183	1980-01-01
out	BS-43	BS	302	CHIARI	ISEO	085BS050	4	AZ. AGRICOLA S. MARTINO DI FORESTI BRUNO	Avicoli	Tacchini	Produzione carne	Allevamenti	41200	1584773	5056878	2007-04-20
out	BS-43	BS	302	CHIARI	ISEO	085BS055	7	AZ. AGRICOLA SEBINO DI MORETTI ANNALISA	Avicoli	Tacchini	Produzione carne	Allevamenti	9500	1584315	5056995	2007-04-23
out	BS-46	BS	302	CHIARI	PADERNO FRANCIACORTA	130BS025	2	DEMROZI LUAN	Avicoli	Tacchini	Produzione carne	Allevamenti	0	1585167	5048366	2007-10-25
out	BS-46	BS	302	CHIARI	PADERNO FRANCIACORTA	130BS027	1	PONTI STEFANO	Avicoli	Tacchini	Produzione carne	Allevamenti	0	1584950	5048416	1980-01-01
out	BS-53	BS	302	SALÒ	PADENGHE SUL GARDA	129BS008	2	ORSINI SAMUELE ROCCO	Avicoli	Tacchini	Produzione carne	Allevamenti	30000	1616367	5041617	2007-08-20
out	BS-53	BS	302	SALÒ	SOIANO DEL LAGO	180BS013	1	ORSINI SAMUELE	Avicoli	Tacchini	Produzione carne	Allevamenti	10500	1617667	5043200	1980-01-01

ZONA	Area omoge	ASL	COD ASL	DISTRETTO	COMUNE	CODICE	SOTTO COD	DENOMINAZIONE	GRUPPO	SPECIE	TIPOLOGIA	ATTIVITÀ	CAPI	CT EST	CT NORD	APERTURA
monit	CR-01	CR	304	CREMA	CASALE CREMASCO-VIDOLASCO	017CR024	3	SOCIETÀ AGRICOLA LA PELLEGRINA S.P.A. C/O CASCINA PALAZZO S.S.	Avicoli	Tacchini	Produzione carne	Allevamenti	40000	1556897	5032363	2005-01-01
monit	CR-01	CR	304	CREMA	CASALE CREMASCO-VIDOLASCO	017CR031	3	SOCIETÀ AGRICOLA LA PELLEGRINA S.P.A. C/O ZANOTTI ARRIGO	Avicoli	Tacchini	Produzione carne	Allevamenti	19300	1557409	5031183	2005-01-01
out	CR-04	CR	304	CREMONA	CASTELVERDE	026CR017	2	SOCIETÀ AGR. LA PELLEGRINA S.P.A.	Avicoli	Tacchini	Produzione carne	Allevamenti	17500	1579722	5003887	2004-12-31
out	CR-04	CR	304	CREMONA	CREMONA	036CR104	1	SOCIETÀ AGR. LA PELLEGRINA S.P.A.	Avicoli	Tacchini	Produzione carne	Allevamenti	18000	1579072	5003557	2004-12-31
out	CR-06	CR	304	CREMONA	MALAGNINO	056CR016	6	SOCIETÀ AGRICOLA PREALPINA S.R.L.	Avicoli	Tacchini	Produzione carne	Allevamenti	21000	1587427	4997200	2007-09-22
out	CR-06	CR	304	CREMONA	MALAGNINO	056CR101	3	AGRICOLA GOBBI FRATTINI S.R.L.	Avicoli	Tacchini	Produzione carne	Allevamenti	0	1585570	4997214	2006-04-24
out	CR-06	CR	304	CREMONA	MALAGNINO	056CR101	4	TANFOGLIO MATTEO	Avicoli	Tacchini	Produzione carne	Allevamenti	24000	1585570	4997214	2007-01-01
out	CR-09a	CR	304	CREMONA	CORTE DE' FRATI	033CR103	1	SOCIETÀ AGR. LA PELLEGRINA S.P.A.	Avicoli	Tacchini	Produzione carne	Allevamenti	25000	1586350	5007698	2004-12-31
out	CR-09a	CR	304	CREMONA	CORTE DE' FRATI	033CR104	1	SOCIETÀ AGR. LA PELLEGRINA S.P.A.	Avicoli	Tacchini	Produzione carne	Allevamenti	20000	1587048	5008290	2004-12-31
out	CR-09b	CR	304	CREMONA	PESCAROLO ED UNITI	069CR101	1	SOCIETÀ AGR. LA PELLEGRINA S.P.A.	Avicoli	Tacchini	Produzione carne	Allevamenti	30000	1593031	5006023	2004-12-31
out	CR-09b	CR	304	CREMONA	PESCAROLO ED UNITI	069CR109	1	AVICOLA SCALIGERA	Avicoli	Tacchini	Produzione carne	Allevamenti	12800	1593206	5006462	1985-01-01
out	CR-09c	CR	304	CREMONA	SCANDOLARA RIPA D'OGGIO	093CR007	2	SOCIETÀ AGR. LA PELLEGRINA S.P.A.	Avicoli	Tacchini	Produzione carne	Allevamenti	25000	1589667	5008259	2004-12-31
out	CR-09c	CR	304	CREMONA	SCANDOLARA RIPA D'OGGIO	093CR102	3	SOCIETÀ AGRICOLA GOBBI FRATTINI S.R.L.	Avicoli	Tacchini	Produzione carne	Allevamenti	18500	1590914	5009057	2006-12-01
monit	CR-99	CR	304	CREMA	CASALETTO DI SOPRA	019CR019	3	SOCIETÀ AGRICOLA LA PELLEGRINA S.P.A. C/O NUOVA AVICOLA CASALETTO	Avicoli	Tacchini	Produzione carne	Allevamenti	38560	1561414	5030836	2005-01-01
monit	CR-99	CR	304	CREMA	CASALETTO DI SOPRA	019CR020	3	SOCIETÀ AGRICOLA LA PELLEGRINA S.P.A. C/O AVICOLA GUERRINI	Avicoli	Tacchini	Produzione carne	Allevamenti	59040	1560675	5029497	2005-01-01
out	MN-27	MN	307	VIADANA	MARCARIA	031MN098	3	SOCIETÀ AGRICOLA LA PELLEGRINA S.P.A.	Avicoli	Tacchini	Produzione carne	Allevamenti	10530	1620728	5000172	2005-05-04
out	MN-27	MN	307	VIADANA	MARCARIA	031MN124	3	SOCIETÀ AGRICOLA LA PELLEGRINA S.P.A.	Avicoli	Tacchini	Produzione carne	Allevamenti	10720	1620904	5000078	2005-05-04
out	MN-27	MN	307	VIADANA	MARCARIA	031MN501	2	SOCIETÀ AGRICOLA LA PELLEGRINA S.P.A,	Avicoli	Tacchini	Produzione carne	Allevamenti	10600	1619515	4999262	2005-05-04
out	MN-27	MN	307	VIADANA	MARCARIA	031MN503	1	AGRICOLA GOBBI FRATTINI S.R.L.	Avicoli	Tacchini	Produzione carne	Allevamenti	0	1619147	4998447	2004-03-31
out	PV-01	PV	312	VIGEVANO	SAN GIORGIO DI LOMELLINA	136PV102	1	AZ. AGR. CASCINETTA	Avicoli	Tacchini	Produzione carne	Allevamenti	6000	1482695	5001951	1978-01-01
out	PV-01	PV	312	VIGEVANO	SAN GIORGIO DI LOMELLINA	136PV103	1	AZ. AGR. AVICOLA LA CESARINA	Avicoli	Tacchini	Produzione carne	Allevamenti	26720	1483258	5003266	1963-01-01



OEVR in collaborazione con le ASL della Regione Lombardia



(BUR20080123)

Circ.r. 19 novembre 2008 - n. 18

(3.2.0)

Recepimento della circolare ministeriale «Indicazioni per la compilazione e codifica delle informazioni anagrafiche ed amministrative contenute nel tracciato nazionale della scheda di dimissione ospedaliera (SDO)»

Ai Direttori Generali
Aziende Sanitarie Locali
Aziende Ospedaliere
Fondazioni IRCCS pubblici
Al Commissario Straordinario
IRCCS INRCA Casatenovo
Ai legali Rappresentanti
IRCCS di diritto privato
Ospedali Classificati
Case di Cura accreditate
LORO SEDE

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (Dipartimento della Qualità; Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di Assistenza e dei Principi etici di sistema; Ufficio VI) ha recentemente emanato (prot. 34703 del 23 ottobre 2008) la circolare citata in oggetto, che ridefinisce e perfeziona alcuni aspetti del flusso SDO regolati dal d.m. 380 del 27 ottobre 2000 e dall'allegato disciplinare tecnico.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia del suddetto documento con le precisazioni che seguono.

1. Le regole di compilazione della SDO per le strutture di ricovero ubicate sul territorio regionale lombardo sono quelle specificate nelle circolari di merito emanate nel tempo da questa Direzione Generale: ad esse occorre fare specifico riferimento per la codifica dei campi contenuti nei tracciati record in vigore.

2. Alla trasmissione delle SDO al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali provvede questa D.G. Sanità, la quale si fa anche carico degli eventuali allineamenti di codifiche necessari per corrispondere alle indicazioni del Ministero.

3. Per quanto riguarda nello specifico il contenuto della allegata circolare si forniscono le seguenti precisazioni (in corsivo il contenuto della circolare, in tondo le indicazioni):

a. Obbligo di compilazione della SDO

«... Tutti gli istituti di ricovero e cura presenti sul territorio nazionale, pubblici e privati, accreditati e non accreditati, sono tenuti alla compilazione della SDO per ciascuna dimissione effettuata».

Nel ribadire l'obbligo di compilazione della SDO per tutti gli erogatori di prestazioni sul territorio regionale, si invitano le ASL ad individuare le strutture di ricovero che ancora non inviano il flusso informativo SDO ed a sollecitarle affinché provvedano ad ottemperare all'obbligo informativo.

b. Data di prenotazione e Classe di priorità del ricovero

Per il campo «Data di prenotazione» prosegue la rilevazione secondo le indicazioni in vigore da diversi anni. Per il campo «Classe di priorità del ricovero», già previsto sulla SDO, si rimane in attesa delle indicazioni del Ministero e pertanto per il momento non viene compilato.

c. Comune di residenza

«... Per gli stranieri non residenti ma domiciliati, iscritti al SSN, va inserito il codice del Comune di domicilio...».

In precedenza per tutti gli stranieri non residenti in Italia, a prescindere dalla iscrizione o meno al SSN, veniva rilevata solo la nazione estera di residenza (codice 999xxx). Con la modifica introdotta, per tutti gli stranieri non residenti in Italia ma iscritti al SSN deve essere rilevato il Comune italiano nel quale il cittadino straniero risulta iscritto al SSN.

d. Codice sanitario individuale

«... Il codice fiscale da inserire nell'archivio SDO deve essere quello attribuito dal Ministero dell'Economia.... Non deve comunque essere attribuito autonomamente mediante l'utilizzo di programmi informatici».

Si invitano le strutture ad attenersi scrupolosamente all'indicazione appena ricordata.

e. Regime di ricovero ordinario

Per quanto riguarda la durata dei ricoveri ordinari che si protraggono oltre 365 giorni si chiede di continuare la rilevazione secondo le indicazioni fin qui fornite: pertanto, a differenza di quanto indicato nella circolare allegata, non dovrà essere spezzato il ricovero al fine di ottenere sulla SDO una durata massima inferiore a 365 giorni.

f. One day surgery

«... Le prestazioni chirurgiche che prevedono un solo pernottamento, la cosiddetta «one day surgery», devono essere indicate nella SDO come prestazioni in regime ordinario (codice regime di ricovero «1»)».

A fronte di quesiti sorti sul punto, si segnala la adeguatezza della indicazione appena riportata e contenuta nella circolare allegata.

g. Regime di ricovero in day hospital

«... Nel caso di day hospital la Data di dimissione corrisponde alla data dell'ultimo accesso alla struttura, a conclusione dell'intero ciclo assistenziale. Il 31 dicembre rappresenta comunque la data convenzionale per la chiusura della SDO in day hospital. Nell'eventualità quindi che il ciclo di accessi diurni non si concluda alla data del 31 dicembre, occorre comunque chiudere sia la cartella clinica che la corrispondente SDO entro il 31 dicembre dell'anno di rilevazione, per poi aprire una nuova cartella clinica ed una nuova SDO nell'anno successivo di rilevazione».

Anche in questo caso si dà indicazione di continuare a compilare i record di day hospital secondo le regole fino ad oggi fornite, con particolare attenzione all'equilibrio trimestrale delle segnalazioni: pertanto, a differenza di quanto contenuto nella circolare allegata, non dovrà essere spezzato il ricovero di day hospital al 31 dicembre.

4. Avendo riscontrato una compilazione non sempre corretta del codice di cittadinanza dei nuovi nati da genitori di cittadinanza straniera, si ricorda quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992 n. 91 «Nuove norme sulla cittadinanza», ed in particolare dall'art. 1 che si riporta integralmente:

1. È cittadino per nascita:

a. il figlio di padre o di madre cittadini

b. chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

2. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

Per tutto quanto non esplicitamente citato in quanto precede rimangono valide le regole di compilazione della SDO vigenti per le strutture di ricovero ubicate sul territorio regionale lombardo.

Il direttore generale:
Carlo Lucchina

CABINA DI REGIA DEL NUOVO SISTEMA
INFORMATIVO SANITARIO
SEDUTA DEL 9 LUGLIO 2008

DOCUMENTO

«Indicazioni per la compilazione e codifica delle informazioni anagrafiche ed amministrative contenute nel tracciato nazionale della scheda di dimissione ospedaliera (SDO)»

Le seguenti indicazioni sono il risultato di un'attenta e puntuale ricognizione di aspetti critici nella compilazione della scheda di dimissione ospedaliera (SDO), suscettibili di differenti interpretazioni da parte delle strutture coinvolte nella gestione degli archivi SDO. Sono in gran parte frutto del lavoro prodotto dal progetto «Mattoni del SSN», mattone «Evoluzione del sistema DRG nazionale» e di una stretta collaborazione, già da tempo avviata, del Ministero della salute con le Regioni e Province Autonome.

Indicazioni sempre più specifiche risultano necessarie per uniformare la compilazione e la codifica delle informazioni anagrafiche ed amministrative relative al ricovero contenute nella SDO e per integrare alcuni aspetti non adeguatamente trattati nella normativa di riferimento.

Le Regioni e Province Autonome sono invitate a divulgare ed implementare le seguenti indicazioni presso tutti gli istituti di cura pubblici e privati presenti sul proprio territorio e a verificare, con le opportune modalità di controllo, il rispetto delle informazioni riportate.

Fermo restando quanto stabilito dal decreto ministeriale del 27 ottobre 2000, n. 380 «Regolamento recante l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati», nonché dalle istruzioni contenute nell'allegato

gato disciplinare tecnico, le indicazioni qui fornite investono prevalentemente i campi anagrafici ed amministrativi del tracciato SDO, omettendo approfondimenti sulle informazioni cliniche, quali diagnosi ed interventi chirurgici/procedure, che saranno oggetto di specifiche linee guida e per le quali sono tuttora vigenti le regole stabilite dal d.m. n. 380/00 e dalle linee guida nazionali approvate con l'Accordo Stato-Regioni del 6 giugno 2002.

Tutti gli istituti di ricovero e cura presenti sul territorio nazionale, pubblici e privati, accreditati e non accreditati, sono tenuti alla compilazione della SDO per ciascuna dimissione effettuata.

Sono escluse le strutture di riabilitazione ex art. 26 della legge n. 833/1978 e le strutture socio-sanitarie residenziali di lungodegenza, per le quali non è prevista la compilazione dei modelli HSP del sistema informativo sanitario.

La normativa vigente prevede la trasmissione degli archivi semestrali SDO, da parte delle Regioni e Province Autonome al Ministero della salute, entro il 31 dicembre dell'anno per le dimissioni effettuate nel primo semestre ed entro il 30 giugno dell'anno seguente per le dimissioni relative al secondo semestre.

Nell'attesa di avviare le necessarie iniziative per intraprendere modifiche nelle modalità di trasmissione dei dati al Ministero, e considerata la disponibilità dei dati trimestrali a livello regionale, come indicato nel d.m. n. 380/00, **si raccomanda vivamente alle Regioni e Province Autonome di abbreviare di 3 mesi i tempi di trasmissione**, inviando il primo semestre dell'anno entro il 30 settembre dell'anno e il secondo semestre entro il 30 marzo dell'anno successivo.

Sempre in considerazione che saranno presto avviate iniziative per inserire, nel tracciato nazionale della scheda di dimissione ospedaliera, per i ricoveri programmati, la **data di prenotazione e la classe di priorità** secondo le modalità dell'Accordo Stato-Regioni dell'11 luglio 2002, si raccomanda altresì alle Regioni e Province Autonome di provvedere ad integrare dette informazioni nei propri tracciati regionali. Per tali informazioni, ai fini di una lettura a tutto campo del fenomeno dei tempi di attesa, già l'Intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sul Piano Nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008 al punto 7.1 «Monitoraggio di sistema» aveva previsto per le Regioni l'inserimento nella SDO dei 2 campi.

Si rammenta che la SDO costituisce una rappresentazione sintetica e fedele di quanto contenuto nella cartella clinica e che la normativa nazionale vigente prevede il controllo della congruenza tra le due fonti informative in un campione casuale di almeno il 2% dei ricoveri effettuati [art. 88, comma 2, legge n. 388/2000].

Codice istituto

Il codice da utilizzare è quello riportato nei modelli HSP.11 e HSP.11/bis del Sistema Informativo Sanitario. Il codice è composto da 8 caratteri, dei quali i primi tre identificano la Regione o Provincia Autonoma di appartenenza, i successivi tre sono costituiti da un progressivo numerico attribuito in ambito regionale (HSP.11), gli ultimi due costituiscono un eventuale ulteriore progressivo per individuare la singola struttura/stabilimento afferente al complesso ospedaliero (HSP.11/bis).

Si raccomanda di utilizzare solo i codici ad 8 cifre riportati nei modelli anagrafici HSP e, nel caso di istituti non organizzati in più strutture, gli ultimi due caratteri devono essere valorizzati con «00».

Per le strutture di ricovero non presenti nelle anagrafiche HSP, è necessario verificare che tali strutture svolgano effettivamente un'attività di ricovero ospedaliero e assicurarsi di censirle con uno specifico codice istituto utilizzando i modelli HSP.11 e HSP.11/bis.

I Servizi psichiatrici di diagnosi e cura (SPDC), reparti ospedalieri che afferiscono ai Dipartimenti di salute mentale (DSM), devono compilare le SDO utilizzando il codice della struttura ospedaliera in cui viene svolta l'attività di ricovero.

Particolare attenzione deve essere dedicata alla segnalazione di «esclusiva attività di riabilitazione» prevista nei modelli HSP.11 e HSP.11/bis, perché tale informazione viene utilizzata per determinare la tipologia di attività erogata dall'intera struttura. Quindi, nei casi in cui viene segnalata nei modelli HSP questa caratteristica della struttura, l'attività di «riabilitazione» è attribuita a tutti i ricoveri effettuati.

Comune di nascita

Il Comune di nascita individua il Comune italiano, oppure lo Stato Estero, presso il quale il paziente è nato.

Se il paziente è nato in territorio italiano utilizzare il codice I-

STAT a 6 caratteri, di cui i primi 3 individuano la Provincia e i successivi 3 il progressivo del Comune nell'ambito della Provincia. Per i dimessi nati all'estero utilizzare il codice «999» al posto del codice della Provincia, seguito dal codice dello Stato Estero definito dal Ministero dell'Interno e ISTAT per l'anagrafe della popolazione.

Per i riferimenti alla codifica consultare la pagina web: <http://www.istat.it/strumenti/definizioni>.

Comune di residenza

Il Comune di residenza individua il Comune italiano, oppure lo Stato Estero, presso il quale il paziente risulta legalmente residente.

Se il paziente è residente in territorio italiano, come per il Comune di nascita, utilizzare il codice ISTAT a 6 caratteri, per i dimessi residenti in Italia.

Per i dimessi residenti all'estero utilizzare il codice «999», seguito dal codice dello Stato Estero definito dal Ministero dell'Interno e ISTAT per l'anagrafe della popolazione.

Per gli apolidi e senza fissa dimora utilizzare il codice «999», seguito dal codice «999».

Per i neonati deve essere indicato il Comune di residenza della madre, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 maggio 1997, n. 127.

Per gli stranieri non residenti ma domiciliati, iscritti al SSN, va inserito il codice del Comune di domicilio ed analogamente vanno inserite le relative informazioni sulla ASL e Regione di assistenza.

Non devono essere utilizzati i codici dei Comuni cessati.

Per i riferimenti alla codifica consultare la pagina web: <http://www.istat.it/strumenti/definizioni>.

Cittadinanza

Utilizzare il codice «100» per i dimessi con cittadinanza italiana; il codice a tre caratteri che identifichi lo Stato Estero definito dal Ministero dell'Interno e ISTAT, per i dimessi con cittadinanza straniera.

Per gli apolidi e senza fissa dimora utilizzare il codice «999».

Per i riferimenti alla codifica consultare la pagina web: <http://www.istat.it/strumenti/definizioni>.

Codice sanitario individuale

Il codice sanitario individuale identifica i singoli cittadini iscritti al SSN e per i residenti è costituito dal codice fiscale, composto da 16 caratteri.

Il codice fiscale da inserire nell'archivio SDO deve essere quello attribuito dal Ministero dell'Economia.

Per gli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno sul territorio italiano deve essere riportato il codice regionale con sigla STP (straniero temporaneamente presente) a 16 caratteri.

Il codice fiscale può essere omissso per i neonati e nei casi previsti dalla normativa vigente (legge 135 del 5 giugno 1990 per i casi di HIV e AIDS, decreto 349 del 16 luglio 2001 per le donne che vogliono partorire in anonimato). Non deve comunque essere attribuito autonomamente mediante l'utilizzo di programmi informativi.

Data di nascita

La data di nascita non deve essere successiva alla data del ricovero. La differenza tra la data di nascita e la data di dimissione non può essere superiore a 125 anni.

Per i neonati la data di nascita deve coincidere con la data di ricovero.

Azienda Sanitaria Locale di residenza

Riportare il codice dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente.

Il codice deve corrispondere a quello inserito ed aggiornato nell'apposito modello FLS.11 del Sistema Informativo Sanitario.

Regime di ricovero ordinario

Un ricovero ordinario riporta la data di ammissione o ricovero e la data di dimissione.

La prima può essere riferita al massimo ad un anno precedente l'anno di dimissione.

Le prestazioni chirurgiche che prevedono un solo pernottamento, la cosiddetta «one day surgery», devono essere indicate nella SDO come prestazioni in regime ordinario (codice regime di ricovero «1»).

Regime di ricovero in day hospital e variabili correlate

Il day hospital costituisce una modalità di ricovero ospedaliero diurno ad accesso programmato da indicare con il codice «2».

Gli interventi chirurgici o procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive e semi invasive effettuate in *day surgery*, ossia con ammissione e dimissione nello stesso giorno, rappresentano modalità di ricovero ospedaliero diurno ad accesso programmato, da indicare anche esse con il codice «2».

Il ricovero diurno è costituito da uno o più accessi (ciclo di contatti o accessi) durante i quali si effettuano prestazioni multidisciplinari e plurispecialistiche che richiedono una permanenza nella struttura ospedaliera nelle ore diurne e non sono configurabili con una normale prestazione ambulatoriale.

La SDO relativa deve comprendere l'intero ciclo diagnostico-terapeutico, specificando nell'apposito campo **numero di giornate di presenza in ricovero diurno** il numero di accessi giornalieri effettuati.

Nel caso di day hospital la **data di dimissione** corrisponde alla data dell'ultimo accesso alla struttura, a conclusione dell'intero ciclo assistenziale. Il 31 dicembre rappresenta comunque la data convenzionale per la chiusura della SDO in day hospital. Nell'eventualità quindi che il ciclo di accessi diurni non si concluda alla data del 31 dicembre, occorre comunque chiudere sia la cartella clinica che la corrispondente SDO entro il 31 dicembre dell'anno di rilevazione, per poi aprire una nuova cartella clinica ed una nuova SDO nell'anno successivo di rilevazione.

Il campo **traumatismi o intossicazioni** deve essere comunque omesso nel caso di ricovero in day hospital.

Ai fini della compilazione della SDO non è possibile sovrapporre più regimi di ricovero diversi tra loro (ordinario e day hospital e viceversa) all'interno della stessa struttura ospedaliera: per un paziente inserito in un percorso ospedaliero diurno e successiva necessità di ricorso alla degenza ordinaria nello stesso istituto, si dovrà procedere alla chiusura della SDO in ricovero diurno ed aprirne una nuova per la successiva degenza ordinaria.

Le SDO con modalità di ricovero diurno devono correttamente riportare il **Motivo del ricovero in regime diurno** utilizzando i seguenti codici:

«1» – ricovero diurno diagnostico (ivi compreso il follow up), da utilizzare in caso di day hospital medico per fini diagnostici;

«2» – ricovero diurno chirurgico (day surgery), da utilizzare in caso di interventi chirurgici o procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive e semi invasive;

«3» – ricovero diurno terapeutico, da utilizzare in caso di day hospital medico per fini terapeutici;

«4» – ricovero diurno riabilitativo, da utilizzare in caso di day hospital a fini riabilitativi.

Data di ricovero

La data è costituita da 8 caratteri e tutti devono essere compilati, secondo il formato GGGMAAAA (ovvero DDMMYYYY). Essa rappresenta la data di ammissione o ricovero.

In caso di ricovero diurno va indicata la data del primo giorno del ciclo dei contatti con la struttura.

Nel caso di ricoveri programmati con preospedalizzazione, la data di ricovero deve comunque coincidere con la data di inizio della degenza ospedaliera.

Nel caso di nati nella struttura la data di ricovero coincide con la data di nascita.

Onere della degenza

Con onere della degenza si intende specificare su chi ricade l'onere di rimborso dei costi relativi al ricovero. A tal riguardo si rimanda alla codifica prevista nel disciplinare tecnico, allegato al decreto ministeriale 380/2000.

Se durante il ricovero cambia il soggetto su cui ricade l'onere della degenza, nella SDO sarà riportato il codice relativo all'onere della degenza alla dimissione del paziente.

Nei casi di seguito elencati si devono utilizzare i seguenti codici:

«1» – Ricovero a totale carico del SSN; per i:

- cittadini italiani iscritti al SSN;
- lavoratori di diritto italiano residenti all'estero;
- cittadino italiano iscritto all'AIRE, per urgenze, in assenza di polizza;
- cittadini stranieri iscritti al SSN, in quanto aventi permesso di soggiorno che ne consente l'iscrizione volontaria;

- neonati figli di madri iscritte al SSN;
- cittadini stranieri che nell'ambito dei progetti umanitari arrivano in Italia per cure medico-ospedaliere.

«2» – Ricovero a prevalente carico del SSN, con parte delle spese a carico del paziente (differenza alberghiera).

«3» – Ricovero con successivo rimborso (totale o parziale) a carico del SSN.

«4» – Ricovero senza oneri per il SSN; per i:

- cittadini solventi;
- cittadini stranieri o italiani residenti all'estero con assicurazione personale stipulata nel paese di origine o di residenza o in Italia;
- cittadini stranieri o italiani assicurati con Istituzioni Estere provenienti dai Paesi UE, SEE e Svizzera e Paesi convenzionati.

«5» – Ricovero, a prevalente carico del SSN, con parte delle spese a carico del paziente (libera professione).

«6» – Ricovero a prevalente carico del SSN, con parte delle spese a carico del paziente (libera professione e differenza alberghiera).

«7» – Ricovero a carico del SSN di pazienti stranieri provenienti da Paesi U.E., SEE, Svizzera e Paesi convenzionati, in possesso degli attestati di diritto che consentono l'iscrizione al SSN.

«8» – Ricovero a carico del SSN di pazienti stranieri con dichiarazione di indigenza e per gli stranieri temporaneamente presenti con codice sanitario STP, per le prestazioni sanitarie individuate all'art. 35, comma 3, del d.lgs. 286/98 (vedasi Circolare del Ministero della Sanità del 24 marzo 2000, n. 5 per le prestazioni assicurate dal SSN).

«A» – Ricovero a rimborso del Ministero dell'Interno di pazienti regolarmente soggiornanti che non corrispondono l'onere delle prestazioni in urgenza (vedasi Circolare del Ministero della Sanità del 24 marzo 2000, n. 5 per le prestazioni assicurate dal SSN).

«9» – Altro (ad esempio prestazioni richieste da altri enti come INAIL ai quali fatturare l'onere).

Provenienza del paziente

Qualora il paziente acceda alla struttura su proposta della guardia medica (continuità assistenziale) utilizzare il codice «2» – «Paziente inviato all'istituto di cura con proposta del medico di base».

Il codice utilizzato per la variabile «provenienza del paziente» deve essere coerente con il codice relativo al «tipo di ricovero».

Ad esempio qualora il paziente acceda all'istituto di cura senza proposta di ricovero formulata da un medico (codice provenienza «1»), allora deve trattarsi di ricovero urgente (codice tipo di ricovero «2»); se il ricovero è stato precedentemente programmato dallo stesso istituto di cura (codice provenienza «3»), allora deve trattarsi di ricovero programmato, non urgente (codice tipo di ricovero «1»).

Utilizzare il codice «9» per ricoveri a pagamento in regime di libera professione, con onere a totale o parziale carico del paziente, secondo le disposizioni regionali che regolano la libera professione intra-moenia.

Tipo di ricovero

Deve essere specificato, (programmato, urgente, etc.) in tutti i casi di ricovero ordinario. L'informazione può essere omessa solo per i neonati, dimessi a seguito dell'evento nascita.

Nel caso però di neonati, per i quali è necessario il trasferimento pressoché immediato ad altra struttura, a trasferimento avvenuto deve essere indicato il ricovero d'urgenza (codice tipo di ricovero «2») ed indicata la provenienza del paziente (codici «4» o «5» o «6»).

Un ricovero con preospedalizzazione, con accertamenti pre-operatori, può essere identificato utilizzando il codice «4» – «Ricovero programmato con preospedalizzazione». Solo in tali casi possono essere riportate le procedure eseguite in data antecedente la data di ricovero.

Se il paziente accede tramite Pronto Soccorso il codice da utilizzare è «2» – «Ricovero urgente». In tal caso l'informazione relativa alla provenienza del paziente deve riportare il codice «1» – «Paziente che accede all'istituto senza proposta di ricovero formulata da un medico».

Traumatismi e intossicazioni

Il campo traumatismi o intossicazioni deve essere compilato solamente in caso di ricovero in regime ordinario e le diagnosi, prin-

cipali e/o secondarie, sono quelle relative al capitolo XVII – Traumatismi ed Avvelenamenti della Classificazione ICD-9-CM vigente (categorie 800-904 e 910-995).

Questa informazione deve essere indicata solamente nella SDO relativa al primo di eventuali successivi ricoveri per la cura del medesimo traumatismo.

Quindi se un paziente viene ricoverato per postumi di trauma, il campo traumatismi o intossicazioni non deve essere compilato e vanno utilizzati i codici relativi a postumi o sequele.

Si rimanda al disciplinare tecnico del decreto n. 380/00 per i codici da utilizzare per questa variabile.

Unità operativa di dimissione

Indica l'unità operativa dalla quale il paziente è dimesso a prescindere da dove viene inserito al momento del ricovero, oppure da eventuali trasferimenti interni.

I primi due caratteri devono riferirsi ad uno dei codici delle specialità cliniche e delle discipline ospedaliere previsti dalle tabelle di decodifica del SIS (vedasi d.m. 5 dicembre 2006 «Variazione dei modelli di rilevazione dei dati delle attività gestionali delle strutture sanitarie»).

Il codice dell'unità operativa di dimissione deve inoltre trovare corrispondenza con i codici dei reparti dell'istituto di ricovero, rilevati dai modelli HSP.12, HSP.22/bis e HSP.13 del SIS e, nel caso di ricovero presso istituto privato, i primi due caratteri del codice devono corrispondere ad uno dei codici disciplina rilevati dal modello HSP.23.

Modalità di dimissione

Il codice «9» – «Dimissione ordinaria con attivazione di assistenza domiciliare integrata» deve essere utilizzata ogni qualvolta viene richiesta l'attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare o l'attivazione dei servizi territoriali quali ad esempio il Dipartimento di salute mentale, il Servizio per il recupero dei tossicodipendenti (SERT) o i centri di Neuropsichiatria Infantile.

La modalità di dimissione «protetta» deve essere indicata anche se il paziente viene dimesso presso la struttura extraospedaliera da cui proveniva prima dell'episodio di ricovero ospedaliero.

Peso alla nascita

L'informazione va riportata solamente nella scheda del neonato relativa al ricovero in cui è avvenuta la nascita. Il peso va espresso in grammi ed il campo è composto da 4 caratteri. L'informazione deve essere coerente con eventuali codici delle diagnosi compresi nelle categorie 764-766, relativi a problemi di crescita fetale, prematurità, immaturità e postmaturità.

giugno 2008 n. 6801 si è proceduto ad approvare insieme al bando, la ripartizione delle risorse secondo il criterio previsto dalla d.g.r. succitata così determinato: € 2.250.000,00 di risorse del sistema camerale ed € 4.500.000,00 di risorse regionali determinando in € 6.750.000,00 la dotazione complessiva del bando;

Dato atto che con lettera di incarico del 23 aprile 2008 Prot. 01.2008.0003767 si è affidato a Finlombarda s.p.a. – Società regionale – l'attività di assistenza, erogazione ed amministrazione di finanziamenti e contributi connessa al Bando «Innova Retail» per il sostegno all'innovazione tecnologica delle piccole imprese commerciali;

Visto il punto 9 del bando «Innova Retail» che prevede con cadenza di norma non superiore a 20 giorni l'emissione dei decreti di finanziamento relativi alle richieste di contributo pervenute nei tempi e nei modi previsti e che possiedono i requisiti di ammissibilità previsti dal bando stesso;

Verificato che sussiste la necessaria disponibilità di fondi a valere sulla dotazione finanziaria del bando;

Vista la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di prendere atto dell'istruttoria effettuata da Finlombarda s.p.a. la quale con lettera prot. n. FDN/SF/A8644 in data 17 novembre 2008, ha trasmesso alla Direzione Commercio, Fiere e Mercati, la graduatoria di ulteriori 71 operatori ammessi a finanziamento;

2. di approvare conseguentemente la graduatoria delle richieste di contributo ammesse e finanziabili per il Bando «Innova Retail» di cui alla tabella allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per un totale contributo pari ad € 500.464,88;

3. di trasmettere il presente atto a Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto gestore del bando in oggetto per gli adempimenti di conseguenza;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.commerciofiere.regione.lombardia.it.

Il direttore generale:
Franco Finato

D.G. Commercio, fiere e mercati

(BUR20080124)

(4.0.0)

D.d.g. 27 novembre 2008 - n. 13853

L.r. 13/2000 – Bando «Innova Retail» per il sostegno all'innovazione tecnologica delle piccole imprese commerciali (asse 1 accordo di programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo) – 9° elenco domande ammesse

IL DIRETTORE GENERALE DELLA
D.G. COMMERCIO FIERE E MERCATI

Richiamati:

- la delibera di Giunta regionale del 9 aprile 2008 n. 8/7041 avente ad oggetto «Piano triennale degli interventi sul commercio – d.c.r. n. 527/2008 modalità per l'attuazione dell'iniziativa «Innova Retail» per il sostegno all'innovazione tecnologica delle piccole imprese commerciali (Asse 1 Accordo di programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo);

- il decreto D.G. del 14 aprile 2008 n. 3669 avente ad oggetto: «Approvazione del bando «Innova Retail» per il sostegno all'innovazione tecnologica delle piccole imprese commerciali (Asse 1 Accordo di programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo);

Preso atto:

- che nella seduta dell'8 aprile 2008 il Comitato dei segretari generali delle CCIAA lombarde, ha definito gli impegni finanziari a carico di ciascuna Camera di Commercio per l'attuazione del Bando «Innova Retail» nella misura complessiva pari ad € 2.225.000,00;

- che con d.d.g. del 14 aprile 2008, n. 3669 e con d.d.g. del 24

ELENCO N. 9 – PRATICHE AMMESSE IN ISTRUTTORIA

Numero progetto	Soggetto richiedente	Codice fiscale/ Partita IVA	Indirizzo sede legale	Comune sede legale	Provincia sede legale	Provincia unità locale	Investimento ammesso	Contributo ammesso
6195071	FULL MONTY SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. – O.N.L.U.S.	03203470962	VIA TRINCEA DELLE FRASCHE 1	MILANO	MI	MI	9.470,12	3.314,54
7214330	CARTOLERIA DEL VIALE S.A.S. DI LACERENZA ANTONIO & C.	00598090181	VIALE ITALIA 13	SANNAZZARO DE BURGONDI	PV	PV	8.230,00	2.880,50
7317511	PUNTO ESCLAMATIVO DI LICHIARDOPOL GABRIELA	LCHGRL83R59Z129W	VIA BERGAMO 454	PONTIDA	BG	BG	8.981,00	3.143,35
7835175	SEMEGHINI GIANNI	SMGGNN47D27F804X	VIA ROMA NORD 41	VILLA POMA	MN	MN	12.771,00	4.469,85
7862032	CAVALLINI LISA	CVLLSI81M65E897L	VIA LEOPARDI 29	SAN BENEDETTO PO	MN	MN	20.500,00	7.175,00
7903321	VIKY DI GIORGIO JANEKE	JNKGRG66P20F205C	VIA SANTO SPIRITO 13	MILANO	MI	MI	16.700,00	5.845,00
7905853	HOTEL RISTORANTE FATUR S.R.L.	02702180163	VIA ROMA 2	CISANO BERGAMASCO	BG	BG	50.022,80	15.000,00
7706828	CENTRO RISPARMIO STOCK DI BIGZA DHURATA	BGZDRT61B41Z100B	VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 51	SEDRIANO	MI	MI	17.870,00	6.254,50
7914374	NON SOLO FUMO DI SANGALETTI SARA	SNGSRA79E65C003A	VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 69	CARAVAGGIO	BG	BG	8.800,00	3.080,00
7915692	TIZIANA FAUSTI S.R.L.	01477720161	PIAZZA DANTE 1/A	BERGAMO	BG	BG	59.000,00	15.000,00
7922056	ROSTICCERIA LEONI DI PARI DOMENICO & C. S.A.S.	06909780154	CORSO VENEZIA 0007	MILANO	MI	MI	17.700,00	6.195,00
7930496	CASTIGLIONI SNC DI ANGELA E DAVIDE CASTIGLIONI E C.	07532720153	PIAZZA DANTE ALIGHIERI 0005	LAINATE	MI	MI	24.497,00	8.573,95
7715340	L'ELIOGRAFICA S.R.L.	01548270154	CORSO DI PORTA VITTORIA 0029	MILANO	MI	MI	14.542,00	5.089,70
7948390	FARMACIA DOTT.DEL PONTE	DLPRRT42P22B247J	VIA ROMA 31	OLMO AL BREMBO	BG	BG	11.850,00	4.147,50
7953711	E.P.L. S.R.L.	01760320182	LOCALITÀ SASSEO 1	SANTA MARIA DELLA VERSA	PV	PV	14.179,00	4.962,65
7949204	IL CAMPANILE S.R.L.	03048730166	PIAZZA SANTI FERMO E RUSTICO 21	CARAVAGGIO	BG	BG	41.000,00	14.350,00
7961177	CÀ DEI MANNI SAS DI GORINI MANRICO & C.	01573970983	VIA EUROPA 74	SALO	BS	BS	54.815,00	15.000,00
7982516	MIRR SRL	02948660986	VIA LUNGOLAGO MARCONI 1	ISEO	BS	BS	47.397,20	15.000,00
7977489	LIMBO BAR S.N.C. DI SALA MARCO & C.	02388390169	VIA IV NOVEMBRE 10	BREMBATE DI SOPRA	BG	BG	22.123,00	7.743,05
8000634	BOGNETTI ANTONIO MARCO	BGNNTN51A03E801H	PIAZZA DELLA LIBERTÀ 0013	ARCONATE	MI	MI	11.173,00	3.910,55
7899198	SALVI MARCELLA & VANOTTI SNC	03271600169	VIA S. ANTONIO ABATE 1	BERBENNO	BG	BG	7.500,67	2.625,23
7984497	FARMACIA BERTAZZONI DI BERTAZZONI DIALMA E PAOLO S.N.C.	02144120181	VIA DEL CARMINE 27	VIGEVANO	PV	PV	45.000,00	15.000,00
8002903	F.LLI SCALMANA E C. SNC DI SCALMANA UGO E MAURIZIO	01794870160	VIA ROMA 85	SOVERE	BG	BG	8.208,00	2.872,80
8005839	MORONI GOMMA S.R.L.	00777210154	VIA NICCOLINI 0010	MILANO	MI	MI	7.643,25	2.675,14
8009621	SANTIN EZIO S.R.L.	11012260151	PIAZZA GAETANO NEGRI 9	CASSINETTA DI LUGAGNANO	MI	MI	21.660,00	7.581,00
7968292	A.F. IL MERCATO DEL PESCE S.R.L.	03375620964	CORSO DI PORTA VIGENTINA 35	MILANO	MI	VA	92.000,00	15.000,00
8010260	SIRTORI CLAUDIA	SRTCLD53L45C952S	STRADA VALLESCUROPASSO 89	CIGOGNOLA	PV	PV	8.548,00	2.991,80
8012816	BARCELLA ALESSANDRO	BRCLSN71M01A794Z	VIA G. MAZZINI 59	ZOGNO	BG	BG	15.349,00	5.372,15
7983402	CASATI CRISTINA	CSTCST74E46F205M	PIAZZA S.BABILA 5	MILANO	MI	MI	19.583,33	6.854,17
8015179	L'OSTERIA DI BEI MANGIÀ DI GILLI MANUELA	GLLMNL76A42B988Z	PIAZZA SAN ROCCO 7/8	MOTTA VISCONTI	MI	MI	30.851,00	10.797,85
8016406	CASCINA FOSSANDERE DI FACCHI MARIO S.N.C.	02470930989	VIA MAGRI 24	CAPRIOLO	BS	BS	108.900,00	15.000,00
8017620	LANOTTE MICHELE	LNTMHL51R05A669S	VIA PIRANESI 0026	MILANO	MI	MI	8.000,00	2.800,00
8017981	GLAUCO S.R.L.	02984730982	VIA PONTIDA 1	BRESCIA	BS	BS	24.831,00	8.690,85
8018057	RISTORANTE GRIFONE BIANCO DI PIOVANI CRISTINA E C. S.N.C.	01408250205	PIAZZA ERBE 6	MANTOVA	MN	MN	7.610,00	2.663,50
8019171	GAMA S.R.L.	03655060964	VIA GASPAR ESELLI 14	MILANO	MI	MI	9.600,00	3.360,00
8011299	BAR-RISTORANTE FIOR DI LOTO DEI FRATELLI OLIVARI & C. S.N.C.	02124640174	VIA DEI LAGHI 1	PUEGNAGO SUL GARDA	BS	BS	11.500,00	4.025,00
8019206	LA GELATERIA BERTESAGO FIORENZO DI VERNAZZA PAOLA E C. S.A.S.	13186910157	VIALE RENATO SERRA 3	MILANO	MI	MI	31.840,00	11.144,00

ELENCO N. 9 – PRATICHE AMMESSE IN ISTRUTTORIA								
Numero progetto	Soggetto richiedente	Codice fiscale/ Partita IVA	Indirizzo sede legale	Comune sede legale	Provincia sede legale	Provincia unità locale	Investimento ammesso	Contributo ammesso
8023013	ORTOFRUTTA CÀ GRANDA DI PEDONE NICOLA	PDNNCL61H12A883Y	VIA MONCALIERI 15	MILANO	MI	MI	14.850,00	5.197,50
7960549	FARMACIA BALBONI DEL DR. RENZO ANDREA FLORINDO BALBONI	BLBRZN59P07F205Z	VIA PEZZOTTI GIOVANNI 61	MILANO	MI	MI	8.309,00	2.908,15
8028990	AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA DI LAINATE	11674060154	VIA RE UMBERTO I 1	LAINATE	MI	MI	13.210,00	4.623,50
8029651	VICTORY CAFÈ DI BIONDO ANTONELLA	BNDNNL78L43A638L	VIA DI VITTORIO 47/B	SETTIMO MILANESE	MI	MI	35.000,00	12.250,00
8031802	MORELLI S.R.L.	01596220127	VIA VENTINOVE MAGGIO 0052	LEGNANO	MI	MI	7.868,00	2.753,80
8032850	«LA GASTRONOMIA» DI MIMI ROSANNO	MMIRNN63M24D490M	VIA DEI PALASS 10/12	FARA GERA D ADDA	BG	BG	11.421,00	3.997,35
7860941	R.A.B. – SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA	01058020171	VIA CALVENZANO 26	CARAVAGGIO	BG	BG	44.705,00	15.000,00
8014876	FARMACIA FIORDALISI DELLA DR. BAZZOLI MARINELLA	BZZMNL52L43G844D	VIA DEI FIORDALISI 0002	MILANO	MI	MI	16.214,50	5.675,08
8058148	BETTEGHELLA MIRCO	BTTMRC73C14E897J	STRADA STATALE 236	MARMIROLO	MN	MN	8.022,50	2.807,88
8058953	DBLIVING.COM S.R.L.	04058910961	VIA VITTOR PISANI 6	MILANO	MI	MI	10.000,00	3.500,00
8059509	PEVIANI ALESSANDRA FRANCESCA	PVNLSN64M57F205G	VIA MARGHERA 18	MILANO	MI	MI	17.966,00	6.288,10
8066543	RISTORANTE 2 LANTERNE M.D. S.R.L.	02962470122	PIAZZA DELLA MOTTA 6/A	VARESE	VA	VA	9.100,00	3.185,00
8018307	MULINO DEI PINI SRL	13216120157	VIA CASSANESE 203	SEGRATE	MI	MI	23.000,00	8.050,00
8068768	BIO SAC S.R.L.	09678390155	VIA ISONZO 26	ROZZANO	MI	MI	34.262,00	11.991,70
8068888	UN MONDO DI SAPORI DI HU WANCHUN	HUXWCH73S25Z210T	VIA ZANELLA GIACOMO 59	MILANO	MI	MI	15.000,00	5.250,00
7903227	GRAN FAUSTO DI LIBARDI EMANUELA E C. S.N.C.	01245100175	PIAZZALE MARINAI D'ITALIA 2	SAN FELICE DEL BENACO	BS	BS	7.658,80	2.680,58
8069072	MULATTI ANNA & C. S.N.C.	00622100204	VIA MATTEOTTI 31	SAN GIORGIO DI MANTOVA	MN	MN	36.715,69	12.850,49
8072343	IL BOCCONCINO DI ANDREA RODRIGUEZ	RDRNRG62C31F205Q	VIA CIRILLO DOMENICO 14	MILANO	MI	MI	13.831,50	4.841,03
8073280	STEFANINI ENRICO	STFNRC50B26L994R	PIAZZA XXV APRILE 4	MELEGNANO	MI	MI	9.700,00	3.395,00
8075529	«COLTELLERIA COLLINI DI COLLINI FERDINANDO, DEBORA E RUDY S.N.C.»	02270500123	VIA FELICE CAVALLOTTI 1	BUSTO ARSIZIO	VA	VA	13.500,00	4.725,00
8076512	ERTUGRAL ABDIL	RTGBDL77H06Z243C	VIA ROMA 24	GAZZUOLO	MN	MN	11.150,00	3.902,50
8080795	FEI YUN GE SNC DI WU JIANXIN E C.	10182620152	VIA GIOIA M. 141	MILANO	MI	MI	19.000,00	6.650,00
8081839	BAR TRATTORIA DA LORIS DI VIALE LORIS	VLILRS66E25G224O	PIAZZA DIAZ 2	BAGNOLO SAN VITO	MN	MN	20.000,00	7.000,00
8084310	LA MADIA DI VALOTTI MICHELE E C. S.N.C.	03564050171	VIA AQUILINI 5/A	BRIONE	BS	BS	8.244,00	2.885,40
8088065	RIGEST S.R.L.	12033340154	VIA EUSTACHI BARTOLOMEO 46	MILANO	MI	MI	18.293,00	6.402,55
8088971	MOKA HODEIDAH DI ROSSI FULVIO LUIGI	RSSFVL69B25F205W	VIA PIERO DELLA FRANCESCA 8	MILANO	MI	MI	26.300,00	9.205,00
8032553	LA PASQUALINA – S.N.C. DI SCHIAVI RICCARDO STEFANO & C.	01552260166	VIA PAPA GIOVANNI XXIII 39	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	BG	BG	21.210,00	7.423,50
8092943	MODA & MODA DI SANTANGELO MASSIMILIANO	SNTMSM72T25B300C	VIA DIAZ 124	OLGIATE OLONA	VA	VA	7.950,00	2.782,50
8101458	RISTORANTE S.N.C. DI IANNOTTA MARCO, TINTERI QUIRICO & C.	03384190165	VIA F.LLI BANDIERA 2	TREVILOLO	BG	BG	8.500,00	2.975,00
8103782	LA PALMA S.A.S. DI BOTTI FRANCESCO	01519530164	VIA CÀ QUARENGO 2	PALAZZAGO	BG	BG	60.000,00	15.000,00
8095527	LA CAFFETTERIA DEL DUOMO S.A.S. DI POLENGHI ALESSANDRO E C.	05704260966	VIA ATTILIO VALÈ 25	NOVIGLIO	MI	MI	38.210,00	13.373,50
8091992	C & C SERVIZI RISTORAZIONE S.R.L.	04812990960	Piazza Della Repubblica, 10	MILANO	MI	MI	39.587,00	13.855,45
8092356	CIMECI SERVIZI S.R.L.	04813000967	PIAZZA DELLA REPUBBLICA 10	MILANO	MI	MI	17.002,00	5.950,70
8108968	ASELLI S.R.L.	09046470150	VIA GASPARE ASELLI 0018	MILANO	MI	MI	30.000,00	10.500,00
TOTALE COMPLESSIVO EURO							1.606.025,36	500.464,88

D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile

(BUR20080125)

D.d.s. 27 giugno 2008 - n. 6989

(5.3.5)

Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta AMSA Azienda Milanese Servizi Ambientali s.p.a. - Insediamento Silla 2, ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.2, con sede legale in Milano, via Olgettina, n. 25 ed impianto in Milano, via Lucio Cornelio Silla, n. 249

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Omissis

Decreta

1. di modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con d.d.s. n. 12478 del 24 ottobre 2007 alla ditta AMSA s.p.a., con sede legale in Milano, via Olgettina, n. 25 relativa all'impianto ubicato in Milano, via Lucio Cornelio Silla, n. 249, per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato 1, punto 5.2, nel seguente modo:

- alla tabella E1, paragrafo E.1.1, sostituendo la frase «fino al collaudo e comunque non oltre il 30 giugno 2008 il limiti del d.lgs. 133/05» con la frase «fino al 31 ottobre 2008 il limiti del d.lgs. 133/05»

facendo, presente che nel periodo compreso dal 30 giugno 2008 al 31 ottobre 2008, la ditta AMSA si dovrà impegnare a cercare di mantenere il valore di NOx pari a 80 mg/Nm³;

2. che, per quanto non modificato con il presente provvedimento, siano confermati integralmente il contenuto e le prescrizioni inserite nel d.d.s. n. 12478 del 24 ottobre 2007;

3. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia conforme a mezzo raccomandata a/r all'impresa, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra comunque dalla data di emissione dello stesso;

4. di comunicare il presente decreto al richiedente, al Comune di Milano, alla Provincia di Milano e ad ARPA dipartimento di Milano e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente Autorizzazione Integrata Ambientale presso la Struttura Autorizzazioni e Certificazioni della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali.

Il dirigente della struttura autorizzazioni e certificazioni:
Roberto Cerretti

(BUR20080126)

D.d.s. 3 luglio 2008 - n. 7238

(5.3.5)

Integrazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata alla ditta Zanetti Arturo & C. s.r.l. ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1, con sede legale in via Monviso, 13 - 24010 Sorisole (BG), ed impianto in via Strada Regia, 5 - 24030 Mapello (BG), con d.d.s. n. 12063 del 18 ottobre 2007

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Omissis

Decreta

1. di integrare l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con d.d.s. n. 12063/07 alla ditta Zanetti Arturo & C. s.r.l., con sede legale in via Monviso, 13 - Sorisole (BG), relativa all'impianto ubicato in via Strada Regia, 5 - Mapello (BG); per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato 1, punto 5.1, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico, che sostituisce, a tutti gli effetti, quello approvato con d.d.s. n. 12063/07, nonché la planimetria, predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento (omissis) (1);

2. di confermare al 17 ottobre 2015 la scadenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

3. di disporre che in fase di realizzazione e esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e/o gestionali anche migliorative siano comunicate all'ente preposto al rilascio del-

l'Autorizzazione Integrata Ambientale che definirà la sostanzialità o meno delle stesse. In caso di modifiche impiantistiche, la ditta dovrà comunicare all'ARPA territorialmente competente la data di fine lavori e l'attività potrà essere esercitata solo dopo sopralluogo dell'Agenzia che verifichi la corrispondenza di quanto realizzato con quanto comunicato/autorizzato;

4. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente nel caso di modifica delle Linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 59/05;

5. di determinare in € 693.593,69 l'ammontare totale della fidejussione la ditta Zanetti Arturo & C. s.r.l., deve prestare a favore della Regione relativamente alle operazioni di:

- messa in riserva (R13) di 3.603 m³ di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 63.636,18;
- messa in riserva (R13) di 130 m³ di rifiuti speciali pericolosi pari a € 4.592,25;
- deposito preliminare (D15) di 1300 m³ di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 229.606,00;
- deposito preliminare (D15) di 95 m³ di rifiuti speciali pericolosi pari a € 33.558,75;
- deposito preliminare (D15) di 792 m³ di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi pari a € 279.774,00;
- operazioni di recupero e smaltimento di 99.830 t/a di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi pari a € 82.426,51.

L'importo complessivo delle garanzie finanziarie da versare, a fronte dell'avvenuta certificazione ambientale EMAS e in applicazione dell'art. 210, comma 3, lett. h), del d.lgs. 152/06, è pari a € 346.796,84;

la garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04 e la ditta dovrà documentare ogni anno il mantenimento della certificazione EMAS per l'attività in essere. Contestualmente all'accettazione della medesima da parte della Regione, prestata a fronte del presente atto, saranno svincolate le garanzie finanziarie già prestate dalla società ed accettate agli atti regionali;

6. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia conforme a mezzo raccomandata a/r all'impresa successivamente alla prestazione della garanzia, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria;

7. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui al punto 8 entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dell'autorizzazione Integrata Ambientale; la revoca verrà altresì effettuata qualora Zanetti Arturo & C. s.r.l., con sede legale in via Monviso, 13 - Sorisole (BG), non effettui - nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dalla Regione con raccomandata a/r - il saldo della somma dovuta all'Amministrazione ex d.lgs. 59/05, art. 18 commi 1 e 2 e d.g.r. n. 20378/05;

8. di comunicare il presente decreto al richiedente, al Comune di Mapello, alla Provincia di Bergamo e ad ARPA dipartimento di Bergamo e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

9. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente Autorizzazione Integrata Ambientale presso la Struttura «Autorizzazioni e Certificazioni» della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali.

Il dirigente della struttura autorizzazioni e certificazioni:
Roberto Cerretti

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente decreto e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso gli uffici della D.G. Reti Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile - U.O. Reti e Infrastrutture - Struttura Autorizzazioni e Certificazione.

(BUR20080127)

D.d.s. 28 luglio 2008 - n. 8343

(5.3.5)

Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata alla ditta Sita Italia s.p.a. ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1, con sede legale ed

impianto in via 2 Giugno n. 60, Peschiera Borromeo (MI), con d.d.s. n. 12017 del 17 ottobre 2007

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI**

Omissis

Decreta

1. di modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con d.d.s. n. 12017 del 17 ottobre 2007 alla ditta Sita Italia s.p.a., con sede legale in via 2 Giugno n. 60 Peschiera Borromeo (MI), relativa all'impianto ubicato in via 2 Giugno n. 60 Peschiera Borromeo (MI), per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato 1, punto 5.1, variando l'allegato nel seguente modo:

- a pagina 7 nella seconda riga introduttiva alla seconda tabella sia inserita la parola «prevalentemente» dopo la parola «R13»;
- a pagina 7 la seconda tabella sia numerata come A6 anziché A5;
- a pagina 35 nella Figura 1 «Schema di processo» il codice «190211*» è da sostituirsi con il codice «191211*» ed inoltre è da indicare tra i rifiuti esclusi dalla triturazione il codice «190204*»;

2. di rideterminare al 16 ottobre 2013 la scadenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

3. di disporre che in fase di realizzazione e esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e/o gestionali anche migliorative siano comunicate all'ente preposto al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che definirà la sostanzialità o meno delle stesse. In caso di modifiche impiantistiche, la ditta dovrà comunicare all'ARPA territorialmente competente la data di fine lavori e l'attività potrà essere esercitata solo dopo sopralluogo dell'Agenzia che verifichi la corrispondenza di quanto realizzato con quanto comunicato/autorizzato;

4. di richiedere alla ditta la trasmissione entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, all'Autorità competente e all'ARPA dipartimentale, l'elenco dei CER e la composizione chimica degli stessi per i quali la ditta effettua le miscele in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., le modalità con cui vengono attuate le miscele ed i codici che vengono assegnati alle miscele risultanti;

5. che, per quanto non modificato con il presente provvedimento, siano confermati integralmente il contenuto e le prescrizioni inserite nel d.d.s. n. 12017 del 17 ottobre 2007;

6. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente nel caso di modifica delle Linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 59/05;

7. di determinare in € 346.243,37 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta «Sita Italia s.p.a.» deve prestare a favore della Provincia di Milano relativamente alle operazioni di:

- messa in riserva (R13) di 100 m³ di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 1.766,2;
- messa in riserva (R13) di 160 m³ di rifiuti speciali pericolosi pari a € 5.652,00;
- messa in riserva (R13) di 50 m³ di rifiuti speciali pericolosi con contenuto di Cloro organico > 2%, pari a € 5.593,20;
- deposito preliminare (D15) di 320 m³ di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 56.518,4;
- deposito preliminare (D15) di 600 m³ di rifiuti speciali pericolosi pari a € 211.950;
- deposito preliminare (D15) di 20 m³ di rifiuti speciali pericolosi con contenuto di Cloro organico > 2%, pari a € 22.372,8;
- operazioni di recupero e smaltimento di 40.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi pari a € 42.390,77;

l'importo complessivo delle garanzie finanziarie da versare a fronte dell'avenuta certificazione ambientale ISO EN 14001 e in applicazione dell'art. 210, comma 3, lett. h) del d.lgs. 152/06, pari a € 207.746,02; la garanzia deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04 e la ditta dovrà documentare ogni 3 anni il mantenimento della certificazione ISO EN 14001 per l'attività in essere. Contestualmente all'accettazione della medesima da parte della Provincia di Milano, prestata a fronte del presente atto, saranno svincolate le garanzie finanziarie già prestate dalla società ed accettate dalla Regione Lombardia con nota n. 3252 del 14 febbraio 2008;

8. di trasmettere le copie conformi del presente atto alla Provincia di Milano per la successiva comunicazione al Comune di Peschiera Borromeo (MI), ad ARPA dipartimento di Milano e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

9. di disporre che la Provincia di Milano provveda a trasmettere copia conforme del presente provvedimento a mezzo raccomandata a/r all'impresa, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato;

10. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui al punto 7 entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

11. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente Autorizzazione Integrata Ambientale presso la Struttura «Autorizzazioni e Certificazioni» della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali.

Il dirigente della struttura autorizzazioni e certificazioni:
Roberto Cerretti

(BUR20080128)

D.d.s. 19 agosto 2008 - n. 9177

Integrazione e volturazione a favore della ditta Aprica s.p.a. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata con d.d.s. n. 10396 del 21 settembre 2007, ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punti 5.1 e 5.3, con sede legale in via Lamarmora 230 - Brescia, ed impianto in via Goltara, 23 - Bergamo

(5.3.5)

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI**

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e s.m.i.;

- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e s.m.i.;

- la l.r. 1 febbraio 2005, n. 1 «Interventi di semplificazione - Abrogazione di leggi e regolamenti regionali - Legge semplificazione 2004»;

- il d.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento»;

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e s.m.i.;

- la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 recante «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente» e s.m.i.;

- il d.m. Ambiente 29 gennaio 2007, recante «Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato 1 del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59»;

Visto in particolare l'art. 30, comma 6, lettera b), della l.r. 24/06 dove viene stabilito che le Province esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio, al rinnovo e al riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali di cui all'art. 8, comma 2., a decorrere dal 1° gennaio 2008;

Richiamato il d.d.s. Autorizzazioni e Certificazioni del 21 settembre 2007, n. 10396, avente per oggetto: «Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Aprica s.p.a., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punti 5.1 e 5.3, con sede legale in via Lamarmora 230 - Brescia, ed impianto in via Goltara 23 - Bergamo»;

Ravvisata la necessità di aggiornare l'allegato tecnico al sopra menzionato provvedimento autorizzativo, e ciò al fine di migliorare ulteriormente le condizioni di esercizio dell'impianto coerentemente agli indirizzi più volte espressi dalle D.G. Ambiente della Commissione Europea;

Vista la nota della ditta Aprica s.p.a. del 18 febbraio 2008 prot. SIB 18/08/PA/amv con la quale viene richiesta la volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (cui ASM s.p.a. in data 27 dicembre 2007 ha conferito il ramo d'azienda inerente la gestione delle attività ambientali) rilasciato con d.d.s. n. 10396/07;

Atteso che con nota in atti regionali n. Q1.2007.27831 del 28 dicembre 2007 la Struttura Autorizzazioni e Certificazioni ha preannunciato la possibilità della rivisitazione dell'AIA già rilasciata;

Atteso altresì che con nota in atti regionali n. Q1.2007.26930 del 14 dicembre 2007 la stessa ditta ha richiesto modifiche all'atto già rilasciato;

Preso atto che è stata espletata la procedura di valutazione tecnica secondo quanto disposto dal d.d.g. n. 7658 del 27 marzo 2000, per stabilire le ripercussioni sull'ambiente ai fini dell'assoggettività dell'ampliamento alla procedura di VIA. La struttura ha espletato il sistema di valutazione tecnica, i cui risultati escludono l'ampliamento in questione dalla procedura di VIA regionale come da nota in atti regionali n. 16336 del 15 luglio 2008;

Visto l'allegato tecnico predisposto da ARPA Lombardia, così come previsto dall'allegato A alla d.g.r. 19902/04, riportante le modifiche richieste in sede di conferenza e validato nella stessa sede;

Preso atto che la conferenza dei servizi tenutasi nella seduta del 15 maggio 2008 si è conclusa con l'espressione dei seguenti pareri:

La ditta relativamente alla revisione dell'allegato tecnico ricevuto in preparazione della conferenza dei servizi evidenzia la necessità di apportare alcune ulteriori correzioni minimali al testo, che vengono contestualmente inserite. In relazione alle preoccupazioni evidenziate dalla Regione Lombardia in merito alle possibili ricadute delle modifiche progettate per l'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi (linea CDR), la ditta comunica di voler ridimensionare rispetto al progetto presentato il quantitativo massimo trattato dall'impianto a 265 t/die con le medesime modalità operative dichiarate nella richiesta originaria.

Regione D.G. Reti Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile: approva la richiesta di correzione degli errori evidenziati nella precedente versione dell'allegato tecnico. Per quanto specificatamente inerente la valutazione delle emissioni dei biofiltri, su indicazione della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente la Regione precisa che:

- il limite di 300 uoE/mc si intende rispettato se è ad esso inferiore la media degli n valori riscontrati ai punti di misura, più o meno la deviazione standard degli stessi;

- la misura della portata in uscita dai biofiltri deve essere effettuata utilizzando strumenti aventi caratteristiche idonee in rapporto all'entità della grandezza da misurare;

Preso inoltre atto di quanto comunicato dalla ditta in merito alla riduzione del quantitativo massimo trattato dall'impianto valuta come non sostanziali e non soggette a VIA le modifiche progettate, ed esprime parere favorevole alla loro autorizzazione.

ARPA Dipartimento di Bergamo: concorda con le modifiche apportate all'Allegato Tecnico.

Provincia di Bergamo: consegna ed illustra il proprio parere che non riguarda le modifiche progettate dall'impresa (se non relativamente all'intervento di manutenzione straordinaria migliorativa del sistema di trattamento delle emissioni), in attesa delle valutazioni da parte della Regione Lombardia in merito alla assoggettività a VIA delle modifiche stesse. In merito a tali modifiche, preso atto di quanto deciso in data odierna dalla Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo si riserva di trasmettere i risultati delle proprie valutazioni.

Comune di Bergamo: assente.

Conclusioni: la Conferenza dei Servizi considerata la chiusura positiva della procedura di riesame dei contenuti dell'allegato tecnico da mandato alla Struttura di procedere al rilascio. Per quanto invece riguarda le modifiche progettate, le stesse si intendono approvate senza necessità di convocare una ulteriore Conferenza dei Servizi, qualora entro il termine di 15 giorni dalla data odierna, la Provincia di Bergamo faccia pervenire un parere favorevole, senza prescrizioni aggiuntive rispetto a quelle già riportate nell'Allegato Tecnico.

Visto il parere favorevole espresso dall'amministrazione provinciale di Bergamo in atti reg. n. 12402 del 29 maggio 2008, relativamente alle modifiche progettuali presentate dalla ditta Aprica s.p.a.;

Dato atto che le prescrizioni tecniche contenute nell'allegato A al presente atto sono state individuate, nelle linee guida statali e/o Bref Europeo di settore «Waste Treatment Industries» per la materia elencata ai punti 5.1 e 5.3 dell'allegato 1 del d.lgs. 59/05;

Dato atto che la presente autorizzazione riporta altresì valori

limite e prescrizioni stabiliti con provvedimenti assunti a suo tempo dalle autorità competenti, che dovranno essere rispettati fino ad avvenuto adeguamento alle nuove prescrizioni stabilite con il presente atto;

Dato atto che l'adeguamento del funzionamento dell'impianto in oggetto deve essere effettuato, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 59/2005, e alle condizioni specificate nell'allegato tecnico del presente atto;

Considerato che con l'adozione del presente provvedimento è da considerarsi conclusa la rivisitazione dell'AIA sopra richiamata e che gli ulteriori successivi provvedimenti di modifica o integrazione della stessa risultano di competenza della Provincia di Bergamo e, come tale, la garanzia fidejussoria deve essere prestata a favore dello stesso Ente;

Precisato che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatta salva la normativa emanata in attuazione della direttiva n. 96/82/CE (d.lgs. 17 agosto 1999 n. 334 in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e le autorizzazioni ambientali prevista dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE, relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra;

Dato atto che è pervenuta nota in atti reg. 16579 del 17 luglio 2008 con allegata copia del certificato di registrazione EMAS in capo alla ditta, e che pertanto il rinnovo dell'autorizzazione medesima deve essere effettuato ogni 8 anni, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d.lgs. 59/05;

Dato atto che, il d.lgs. 59/05 all'art. 18, prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli sono a carico del gestore, e che le modalità e le tariffe relative devono essere fissate con decreto ministeriale;

Dato atto che con d.g.r. 27 gennaio 2005, n. 20378, la Giunta regionale ha disposto che in attesa dell'emanazione di specifico decreto ministeriale concernente le tariffe per le istruttorie relative alle Autorizzazioni Integrate Ambientali, i gestori richiedenti provvedano al versamento a favore della Regione a titolo di acconto salvo conguaglio di somme commisurate alle dimensioni delle imprese e al loro fatturato, come specificato nella deliberazione citata;

Dato atto che il richiedente ha provveduto al versamento dell'importo come definito al punto precedente, e che di tale versamento è stata prodotta copia della ricevuta al momento della presentazione della domanda allo Sportello IPPC;

Ritenuto pertanto:

- di volturare l'Autorizzazione Integrata Ambientale da ASM Brescia s.p.a. ad Aprica s.p.a. già rilasciata con d.d.s. n. 10396/07, con contestuale rideterminazione della vigenza dell'autorizzazione e rideterminazione dell'importo della fidejussione a causa dell'avvenuta certificazione ambientale EMAS;

- di rilasciare, ai sensi del d.lgs. 59/05, l'integrazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale con d.d.s. n. 10396/07 alla ditta Aprica s.p.a. con sede legale in Brescia - via Lamarmora 230, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico, nonché la planimetria, predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

Richiamati gli artt. 5 e 11 del d.lgs. 59/05, che dispongono, rispettivamente, la messa a disposizione del pubblico sia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo aggiornamento, sia del risultato del controllo delle emissioni, presso la struttura «Autorizzazioni e Certificazioni» della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia;

Visti la l.r. 23 luglio 1996, n. 16: «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale» e i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di volturare a favore della ditta Aprica s.p.a. con sede legale in via Lamarmora 230, Brescia, l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con d.d.s. n. 10396/07;

2. di integrare l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con d.d.s. n. 10396/07 alla ditta ASM s.p.a. (ora Aprica s.p.a.), con sede legale in via Lamarmora 230 - Brescia, relativa all'impianto ubicato in via Goltara, 23 - Bergamo, per le attività

previste dal d.lgs. 59/05 allegato 1, punti 5.1 e 5.3, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico, che sostituisce, a tutti gli effetti, quello approvato con d.d.s. n. 10396/07, nonché la planimetria, predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento (*omissis*) (1);

3. di rideterminare al 20 settembre 2015, la scadenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a fronte dell'avvenuta certificazione EMAS al 20 settembre 2015;

4. di disporre che in fase di realizzazione e esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e/o gestionali anche migliorative siano comunicate all'ente preposto al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che definirà la sostanzialità o meno delle stesse. In caso di modifiche impiantistiche, la ditta dovrà comunicare all'ARPA territorialmente competente la data di fine lavori e l'attività potrà essere esercitata solo dopo sopralluogo dell'Agenzia che verifichi la corrispondenza di quanto realizzato con quanto comunicato/autorizzato;

5. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente nel caso di modifica delle Linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 59/05;

6. di rideterminare in € 781.552,4 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta Aprica s.p.a. deve prestare a favore della Provincia di Bergamo relativamente alle operazioni di:

- messa in riserva/deposito preliminare (R13/D15) di 260 m³ di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi pari a € 91.845;
- messa in riserva/deposito preliminare (R13/D15) di 3006 m³ di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 530.919,72;
- deposito preliminare (D15) di 39,5 m³ di rifiuti speciali pericolosi pari a € 13.953,38;
- operazioni di recupero e smaltimento (R3, R4, R5 e D14) di 59.400 t/a di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi pari a € 56.521,04;
- operazioni di recupero e smaltimento (R5 e D8) di 72.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 70.651,29;
- deposito temporaneo di rifiuti speciali non pericolosi di 100 m³ pari a € 17.662.

L'importo complessivo delle garanzie finanziarie da versare, a fronte dell'avvenuta certificazione ambientale EMAS e in applicazione dell'art. 210, comma 3, lett. h), del d.lgs. 152/06 è pari a € 390.776,21;

la garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04 e la ditta dovrà documentare ogni anno il mantenimento della certificazione EMAS per l'attività in essere. Contestualmente all'accettazione della medesima da parte della Provincia, prestata a fronte del presente atto, saranno svincolate le garanzie finanziarie già prestate dalla società ed accettate dalla Regione;

7. di trasmettere le copie conformi del presente atto alla Provincia di Bergamo per la successiva comunicazione al Comune di Bergamo e ad ARPA dipartimento di Bergamo e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

8. di disporre che la Provincia di Bergamo provveda a trasmettere copia conforme a mezzo raccomandata a/r all'impresa, successivamente alla prestazione della garanzia, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria;

9. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui al punto 6 entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale; la revoca verrà altresì effettuata qualora la ditta Aprica s.p.a. con sede legale in Brescia, non effettui - nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dalla Regione con raccomandata a/r - il saldo della somma dovuta all'amministrazione ex d.lgs. 59/05, art. 18 commi 1 e 2 e d.g.r. n. 20378/05;

10. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente Autorizzazione Integrata Ambientale presso la Struttura «Autorizzazioni e Certificazioni» della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Ammini-

strativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura autorizzazioni e certificazioni:
Roberto Cerretti

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente decreto e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso gli uffici della D.G. Reti Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile - U.O. Reti e Infrastrutture - Struttura Autorizzazioni e Certificazione.

(BUR20080129)

D.d.s. 28 agosto 2008 - n. 9381

(5.3.5)

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Broni-Stradella s.p.a., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.3, con sede legale in Stradella (PV), via Cavour 28, ed impianto in Stradella (PV), loc. Gioiello

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Omissis

Decreta

1. di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Broni-Stradella s.p.a., con sede legale in Stradella (PV), via Cavour 28, relativa all'impianto in Stradella (PV), loc. Gioiello, per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato 1, punto 5.3, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico, nonché la planimetria, predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento (*omissis*) (1);

2. di far presente che, ai sensi del 1° comma dell'art. 9 del d.lgs. 59/05, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa;

3. di disporre che l'esercizio delle operazioni di smaltimento può essere avviato solo e seguito di comunicazione, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 59/05, all'autorità competente nonché all'ARPA territorialmente competente; l'attività potrà essere esercitata solo dopo sopralluogo dell'Agenzia che verifichi la corrispondenza di quanto realizzato con quanto comunicato/autorizzato;

4. di disporre che in fase di realizzazione e esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e/o gestionali anche migliorative siano comunicate all'ente preposto al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che definirà la sostanzialità o meno delle stesse. In caso di modifiche impiantistiche, la ditta dovrà comunicare all'ARPA territorialmente competente la data di fine lavori e l'attività potrà essere esercitata solo dopo sopralluogo dell'Agenzia che verifichi la corrispondenza di quanto realizzato con quanto comunicato/autorizzato;

5. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 6° comma dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, che in particolare sostituisce sotto ogni profilo la concessione edilizia comunale, fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione, così come definita dalla circolare esplicativa n. 4301 del 5 agosto 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 - 3° Supplemento Straordinario del 10 settembre 1998; in tal senso il presente provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto decade automaticamente qualora il soggetto autorizzato:

- non inizi i lavori entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione;
- non completi la realizzazione dell'impianto o sue parti funzionali entro tre anni dal rilascio dell'autorizzazione;

6. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente nel caso di modifica delle Linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 59/05;

7. di determinare in € 147.659,27 l'ammontare totale della fidejussione la ditta Broni-Stradella s.p.a., deve prestare a favore della Provincia di Pavia relativamente alle operazioni di:

- deposito preliminare (D15) di 236 m³ di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 41.682,32;
- operazioni di smaltimento (D9) presso impianti di depurazione di rifiuti liquidi con potenzialità > 2000 kg/h pari a € 105.976,95;

la garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04;

8. di trasmettere le copie conformi del presente atto alla Provincia di Pavia per la successiva comunicazione al Comune di Stradella e ad ARPA dipartimento di Pavia e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

9. di disporre che la Provincia di Pavia provveda a trasmettere copia conforme a mezzo raccomandata a/r all'impresa, successivamente alla prestazione della garanzia, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria;

10. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui al punto 7 entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

11. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente Autorizzazione Integrata Ambientale presso la Struttura «Autorizzazioni e Certificazioni» della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

12. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura autorizzazioni e certificazioni:
Roberto Cerretti

D.G. Infrastrutture e mobilità

(BUR20080130)

D.d.u.o. 19 novembre 2008 - n. 13348

(5.2.0)

D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Provincia di Varese – Declassificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. 42 «Del Seprio» dal km 9 + 704 al km 10 + 653 per una estesa complessiva di m 949 circa nel comune di Castelseprio e classificazione a strada provinciale del tratto di strada denominata via Rovate compresa tra la rotatoria sulla S.P. n. 20 Dir al km 2 + 650 (fine proprietà provinciale) e la rotatoria di attestazione sulla S.P. 42 per un estesa complessiva di circa 260 m

IL DIRIGENTE DELLA U.O. INFRASTRUTTURE LOMBARDE

Visto il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 3;

Visto il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 2;

Visto il d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 87;

Vista la l.r. n. 1 del 5 gennaio 2000;

Vista la l.r. n. 9 del 4 maggio 2001, art. 3;

Vista la richiesta trasmessa dalla Provincia di Varese con nota n. 45792/12569 del 21 aprile 2008 di:

- declassificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. 42 «Del Seprio» dal km 9 + 704 al km 10 + 653 per una estesa complessiva di m 949 circa nel comune di Castelseprio;

- classificazione a strada provinciale del tratto di strada denominata via Rovate compresa tra la rotatoria sulla S.P. n. 20 Dir al km 2 + 650 (fine proprietà provinciale) e la rotatoria di attestazione sulla S.P. 42 per un estesa complessiva di 260 m circa;

Viste:

- la deliberazione n. 123 del 2 maggio 2007 con cui la Giunta provinciale di Varese ha avanzato la formale richiesta della classificazione e declassificazione in argomento;

- la deliberazione n. 42 del 14 marzo 2007 con cui la Giunta comunale di Castelseprio ha avanzato la formale richiesta della classificazione e declassificazione in argomento;

Considerato che non sono state prodotte opposizioni alle predette deliberazioni;

Considerato che, dall'istruttoria effettuata, è emerso che il tratto della S.P. n. 42 Lozza – Cairate «del Seprio» nel tratto attraversante il comune di Castelseprio non è di alcun interesse per la viabilità provinciale in quanto sostituito, nella sua funzione, dal

tratto di strada denominato via Rovate compresa tra la rotatoria sulla S.P. n. 20 Dir al km 2 + 650 (fine proprietà provinciale) e la rotatoria di attestazione sulla S.P. 42;

Accertato che, con d.g.r. n. 8/19709 del 3 dicembre 2004, la S.P. n. 42 «Del Seprio» è classificata funzionalmente strada Provinciale P2;

Vista la l.r. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. Di approvare:

- la declassificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. 42 «Del Seprio» dal km 9 + 704 al km 10 + 653 per una estesa complessiva di m 949 circa nel comune di Castelseprio;
- la classificazione a strada provinciale del tratto di strada denominata via Rovate compresa tra la rotatoria sulla S.P. n. 20 Dir al km 2 + 650 (fine proprietà provinciale) e la rotatoria di attestazione sulla S.P. 42 per un estesa complessiva di circa 260 m come individuato con la deliberazione della Giunta provinciale di Varese n. 123 del 2 maggio 2007.

2. Gli Enti che consegnano i tronchi stradali ai nuovi gestori dovranno elencare le opere strutturali presenti e dovranno consegnare sia la relativa documentazione tecnica di base sia eventuale documentazione tecnica integrativa relativa ad eventuali interventi di restauro o ristrutturazione statica.

In caso di assenza di documentazione tecnica gli enti dovranno fare una esplicita dichiarazione al riguardo.

Il dirigente: Aldo Colombo

(BUR20080131)

D.d.u.o. 19 novembre 2008 - n. 13348

(5.2.0)

D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Provincia di Sondrio – Classificazione a strada provinciale della via Mulini nel comune di Ardenno e declassificazione a strada comunale della ex S.S. 404 «della Valmasino» dal km 0 + 000 al km 0 + 930 e dal km 1 + 090 al km 1 + 200 (SO)

IL DIRIGENTE DELLA U.O. INFRASTRUTTURE VIARIE

Visto il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 3;

Visto il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 2;

Visto il d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 87;

Vista la l.r. n. 1 del 5 gennaio 2000;

Vista la l.r. n. 9 del 4 maggio 2001, art. 3;

Vista la richiesta trasmessa dalla Provincia di Sondrio con nota n. 3389 del 29 gennaio 2008 con la quale si chiede:

- la classificazione a strada provinciale della via Mulini nel comune di Ardenno,

- la declassificazione a strada comunale della ex S.S. 404 «della Valmasino» (attuale S.P. 9 «della Valmasino») dal km 0 + 000 al km 0 + 930 e dal km 1 + 090 al km 1 + 200;

Viste:

- la deliberazione n. 58 del 28 novembre 2008 con cui il Consiglio provinciale di Sondrio ha avanzato la formale richiesta della classificazione e declassificazione in argomento;

- la deliberazione n. 13 del 29 aprile 2004 con cui il Consiglio comunale di Ardenno ha avanzato la formale richiesta della classificazione e declassificazione in argomento;

Considerato che non sono state prodotte opposizioni alle predette deliberazioni;

Considerato che dall'istruttoria effettuata è emerso che a seguito del completamento dei lavori di miglioramento dell'accesso alla Valmasino la via Mulini nel comune di Ardenno ha assunto valenza di strada provinciale, mentre il tratto della ex S.S. 404 «della Valmasino» (attuale S.P. 9 «della Valmasino») dal km 0 + 000 al km 0 + 930 e dal km 1 + 090 al km 1 + 200 ha assunto valenza di strada urbana;

Accertato che, con d.g.r. n. 7/19709 del 3 dicembre 2004, la S.P. n. 404 «Della Valmasino» è classificata funzionalmente strada di interesse provinciale P2;

Vista la l.r. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. Di approvare:

- la classificazione a strada provinciale della via Mulini nel comune di Ardenno;

- la declassificazione a strada comunale della ex S.S. 404 «della Valmasino» (attuale S.P. 9 «della Valmasino») dal km 0 + 000 al km 0 + 930 e dal km 1 + 090 al km 1 + 200.

2. Gli Enti che consegnano il tronco stradale ai nuovi gestori dovranno elencare le opere strutturali presenti e dovranno consegnare sia la relativa documentazione tecnica di base sia eventuale documentazione tecnica integrativa relativa ad eventuali interventi di restauro o ristrutturazione statica. In caso di assenza di documentazione tecnica gli Enti dovranno fare una esplicita dichiarazione al riguardo.

Il dirigente Aldo Colombo

D.G. Qualità dell'ambiente

(BUR20080132)

(5.3.1)

D.d.u.o. 28 ottobre 2008 - n. 12127

Approvazione ai sensi dell'art. 242, comma 7, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, delle modifiche ed integrazioni al Progetto operativo di bonifica dell'area dello stabilimento Farchemia in comune di Treviglio, approvato con decreto n. 9725 del 7 settembre 2007, e contestuale autorizzazione alla società Farchemia s.r.l. per la realizzazione degli interventi in esso previsti

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA ATTIVITÀ ESTRATTIVE E DI BONIFICA

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante le «Norme in materia ambientale», ed in particolare il Titolo V, Parte quarta - Bonifica di siti contaminati, e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la d.g.r. 27 giugno 2006, n. 2838, avente per oggetto: Modalità applicative del Titolo V «Bonifica di siti contaminati» della Parte quarta del d.lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale;

Vista la l.r. 27 dicembre 2006, n. 30 con cui sono state trasferite le competenze ai comuni per i siti inquinati di solo interesse comunale;

Vista la d.g.r. n. 4033 del 24 gennaio 2007 con cui sono state indicate le prime modalità di applicazione dell'art. 5 della citata l.r. n. 30/2006;

Ricordato che nel territorio comune di Treviglio è ubicata un'area industriale, di proprietà della società Farchemia s.r.l., per la produzione di principi attivi e intermedi per l'industria farmaceutica;

Richiamati:

- il decreto dirigenziale n. 8638 del 20 maggio 2002, avente per oggetto: «Approvazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 13-bis, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell'art. 10 comma 4 del d.m. 25 ottobre 1999, n. 471, del Piano della caratterizzazione presentato dalla società Farchemia s.r.l., con sede in Treviglio (BG), per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e bonifica della falda contaminata da carbamazepina nei comuni di Treviglio, Caravaggio, Misano Gera d'Adda, Capralba, Casaletto Vaprio, Vailate e Calvenzano»;

- il decreto dirigenziale n. 17281 dell'11 ottobre 2004, relativo al diniego all'approvazione del progetto preliminare di bonifica, dell'area dello stabilimento Farchemia ubicato in via Bergamo, 121 del comune di Treviglio, d.lgs. 22/97 e d.m. 471/99 (presentato dalla società Farchemia s.r.l. ai sensi dell'art. 10, comma 4, del d.m. 25 ottobre 1999, n. 471);

- il decreto dirigenziale n. 129 dell'1 marzo 2005, con cui è stato istituito il tavolo tecnico per la definizione degli obiettivi dell'area dello stabilimento Farchemia s.r.l. e del plume di inquinamento ad esso concatenato interessante parte del territorio della provincia di Bergamo e Cremona;

- il decreto dirigenziale n. 5111 del 7 aprile 2006, con cui è stato approvato il piano di monitoraggio integrativo e l'avanzamento delle attività di potenziamento dei sistemi di messa in sicurezza della falda;

- il decreto dirigenziale n. 4606 del 9 maggio 2007, con cui la società Farchemia s.r.l. è stata autorizzata per lo scarico delle acque estratte dal potenziamento della barriera idraulica realizzata nell'area dello stabilimento di Treviglio;

- il decreto dirigenziale n. 9725 del 7 settembre 2007, avente per oggetto: «Approvazione ai sensi dell'art. 242, comma 7, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del progetto operativo di bonifica dell'area dello stabilimento Farchemia in comune di Treviglio e contestuale autorizzazione alla società Farchemia s.r.l. per la realizzazione degli interventi in esso previsti»;

Vista la nota agli atti regionali con prot. n. 18304 del 25 luglio 2008, con la quale la società Farchemia s.r.l., con sede in via Bergamo, 121 nel comune di Treviglio, ha trasmesso la richiesta di stralcio al progetto operativo di bonifica dell'area dello stabilimento in comune di Treviglio (BG);

Preso atto di quanto indicato nel documento di cui sopra, in particolare della definizione dell'intervento che consiste nella realizzazione di un nuovo parco serbatoi interrati, che si configura quale modifica ed ampliamento del progetto operativo di bonifica già autorizzato;

Preso atto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa di cui alle disposizioni del Capo III, legge 241/1990 e s.m.i., relativo alla partecipazione al procedimento amministrativo;

Considerato che ai fini istruttori è stata convocata in data 15 settembre 2008, presso la Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, una Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 241/1990, per l'acquisizione dei pareri sull'integrazione al progetto operativo di bonifica dello stabilimento Farchemia in comune di Treviglio, presentato dalla società Farchemia s.r.l., e per la quale è stata richiesta la presenza delle Province di Bergamo, Cremona e Lodi, dei comuni di Treviglio, Caravaggio, Misano Gera d'Adda, Capralba, Casaletto Vaprio, Vailate e Calvenzano, dell'ARPA Lombardia, delle ASL di Bergamo e Cremona e del Consorzio Bonifica Media Pianura Bergamasca;

Preso atto che la Conferenza ha ritenuto opportuno, visto ed esaminato il documento progettuale presentato, di approvare i contenuti con le osservazioni e prescrizioni di cui alle determinazioni conclusive riportate nel verbale;

Considerato che:

- in data 26 settembre 2008, con prot. n. 21684, è stato acquisito agli atti il parere dell'amministrazione provinciale di Bergamo;

- in data 1 ottobre 2008, con prot. n. 21994 è stato acquisito agli atti il parere dell'ARPA Dipartimento Provinciale di Bergamo;

- in data 2 ottobre 2008 con prot. n. 22089 è stato acquisito agli atti il parere del comune di Caravaggio;

Considerato che i pareri sopra riportati integrano il parere espresso in sede di Conferenza dei Servizi del 15 settembre 2008;

Ritenuto pertanto opportuno che il verbale della Conferenza di Servizi del 15 settembre 2008 e il verbale espresso dall'ARPA costituiscono parte integrante del presente provvedimento (allegati 1 e 2) (*omissis*);

Ritenuto per quanto sopra di approvare l'integrazione al progetto operativo di bonifica dell'area dello stabilimento Farchemia in comune di Treviglio (BG), presentato dalla società Farchemia s.r.l., e di autorizzare la realizzazione degli interventi in esso previsti, con le osservazioni e prescrizioni espresse dalla Conferenza di Servizi del 15 settembre 2008;

Ritenuto altresì di adeguare l'importo della garanzia finanziaria già prestata dalla Società a favore della Regione Lombardia e accettata con nota n. 22125 del 2 ottobre 2008 all'atto dell'approvazione dell'Analisi di Rischio e dell'eventuale integrazione progettuale;

Vista la d.g.r. 18 luglio 1997, n. 30174: «Ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza. Contestuale revoca delle dd.g.r. 24 gennaio 1997, n. 24347 e 18 aprile 1997, n. 27503»;

Vista la l.r. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di approvare, ai sensi del comma 7 dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006, le modifiche ed integrazioni al progetto operativo di bonifica dell'area dello stabilimento Farchemia, ubicato in comune di Treviglio (BG), presentato dalla società Farchemia s.r.l., con sede legale in via Bergamo, 121 del comune di Treviglio, con il rispetto delle prescrizioni ed osservazioni espresse dalla Conferenza di Servizi del 15 settembre 2008, il cui verbale costituisce parte integrante del presente atto (allegato 1) (*omissis*) ed a quanto indicato dall'ARPA con nota n. 128971 del 16 settembre 2008 (allegato 2) (*omissis*);

2. di autorizzare la realizzazione degli interventi previsti nel documento progettuale di cui sopra;

3. di dare atto che i lavori dovranno essere realizzati entro 6 mesi a partire dalla data di inizio lavori, come da progetto approvato;

4. di dare atto che entro 30 giorni dalla data della Conferenza

di Servizi del 15 settembre 2008, la Soc. Farchemia s.r.l. dovrà presentare l'Analisi di Rischio;

5. di dare atto che spettano alle Province di Bergamo e Cremona ed all'ARPA Lombardia le attività di controllo, di cui all'art. 248, comma 1, del d.lgs. 152/2006;

6. di trasmettere il presente atto alle Province di Bergamo, Cremona e Lodi, all'ARPA Lombardia di Bergamo, Cremona e Lodi, ai Comuni di Treviglio, Caravaggio, Misano Gera d'Adda, Capralba, Casaletto Vaprio, Vailate e Calvenzano, al Consorzio Bonifica Media Pianura Bergamasca, alle ASL di Bergamo e Cremona ed alla società Farchemia s.r.l.;

7. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente provvedimento;

8. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, s.m.i., che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa:
Gianni Ferrario

(BUR20080133)

(5.3.1)

D.d.u.o. 17 novembre 2008 - n. 13108

Rinnovo dell'autorizzazione alla società ENI s.p.a. - Divisione Refining & Marketing, per il completamento degli interventi di bonifica previsti dal «Progetto definitivo di bonifica» da realizzarsi presso il sito del Deposito ex-Praoil, ubicato nei comuni di Ferrera Erbognone e di Sannazzaro de' Burgondi, in provincia di Pavia

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA ATTIVITÀ ESTRATTIVE E DI BONIFICA

Omissis

Decreta

1. di rinnovare alla società ENI s.p.a. Divisione Refining & Marketing i tempi necessari per la realizzazione degli interventi di bonifica previsti dal Progetto definitivo di bonifica, autorizzato con decreto regionale 11432/2005, relativo alla c.d. Area 32» Deposito ex-Praoil ubicato nei comuni di Ferrera Erbognone e di Sannazzaro de' Burgondi, in provincia di Pavia;

2. di disporre il completamento dei lavori di bonifica del Deposito ex-Praoil entro la fine del mese di giugno 2010;

3. di dare atto che la società ENI s.p.a. Divisione Refining & Marketing, al fine dei necessari controlli a garanzia degli interventi di cui trattasi, dovrà trasmettere agli Enti costituenti il Gruppo di Lavoro già citato, ogni documento necessario per una corretta informazione tecnico-procedurale, relativa all'esecuzione dei lavori di cui al progetto in oggetto, a mente del programma temporale degli interventi e delle azioni connesse;

4. di dare atto che spettano alla Provincia di Pavia e all'ARPA Lombardia le attività di controllo, di cui all'art. 248, comma 1, del d.lgs. 152/2006;

5. di far salvo tutto quanto già approvato e autorizzato con i d.d.u.o. 10773/2003 - 4176/2004 - 11432/2005;

6. di trasmettere il presente atto alla Provincia di Pavia, ai comuni di Sannazzaro de' Burgondi e Ferrera Erbognone, all'ARPA Lombardia competente per territorio, all'ASL competente per territorio, alla società ENI s.p.a. Divisione Refining & Marketing s.p.a.;

7. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento;

8. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, s.m.i., che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa:
Gianni Ferrario

D.G. Territorio e urbanistica

(BUR20080134)

(5.0.0)

D.d.s. 28 ottobre 2008 - n. 12129

Progetto «Varianti delle piste di sci Deborah Compagnoni e della loro parte terminale in comune di Valfurva» - Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 12 aprile 1996, in conformità all'art. 4, comma 1 del d.lgs. 4/2008, e all'art. 35, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006, così come sostituito dal d.lgs. 4/2008 - Archiviazione istanza

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Visti:

- il d.P.R. 12 aprile 1996 «Atto d'indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale» e successive modificazioni;

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale», con specifico riferimento alla Parte Seconda, Titolo III;

- il d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale»;

- la l.r. 3 settembre 1999, n. 20 «Norme in materia d'impatto ambientale», come modificata dall'art. 3 della l.r. 24 marzo 2003, n. 3;

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura;

- la d.g.r. 2 novembre 1998, n. 39305 «Ricognizione circa le procedure amministrative previste dal d.P.R. 12 aprile 1996 e dalla Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985, n. 337/85/CEE»;

- la d.g.r. 27 novembre 1998, n. 39975, «Approvazione delle modalità d'attuazione della procedura di verifica e della procedura di valutazione d'impatto ambientale regionale, di cui alla d.g.r. 39305/98 - Istituzione di un apposito gruppo di lavoro presso l'ufficio VIA del Servizio Sviluppo Sostenibile del Territorio della Direzione Generale Urbanistica e disciplina delle modalità d'acquisizione dei pareri degli enti interessati»;

Rilevato che l'art. 4, comma 1 del d.lgs. 4/2008 ha disposto che «ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la VIA è in corso, con l'avvenuta presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale, si applicano le norme vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento», e che disposizione di analogo tenore è dettata anche dall'art. 35, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006, così come sostituito dal succitato d.lgs. 4/2008;

Considerato che le sopraindicate deliberazioni di Giunta regionale, pur richiamando la normativa in tema di VIA a suo tempo vigente, sono da ritenersi tutt'ora valide quale riferimento per l'espletamento delle procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale, in virtù degli articoli 4, comma 1 del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, e 35, comma 2-ter del d.lgs. 152/06, così come sostituito dal d.lgs. 4/08;

Visto il PRS 6.5.3 ed in particolare l'obiettivo operativo 6.5.3.5 «Valutazione degli impatti ambientali generati da progetti e programmi di intervento a valenza territoriale, nonché dalle infrastrutture strategiche di cui al titolo III, capo IV, del d.lgs. 163/2006 e attività connesse alla manifestazione di volontà d'intesa»;

Preso atto che:

a) in data 23 ottobre 2006 (prot.Z1.2006.0025450) il Sindaco del comune di Valfurva (SO) e le Società S.C.I. Santa Caterina Impianti s.p.a. e Società Montagne di Valfurva s.r.l. hanno presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, relativa al progetto di «Varianti delle piste di sci Deborah Compagnoni e della loro parte terminale in comune di Valfurva»;

b) i Proponenti hanno provveduto alla pubblicazione dell'Avviso di deposito sul quotidiano «La Provincia» di Sondrio del 24 ottobre 2006;

c) in data 3 ottobre 2007 il Consiglio di Stato con sentenza n. 5105, accogliendo in sede giurisdizionale il ricorso n. 557/2005 proposto da Legambiente per la riforma della sentenza TAR Lombardia 8 ottobre 2004, n. 5514, ha annullato gli atti relativi alla procedura concernente l'intervento relativo a «Comune di Santa Caterina di Valfurva (SO) - Opere funzionali allo svolgimento dei campionati mondiali di sci 2005 - Lavori di realizzazione ponte sul torrente Froldolfo»;

Considerato che:

a) a seguito dell'annullamento dell'atto finale di approvazione del progetto «Ponte sul Frodolfo» viene a mancare l'autorizzazione principale e pertanto l'endoprocedimento della Valutazione di Impatto Ambientale viene a perdere il percorso amministrativo di riferimento;

b) le disposizioni normative di cui all'art. 29, comma 5 del d.lgs. 152/2006, così come modificato dal d.lgs. 4/2008, richiedono che la valutazione dell'entità del pregiudizio ambientale arrecato dalla realizzazione di opere ed interventi messi in atto senza la previa sottoposizione a valutazione di impatto ambientale o in violazione delle disposizioni della VIA, sia esercitata previa nuova valutazione di impatto ambientale espletata ai sensi del d.lgs. 152/2006;

c) in relazione a quanto sopra, in data 24 ottobre 2008 il Sindaco del comune di Valfurva e gli Amministratori delle società Sci Santa Caterina e Montagne di Valfurva s.r.l. hanno ritirato la richiesta di pronuncia di compatibilità relativa al progetto «Varianti delle piste di sci Deborah Compagnoni e della loro parte terminale in comune di Valfurva»;

Ritenuto pertanto di archiviare la pratica n. R564 relativa alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto «Varianti delle piste di sci Deborah Compagnoni e della loro parte terminale in comune di Valfurva»;

Decreta

1. di chiudere, per quanto esposto in premessa, la procedura finalizzata all'espressione della pronuncia regionale di compatibilità ambientale in ordine al progetto di «Varianti delle piste di sci Deborah Compagnoni e della loro parte terminale in comune di Valfurva» in comune di Valfurva (SO), archiviando la relativa pratica R564;

2. di dare atto che risulta attualmente pendente la procedura di Valutazione di Impatto ambientale relativa al progetto: «Ponte sul fiume Frodolfo da realizzare in località santa Caterina, Comune di Valfurva» a seguito della nuova istanza presentata in data 29 settembre 2008 dal Comune di Valfurva;

3. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:

- Comune di Valfurva (SO);
- Società S.C.I. Santa Caterina Impianti s.p.a.;
- Società Montagne di Valfurva s.r.l.;
- Provincia di Sondrio;
- Comunità Montana Alta Valtellina;
- Parco Nazionale dello Stelvio;

4. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto;

5. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Struttura valutazioni di impatto ambientale:
Filippo Dadone

(BUR20080135)

(5.3.5)

D.d.s. 28 ottobre 2008 - n. 12177

Progetto di ampliamento dell'attività di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nel comune di Caravaggio (BG) - Committente: R.G.F. servizi ambientali s.r.l. - Caravaggio - Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, in conformità all'art. 4, comma 1 del d.lgs. 4/2008, e all'art. 35, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006, così come sostituito dal d.lgs. 4/2008

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1. Di esprimere - ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, ed in conformità all'art. 35, comma 2-ter del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 4/2008 - giudizio positivo circa la compatibilità ambientale dell'ampliamento dell'attività dell'impianto di

recupero (operazioni R3, R4, R13) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in esercizio in via Leonardo da Vinci snc, nel comune di Caravaggio (BG), come prospettato nel progetto e nello studio d'impatto ambientale depositati dal committente R.G.F. Servizi Ambientali s.r.l., con le prescrizioni e condizioni elencate di seguito, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti abilitativi:

• *quadro progettuale e gestionale e fase di costruzione:*

- a. la pavimentazione dell'area posta sotto la tettoia di nuova realizzazione dovrà essere impermeabilizzata; inoltre, relativamente al sistema di separazione delle acque meteoriche delle nuove aree operative e della nuova copertura, ai fini dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) si dovrà verificare in dettaglio la congruenza dei relativi presidi con le disposizioni del regolamento regionale 4/2006, nonché l'adeguatezza dei sistemi a tenuta in relazione a possibili sversamenti sul suolo;
- b. in sede di A.I.A. siano altresì dettagliate e affinate le caratteristiche del trattamento delle emissioni in atmosfera, verificando in particolare l'idoneità e l'allineamento alle migliori tecniche disponibili (MTD) del sistema di riduzione delle SOV;
- c. in merito alle nuove tipologie di rifiuti in ingresso:
 - i rifiuti individuati con CER 100810* [impurità e schiumature infiammabili che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose] siano stoccati ponendo particolare attenzione che non entrino in contatto con acqua o umidità;
 - i rifiuti individuati con CER 140601* [Clorofluorocarburi, HCFC, HFC] siano stoccati in contenitori refrigerati e nel rispetto di quanto stabilito dal d.m. 3 ottobre 2001, individuando un'area ad hoc all'interno del capannone;
- d. le procedure di gestione dei rifiuti da apparecchi elettrici ed elettronici (RAEE) dovranno essere adeguate a quanto previsto dal d.lgs. 151/2005; in particolare:
 - in ingresso all'impianto i RAEE dovranno essere caratterizzati e separati per tipologia (v. allegato 1 A del decreto);
 - sia verificato in dettaglio il quantitativo previsto in deposito nell'area denominata «C1», la cui capacità di contenimento potrebbe essere stata sovrastimata; si raccomanda inoltre che il deposito avvenga in modo tale da prevenire rotture;
 - presso la sezione «C» dovranno essere garantiti gli spazi per la movimentazione e l'accesso a tutte le aree di pertinenza;
- e. particolare cura dovrà essere dedicata alla esecuzione e alla periodica verifica delle condizioni della superficie pavimentata soggetta alle sollecitazioni meccaniche dei mezzi in transito; si dovranno inoltre adottare appropriate misure gestionali al fine di garantire una costante ed adeguata manutenzione di vasche, serbatoi, canalette, etc.;
- *quadro ambientale:*
- f. in merito alla salute pubblica e alla sicurezza, anche in rapporto alla presenza nell'intorno di un insediamento a rischio soggetto alla disciplina del d.lgs. 334/1999 e succ. mod.:
 - sia integrato il piano interno con quanto stabilito dai Piani di emergenza comunale e provinciale, adottando adeguati criteri e procedure per la gestione delle emergenze stesse;
 - siano previste misure precauzionali di esercizio idonee in particolare ad evitare l'insorgere di un incendio, ed a limitarne comunque le eventuali conseguenze, con un corretto controllo e manutenzione degli impianti antincendio;
 - sia richiesto il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 6 dell'art. 16 del d.lgs. 139/2006;
- g. siano puntualmente adottate tutte le altre misure di mitigazione proposte nello studio d'impatto ambientale, in particolare circa il contenimento del rumore;
- h. in fase di esercizio dell'impianto nella configurazione di progetto dovranno essere eseguite azioni di monitoraggio:
 - delle acque sotterranee nell'intorno dello stabilimento;
 - delle emissioni in atmosfera, della diffusione di polveri, nonché dell'eventuale propagazione di odori;

- del clima acustico, al fine di verificare l'effettiva rispondenza della situazione al calcolo previsionale;
- i. presupposti e modalità di conduzione delle azioni di monitoraggio (stazioni di misura, modalità di prelievo, parametri da analizzare, ecc.) saranno definiti in fase autorizzativa in accordo con il Dipartimento ARPA e la Provincia di Bergamo, ai quali dovranno essere trasmessi - oltre che al comune di Caravaggio - i risultati dei monitoraggi stessi per la loro validazione e l'eventuale assunzione di conseguenti determinazioni; di conseguenza il Committente dovrà provvedere alla eventuale tempestiva installazione di ulteriori presidi e alla loro costante manutenzione;
- *misure di mitigazione e compensazione ambientale:*
- j. il Committente dovrà definire e sviluppare, in accordo con la Provincia di Bergamo e il comune di Caravaggio, specifici interventi di mitigazione e sistemazione a verde al perimetro dell'impianto ed in aree esterne disponibili, compatibilmente con le esigenze di sicurezza dell'attività, come suggerito nel parere della Provincia stessa richiamato in premessa;
- *ulteriori prescrizioni di dettaglio e MTD*
- k. eventuali ulteriori prescrizioni di dettaglio in particolare finalizzate al maggiore allineamento alle migliori tecniche disponibili sul piano progettuale e/o gestionale (MTD) potranno essere emesse in sede di autorizzazione integrata ambientale.

2. Di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto alla ditta committente R.G.F. Servizi Ambientali s.r.l. di Caravaggio, alla Provincia di Bergamo, al comune di Caravaggio, nonché alla Struttura Autorizzazioni e certificazioni della D.G. Reti e servizi di pubblica utilità della Giunta regionale.

3. Di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

4. Di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente: Filippo Dadone

(BUR20080136)

(5.0.0)

D.d.s. 31 ottobre 2008 - n. 12448

Richiesta di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo con realizzazione di n. 2 nuovi pozzi in Comune di Castelleone (CR) - Committente: utenza Roggia Madonna Gaiazza - Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 21 e seguenti del d.lgs. 152/06, così come modificati dal d.lgs. 4/08

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 31, dell'allora vigente d.lgs. 152/06, ed in conformità alle disposizioni dell'art. 35 del d.lgs. 152/06, come modificato dal d.lgs. 4/08, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale relativo alla «Richiesta di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo con realizzazione di n. 2 nuovi pozzi» in Comune di Castelleone (CR) presentato dalla Utenza Roggia Madonna Gaiazza, a condizione che il Committente ottemperi alle seguenti prescrizioni che dovranno espressamente essere contenute nei successivi atti abilitativi:

- l'estrazione dell'acqua avvenga nel rispetto delle condizioni idrogeologiche esistenti, garantendo la tutela dei corpi idrici sotterranei e superficiali, di quelli sfruttati per uso idropotabile e dei prelievi di acqua già autorizzati, anche per scopi diversi;
- siano scrupolosamente adottate tutte le precauzioni e mitigazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- durante la fase di cantiere dovranno essere adottate tecniche idonee a garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali, atmosfera, rumore e vibrazioni, nonché tutte le cautele necessarie ad assicurare la sicurezza del cantiere;
- le valutazioni relative al valore della portata critica, nonché

alla definizione del cono di depressione ed alla sua influenza, siano riportate nella relazione tecnica finale di cui all'art. 22, comma 4, del Regolamento regionale 2/06, a firma di un tecnico Professionista abilitato;

- venga concordato, con il locale Dipartimento ARPA, la Provincia e il Comune di Castelleone, un programma di monitoraggio delle acque emunte, in cui siano definiti la periodicità dei controlli ed i relativi parametri chimico-fisici da analizzare;
- siano fornite idonee garanzie affinché, qualora intervenisse un cambio di destinazione d'uso dell'area in cui è previsto il pozzo, questo sia chiuso o messo in sicurezza, attuando tutte le misure necessarie ad evitare contaminazione delle risorse idriche sotterranee;
- dovrà provvedere alla mitigazione ambientale del perimetro delle piazzole di sosta, attraverso la messa a dimora di essenze arboree ed arbustive, come da indicazioni che verranno fornite dal competente ufficio provinciale.

2. Che l'autorità competente per la concessione:

- indichi nel disciplinare del provvedimento di concessione, di cui all'art. 18 del summenzionato regolamento regionale 2/06, anche in base alle risultanze sperimentali che dovranno essere contenute nella citata relazione tecnica finale, l'eventuale necessità di idonei sistemi di controllo del livello di falda, ed in particolare del cono di depressione generato dai singoli pozzi;
- attui le verifiche di cui all'art. 14, comma 3 del regolamento regionale 2/06, con particolare riferimento al vigente Piano regionale di Tutela ed Uso delle Acque.

3. Di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:

- Utenza Roggia Madonna Gaiazza,
- Comune di Castelleone,
- Provincia di Cremona,
- ARPA - Sede Centrale Milano.

4. Di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

5. Di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. n. 1199/71.

Il dirigente: Filippo Dadone

(BUR20080137)

(5.3.5)

D.d.s. 4 novembre 2008 - n. 12523

Progetto di un impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi, in frazione Cantone, strada virgiliana, nel Comune di San Giovanni del Dosso (MN) - Committente: Padana Trasporti soc. coop. - Poggio Rusco (MN) - Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 152/2006, come sostituito dal d.lgs. 4/2008

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1. Di esprimere - ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 152/2006, come sostituito dal d.lgs. 4/2008 - giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di realizzazione di un impianto di messa in riserva (R13) e riciclo/recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi, come prospettato nel progetto e nello studio d'impatto ambientale depositati dal committente Padana Trasporti Soc. Coop., in località cantone, Strada Virgiliana, nel Comune di San Giovanni del Dosso (MN), con le prescrizioni e condizioni elencate di seguito, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti abilitativi:

- *quadro progettuale e gestionale e fase di costruzione:*
- a. il rifiuto identificato dal codice CER 190802 [«rifiuti dell'eliminazione della sabbia»] dovrà essere stralciato dall'elenco dei materiali in ingresso, in quanto ritenuto non compatibile con l'impianto in progetto; inoltre, nella gestione dell'impianto venga accuratamente eseguita, per partite omogenee, la caratterizzazione chimica che dimostri la non peri-

colosità dei materiali in ingresso, in generale classificati da CER c.d. «a specchio»;

- b. relativamente al sistema di gestione delle acque meteoriche, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto si dovrà verificare in dettaglio la congruenza dei relativi presidi con le disposizioni del regolamento regionale 4/2006, nonché l'adeguatezza dei sistemi a tenuta in relazione a possibili sversamenti sul suolo; in funzione delle tipologie di rifiuto potenzialmente contaminanti tali acque – in particolare le miscele bituminose e la frazione metallica – in tale sede potranno essere prescritti sistemi o trattamenti specifici quali pozzetto disoleatore, precipitazione, o altro; le opere che prevedono lo stoccaggio o la circolazione di fluidi pericolosi – quali fognatura, scarichi e serbatoi – dovranno essere realizzate in modo tale da non interferire con la falda, con un franco di almeno 1.50 m;
- c. si richiama che lo stoccaggio in cumuli dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni dettate dall'allegato 5 del d.m. 186/2006; che, inoltre, i materiali recuperati, derivanti dall'attività dell'impianto, dovranno rispettare le caratteristiche definite nell'allegato 5 alla parte quarta (titolo V) del d.lgs. 152/2006 e succ. mod., in funzione della destinazione d'uso del sito oggetto di effettivo riutilizzo;
- d. sia definito ed attuato, in accordo tra il Committente e la Provincia di Mantova, un progetto di adeguamento dell'immissione della via di accesso all'impianto sulla SP496, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza delle manovre degli automezzi pesanti afferenti all'impianto stesso;
- **quadro ambientale:**
- e. fermo restando quanto al precedente punto b., per lo scarico dei servizi igienici si valuti, in sede di autorizzazione, l'opportunità di realizzare un impianto di fitodepurazione a tenuta, anziché la prevista fossa Imhoff, data la scarsa soggiacenza locale della falda freatica;
- f. in fase di esercizio siano attuate azioni di monitoraggio:
- dell'efficacia dei dispositivi e dei presidi di tutela delle acque superficiali e sotterranee, del suolo e del sottosuolo;
 - dell'efficacia dei sistemi di abbattimento delle polveri;
 - del clima acustico, con almeno una campagna – in fase di esercizio a regime dell'impianto – di rilievi fonometrici al perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori all'intorno, al fine di verificare il rispetto dei limiti normativi di emissione, immissione e differenziale;
- g. presupposti e modalità di conduzione delle azioni di monitoraggio (stazioni di misura, modalità di prelievo, parametri da analizzare, ecc.) saranno definiti in fase autorizzativa in accordo con il Dipartimento ARPA e la Provincia di Mantova, ai quali dovranno essere trasmessi – oltre che al Comune di San Giovanni del Dosso – i risultati dei monitoraggi stessi per la loro validazione e l'eventuale assunzione di conseguenti determinazioni; di conseguenza, il Committente dovrà provvedere alla eventuale tempestiva installazione di ulteriori presidi e alla loro costante manutenzione;
- **misure di mitigazione e compensazione ambientale:**
- h. il Committente dettagli, in accordo con il Comune interessato, il progetto degli interventi di mitigazione proposti nello studio di impatto ambientale, prevedendo in particolare una implementazione della fascia a verde con una profondità, ove possibile, di 10 m, prevedendo una alternanza di alberi e arbusti, scelti fra le specie suggerite dal competente ufficio della Provincia di Mantova;
- **ulteriori prescrizioni di dettaglio e MTD**
- i. eventuali ulteriori prescrizioni di dettaglio in particolare finalizzate al maggiore allineamento alle migliori tecniche disponibili sul piano progettuale e/o gestionale (MTD) potranno essere emesse in sede di autorizzazione.
2. Di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto alla ditta Padana Trasporti Soc. Coop. Di Poggio Rusco, al Comune di San Giovanni del Dosso e alla Provincia di Mantova.
3. Di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.
4. Di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza,

ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente: Filippo Dadone

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

(BUR20080138)

D.p.c.m. 22 ottobre 2008

Interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015 (G.U. n. 277 del 26 novembre 2008)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 14 del d.l. 26 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE);

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 14 del predetto decreto-legge n. 112 del 2008, in base al quale il Sindaco di Milano *pro-tempore* è nominato Commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria dell'EXPO Milano 2015 e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Presidente della Regione Lombardia ed i rappresentanti degli enti locali interessati, sono costituiti gli organismi per la gestione delle attività, compreso un Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della Regione Lombardia *pro-tempore*, nonché stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti;

Sentito il Presidente della Regione Lombardia;

Sentito il Presidente della Provincia di Milano;

Sentito il Sindaco della città di Milano;

Ritenuta la necessità di procedere alla istituzione degli organismi per la gestione delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015;

DECRETA

Art. 1. – Oggetto dell'intervento

1. Al fine di assicurare la tempestiva predisposizione delle opere necessarie per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015 e per l'adempimento delle obbligazioni internazionali assunte dal Governo della Repubblica italiana nei confronti del Bureau International des expositions (di seguito, BIE) secondo il dossier di candidatura predisposto dal Comitato promotore, sono costituiti gli organi e i soggetti di cui agli articoli 2 e seguenti del presente decreto con le relative competenze.

2. Gli organi e i soggetti di cui al presente decreto provvedono a porre in essere, secondo le rispettive competenze di seguito specificate, tutti gli interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015.

3. Gli interventi di cui al comma 2 consistono in opere di preparazione e costruzione del sito; opere infrastrutturali di connessione del sito stesso; opere riguardanti la ricettività; opere di natura tecnologica (di seguito denominate «opere essenziali») e le attività di organizzazione e di gestione dell'evento, secondo quanto previsto nel dossier di candidatura approvato dal BIE (allegato I al presente decreto).

Art. 2 – Commissario straordinario delegato

1. Ai sensi dell'art. 14 del d.l. 26 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, Commissario straordinario delegato del Governo per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015 (di seguito COSDE) è la dottoressa Letizia Brichetto Moratti, Sindaco di Milano *pro-tempore* alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, che resta in carica in qualità di Commissario fino al 31 dicembre 2016.

2. Il COSDE rappresenta il Governo italiano nei confronti del BIE ed è garante della realizzazione dell'EXPO Milano 2015, secondo quanto previsto nel dossier di candidatura e secondo gli obblighi assunti dal Governo italiano di cui all'articolo 1.

3. A tal fine, il COSDE:

- a) vigila sull'organizzazione di EXPO Milano 2015 e sulla tempestiva realizzazione delle opere essenziali, infrastrutturali e dei servizi, indicate nel dossier di candidatura;
- b) partecipa alle riunioni del CIPE, su invito del suo Presi-

- dente, riferendo, anche periodicamente, sullo stato di attuazione degli interventi;
- c) riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri sullo stato di attuazione e sull'organizzazione dell'evento;
 - d) partecipa agli accordi di programma e alle conferenze di servizi anche attraverso un proprio delegato;
 - e) esercita poteri di impulso sull'esecuzione delle opere di cui al presente decreto, nonché poteri sostitutivi in caso di necessità e urgenza, per le opere di cui all'articolo 1, comma 3, previa diffida all'organo competente;
 - f) può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi della SOGE;
 - g) presiede la Commissione di cui all'articolo 3;
 - h) indice conferenze di servizi tra le Amministrazioni interessate, anche con la partecipazione di soggetti privati, qualora si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta ed assensi comunque denominati da parte delle Amministrazioni stesse; la conferenza di servizi si esprime sull'approvazione dei progetti preliminari e dei progetti definitivi;
 - i) promuove l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse per la completa realizzazione delle finalità di cui all'art. 1.
4. Al fine di garantire che l'esecuzione dei lavori avvenga nel rispetto delle modalità e dei termini previsti, il COSDE svolge altresì funzioni di vigilanza sulle attività relative alle opere connesse riportate nel dossier di candidatura e descritte nell'allegato II al presente decreto, altresì riferendo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi e sulla puntuale esecuzione dei lavori.

Art. 3 - Commissione di coordinamento

1. È istituita la Commissione di coordinamento per le attività connesse all'EXPO Milano 2015 (di seguito COEM).
2. La COEM è presieduta dal COSDE ed è composta dai livelli istituzionali sociali, culturali e produttivi interessati dall'evento ed individuati con atto del COSDE, d'intesa con gli stessi interessati. Può partecipare alle riunioni della COEM l'amministratore delegato della SOGE, ove nominato.
3. La COEM costituisce sede di coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti, al fine di assicurare:
 - a) il raccordo e la coerenza ottimali tra le diverse attività di organizzazione e gestione dell'evento EXPO Milano 2015, al fine di garantire la rispondenza delle fasi attuative al progetto di cui al dossier di candidatura approvato dal BIE;
 - b) il coinvolgimento dei diversi livelli interessati, al fine di garantire la coerenza progettuale e lo sviluppo delle sinergie necessarie alla riuscita dell'evento;
 - c) la formulazione e la proposta al COSDE di accordi di programma nonché di strumenti di programmazione negoziata, ai sensi della legge della Regione Lombardia 14 marzo 2003, n. 2, tra tutte le Amministrazioni interessate al fine di adottare le determinazioni urbanistiche, edilizie ed ambientali da parte delle competenti Amministrazioni, necessarie alla realizzazione degli interventi, anche su proposta del Tavolo di cui all'articolo 5.
4. Le modalità di funzionamento e di organizzazione della COEM sono determinate con proprio atto dal COSDE.

Art. 4 - Società di gestione EXPO Milano 2015 - SOGE s.p.a.

1. È istituita la Società di gestione EXPO Milano 2015 s.p.a. (di seguito SOGE) avente sede in Milano e, con oggetto sociale, lo svolgimento di tutte le attività indicate nell'articolo 1, comma 3, nonché di tutte le attività comunque utili od opportune ai fini della realizzazione dell'evento EXPO Milano 2015. L'atto costitutivo e lo statuto della SOGE sono predisposti dal COSDE nel rispetto della normativa in materia di società per azioni.
2. Soci della SOGE sono il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comune di Milano, la Regione Lombardia, la Provincia di Milano e la Camera di commercio di Milano, secondo le quote stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Altri enti locali o enti pubblici, secondo le procedure previste dalla normativa vigente sulle società per azioni, possono aderire alla SOGE, previa definizione della rispettiva quota di partecipazione da parte del Ministero dell'Economia e delle finanze.

3. Il Consiglio di Amministrazione della SOGE è formato da cinque componenti, nominati dall'assemblea dei soci. Per quanto attiene alla Regione, ad alla Provincia, ed al Comune, nell'osservanza dei rispettivi ordinamenti, degli artt. 2449 e 2450 del codice civile e nell'ambito delle rispettive competenze, la nomina avviene su proposta dei Presidenti della Regione Lombardia e della Provincia di Milano nonché del Sindaco di Milano. Lo statuto disciplina la scelta del presidente del Consiglio di Amministrazione.

4. La SOGE, nel rispetto degli impegni assunti verso BIE dal Governo italiano e previsti nel *dossier* di candidatura, nonché nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, realizza o fa realizzare le opere necessarie per la migliore riuscita di EXPO Milano 2015, nonché organizza e gestisce l'EXPO Milano 2015.

5. La SOGE redige il piano finanziario dettagliato delle opere essenziali, nel rispetto di quanto riportato nel dossier di candidatura.

6. La SOGE è direttamente assegnataria dei finanziamenti pubblici dagli enti finanziatori.

7. La SOGE redige, alla chiusura dell'evento EXPO Milano 2015, un rendiconto finanziario generale, sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia.

8. La SOGE stipula i contratti relativi alla gestione operativa dell'evento e ne acquisisce i proventi, così come previsto nel dossier di candidatura.

9. La SOGE, sulla base di convenzioni, può anche avvalersi degli uffici tecnici e amministrativi degli enti pubblici interessati e può disporre di personale comandato dagli stessi.

10. La SOGE opera ed è disciplinata secondo le norme del diritto privato. Per la scelta dei suoi contraenti è soggetta alla disciplina interna e comunitaria vigente per i procedimenti a evidenza pubblica.

Art. 5 - Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovregionali

1. È istituito il Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovregionali.
2. Il Tavolo è presieduto dal Presidente *pro-tempore* della Regione Lombardia. Al Tavolo partecipano il COSDE, il Comune di Milano, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Provincia di Milano, i Comuni di Rho e Pero, la Camera di Commercio di Milano e, per quanto di eventuale, rispettiva competenza, altri Ministeri, gli enti locali regionali, nonché, se interessate, le altre regioni della Repubblica, enti ed organismi sovranazionali. A tal fine, sono definiti gli strumenti di programmazione negoziata con soggetti pubblici e privati.
3. Il Tavolo cura la programmazione e la realizzazione degli interventi ed attività regionali e sovra regionali relativi alle opere «connesse», riguardanti aree diverse da quelle concernenti il sito EXPO 2015 come indicato nel dossier di candidatura approvato dal BIE.

Art. 6 - Riparto e assegnazione dei finanziamenti

1. I finanziamenti pubblici statali previsti dall'art. 14, comma 1, del d.l. 26 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono essere assegnati ed utilizzati per il COSDE entro i limiti dello stretto necessario al loro funzionamento, solo per fronteggiare esigenze non altrimenti risolvibili e sempre che non sussistano altre dotazioni e risorse finanziarie, sia di tipo straordinario sia di origine territoriale e locale. Salvo questa limitata quota, i finanziamenti in oggetto sono erogati direttamente in favore della SOGE, in conformità a quanto è stato previsto nel *dossier* di candidatura presentato al BIE e secondo il piano finanziario di cui al presente decreto.

Roma, 22 ottobre 2008

Il presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2008

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 278

OPERE ESSENZIALI

DETTAGLIO INVESTIMENTI PER OPERE INFRASTRUTTURALI «ESSENZIALI» EXPO MILANO 2015 – VALORI IN MILIONI DI EURO

EXPO	Rif.	DESCRIZIONE OPERE	Costo di costruzione	Costo di costruzione inclusi oneri tecnici (15%)	Finanziamento privato (esclusa IVA)	Finanziamento legge dello Stato Expo 2015 (IVA compresa)	Cofinanziamento Comuni Provincia Regione (IVA compresa)	Onere economico totale
Opere di preparazione e realizzazione Sito	1a	Lavori di costruzione: Piazza P1 – padiglioni regionali (sup. espositiva coperta 10.000 mq) con ristoranti e bar; Piazza P2 – padiglioni nazionali (sup. espositiva coperta 6.200 mq) con ristoranti e bar; sistemazioni urbanistiche	76,1	87,6	43,8	34,1	18,4	96,3
	1b	Lavori di costruzione: padiglioni nazionali (paesi internazionali) – Cluster da 1 a 14 – superficie espositiva di circa 200.000 mq	122,7	141,1	70,5	55,0	29,6	155,2
	1c	Lavori di costruzione: Centro per lo Sviluppo Sostenibile Expo – edificio a servizi ed espositivo simbolo dell'Expo da 80.000 mq fulcro della piazza delle cerimonie	191,3	220,0	220,0			220,0
	1d	Lavori di costruzione: Piazza P3 (piazza delle cerimonie) – parcheggio interrato multipiano da 6.000 posti – porte di accesso – aree di accoglienza coperte – padiglione tematico	167,1	192,2		149,9	80,7	230,6
	1e	Lavori di costruzione: parco (37.000 mq) – Anfiteatro da 10.000 posti – Auditorium da 5.000 posti	10,6	12,2		9,5	5,1	14,6
	1f	Lavori di costruzione: anello percorso di visita; sistemazioni esterne; edifici servizi merci	24,7	28,5		22,2	12,0	34,2
	1g	Lavori di costruzione: ponte pedonale tematico (oltre 23.000 mq) di collegamento tra il nuovo sito Expo (nord est) e il sito Fiera Milano (sud ovest)	55,9	64,2	64,2			64,2
	2	Fornitura di servizi – Impianti primari interrati	53,2	61,1		73,4		73,4
	3	Lavori di decorazione e abbellimento – asse centrale tematico (oltre 53.000 mq di sup. espositiva), percorso tra i canali d'acqua, parco perimetrale di mitigazione ambientale (200.000 mq), ristrutturazione cascina esistente Triulzia	51,8	59,5		57,2	14,3	71,5
	4	Viabilità – Nuova Via Cristina, Viabilità interrata, Viabilità sud in adiacenza ferrovia	107,8	124,0		119,0	29,7	148,7
	5	Parcheggi a raso – Nuovi parcheggi per bus e navetta Est e Ovest (oltre 63.000 mq)	7,0	8,0	8,0			8,0
	6	Acquisizione aree e ricostruzioni: ricollocazione impianto smistamento postale (60.000 mq), sottostazione elettrica (11.000 mq) etc.	98,4	113,1		135,7		135,7
Totale opere di preparazione e realizzazione Sito			966,5	1.111,4	406,6	656,0	189,8	1.252,4

EXPO	Rif.	DESCRIZIONE OPERE	Costo di costruzione	Costo di costruzione inclusi oneri tecnici (15%)	Finanziamento privato (esclusa IVA)	Finanziamento legge dello Stato Expo 2015 (IVA compresa)	Cofinanziamento Comuni Provincia Regione (IVA compresa)	Onere economico totale	
Opere di Connessione Sito	7a	Rete Stradale: Collegamento S.S. 11 da Molino Dorino a Autostrada dei Laghi – Lotto 1 da Molino Dorino a Cascina Merlata	40,0	46,0	5,0	39,4	9,8	54,2	
	7b	Rete Stradale: Collegamento S.S. 11 da Molino Dorino a Autostrada dei Laghi – Lotto 2 da Molino Dorino a innesto A8	70,0	80,5	5,0	72,5	18,1	95,6	
	7c	Rete Stradale: Adeguamento Autostrada dei Laghi tra il nuovo svincolo Expo e lo svincolo Fiera	5,0	5,8		5,5	1,4	6,9	
	7d	Rete Stradale: Collegamento S.S. 11 e S.S. 233	50,0	57,5		55,2	13,8	69,0	
	8	Rete Metropolitana Urbana: nuovo collegamento interrato di metropolitana pesante tra le Stazioni Cadorna (intersezioni M1-M2), Missori (intersezione M3) e S. Sofia (intersezione M4)	670,0	770,5	269,7	480,8	120,2	870,7	
	9a	Aree e Strutture a Parcheggio: Parcheggio P1 – Rho: 4.000 posti auto	14,5	16,7	16,7			16,7	
	9b	Aree e Strutture a Parcheggio: Parcheggio P2 – Arese: 3.000 posti auto	11,0	12,7	12,7			12,7	
	9c	Aree e Strutture a Parcheggio: Parcheggio P3 – Rho: 7.000 posti auto + 1.000 bus	18,5	21,3	21,3			21,3	
	9d	Aree e Strutture a Parcheggio: Parcheggio P4 – Baranzate: 3.000 posti auto	11,0	12,7	12,7			12,7	
	10a	Opere Urbanistiche, Via d'Acqua: riqualificazione di aree verdi (circa 800 ettari) e rete idrografica primaria, nuove vie d'acqua, nuovo percorso lento (circa 20 km con attraversamenti a raso, sotto-sovrappassi, stazioni intermodali), nuovi manufatti edilizi, recupero edilizia storica	240,0	276,0		66,2	265,0	331,2	
	10b	Opere urbanistiche, Via di Terra (circa 22 km): piste ciclabili, stazioni intermodali, punti ristoro, installazioni artistiche, riqualificazione aree verdi e urbane	149,6	172,0		41,3	165,2	206,4	
11	Opere di Energia Sostenibile ed Ambiente: Fonti energetiche rinnovabili, Centrale di cogenerazione, Impianti di rifornimento policombustibile	60,0	69,0		24,8	58,0	82,8		
Totale opere di connessione Sito			1.339,6	1.540,5	342,9	785,7	651,4	1.780,1	
Opere ricettive	12	Villaggio residenziale Expo 2.000 posti letto	70,0	80,5	80,5	10,0		90,5	
	13a	Incremento ricettività: ristrutturazione ostello circa 300 posti	3,0	3,5	0,7	2,6	0,7	4,0	
	13b	Incremento ricettività: due nuovi ostelli da 200 + 200 posti	12,0	13,8		12,9	3,6	16,6	
	13c	Incremento ricettività: nuovo campeggio da 700 posti	10,5	12,1		11,3	3,2	14,5	
	13d	Incremento ricettività: Hotels de Charme (modello paradores) da 200 posti	7,0	8,1		7,5	2,1	9,7	
Totale opere ricettive			102,5	117,9	81,2	44,3	9,7	135,2	
Opere tecnologiche	14a	Tecnologia: Infrastrutture di telecomunicazioni	20,0	23,0	23,0			23,0	
	14b	Tecnologia: Infrastrutture web	6,1	7,0	7,0			7,0	
	14c	Tecnologia: Infrastrutture di global technology	8,7	10,0	10,0			10,0	
	14d	Tecnologia: Infrastrutture Expo-Digitale	17,4	20,0	20,0			20,0	
Totale opere tecnologiche			52,2	60,0	60,0			60,0	
TOTALE COMPLESSIVO			2.460,7	2.829,8	890,7	1.486,1	850,9	3.227,7	
MIX PUBBLICO/PRIVATO (%) SUL TOTALE INVESTIMENTI						28%	46%	26%	100%

OPERE CONNESSE

OPERE EXPO 2015

Opera	Territorio interessato	Ente competente	Altri soggetti coinvolti	Stato di attuazione	Costo ML Euro	Quota già finanziata	Quota da finanziare a carico del Bilancio Expo	Quota da finanziare a carico di privati	Quota da finanziare a carico dello Stato	Quota da finanziare a carico degli Enti locali	Priorità per collegamento Expo
-------	------------------------	-----------------	--------------------------	---------------------	---------------	----------------------	--	---	--	--	--------------------------------

RETE METROPOLITANA

OPERE FINANZIATE

M1 prolungamento Sesto-Monza Bettola	Sesto S.G., Cinisello, Monza	Regione/Provincia	Comune di Sesto S.G., Cinisello Balsamo, Monza, Milano	Progetto definitivo	206,00	206,00					
M4 Lorenteggio Linate – primo lotto San Cristoforo Sforza Policlinico	Milano	Comune di Milano	Regione Lombardia	Progetto definitivo	790,00	790,00					
M5 Bignami Garibaldi San Siro – primo lotto Bignami Garibaldi	Milano	Comune di Milano	Regione Lombardia	In esecuzione	561,00	561,00					
TOTALE COMPETENZA COMUNE DI MILANO					1.351,00	1.351,00					
TOTALE COMPETENZA ALTRI ENTI					206,00	206,00					
TOTALE					1.557,00	1.557,00					

OPERE DA FINANZIARE

M2 prolungamento Cologno-Vimercate	Cologno, Brugherio, Carugate, Agrate Brianza, Concorezzo, Vimercate	Regione/Provincia	Comune di Milano	Progetto preliminare (definitivo in corso)	533,00	6,00			210,80	316,20	2
M3 prolungamento San Donato-Paullo	San Donato, Peschiera, Mediglia, Settala, Paullo, Zelo Buon Persico	Regione/Provincia	Comune di Milano	Progetto preliminare (definitivo in corso)	798,00	8,60			315,76	473,64	2
M4 Lorenteggio Linate – secondo lotto Sforza Policlinico Linate	Milano, Peschiera, Segrate	Comune di Milano	Comune di Milano Regione Lombardia	Progetto preliminare (definitivo in corso)	910,00	9,90		270,03	360,04	270,03	1
M5 Bignami Garibaldi San Siro – secondo lotto Garibaldi San Siro	Milano	Comune di Milano	Regione Lombardia	Progetto preliminare (definitivo in corso)	657,00	6,00		195,30	260,40	195,30	1
M6 1° lotto Bisceglie Castelbarco (sbinamento linea 1)	Milano	Comune di Milano	Regione Lombardia	Studio di fattibilità in corso	871,00		481,00	270,00		120,00	1
TOTALE COMPETENZA COMUNE DI MILANO					2.438,00	15,90	481,00	735,33	620,44	585,33	
TOTALE COMPETENZA ALTRI ENTI					1.331,00	14,60	-	-	526,56	789,84	
TOTALE					3.769,00	30,50	481,00	735,33	1.147,00	1.375,17	

Opera	Territorio interessato	Ente competente	Altri soggetti coinvolti	Stato di attuazione	Costo ML Euro	Quota già finanziata	Quota da finanziare a carico del Bilancio Expo	Quota da finanziare a carico di privati	Quota da finanziare a carico dello Stato	Quota da finanziare a carico degli Enti locali	Priorità per collegamento Expo
-------	------------------------	-----------------	--------------------------	---------------------	---------------	----------------------	--	---	--	--	--------------------------------

RETE VIARIA

OPERE FINANZIATE

Connessione nord-sud tra la S.S. 11 a Cascina Merlata e l'A4 (raccordo gamma)		ANAS/Provincia di Milano	Regione Lombardia/ Comune di Milano	Progetto definitivo	30,00	30,00					
TOTALE COMPETENZA COMUNE DI MILANO					-	-	-	-	-	-	
TOTALE COMPETENZA ALTRI ENTI					30,00	30,00	-	-	-	-	
TOTALE					30,00	30,00	-	-	-	-	

OPERE DA FINANZIARE

Bre.Be.Mi.		Regione Lombardia			1.686,00						2
TEM		Regione Lombardia			1.742,00						2
Pedemontana		Regione Lombardia			4.559,00						1
Rho-Monza	Rho, Pero, Arese, Milano, Baranzate, Novate	ANAS/Provincia di Milano	Regione Lombardia	Studio di fattibilità	200,00					200,00	1
Variante S.S. 233 Varesina	Arese, Bollate, Baranzate, Milano	ANAS/Provincia di Milano	Regione Lombardia	Progetto preliminare per la tratta nord/ studio di fattibilità per la tratta sud	13,20					13,20	1
Prolungamento S.S. 11 Molino Dorino Cascina Merlata	Milano, Rho	ANAS/Provincia di Milano	Regione Lombardia	Progetto definitivo	54,00		39,00	5,00		10,00	1
Adeguamento del tratto dell'Autostrada dei Laghi tra il nuovo svincolo Expo e lo svincolo Fiera		ANAS/Provincia di Milano	Regione Lombardia	Studio di fattibilità	7,00		6,00			1,00	1
Adeguamento rampa tangenziale Ovest - Autostrada A8 in direzione Milano		ANAS/Provincia di Milano	Regione Lombardia	Studio di fattibilità	5,00					5,00	1
Collegamento S.S. 33 e S.S. 11	Milano, Pero	ANAS/Provincia di Milano	Regione Lombardia	Progetto preliminare	96,00		72,00	5,00		18,00	1
Collegamento S.S. 11 e S.S. 233	Milano	ANAS/Provincia di Milano	Regione Lombardia	Studio di fattibilità	69,00		55,00			14,00	1
Collegamento tra la S.S. 33 e via Gallarate (PII Cascina Merlata)		Comune di Milano	ANAS/Provincia di Milano/Regione Lombardia	Studio di fattibilità	20,00			20,00			1
Variante Cristina di Belgioioso	Milano, Baranzate	Comune di Milano	ANAS/Provincia di Milano/Regione Lombardia	Studio di fattibilità	149,00		119,00			30,00	1
Parcheggi di corrispondenza P1, P2, P3, P4	Rho, Arese, Baranzate	Da definire			64,00			64,00			1

Opera	Territorio interessato	Ente competente	Altri soggetti coinvolti	Stato di attuazione	Costo ML Euro	Quota già finanziata	Quota da finanziare a carico del Bilancio Expo	Quota da finanziare a carico di privati	Quota da finanziare a carico dello Stato	Quota da finanziare a carico degli Enti locali	Priorità per collegamento Expo
Nodo di interscambio fiera	Rho	Comune di Milano	Regione Lombardia/ Provincia/Comune di Rho	Progetto preliminare	18,80	13,15		5,65			1
Strada Interquartiere Nord (Zara Expo)	Milano	Comune di Milano	Regione Lombardia	Studio di fattibilità	100,00					100,00	1
TOTALE COMPETENZA COMUNE DI MILANO					287,80	13,15	119,00	25,65	-	130,00	
TOTALE COMPETENZA ALTRI ENTI					8.495,20	-	172,00	74,00	-	261,20	
TOTALE					8.783,00	13,15	291,00	99,65	-	391,20	

RETE FERROVIARIA

OPERE FINANZIATE

Passante ferroviario (primo) Stazione Forlanini	Milano	RFI/Regione Lombardia/Comune di Milano		Progetto preliminare	7,90	7,90					
Raccordi X a Busto Arsizio	Busto Arsizio	RFI	Regione Lombardia	In esecuzione	4,70	4,70					
Raddoppio e interramento della tratta Saronno-Novara/Malpensa e raccordo Z		RFI	Regione Lombardia	In esecuzione	137,40	137,40					
TOTALE COMPETENZA COMUNE DI MILANO					7,90	7,90	-	-	-	-	
TOTALE COMPETENZA ALTRI ENTI					142,10	142,10	-	-	-	-	
TOTALE					150,00	150,00	-	-	-	-	

OPERE DA FINANZIARE

Terzo binario Rho-Gallarate (*)		RFI	Regione Lombardia	Progetto preliminare	302,45	10,00			292,45		1
Raccordo Y a Busto Arsizio	Busto Arsizio	RFI	Regione Lombardia	Studio di fattibilità	48,00	10,00			38,00		1
Collegamento Terminal 1 - Terminal 2 a Malpensa		RFI	Regione Lombardia	Studio di fattibilità	130,00	4,00			126,00		1
Secondo Passante Ferroviario (*)	Milano	RFI/Regione Lombardia/Comune di Milano		In corso lo studio di fattibilità	1.000,00			800,00	200,00		2
TOTALE COMPETENZA COMUNE DI MILANO					1.000,00	-	-	800,00	100,00	100,00	
TOTALE COMPETENZA ALTRI ENTI					480,45	24,00	-	-	456,45	-	
TOTALE					1.480,45	24,00	-	800,00	556,45	100,00	

(*) È inoltre allo studio l'inserimento di un quarto Binario tra Rho e Parabiago che permette un migliore cadenzamento del Servizio ferroviario regionale sulla stazione di Rho.

(**) È in corso uno studio di fattibilità che dovrà individuare il migliore tracciato. Nell'ambito dell'Accordo di Programma tra Regione Lombardia, Comune di Milano, RFI per la valorizzazione delle aree ferroviarie da dismettere, potrà essere finanziata parte dell'opera.